|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale

- Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato

con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in questo stesso

Supplemento Ordinario alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

(20A03914)

(GU n.180 del 18-7-2020 - Suppl. Ordinario n. 25)

Vigente al: 18-7-2020

Titolo I   
  
SALUTE E SICUREZZA

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico

delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione

dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge

di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,

trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia

degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate

con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza

del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio

2020 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo

coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1

Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale

1. Per l'anno 2020, al fine di rafforzare l'offerta sanitaria e

sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l'emergenza

epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2

soprattutto in una fase di progressivo allentamento delle misure di

distanziamento sociale, con l'obiettivo di implementare e rafforzare

un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e

sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e

dei loro contatti al fine di intercettare tempestivamente eventuali

focolai di trasmissione del virus, oltre ad assicurare una presa in

carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento

domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e

dei pazienti in isolamento fiduciario, le regioni e le province

autonome adottano piani di potenziamento e riorganizzazione della

rete assistenziale. I piani di assistenza territoriale contengono

specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di

organizzazione dell'attivita' di sorveglianza attiva effettuata a

cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici

di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di

continuita' assistenziale nonche' con le Unita' speciali di

continuita' assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a

un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della

relativa identificazione, dell'isolamento e del trattamento. I

predetti piani sono recepiti nei programmi operativi richiamati

dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e

sono monitorati congiuntamente a fini esclusivamente conoscitivi dal

Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze

in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi. Le regioni e

le province autonome organizzano inoltre le attivita' di sorveglianza

attiva e di monitoraggio presso le residenze sanitarie assistite e le

altre strutture residenziali, anche garantendo la collaborazione e la

consulenza di medici specialisti in relazione alle esigenze di salute

delle persone assistite, con le risorse umane strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1-bis. Ai fini di cui al comma 1, le regioni e le province autonome

costituiscono le reti dei laboratori di microbiologia per la diagnosi

di infezione da SARS-CoV-2, individuandoli tra i laboratori dotati di

idonei requisiti infrastrutturali e di adeguate competenze

specialistiche del personale addetto, a copertura dei fabbisogni di

prestazioni generati dall'emergenza epidemiologica. A tale scopo, le

regioni e le province autonome, sulla base delle indicazioni tecniche

fornite dal Ministero della salute, identificano un laboratorio

pubblico di riferimento regionale che opera in collegamento con

l'Istituto superiore di sanita' e individua, con compiti di

coordinamento a livello regionale, ai fini dell'accreditamento, i

laboratori pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento,

in possesso dei requisiti prescritti.

1-ter. I laboratori di microbiologia individuati dal laboratorio

pubblico di riferimento regionale ai sensi del comma 1-bis hanno

l'obbligo di trasmettere i referti positivi dei test molecolari per

infezione da SARS-CoV-2 al dipartimento di prevenzione

territorialmente competente. Le regioni e le province autonome,

ricevuti i dati relativi ai casi positivi in tal modo riscontrati, li

trasmettono all'Istituto superiore di sanita', mediante la

piattaforma istituita ai fini della sorveglianza integrata del

COVID-19, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del

Dipartimento della protezione civile 27 febbraio2020, n. 640. Per la

comunicazione dei dati di cui al presente comma sono adottate

adeguate misure tecniche e organizzative idonee a tutelare la

riservatezza dei dati stessi.

1-quater. L'Istituto superiore di sanita', le regioni e le province

autonome provvedono agli adempimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

legislazione vigente.

2. Qualora, per le esigenze di cui al comma 1, occorra disporre

temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili

esigenze connesse alla gestione dell'isolamento delle persone

contagiate da SARS-CoV-2, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le

regioni e le province autonome possono stipulare contratti di

locazione di strutture alberghiere ovvero di altri immobili aventi

analoghe caratteristiche di idoneita', con effetti fino al 31dicembre

2020.

3. Le aziende sanitarie, tramite i distretti, provvedono ad

implementare le attivita' di assistenza domiciliare integrata o

equivalenti, per i pazienti in isolamento anche ospitati presso le

strutture individuate ai sensi del comma 2, garantendo adeguato

supporto sanitario per il monitoraggio e l'assistenza dei pazienti,

nonche' il supporto per le attivita' logistiche di ristorazione e di

erogazione dei servizi essenziali, con effetti fino al 31 dicembre

2020.

4. Le regioni e le province autonome, per garantire il massimo

livello di assistenza compatibile con le esigenze di sanita' pubblica

e di sicurezza delle cure in favore dei soggetti contagiati

identificati attraverso le attivita' di monitoraggio del rischio

sanitario, nonche' di tutte le persone fragili la cui condizione

risulta aggravata dall'emergenza in corso, qualora non lo abbiano

gia' fatto, incrementano e indirizzano le azioni terapeutiche e

assistenziali a livello domiciliare, sia con l'obiettivo di

assicurare le accresciute attivita' di monitoraggio e assistenza

connesse all'emergenza epidemiologica, sia per rafforzare i servizi

di assistenza domiciliare integrata per i pazienti in isolamento

domiciliare o sottoposti a quarantena nonche' per i soggetti affetti

da malattie croniche, disabili, con disturbi mentali, con dipendenze

patologiche, non autosufficienti, con bisogni di cure palliative, di

terapia del dolore, e in generale per le situazioni di fragilita'

tutelate ai sensi del Capo IV del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 «Definizione e aggiornamento

dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7,

del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 65 del 18.03.2017 - S.O. n.

15. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia regionale in materia di

organizzazione dei servizi domiciliari, le regioni e le province

autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa del personale nei

limiti indicati al comma 10.

4-bis. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui ai commi 3 e 4,

il Ministero della salute, sulla base di un atto di intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, coordina la

sperimentazione, per il biennio 2020-2021, di strutture di

prossimita' per la promozione della salute e per la prevenzione,

nonche' per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie di

persone piu' fragili, ispirate al principio della piena integrazione

socio-sanitaria, con il coinvolgimento delle istituzioni presenti nel

territorio, del volontariato locale e degli enti del Terzo settore

senza scopo di lucro. I progetti proposti devono prevedere modalita'

di intervento che riducano le scelte di istituzionalizzazione,

favoriscano la domiciliarita' e consentano la valutazione dei

risultati ottenuti, anche attraverso il ricorso a strumenti

innovativi quale il budget di salute individuale e di comunita'.

5. Al fine di rafforzare i servizi infermieristici, con

l'introduzione altresi' dell'infermiere di famiglia o di comunita',

per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti

infettati da SARS-CoV-2 identificati come affetti da COVID-19, anche

coadiuvando le Unita' speciali di continuita' assistenziale e i

servizi offerti dalle cure primarie, nonche' di tutti i soggetti di

cui al comma 4, le aziende e gli enti del Servizio sanitario

nazionale, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n.165, possono, in relazione ai modelli organizzativi

regionali, utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di

collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15

maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con infermieri che non si

trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture

sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, in

numero non superiore a otto unita' infermieristiche ogni 50.000

abitanti. Per le attivita' assistenziali svolte e' riconosciuto agli

infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora, inclusivo degli oneri

riflessi, per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Per le

medesime finalita', a decorrere dal 1° gennaio 2021, le aziende e gli

enti del Servizio Sanitario Nazionale, possono procedere al

reclutamento di infermieri in numero non superiore ad 8 unita' ogni

50.000 abitanti, attraverso assunzioni a tempo indeterminato e

comunque nei limiti di cui al comma 10.

6. Al fine di garantire una piu' ampia funzionalita' delle Unita'

speciali di continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata per l'anno 2020

l'ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento

sanitario corrente stabilito per l'anno 2020. Per la funzionalita'

delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui al periodo

precedente e' consentito anche ai medici specialisti ambulatoriali

convenzionati interni di far parte delle stesse. In considerazione

del ruolo attribuito alle predette Unita' speciali di continuita'

assistenziale, ogni Unita' e' tenuta a redigere apposita

rendicontazione trimestrale dell'attivita' all'ente sanitario di

competenza che la trasmette alla regione di appartenenza. Il

Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze,

in sede di monitoraggio dei Piani di cui al comma 1, possono

richiedere le relative relazioni.

7. Ai fini della valutazione multidimensionale dei bisogni dei

pazienti e dell'integrazione con i servizi sociali e socio sanitari

territoriali,le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a

supporto delle Unita' speciali di continuita' assistenziale di cui

all'articolo 4-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono

conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre

2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione

coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente

sociale, regolarmente iscritti all'albo professionale, in numero non

superiore ad un assistente sociale ogni due Unita' per un monte ore

settimanale massimo di 24 ore. Per le attivita' svolte e'

riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30

euro, inclusivo degli oneri riflessi.

7-bis. Nel rispetto dei limiti della spesa per il personale degli

enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11 del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e ai fini di una corretta gestione

delle implicazioni psicologiche e dei bisogni delle persone

conseguenti alla pandemia di COVID-19, le aziende e gli enti del

Servizio sanitario nazionale a supporto delle unita' speciali di

continuita' assistenziale di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, possono conferire, in deroga all'articolo 7 del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2021,

incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e

continuativa, a soggetti appartenenti alla categoria professionale

degli psicologi di cui alla legge 18 febbraio 1989, n. 56,

regolarmente iscritti al relativo albo professionale, in numero non

superiore a uno psicologo per due unita' e per un monte ore

settimanale massimo di ventiquattro ore.

8. Per garantire il coordinamento delle attivita' sanitarie e

sociosanitarie territoriali, cosi' come implementate nei piani

regionali, le regioni e le province autonome provvedono

all'attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le

funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di

emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di

telemedicina.

9. Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da COVID-19

e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili,

la cui condizione risulta aggravata dall'emergenza in corso, il fondo

di cui all'articolo 46 dell'Accordo collettivo nazionale 23 marzo

2005 e successive modificazioni e integrazioni per la disciplina dei

rapporti con i medici di medicina generale e' complessivamente

incrementato nell'anno 2020 dell'importo di 10 milioni di euro per la

retribuzione dell'indennita' di personale infermieristico di cui

all'articolo 59, comma 1, lettera b), del medesimo Accordo collettivo

nazionale. A tal fine e' autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni

di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per

l'anno 2020.

10. Le regioni e le province autonome sono autorizzate, anche in

deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente, ad

incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020 per l'attuazione

dei commi 4, 5, 6, 7 e 8 e a decorrere dal 2021 per l'attuazione dei

commi 4, 5 e 8 fino agli importi indicati nella tabella di cui

all'allegato B annesso al presente decreto, a valere sulle risorse di

cui al comma 11.

11. Per l'attuazione dei commi 2, 3, 4, 4-bis e 8 e' autorizzata,

per l'anno 2020, la spesa di 838.737.983 euro, di cui 25 milioni di

euro per la sperimentazione di cui al comma 4-bis. Per l'attuazione

dei commi 5, 6 e 7 e' autorizzata, per l'anno 2020, rispettivamente

la spesa di 332.640.000 euro, 61.000.000 euro e di 14.256.000 euro,

per un totale di 407.896.000 euro. Per l'attuazione del comma 9 e'

autorizzata, per l'anno 2020, la spesa di 10.000.000 euro. A tal fine

e' conseguentemente incrementato, per l'anno 2020, il livello del

finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui

concorre lo Stato per un importo complessivo di 1.256.633.983 euro.

Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle

disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali

il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario

corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario

indistinto corrente rilevate per l'anno 2020 per un importo pari a

1.184.362.779 euro, per dare attuazione a quanto previsto nei commi

da 1 a 7 e 9 del presente articolo e sulla base delle necessita'

legate alla distribuzione delle centrali operative a livello

regionale per un importo pari a 72.271.204 euro, ai sensi di quanto

previsto dal comma 8 del presente articolo. La ripartizione

complessiva delle somme di cui al presente articolo pari a

1.256.633.983 euro e' riportata nella tabella di cui all'allegato A

annesso al presente decreto. Per le finalita' di cui al comma 5, a

decorrere dall'anno 2021, all'onere complessivo di 480.000.000 euro

si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno

sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di

riferimento. Le regioni e le province autonome e gli enti dei

rispettivi servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione

delle spese sostenute nell'apposito centro di costo «COV-20», di cui

all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le

finalita' di cui ai commi 4, 4-bis e 8, a decorrere dall'anno 2021,

all'onere complessivo di 766.466.017 euro, di cui 25 milioni di euro

per l'anno 2021 per la sperimentazione di cui al comma 4-bis, si

provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno

sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno di

riferimento. Al termine del periodo di sperimentazione di cui al

comma 4-bis, le regioni e le province autonome provvedono a

trasmettere ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze

una relazione illustrativa delle attivita' messe in atto e dei

risultati raggiunti. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a

1.256.633.983 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 1 bis

Borse di studio per medici

1. Al fine di attivare ulteriori borse di studio per i medici che

partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale, di

cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonche' di

concorrere al finanziamento delle spese di organizzazione dei corsi

di formazione specifica di medicina generale, a decorrere dall'anno

2021 sono accantonati 20 milioni di euro annui a valere sulle

disponibilita' finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno

sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, fermo

restando il livello di finanziamento fissato a legislazione vigente.

Art. 1 ter

Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le

strutture per anziani, persone con disabilita' e altri soggetti in

condizione di fragilita'

1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, il Comitato

tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento

della protezionecivile n. 630 del 3 febbraio 2020, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n.32 dell'8 febbraio 2020, adotta linee guida per

la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 presso le residenze sanitarie assistite e

le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e

non convenzionate, comunque denominate dalle normative regionali, che

durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario,

socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale

o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilita', minori,

persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione

di fragilita'.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono adottate nel rispetto dei

seguenti principi:

a) garantire la sicurezza e il benessere psico-fisico delle persone

ospitate o ricoverate presso le strutture di cui al comma 1;

b) garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non

sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, anche

attraverso la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di

protezione individuale idonei a prevenire il rischio di contagio;

c) prevedere protocolli specifici per la tempestiva diagnosi dei

contagi e per l'attuazione delle conseguenti misure di contenimento;

d) disciplinare le misure di igiene fondamentali alle quali il

personale in servizio e' obbligato ad attenersi;

e) prevedere protocolli specifici per la sanificazione periodica

degli ambienti.

3. Le strutture di cui al comma 1 sono equiparate ai presidi

ospedalieri ai fini dell'accesso, con massima priorita', alle

forniture dei dispositivi di protezione individuale e di ogni altro

dispositivo o strumento utile alla gestione e al contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2

Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da

COVID-19

1. Le regioni e le province autonome, al fine di rafforzare

strutturalmente il Servizio sanitario nazionale in ambito

ospedaliero, tramite apposito piano di riorganizzazione volto a

fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da

COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita' in regime

di ricovero in Terapia Intensiva e in aree di assistenza ad alta

intensita' di cure, rendendo strutturale la risposta all'aumento

significativo della domanda di assistenza in relazione alle

successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata

al virus Sars-CoV-2, ai suoi esiti e a eventuali accrescimenti

improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di cui

al presente comma, come approvati dal Ministero della salute con il

procedimento stabilito al comma 8, sono recepiti nei programmi

operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27 e sono monitorati congiuntamente, a fini esclusivamente

conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia

e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi

operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi di

separazione e sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi', strutturale

sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di

terapia intensiva. Per ciascuna regione e provincia autonoma, tale

incremento strutturale determina una dotazione pari a 0,14 posti

letto per mille abitanti.

2. Le regioni e le province autonome programmano una

riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, con

relativa dotazione impiantistica idonea a supportare le

apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e

ristrutturazione di unita' di area medica, prevedendo che tali

postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di

trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In relazione

all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per cento dei

posti letto di cui al presente comma, si prevede la possibilita' di

immediata conversione in posti letto di terapia intensiva, mediante

integrazione delle singole postazioni con la necessaria

strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al funzionamento dei

predetti posti letto, a decorrere dal 2021, si provvede con le

risorse umane programmate a legislazione vigente.

3. Allo scopo di fronteggiare l'emergenza pandemica, e comunque

fino al 31 dicembre 2020, si rendono disponibili, per un periodo

massimo di 4 mesi dalla data di attivazione, 300 posti letto di

terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna

delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree

attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione

e provincia autonoma.

4. Le regioni e le province autonome, che abbiano individuato

unita' assistenziali in regime di ricovero per pazienti affetti dal

COVID-19, nell'ambito delle strutture ospedaliere, provvedono a

consolidare la separazione dei percorsi rendendola strutturale e

assicurano la ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con

l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti

sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di

diagnosi.

5. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad aumentare

il numero dei mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari

per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti

interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19. Per

l'operativita' di tali mezzi di trasporto, le regioni e le province

autonome possono assumere personale dipendente medico,

infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.

Il limite di spesa regionale per l'attuazione delle misure di cui al

presente comma per l'anno 2020 e' riportato nella colonna 3 della

tabella di riparto di cui all'Allegato C annesso al presente decreto.

5-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di

assistenza, gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale,

anche in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30,

comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' a

ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero,

possono avviare, con le modalita' e nei limiti di cui all'articolo 11

del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n.60, procedure selettive

per l'assunzione di personale a tempo indeterminato per le categorie

A, B, BS e C, valorizzando le esperienze professionali maturate nello

svolgimento anche di prestazioni di lavoro flessibile di cui

all'articolo 30 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

6. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono apportate le

seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «destinate alla

remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale

sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio

sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «da destinare

prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate alle

particolari condizioni di lavoro del personale dipendente delle

aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale»; dopo le

parole «del personale del comparto sanita'» sono inserite le

seguenti: «nonche', per la restante parte, i relativi fondi

incentivanti»; dopo le parole: «in deroga all'articolo 23, comma 2

del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75» sono inserite le

seguenti: «e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in

materia di spesa di personale»;

b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte le seguenti le

parole: «Tali importi possono essere incrementati, fino al doppio

degli stessi, dalle regioni e dalle province autonome, con proprie

risorse disponibili a legislazione vigente, a condizione che sia

salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario della

regione e della provincia autonoma, per la remunerazione delle

prestazioni di cui al comma 1, compresa l'erogazione delle indennita'

previste dall'articolo 86, comma 6, del contratto collettivo

nazionale di lavoro relativo al personale del comparto

sanità-Triennio 2016-2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla

Gazzetta Ufficiale n.233 del 6 ottobre 2018. A valere sulle risorse

di cui al presente comma destinate a incrementare i fondi

incentivanti, le regioni e le province autonome possono riconoscere

al personale di cui al comma 1 un premio, commisurato al servizio

effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza deliberato

dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, di importo non

superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e

assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e

comunque per una spesa complessiva, al lordo dei contributi e degli

oneri a carico dell'amministrazione, non superiore all'ammontare

delle predette risorse destinate a incrementare i fondi

incentivanti».

6-bis. Allo scopo di concorrere alla remunerazione delle

prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del

personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo

dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attivita'

di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e'

autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020, che

costituisce limite massimo di spesa. All'attuazione del presente

comma si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta

del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano. Agli oneri derivanti dal presente

comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020,si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo

265, comma 5, del presente decreto.

7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, terzo periodo, del

presente articolo e per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi

1, lettera a)e 5, e all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo

2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n.27, le Regioni e le province autonome sono autorizzate ad

incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in deroga

ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite

massimo di 240.975.000 euro, da ripartirsi, per il medesimo anno

2020, a livello regionale come indicato nelle colonne 3 e 5 della

tabella di cui all'allegato C annesso al presente decreto. All'onere

di 240.975.000 euro si provvede a valere sul livello del

finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard ui concorre

lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di cui al comma 1, le regioni e

le province autonome indicano le unita' di personale aggiuntive

rispetto alle vigenti dotazioni organiche da assumere o gia' assunte,

ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del decreto legge 17 marzo

2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,

n.27. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 5, secondo periodo, del

presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le Regioni e le

province autonome sono autorizzate ad incrementare la spesa di

personale nel limite massimo di 347.060.000 euro, anche in deroga ai

vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di

personale, da ripartirsi, a decorrere dall'anno 2021, a livello

regionale come indicato nelle colonne 6 e 7 della tabella di cui

all'allegato C annesso al presente decreto.

8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,

le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma

1, comprensivo di tutte le misure di cui ai commi successivi, al

Ministero della salute, che provvede ad approvarlo entro trenta

giorni dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta di

chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la regione o

la provincia autonoma da' riscontro entro i successivi dieci giorni,

durante i quali il termine di approvazione e' sospeso. Decorso il

termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento

negativo espresso da parte del Ministero, il piano si intende

approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della

regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di un

provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il piano e'

adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di trenta

giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, primo periodo, del

presente articolo, per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa

complessiva di 1.467.491.667 euro, di cui 1.413.145.000 euro in

relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo periodo, e

54.346.667 euro in relazione a quanto previsto dal comma 3. A tal

fine e' istituito per l'anno 2020 apposito capitolo nello stato di

previsione del Ministero della salute per l'importo di 1.467.491.667

euro. Per far fronte ai successivi oneri di manutenzione delle

attrezzature per posto letto, dei reparti di pronto soccorso e dei

mezzi di trasporto, a decorrere dall'anno 2021 all'onere complessivo

di 25.025.250 euro si provvede a valere sul livello del finanziamento

del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per

l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e 7, nonche' al

fine di integrare le risorse per le finalita' di cui al comma 6,

lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa complessiva di

430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a),

e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine, e'

corrispondentemente incrementato per pari importo, per l'anno 2020,

il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale

standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui al presente

comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per

le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al

finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso

al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020

e per gli importi indicati nell'Allegato C annesso al presente

decreto. Le regioni e le province autonome e gli enti dei rispettivi

servizi sanitari regionali provvedono alla rendicontazione delle

spese sostenute nell'anno 2020 nell'apposito centro di costo

«COV-20», di cui all'articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27.

A decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro,

relativo alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del

presente articolo, si provvede a valere sul livello del finanziamento

del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per

l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio.

11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute

di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma 1, considerata

l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari

a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti alla contabilita'

speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il

contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono di

1.413.145.000 euro, da ripartire a livello regionale secondo la

Tabella di cui all'Allegato D annesso al presente decreto, e di

54.346.667 euro per le strutture movimentabili di cui al comma 3. Il

Commissario Straordinario procedera', nell'ambito dei poteri

conferitigli dall'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, a

dare attuazione ai piani, garantendo la massima tempestivita' e

l'omogeneita' territoriale, in raccordo con ciascuna regione e

provincia autonoma.

12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di

cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122 del decreto-legge 17

marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17

marzo 2020, n.18», a ciascun Presidente di regione o di provincia

autonoma che agisce conseguentemente in qualita' di commissario

delegato. L'incarico di commissario delegato per l'attuazione del

piano di cui al comma 1 e' svolto a titolo gratuito, nel rispetto

delle direttive impartite e delle tempistiche stabilite dal

Commissario straordinario.

13. Le opere edilizie strettamente necessarie a perseguire le

finalita' di cui al presente articolo possono essere eseguite in

deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, delle leggi regionali, dei piani

regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine

dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in

data 31 gennaio 2020 e delle successive eventuali proroghe, agli

obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 1°

agosto 2011, n.151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si

intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n.81. I lavori possono essere iniziati

contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di

inizio di attivita' presso il comune competente.

13-bis. Ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma

626,della legge 27 dicembre 2019, n.160, anche con riferimento alle

opere necessarie a perseguire le finalita' di cui al presente

articolo realizzate mediante il ricorso al partenariato

pubblico-privato, il Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e' autorizzato ad

avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo

30 marzo 2001, n.165, nel limite complessivo di spesa di 100.000 euro

per l'anno 2020 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021,

di esperti individuati all'esito di una selezione comparativa

effettuata mediante avviso pubblico tra persone di comprovata

esperienza ed elevata professionalita' da destinare al potenziamento

dell'attivita' e delle strutture del citato Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato. Al relativo onere, pari a 100.000

euro per l'anno 2020 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno

2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al medesimo Ministero.

14. La proprieta' delle opere realizzate dal Commissario e' delle

aziende del Servizio sanitario nazionale presso le quali sono

realizzate. Qualora la regione abbia gia' provveduto in tutto o in

parte alla realizzazione delle opere anteriormente al presente

decreto-legge il Commissario e' autorizzato a finanziarle a valere

sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse»

15. Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667 euro

per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 3

Modifica all'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27

1. All'articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il

comma 5 e' sostituito dal seguente:

«5. Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere

conferiti per la durata di sei mesi anche ai medici specializzandi

iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della

scuola di specializzazione. Tali incarichi sono prorogabili, previa

definizione dell'accordo di cui al settimo periodo dell'articolo 1,

comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in ragione del

perdurare dello stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2020. Nei

casi di cui al precedente periodo, l'accordo tiene conto delle

eventuali e particolari esigenze di recupero, all'interno della

ordinaria durata legale del corso di studio, delle attivita'

formative teoriche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli

obiettivi formativi previsti. Il periodo di attivita' svolto dai

medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza e'

riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento

del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano

iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a

percepire il trattamento economico previsto dal contratto di

formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in

proporzione all'attivita' lavorativa svolta.».

Art. 3 bis

Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30

dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici

veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e

psicologi specializzandi

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 547, le parole: «i medici e i medici veterinari»sono

sostituite dalle seguenti: «i medici, i medici veterinari, gli

odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli

psicologi»;

b) al comma 548, le parole: «dei medici e dei medici veterinari di

cui» sono sostituite dalle seguenti: «dei medici, dei medici

veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei

farmacisti,dei fisici e degli psicologi di cui» e le parole: «della

graduatoria dei medici e dei medici veterinari gia' specialisti alla

data» sono sostituite dalle seguenti: «della pertinente graduatoria

dei medesimi professionisti gia' specialisti alla data»;

c) al comma 548-bis:

1) le parole: «di formazione medica specialistica», ovunque

ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di formazione

specialistica»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «fatti salvi» sono inserite

le seguenti: «, per i medici specializzandi,»;

3) al quarto periodo, le parole: «I medici e i medici veterinari»

sono sostituite dalle seguenti: «I medici, i medici veterinari,gli

odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli

psicologi»e le parole: «del personale della dirigenza medica e

veterinaria» sono sostituite dalle seguenti: «del personale della

dirigenza medica, veterinaria e sanitaria»;

4) al decimo periodo, dopo la parola: «specializzandi» e' inserita

la seguente: «medici» e dopo le parole: «trattamento economico

previsto" sono inserite le seguenti: "per i predetti specializzandi

medici".

Art. 4

Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni

assistenziali per l'emergenza COVID-19

1. Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19,

limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla

delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga

al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto-

legge 26 ottobre 2019,n. 124 convertito, con modificazioni, dalla

legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies,

comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le

regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le

province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle

strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3,

comma 1, lettera b), del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, la

remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori

costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione

dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e

un incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti affetti da

COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per

l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo

8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le

finalita' emergenziali previste dai predetti piani.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalita' di

determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento

tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilita'

con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno

2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3,

comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi

correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza

COVID-19 e l'incremento tariffario per le attivita' rese a pazienti

affetti da COVID-19, come individuati nel decreto di cui al comma 2,

sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza

di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo

19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per

l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione

assistenziale e' determinata con riferimento alle attivita'

effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle

strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3,

comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

e della circolare della Direzione generale della programmazione

sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1°marzo 2020,

nonche' sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui

all'articolo 19,comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118, relativi: a)all'allestimento e ai costi di

attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti

affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di

terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del

piano di cui al citato articolo 3,comma 1, lettera b), del

decreto-legge n.18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di

reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati

di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione

della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2,

l'incremento tariffario di cui al comma 1 e' determinato con

riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di

pazienti affetti da patologie da SARS-CoV-2, sostenuti dalle

strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla

base delle informazioni desunte dal sistema informativo sanitario del

Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle

regioni, anche in relazione alla loro congruita'.

4. Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma 1, gli

enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori

privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita

rendicontazione da parte degli erogatori privati, un corrispettivo,

su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente

articolo, fino ad un massimo del 90 per cento dei dodicesimi

corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.

5. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono

riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di

apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attivita'

ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure

previste dall'articolo 5-sexies, comma 1,del decreto- legge 17 marzo

2020, n. 18, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e

salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli

erogatori privati, fino a un massimo del 90 per cento del volume di

attivita' riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di

cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 502 stipulati per il 2020.

6. L'articolo 32 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e'

abrogato.

Art. 4 bis

Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in materia di

superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni e nel

Servizio sanitario nazionale

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.

75,sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera b), le parole: «alla data del 31 dicembre

2017» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre

2020»;

b) al comma 11-bis, l'ultimo periodo e' soppresso.

Art. 5

Incremento delle borse di studio dei medici specializzandi

1. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione

specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa

di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 109,2

milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. A tale

fine, e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il

livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard

cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione

specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto

legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa

di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 26

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tale

fine e' corrispondentemente incrementato, per i medesimi anni, il

livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard

cui concorre lo Stato. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari

a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 26

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 5 bis

Disposizioni in materia di formazione continua in medicina

1. I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai

sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502, e dell'articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, attraverso l'attivita' di formazione continua

in medicina, si intendono gia' maturati in ragione di un terzo per

tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.

3, che hanno continuato a svolgere la propria attivita' professionale

nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19.

Art. 5 ter

Istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure

palliative

1. A decorrere dall'anno accademico 2021/2022, e' istituita la

scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, cui possono

accedere i laureati in medicina e chirurgia.

2. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di

concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono disciplinati i profili specialistici, gli

obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al

conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilita'

professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

3. Con il decreto di cui al comma 2 e' altresi' introdotto il corso

di cure palliative pediatriche nell'ambito dei corsi obbligatori

delle scuole di specializzazione in pediatria.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,

valutato in 1,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 3,6 milioni di

euro per l'anno 2022, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2023 e in 7,2

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato

dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 6

Deroghe alle riduzioni di spesa per la gestione del settore

informatico in ragione dell'emergenza da COVID-19

1. In considerazione delle funzioni che e' chiamato ad assolvere

per la gestione dello stato di emergenza di cui alla delibera del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e dell'individuazione

quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del

Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.

630, al Ministero della salute non si applicano, per l'anno 2020, le

riduzioni di spesa di cui all'articolo 1, commi 610 e 611, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 7

Metodologie predittive dell'evoluzione del fabbisogno di salute della

popolazione

1. Il Ministero della salute, nell'ambito dei compiti di cui

all'articolo 47-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e,

in particolare, delle funzioni relative a indirizzi generali e di

coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitazione delle malattie, nonche' di programmazione tecnico

sanitaria di rilievo nazionale e indirizzo, coordinamento,

monitoraggio dell'attivita' tecnico sanitaria regionale, puo'

trattare, ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera v), del

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e nel rispetto del

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016, dati personali, anche relativi alla salute degli

assistiti, raccolti nei sistemi informativi del Servizio sanitario

nazionale, per lo sviluppo di metodologie predittive dell'evoluzione

del fabbisogno di salute della popolazione, secondo le modalita' di

cui al decreto del Ministro della salute 7 dicembre2016, n. 262.

2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute,

previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono

individuati i dati personali, anche inerenti alle categorie

particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento UE

2016/679, che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le

modalita' di acquisizione dei dati dai sistemi informativi dei

soggetti che li detengono e le misure appropriate e specifiche per

tutelare i diritti degli interessati, nonche' i tempi di

conservazione dei dati trattati.

Art. 8

Proroga validita' delle ricette limitative dei farmaci classificati

in fascia A

1. Limitatamente al periodo emergenziale, per i pazienti gia' in

trattamento con medicinali classificati in fascia A soggetti a

prescrizione medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e

RNRL), di cui agli articoli 91 e 93 del decreto legislativo 24 aprile

2006, n. 219, non sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di

monitoraggio AIFA, nei casi in cui sia prevista dalla regione o dalla

provincia autonoma competente una modalita' di erogazione attraverso

la distribuzione per conto (DPC), su cui si indirizza per un uso il

piu' possibile esteso, la validita' della ricetta e' prorogata per

una durata massima di ulteriori 30 giorni dalla data di scadenza.

2. Per i pazienti gia' in trattamento con i medicinali di cui al

comma 1, con ricetta scaduta e non utilizzata, la validita' e'

prorogata per una durata di 60 giorni dalla data di scadenza.

3. Per le nuove prescrizioni da parte del centro ospedaliero o

dello specialista dei medicinali di cui al comma 1, a partire dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, la validita' della

ricetta e' estesa a una durata massima di 60 giorni per un numero

massimo di 6 pezzi per ricetta, necessari a coprire l'intervallo

temporale di 60 giorni e tenuto conto del fabbisogno individuale,

fatte salve le disposizioni piu' favorevoli gia' previste, tra cui

quelle per le patologie croniche e per le malattie rare, di cui

all'articolo 26 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

4. La proroga automatica della ricetta di cui al presente articolo

non si applica nei casi in cui il paziente presenta un peggioramento

della patologia di base o un'intolleranza o nel caso in cui il

trattamento con medicinali di cui al comma 1 preveda il monitoraggio

di parametri ai fini della prescrizione; in tali casi il paziente

deve rivolgersi al centro ospedaliero o allo specialista di

riferimento, secondo le indicazioni fornite dalle singole regioni e

dalle province autonome.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche

ai medicinali classificati in fascia A, soggetti a prescrizione

medica limitativa ripetibile e non ripetibile (RRL e RNRL), non

sottoposti a Piano Terapeutico o Registro di monitoraggio AIFA e

distribuiti tramite gli esercizi farmaceutici convenzionati.

5-bis. A decorrere dal 1° ottobre 2020, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere a distribuire,

nell'ambito dei limiti della spesa farmaceutica programmata, con la

modalita' di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del

decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, i medicinali

ordinariamente distribuiti con le modalita' di cui alle lettere b) e

c) del citato comma 1 dell'articolo 8, secondo condizioni, modalita'

di remunerazione e criteri stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri a

carico del Servizio sanitario nazionale, con decreto del Ministro

della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti le

organizzazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e gli

ordini professionali.

5-ter. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 27-bis, comma

1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.40, entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, con propria

determina, individua l'elenco dei medicinali di cui al comma 1,

inclusi quelli soggetti a registro di monitoraggio, per cui ritenga

che le funzioni di appropriatezza e controllo dei profili di

sicurezza possano essere svolte attraverso Piani terapeutici.

Art. 9

Proroga piani terapeutici

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili,

dispositivi monouso e altri dispositivi protesici, di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, per

incontinenza, stomie e alimentazione speciale, laringectomizzati, per

la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee, per patologie

respiratorie e altri prodotti correlati a qualsivoglia

ospedalizzazione a domicilio, in scadenza durante lo stato di

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio

2020, sono prorogati per ulteriori 90 giorni. Le Regioni adottano

procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi

piani terapeutici.

Art. 10

Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «di medici, personale

infermieristico e sono sostituite dalle seguenti: «degli esercenti le

professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente

sociale e degli»; la rubrica e' sostituita dalla seguente:

«Iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti

le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di

assistente sociale e operatori socio-sanitari.»;

b) all'articolo 47, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «e

socio-sanitario» sono aggiunte le seguenti: «e nei Centri

riabilitativi ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale».

2. All'articolo 16, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, la

lettera d-bis), introdotta dall'articolo 71-bis, comma 1, lettera a),

del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020 n.27, e' sostituita dalla seguente:

d-ter) dei prodotti tessili e di abbigliamento, dei mobili e dei

complementi di arredo, dei giocattoli, dei materiali per l'edilizia

inclusi i materiali per la pavimentazione, degli elettrodomestici ad

uso civile ed industriale, nonche' dei televisori, personal computer,

tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato

elettronico, non piu' commercializzati o non idonei alla

commercializzazione per imperfezioni, alterazioni,danni o vizi che

non ne modificano l'idoneita' all'utilizzo o per altri motivi

similari;».

Art. 11

Misure urgenti in materia di Fascicolo sanitario elettronico

1. All'articolo 12 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «l'assistito» sono inserite le

seguenti: «, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del

Servizio sanitario nazionale»;

b) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «comma 7», sono

aggiunte le seguenti: «ovvero tramite il Portale nazionale di cui al

comma 15-ter»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il FSE e'

alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di

cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori

oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le

professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia

nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi

socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonche', su

iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello

stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di

cui al comma 15-ter.»;

d) il comma 3-bis e' abrogato;

e) al comma 4, dopo la parola «regionali», sono inserite le

seguenti: «e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie» e, dopo

le parole «l'assistito», sono aggiunte le seguenti: «secondo le

modalita' di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da

parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonche' nel rispetto

delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7»;

f) al comma 15-ter, numero 3), sono apportate le seguenti

modificazioni:

1) dopo le parole: «per la trasmissione telematica», sono

inserite le seguenti: «, la codifica e la firma remota»;

2) le parole: «alimentazione e consultazione» sono sostituite

con le seguenti: «alimentazione, consultazione e conservazione, di

cui all'articolo 44 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;

g) al comma 15-ter, dopo il numero 4), sono aggiunti i seguenti:

«4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e

relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA,

comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto

delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel

rispetto delle modalita' e delle misure di sicurezza stabilite,

previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal

decreto di cui al numero 3) del presente comma;

4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei

FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di

assicurare in interoperabilita' le funzioni del FSE, secondo le

modalita' e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del

Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al

numero 3) del presente comma;

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo

le modalita' e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del

Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al

numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con

i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per

consentire, tramite le funzioni dell'Indice Nazionale, l'accesso on

line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari

autorizzati, secondo modalita' determinate ai sensi del comma 7. Tale

accesso e' fornito in modalita' aggregata, secondo quanto disposto

dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia

Digitale. »;

h) al comma 15-septies, dopo le parole: «di farmaceutica» sono

inserite le seguenti: «, comprensivi dei relativi piani terapeutici,»

e dopo le parole: «specialistica a carico del Servizio sanitario

nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' le ricette e le

prestazioni erogate non a carico del SSN,» e, dopo la parola

«integrativa», sono aggiunte le seguenti: «, nonche' i dati di cui

all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175,

comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo

referto, secondo le modalita' stabilite, previo parere del Garante

per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3)

del comma 15-ter, che individuera' le misure tecniche e organizzative

necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le

liberta' degli interessati,»;

i) dopo il comma 15-septies, sono aggiunti i seguenti commi:

« 15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del

dossier farmaceutico, definiti con i decreti attuativi del comma 7,

sono pubblicate sul portale nazionale FSE, previo parere del Garante

per la protezione dei dati personali.

15-novies. Ai fini dell'alimentazione dei FSE attraverso

l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del

Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui

al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalita' tecniche

con le quali:

a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della

salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai

FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli

organi e tessuti;

b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE

i dati relativi alla situazione vaccinale;

c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e

provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle

prenotazioni.».

Art. 11 bis

Misure urgenti in materia di sperimentazioni cliniche

1. Al fine di promuovere in Italia le sperimentazioni cliniche

essenziali per fare fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e

ad eventuali altre emergenze epidemiologiche future, al comma 4

dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 52, le

parole: «,l'assenza, rispetto allo studio proposto, d'interessi

finanziari propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il

secondo grado, nel capitale dell'azienda farmaceutica titolare del

farmaco oggetto di studio, nonche' l'assenza di rapporti di

dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il

promotore» sono sostituite dalle seguenti: «gli interessi finanziari

propri, del coniuge o del convivente o di parente entro il secondo

grado rispetto allo studio proposto, nonche' i rapporti di

dipendenza, consulenza o collaborazione, a qualsiasi titolo, con il

promotore, in qualunque fase dello studio vengano a costituirsi. Il

comitato etico valuta tale dichiarazione nonche' l'assenza, nel

capitale dell'azienda farmaceutica titolare del farmaco oggetto di

studi, di partecipazioni azionarie dello sperimentatore, del coniuge

o del convivente, a tutela dell'indipendenza e dell'imparzialita'

della sperimentazione clinica, anche in momenti successivi all'inizio

dello studio qualora intervengano nuovi conflitti di interessi».

Art. 12

Accelerazione dell'acquisizione delle informazioni relative alle

nascite e ai decessi

1. Ai fini dell'accelerazione dell'acquisizione delle informazioni

relative alle nascite e ai decessi di cui all'articolo 62, comma 6,

lettera c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

Codice dell'amministrazione digitale, le strutture sanitarie, i

medici, i medici necroscopi o altri sanitari delegati, inviano al

Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze

i dati:

a) dell'avviso di decesso di cui all'articolo 72, comma 3, del

decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

b) del certificato necroscopico di cui all'articolo 74, comma 2,

del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

c) della denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del

regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

d) dell'attestazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1,

del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;

e) della dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma

2,del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n.

396.

2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 esonera i soggetti

interessati all'ulteriore invio ai Comuni di ulteriore attestazione

cartacea.

3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili,

senza registrarli, i dati di cui al comma 1:

a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per

le finalita' di cui all'articolo 62, comma 6, lettera c) del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione

digitale;

b) tramite Posta elettronica certificata (PEC), ai Comuni non

ancora collegati alla ANPR;

c) all'ISTAT.

4. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero

dell'interno, previo parere del Garante per la protezione dei dati

personali, sono definiti i dati di cui al presente articolo e le

relative modalita' tecniche di trasmissione.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni

interessate provvedono allo svolgimento delle attivita' del presente

articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili

a legislazione vigente.

Art. 13

Rilevazioni statistiche dell'ISTAT connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e

della necessita' e urgenza di disporre di statistiche ufficiali

tempestive, affidabili e complete sul sistema economico e produttivo

nazionale e sui fenomeni sociali, epidemiologici e ambientali,

nonche' ai fini di ricerche di mercato, sociali e di opinione, anche

a supporto degli interventi di contrasto all'emergenza sanitaria e di

quelli finalizzati alla gestione della fase di ripresa, ai sensi

dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), e dell'articolo 89 del

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del

27 aprile 2016, nonche' dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera

cc)del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'Istituto

nazionale di statistica (ISTAT), in qualita' di titolare del

trattamento, anche in contitolarita' con altri soggetti che fanno

parte o partecipano al Sistema statistico nazionale, che verranno

indicati nelle direttive di cui al comma 2, e' autorizzato, fino al

termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e per i dodici mesi

successivi, a trattare dati personali, anche inerenti alle

particolari categorie di dati e relativi a condanne penali e reati,

di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, nel

rispetto delle misure e delle garanzie individuate nelle direttive di

cui al comma 2, per effettuare rilevazioni, anche longitudinali,

elaborazioni e analisi statistiche anche presso gli interessati sul

territorio nazionale, volte alla comprensione della situazione

economica, sociale ed epidemiologica italiana.

2. I trattamenti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali di

cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679, sono

individuati in una o piu' specifiche direttive del presidente

dell'ISTAT, adottate previo parere del Garante per la protezione dei

dati personali, e sono svolti nel rispetto delle pertinenti

disposizioni del decreto legislativo n.196 del 2003 e delle Regole

deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca

scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale,

di cui all'allegato A4 al medesimo decreto legislativo, nonche' del

decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

3. Nelle direttive di cui al comma 2 sono indicati gli specifici

scopi perseguiti, i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le

misure e le garanzie adottate per tutelare i diritti fondamentali e

le liberta' degli interessati, le fonti amministrative utilizzate,

anche mediante tecniche di integrazione, ei tempi di conservazione.

4. L'ISTAT fornisce agli interessati le informazioni di cui agli

articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 anche in forma

sintetica. Le informazioni agli interessati sono pubblicate in

maniera completa e facilmente consultabili sul sito istituzionale

dell'ISTAT.

5. I dati trattati nell'ambito delle indagini statistiche di cui al

presente articolo, privi di ogni riferimento che permetta

l'identificazione diretta delle unita' statistiche, possono essere

comunicati, per finalita' scientifiche, nonche' ai fini di ricerche

di mercato, sociali e di opinione, ai soggetti di cui al comma 1

dell'articolo 5-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei

limiti e secondo le modalita' ivi previste, nonche' ai soggetti che

fanno parte o partecipano al Sistema statistico nazionale secondo

quanto previsto dalle pertinenti disposizioni del decreto legislativo

n.196 del 2003 e delle Regole deontologiche per trattamenti a fini

statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del

Sistema statistico nazionale, di cui all'allegato A4 del medesimo

decreto legislativo, nonche' del decreto legislativo 6 settembre

1989, n. 322, in deroga alle previsioni della legge 11 gennaio 2018,

n.5. La diffusione dei dati trattati nell'ambito delle indagini

statistiche di cui al presente articolo e' autorizzata solo in forma

anonima e aggregata.

6. L'ISTAT fa fronte alle attivita' di cui al presente articolo con

le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a

legislazione vigente.

Art. 14

Rifinanziamento Fondo emergenze nazionali e proroga dei termini

previsti per la scadenza di stati di emergenza e contabilita'

speciali

1. In conseguenza del perdurare delle straordinarie esigenze

connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei

Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020, il fondo di cui

all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'

incrementato di 1.500 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.000

milioni di euro da destinare agli interventi di competenza del

commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, e da trasferire sull'apposita contabilita'

speciale ad esso intestata.

2. In relazione alle effettive esigenze di spesa connesse

all'evolversi del contesto emergenziale di cui al presente articolo,

le risorse di cui al comma 1, a seguito di apposito monitoraggio

effettuato dai soggetti interessati, comunicato al Ministero

dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulate con decreto

del Ragioniere generale dello Stato, su richiesta congiunta del Capo

della protezione civile e del Commissario straordinario di cui

all'articolo 122 del decreto-legge n.18 del 2020. La rimodulazione

puo' disporsi, previa autorizzazione del Ministero dell'economia e

delle finanze, anche mediante girofondi tra la contabilita' speciale

di cui al comma 1 e quella del bilancio autonomo della Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

4. I termini di scadenza degli stati di emergenza, diversi da

quello dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio

2020 per il COVID-19, gia' dichiarati ai sensi dell'articolo 24 del

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e delle contabilita' speciali

di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo n. 1 del

2018, in scadenza entro il 31 luglio 2020 e non piu' prorogabili ai

sensi della vigente normativa, sono prorogati per ulteriori sei mesi.

Alle attivita' connesse alle proroghe di cui al presente comma si

provvede nell'ambito delle risorse gia' stanziate a legislazione

vigente per i relativi stati di emergenza e conseguentemente dal

presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica.

Art. 15

Incremento risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e

disposizioni in materia di volontariato di protezione civile

1. Al fine di garantire adeguate risorse da destinare

all'assistenza delle persone piu' vulnerabili e alla ricostruzione

del tessuto sociale deteriorato dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19, il Fondo nazionale per il servizio civile, di cui

all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di

21 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma, si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Per le attivita' di volontariato svolte in mesi per i quali sia

percepita l'indennita' di cui all'articolo 84, comma 1 o agli

articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le

disposizioni di cui all'articolo 39, comma 5 del decreto legislativo

2 gennaio 2018, n.1, non si applicano ai volontari lavoratori

autonomi che, in ottemperanza alle misure adottate allo scopo di

contrastare la diffusione del virus Covid-19,dichiarano di non aver

svolto attivita' lavorativa e percepiscono le suddette indennita'.

Art. 16

Misure straordinarie di accoglienza

1. I posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione di

cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,

per un termine non superiore ai sei mesi successivi alla cessazione

dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei

Ministri del 31 gennaio 2020, possono essere utilizzati per

l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, fermo

restando quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n.

142, e successive modificazioni, in materia di servizi per

l'accoglienza. All'attuazione del presente comma, si provvede senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con le risorse

disponibili a legislazione vigente sui pertinenti capitoli dello

stato di previsione del Ministero dell'interno.

Art. 16 bis

Estensione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge

23 novembre 1998, n. 407, ai medici, agli operatori sanitari, agli

infermieri, agli operatori socio-sanitari e agli altri lavoratori

nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie vittime del contagio da

COVID-19

1. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 2,

della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' estesa ai medici, agli

operatori sanitari, agli infermieri, ai farmacisti, agli operatori

socio-sanitari nonche' ai lavoratori delle strutture sanitarie e

socio-sanitarie impegnati nelle azioni di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che durante lo stato di

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020

abbiano contratto, in conseguenza dell'attivita' di servizio

prestata, una patologia alla quale sia conseguita la morte o

un'invalidita' permanente per effetto, diretto o come concausa, del

contagio da COVID-19.

Art. 17

Modifiche all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18

1. All'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

dopo le parole «del presente articolo» sono inserite le seguenti «e

per l'acquisizione a diverso titolo, ad esclusione della proprieta',

da parte del Dipartimento della protezione civile, del Commissario di

cui all'articolo 122 e dei soggetti attuatori nominati ai sensi

dell'Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 630

del 2020 di strutture per ospitarvi le persone in sorveglianza

sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare».

Art. 17 bis

Proroga della sospensione dell'esecuzione degli sfratti di immobili

ad uso abitativo e non abitativo

1. Al comma 6 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

le parole: «1° settembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2020».

Art. 18

Utilizzo delle donazioni

1. All'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modifiche:

«a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile puo' destinare

somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei

conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto- legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese

connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei

dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1,

dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte

del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento

delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto

dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio

2020. » b)al comma 3, dopo le parole «aziende, agenzie,» sono

inseritele seguenti: «regioni e province autonome e loro enti,

societa' e fondazioni,»

c) al comma 5, dopo le parole «per la quale e'» e' aggiunta la

seguente: «anche».

2. Restano valide le destinazioni e le utilizzazioni gia' disposte

ai fini suddetti effettuate a decorrere dalla data di apertura dei

citati conti correnti.

Art. 18 bis

Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio

2016, n. 122

1. In considerazione delle esigenze straordinarie e urgenti

derivanti dalla diffusione del COVID-19, delle norme di contenimento

e della riduzione dei servizi a essa collegate, il Fondo di cui

all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, e' incrementato di

3 milioni di euro per l'anno 2020. Per l'anno 2020, nell'ambito delle

risorse stanziate ai sensi del primo periodo e nei limiti delle

stesse, deve essere assicurato un maggiore ristoro alle vittime dei

reati di violenza sessuale e di omicidio commesso contro il coniuge,

anche legalmente separato, contro l'altra parte dell'unione civile o

contro la persona stabilmente convivente con il colpevole o ad esso

legata da relazione affettiva, anche ove cessata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 19

Funzionamento e potenziamento della Sanita' militare

1. Per le finalita' di cui all'articolo 7, del decreto- legge 17

marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020,n.27, e nel rispetto di quanto ivi previsto in materia di

modalita', di requisiti, di procedure e di trattamento giuridico ed

economico, per l'anno 2020 e' autorizzato l'arruolamento eccezionale,

a domanda, di personale della Marina militare, dell'Aeronautica

militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio temporaneo, con una

ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito

stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:

a) 70 ufficiali medici con il grado di tenente o grado

corrispondente, di cui 30 della Marina militare, 30 dell'Aeronautica

militare e 10 dell'Arma dei carabinieri;

b) 100 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di

cui 50 della Marina militare e 50 dell'Aeronautica militare.

2. Le domande di partecipazione sono presentate entro quindici

giorni dalla data di pubblicazione delle procedure di arruolamento da

parte della Direzione generale del personale militare sul portale

on-line del sito internet del Ministero della difesa www.difesa.it e

gli arruolamenti sono perfezionati entro i successivi 20 giorni.

3. I periodi di servizio prestato ai sensi del presente articolo

nonche' quelli prestati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del citato

decreto-legge n.18 del 2020, costituiscono titolo di merito da

valutare nelle procedure concorsuali per il reclutamento di personale

militare in servizio permanente appartenente ai medesimi ruoli delle

Forze armate.

3-bis. I medici arruolati ai sensi del presente articolo nonche'

quelli arruolati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 17 marzo

2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n.27, qualora iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso

di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e

chirurgia, restano iscritti alla scuola con sospensione del

trattamento economico previsto dal contratto di formazione

specialistica. Il periodo di attivita', svolto esclusivamente durante

lo stato di emergenza, e' riconosciuto ai fini del ciclo di studi che

conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Le

universita', ferma restando la durata legale del corso, assicurano il

recupero delle attivita' formative, tecniche e assistenziali

necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti.

3-ter. In ragione dell'eccezionalita' e della limitata durata della

ferma di cui al comma 1, agli ufficiali medici arruolati in servizio

temporaneo nell'Arma dei carabinieri non sono attribuite le

qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di

pubblica sicurezza.

4. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro

4.682.845 per l'anno 2020 e euro 3.962.407 per l'anno 2021

5. Allo scopo di sostenere le attivita' e l'ulteriore potenziamento

dei servizi sanitari militari di cui all'articolo 9, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge

24 aprile 2020,n.27, e' autorizzata la spesa di euro 84.132.000 per

l'anno 2020.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 88.814.845 euro per

l'anno 2020 e 3.241.969 euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a

88.814.845 euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265 e, quanto

a 3.962.407 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al Ministero della difesa.

Art. 20

Misure per la funzionalita' delle Forze armate - personale sanitario

e delle sale operative

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del personale medico e

paramedico e delle sale operative delle Forze armate, dei maggiori

compiti connessi con il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus COVID-19, fino alla data di cessazione dello stato di

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,

e' autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa complessiva di

euro 1.000.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro

straordinario.

2. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 21

Prolungamento della ferma dei volontari in ferma prefissata e

reclutamento straordinario di infermieri militari in servizio

permanente

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2204-bis, e' inserito il seguente:

« Art. 2204-ter (Prolungamento della ferma dei volontari in

ferma prefissata). - 1. I volontari in ferma prefissata di un anno,

che negli anni 2020, 2021 e 2022 terminano il periodo di rafferma

ovvero di prolungamento della ferma, di cui agli articoli 954, comma

1, e 2204, comma 1, possono essere ammessi, nei limiti delle

consistenze organiche previste a legislazione vigente, su proposta

della Forza armata di appartenenza e previo consenso degli

interessati, al prolungamento della ferma per un periodo massimo di

sei mesi, eventualmente rinnovabile solo per una volta.

2. I volontari al termine del secondo periodo di rafferma

biennale, di cui all'articolo 954, comma 2, che negli anni 2020, 2021

e 2022 partecipano alle procedure per il transito in servizio

permanente, possono essere ammessi, nei limiti delle consistenze

organiche previste a legislazione vigente e previo consenso degli

interessati, al prolungamento della rafferma per il tempo

strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale. ».

b) dopo l'articolo 2197-ter e' inserito il seguente:

« Art. 2197-ter.1 (Reclutamento straordinario per il ruolo dei

marescialli). - 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 682 e

760 e nell'ambito delle consistenze del personale di ciascuna Forza

armata, come determinate per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 2207,

e' autorizzato, per il solo anno 2020, il reclutamento, a nomina

diretta con il grado di maresciallo o grado corrispondente, mediante

concorso per titoli, di n. 60 marescialli in servizio permanente, di

cui n. 30 dell'Esercito italiano, n. 15 della Marina militare e n. 15

dell'Aeronautica militare.

2. Il concorso di cui al comma 1 e' riservato al personale in

servizio appartenente ai ruoli dei sergenti e dei volontari in

servizio permanente, anche in deroga ai vigenti limiti di eta', in

possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea per la professione sanitaria infermieristica e

relativa abilitazione professionale;

b) non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni

disciplinari piu' gravi della consegna.

3. Le modalita' di svolgimento del concorso, compresi la

tipologia e i criteri di valutazione dei titoli di merito ai fini

della formazione della graduatoria, sono stabiliti dal bando di

concorso.».

Art. 22

Misure per la funzionalita' delle Forze armate - Operazione «Strade

sicure»

1. Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle

Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al

contenimento della diffusione del COVID-19 fino alla data di

cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei

ministri il 31 gennaio 2020, si dispone che:

a) l'incremento delle 253 unita' di personale di cui all'articolo

74,comma 01, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e' ulteriormente

prorogato fino al 31 luglio 2020;

b) l'intero contingente di cui all'articolo 74-ter, comma 1, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e' integrato di ulteriori 500

unita' dalla data di effettivo impiego fino al 31 luglio 2020.

2. Allo scopo di soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e'

autorizzata per l'anno 2020 l'ulteriore spesa complessiva di euro

9.404.210, di cui euro 5.154.191 per il pagamento delle prestazioni

di lavoro straordinario ed euro 4.250.019 per gli altri oneri

connessi all'impiego del personale.

3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 23

Ulteriori misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno,

delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Al fine di adeguare le risorse necessarie al mantenimento, fino

al 30 giugno 2020, del dispositivo di contenimento della diffusione

del COVID-19, predisposto sulla base delle esigenze segnalate dai

prefetti territorialmente competenti, e' autorizzata, per l'anno

2020, l'ulteriore spesa di euro 13.045.765 per il pagamento delle

prestazioni di lavoro straordinario effettuate dalle Forze di

polizia, nonche' di euro 111.329.528 per la corresponsione

dell'indennita' di ordine pubblico.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di

contagio da COVID-19, connesso allo svolgimento dei compiti

istituzionali delle Forze di polizia, al fine di far fronte, fino al

31 luglio 2020, alle accresciute esigenze di sanificazione e di

disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi

in uso alle medesime Forze, nonche' di assicurare l'adeguato

rifornimento dei dispositivi di protezione individuale e

dell'equipaggiamento operativo e sanitario d'emergenza, e'

autorizzata, per l'anno 2020, l'ulteriore spesa di euro 37.600.640.

3. Al fine di garantire, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento dei

compiti demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco in

relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e la sicurezza del

personale impiegato, e' autorizzata, per l'anno 2020, la spesa

complessiva di euro 1.391.200, di cui euro 693.120 per il pagamento

delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 698.080 per

attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto

del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione

individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione

collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

4. Al fine di assicurare, fino al 31 luglio 2020, lo svolgimento

dei compiti demandati al Ministero dell'interno, anche

nell'articolazione territoriale delle Prefetture-U.t.G., in relazione

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, per l'anno

2020, l'ulteriore spesa di euro 4.516.312, di cui euro 838.612 per il

pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 750.000 per

spese sanitarie, di pulizia e per l'acquisto di dispositivi di

protezione individuale, euro 2.511.700 per acquisti di prodotti e

licenze informatiche, ed euro 416.000 per materiale per

videoconferenze e altri materiali.

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, pari a

euro167.883.445 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

6. L'autorizzazione di cui al comma 301, dell'articolo 1, della

legge 27 dicembre 2017, n.205, relativa all'invio, da parte del

Ministero dell'interno, di personale appartenente alla carriera

prefettizia presso organismi internazionali ed europei, e' prorogata

per gli anni 2021-2023, per un importo di spesa massima di 500 mila

euro per ciascun anno dello stesso triennio 2021-2023. Al relativo

onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dell'interno.

7. Il Ministero dell'interno e' autorizzato, nel limite di euro

220.000 annui, per il biennio 2020-2021, a sottoscrivere un'apposita

polizza assicurativa in favore del personale appartenente

all'Amministrazione civile dell'interno, per il rimborso delle spese

mediche e sanitarie, non coperte dall'INAIL, sostenute dai propri

dipendenti a seguito della contrazione del virus Covid-19.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, pari a euro

220.000 annui, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 23,

comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato

di previsione del Ministero dell'interno.

Titolo II   
  
SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA   
  
Capo I   
  
Misure di sostegno

Art. 24

Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. Non e' dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale

sulle attivita' produttive relativa al periodo di imposta in corso al

31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto

per il medesimo periodo di imposta. Non e' altresi' dovuto il

versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive relativa al periodo di imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista

dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del

decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento e'

comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo

stesso periodo d'imposta.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai soggetti, diversi da

quelli che determinano il valore della produzione netta secondo gli

articoli 7 e 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,

nonche' dai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico

delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con ricavi di cui all'articolo

85, comma 1, lettere a) e b), dello stesso testo unico delle imposte

sui redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo

testo unico non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d'imposta

precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 448 milioni di

euro finalizzato a ristorare alle Regioni e alle Province autonome le

minori entrate derivanti dal presente articolo non destinate

originariamente a finanziare il fondo sanitario nazionale. Al riparto

del fondo di cui al periodo precedente tra Regioni e Province

autonome si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto-legge previa intesa in sede di Conferenza

Permanente per i rapporti tra lo Staro, le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 3.952

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 25

Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza

epidemiologica «Covid-19», e' riconosciuto un contributo a fondo

perduto a favore dei soggetti esercenti attivita' d'impresa e di

lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui

al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito

testo unico delle imposte sui redditi.

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in

ogni caso, ai soggetti la cui attivita' risulti cessata alla data di

presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di

cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del

testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno

diritto alla percezione delle indennita' previste dagli articoli 27,

e 38 del decreto- legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' ai

lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di

diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti

legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito

agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte

sui redditi, nonche' ai soggetti con ricavi di cui all'articolo 85,

comma 1, lettere a) e b),del medesimo testo unico delle imposte sui

redditi, o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo

testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di

euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che

l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020

sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei

corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare

correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di

effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione

dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei

requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato

l'attivita' a partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a

far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio

fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai

predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla

data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19.

5. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' determinato

applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del

fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare

del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati

al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo

d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto;

b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi

indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un

milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso

alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati

al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di

euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto e' riconosciuto,

comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo

ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro

per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle

persone fisiche.

7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla

formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non

rileva altresi' ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,

comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre

alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti

interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza

all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei

requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza puo' essere

presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un

intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al

servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle entrate o ai servizi

per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata

entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica

per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento

del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10.

9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione

che i soggetti richiedenti, nonche' i soggetti di cui all'articolo

85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,

non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del

medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei

tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa

sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero

dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate sono

disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo

n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma

restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente

articolo, l'applicabilita' dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato

decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza

connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui

al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative,

l'Agenzia delle entrate procede alle attivita' di recupero del

contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato

l'autocertificazione di regolarita' antimafia e' punito con la

reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del

contributo, si applica l'articolo 322-ter del codice penale.

L'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano

apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure

informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8,

nonche' di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome

attivita' di polizia economico-finanziaria di cui al decreto

legislativo n. 68 del 2001.

10. Le modalita' di presentazione dell'istanza, il suo contenuto

informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro

elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente

articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia

delle entrate.

11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al

comma 8, il contributo a fondo perduto e' corrisposto dall'Agenzia

delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente

bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con

cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilita'

speciale intestata all'Agenzia delle entrate n. 1778 «Fondi di

Bilancio». L'Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle

domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo

dei contributi a fondo perduto richiesti e ne da' comunicazione con

cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello

Stato.

12. Per le successive attivita' di controllo dei dati dichiarati si

applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in

tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato

superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate

recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura

corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli

interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni

di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre

2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27,

comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche', per quanto

compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di

recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto

legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo,

l'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le societa' e gli

altri enti percettori cessino l'attivita', il soggetto firmatario

dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle entrate ai

sensi del comma 8 e' tenuto a conservare tutti gli elementi

giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli

organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi,

l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 e' emanato nei

confronti del soggetto firmatario dell'istanza.

14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non

spettante si applica l'articolo 316-ter del codice penale.

15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 25 bis

Contributi per i settori ricreativo e dell'intrattenimento

1. Al fine di mitigare la crisi economica derivante dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19, alle imprese operanti nei settori

ricreativo e dell'intrattenimento, nonche' dell'organizzazione di

feste e cerimonie, sono erogati contributi a fondo perduto nel limite

di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le

modalita' di applicazione del presente articolo anche al fine di

assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1,

privilegiando le imprese che presentano una riduzione del proprio

fatturato su base mensile pari almeno al 50 per cento rispetto a

quello del 2019.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'

subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della

Commissione europea.

Art. 26

Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni

1. Le misure previste dal presente articolo si applicano, in

conformita' a tutti i criteri e le condizioni ivi previsti, agli

aumenti di capitale delle societa' per azioni, societa' in

accomandita per azioni, societa' a responsabilita' limitata, anche

semplificata, societa' cooperative, - societa' europee di cui al

regolamento (CE) n. 2157/2001 e societa' cooperative europee di cui

al regolamento (CE) n. 1435/2003, aventi sede legale in Italia,

escluse quelle di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle

imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e quelle che esercitano attivita'

assicurative, qualora la societa' regolarmente costituita e iscritta

nel registro delle imprese, soddisfi le seguenti condizioni:

a) presenti un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma

1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 relativo al periodo d'imposta 2019, superiore a cinque

milioni di euro, ovvero dieci milioni di euro nel caso della misura

prevista al comma 12, e fino a cinquanta milioni di euro; nel caso in

cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore

dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di

consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno

del gruppo;

b) abbia subito, a causa dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19 nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva

dell'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a)

e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rispetto

allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al

33%; nel caso in cui la societa' appartenga ad un gruppo, si fa

riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu'

elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi

conseguiti all'interno del gruppo;

c) abbia deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del

presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di

capitale a pagamento e integralmente versato; per l'accesso alla

misura prevista dal comma 12 l'aumento di capitale non e' inferiore a

250.000 euro.

2. Ai fini delle misure previste ai commi 8 e 12 la societa'

soddisfa altresi' le seguenti condizioni:

a) alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria

delle imprese in difficolta' ai sensi del regolamento (UE) n.

651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del

regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014;

b) si trova in situazione di regolarita' contributiva e fiscale;

c) si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di

normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione

degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;

d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e,

successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli

aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

e) non si trova nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

f) nei confronti degli amministratori, dei soci e del titolare

effettivo non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque

anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione

dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui

all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.

74;

g) solo nel caso di accesso alla misura di cui al comma 12, il

numero di occupati e' inferiore a 250 persone.

2-bis. I benefici di cui al comma 2 si applicano anche alle aziende

in concordato preventivo di continuita' con omologa gia' emessa che

si trovano in situazione di regolarita' contributiva e fiscale

all'interno di piani di rientro e rateizzazione gia' esistenti alla

data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e'

subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della

Commissione europea.

4. Ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o piu'

societa', in esecuzione dell'aumento del capitale sociale di cui al

comma 1, lettera c), spetta un credito d'imposta pari al 20 per

cento.

5. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale

calcolare il credito d'imposta non puo' eccedere euro 2.000.000. La

partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino

al 31 dicembre 2023. La distribuzione di riserve, di qualsiasi tipo,

prima di tale data da parte della societa' oggetto del conferimento

in denaro comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo del

contribuente di restituire l'ammontare detratto, unitamente agli

interessi legali. L'agevolazione spetta all'investitore che ha una

certificazione della societa' conferitaria che attesti di non aver

superato il limite dell'importo complessivo agevolabile di cui al

comma 20 ovvero, se superato, l'importo per il quale spetta il

credito d'imposta. Non possono beneficiare del credito d'imposta le

societa' che controllano direttamente o indirettamente la societa'

conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con

la stessa ovvero sono da questa controllate.

6. I commi 4 e 5 si applicano anche agli investimenti effettuati in

stabili organizzazioni in Italia di imprese con sede in Stati membri

dell'Unione europea o in Paesi appartenenti allo Spazio economico

europeo, nel rispetto di quanto previsto al comma 1. I commi 4 e 5 si

applicano altresi' quando l'investimento avviene attraverso quote o

azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio

residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del

testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,o in Stati

membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo

spazio economico europeo, che investono in misura superiore al 50%

nel capitale sociale delle imprese di cui al presente articolo.

7. Il credito d'imposta di cui al comma 4 e' utilizzabile nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di

effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando

non se ne conclude l'utilizzo nonche', a partire dal decimo giorno

successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al

periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione,

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge

23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla

formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore

della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita'

produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61

e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

8. Alle societa' di cui al comma 1, che soddisfano le condizioni di

cui al comma 2, e' riconosciuto, a seguito dell'approvazione del

bilancio per l'esercizio 2020, un credito d'imposta pari al 50% delle

perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto, al lordo

delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30 per cento

dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e comunque

nei limiti previsti dal comma 20. La distribuzione di qualsiasi tipo

di riserve prima del 1° gennaio 2024 da parte della societa' ne

comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire

l'importo, unitamente agli interessi legali.

9. Il credito d'imposta di cui al comma 8 e' utilizzabile in

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello

di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di

effettuazione dell'investimento. Non si applicano i limiti di cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito

d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917.

10. Per la fruizione dei crediti di imposta previsti dal presente

articolo e' autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2

miliardi di euro per l'anno 2021. A tal fine, nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito,

per il medesimo anno, un apposito Fondo.

11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' di

applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di

assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al precedente comma

10.

12. Ai fini del sostegno e rilancio del sistema

economico-produttivo italiano, e' istituito il fondo denominato

«Fondo Patrimonio PMI» (di seguito anche il «Fondo»), finalizzato a

sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020, entro i limiti della

dotazione del Fondo, obbligazioni o titoli di debito di nuova

emissione, con le caratteristiche indicate ai commi 14 e 16 (di

seguito «gli strumenti finanziari»), emessi dalle societa' di cui al

comma 1, che soddisfano le condizioni di cui al comma 2, per un

ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l'ammontare

dell'aumento di capitale di cui al comma 1, lettera c), e il 12,5 per

cento dell'ammontare dei ricavi di cui al comma 1, lettera a).

Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da

garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del

paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione europea recante

un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», ovvero di aiuti

sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime

di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 della stessa Comunicazione, la

somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e

dell'ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non puo'

superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei

ricavi di cui al comma 1, lettera a); il doppio dei costi del

personale della societa' relativi al 2019, come risultanti dal

bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il

bilancio; il fabbisogno di liquidita' della societa' per i diciotto

mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come

risultante da una autocertificazione del rappresentante legale. Gli

strumenti finanziari possono essere emessi in deroga ai limiti di cui

all'articolo 2412, primo comma, del codice civile.

13. La gestione del Fondo e' affidata all'Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa

Spa-Invitalia, o a societa' da questa interamente controllata (di

seguito anche «il Gestore»)

14. Gli Strumenti Finanziari sono rimborsati decorsi sei anni dalla

sottoscrizione. La societa' emittente puo' rimborsare i titoli in via

anticipata decorsi tre anni dalla sottoscrizione. Gli Strumenti

Finanziari sono immediatamente rimborsati in caso di informazione

antimafia interdittiva. Nel caso in cui la societa' emittente sia

assoggettata a fallimento o altra procedura concorsuale, i crediti

del Fondo per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi

sono soddisfatti dopo i crediti chirografari e prima di quelli

previsti dall'articolo 2467 del codice civile.

15. La societa' emittente assume l'impegno di:

a) non deliberare o effettuare, dalla data dell'istanza e fino

all'integrale rimborso degli strumenti finanziari, distribuzioni di

riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al

rimborso di finanziamenti dei soci;

b) destinare il finanziamento a sostenere costi di personale,

investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti

produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in

Italia;

c) fornire al Gestore un rendiconto periodico, con i contenuti,

la cadenza e le modalita' da quest'ultimo indicati, al fine di

consentire la verifica degli impegni assunti ai sensi del presente

comma e definiti ai sensi del decreto di cui al comma 16.

16. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite

caratteristiche, condizioni e modalita' del finanziamento e degli

Strumenti Finanziari. Gli interessi maturano con periodicita' annuale

e sono corrisposti in unica soluzione alla data di rimborso. Nel

decreto sono altresi' indicati gli obiettivi al cui conseguimento

puo' essere accordata una riduzione del valore di rimborso degli

strumenti finanziari.

17. L'istanza e' trasmessa al Gestore secondo il modello uniforme

da questo reso disponibile sul proprio sito Internet, corredata della

documentazione ivi indicata. Il Gestore puo' prevedere ai fini della

verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 la

presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai

sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia

non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca

dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159, ferma restando la richiesta di informativa

antimafia da parte del Gestore, le istanze di accesso agli interventi

del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto

di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale

rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', di non

trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore, tenuto conto dello

stato di emergenza sanitaria, puo' procedere alla attuazione di

quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini

previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il Gestore

procede, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze.

18. Il Gestore, verificata la sussistenza dei requisiti di cui ai

commi 1 e 2, l'esecuzione dell'aumento di capitale di cui al comma 1,

lettera c), la conformita' della deliberazione di emissione degli

Strumenti Finanziari a quanto previsto dal presente articolo e al

decreto di cui al comma 16,e l'assunzione degli impegni di cui al

comma 15, procede, entro i limiti della dotazione del Fondo, alla

sottoscrizione degli stessi e al versamento del relativo apporto

nell'anno 2020.

19. Il Fondo ha una dotazione iniziale pari a 4 miliardi di euro

per l'anno 2020. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura

di apposita contabilita' speciale. Il Gestore e' autorizzato a

trattenere dalle disponibilita' del Fondo un importo massimo per

operazione pari, nell'anno 2020, allo 0,4 per cento del valore

nominale degli Strumenti Finanziari sottoscritti e, negli anni

successivi e fino all'esaurimento delle procedure di recupero dei

crediti vantati verso le societa' emittenti, allo 0,2 per cento del

valore nominale degli Strumenti Finanziari non rimborsati, con oneri

valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 4,8 milioni di

euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in 3,8 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

19-bis. In considerazione delle peculiarita' normative delle

imprese a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata

e della loro funzione sociale, il Gestore puo' avvalersi, mediante

utilizzo delle risorse di cui al secondo periodo del comma 19, delle

societa' finanziarie partecipate e vigilate dal Ministero dello

sviluppo economico costituite per il perseguimento di una specifica

missione di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e

4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, le quali assolvono,

limitatamente alle societa' cooperative, le funzioni attribuite al

soggetto gestore ai sensi del presente articolo, secondo le

condizioni e con le modalita' definite con decreto del Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello

sviluppo economico.

20. I benefici previsti ai commi 4 e 8 sono cumulabili tra loro e

con eventuali altre misure di aiuto, da qualunque soggetto erogate,

di cui la societa' ha beneficiato ai sensi del paragrafo 3.1 della

Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo

per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19». L'importo complessivo lordo delle suddette

misure di aiuto non eccede per ciascuna societa' di cui al comma 1

l'ammontare di 800.000 euro, ovvero 120.000 euro per le imprese

operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 100.000 euro

per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di

prodotti agricoli. Non si tiene conto di eventuali misure di cui la

societa' abbia beneficiato ai sensi del regolamento della Commissione

n. 1407/2013, del regolamento (UE) della Commissione n. 1408/2013 e

del regolamento (UE) della Commissione n. 717/2014 ovvero ai sensi

del regolamento (UE) n. 651/2014, del regolamento (UE) n. 702/2014

del 25 giugno 2014 e del regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16

dicembre 2014. Ai fini della verifica del rispetto dei suddetti

limiti la societa' ottiene dai soggetti indicati ai commi 4 e 6

secondo periodo, l'attestazione della misura dell'incentivo di cui si

e' usufruito. La societa' presenta una dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il

legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', che

le misure previste ai commi 4 e 8, sommate con le misure di aiuto, da

qualunque soggetto erogate, di cui la societa' ha beneficiato, ai

sensi del paragrafo 3.1 della Comunicazione della Commissione europea

recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», non

superano i limiti suddetti. Con il medesimo atto il legale

rappresentante dichiara, altresi', di essere consapevole che l'aiuto

eccedente detti limiti e' da ritenersi percepito indebitamente e

oggetto di recupero ai sensi della disciplina dell'Unione europea.

21. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 26 bis

Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura

1. Per l'esercizio finanziario 2020, al Fondo per la prevenzione

del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo

1996, n. 108, sono destinati 10 milioni di euro per interventi a

favore di soggetti esposti al rischio di usura.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 26 ter

Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese

1. Le misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche ai

finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis,

del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1,

comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 6,

commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e dell'articolo 11,

commi da 3 a 13, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,

con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45. Gli oneri per

interessi ed eventuali oneri accessori derivanti dall'attuazione del

presente comma restano a carico dell'impresa richiedente.

Art. 27

Patrimonio destinato

1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e

rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza

dell'emergenza epidemiologica da «Covid-19», CDP S.p.A. e'

autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato

«Patrimonio Rilancio», (di seguito il «Patrimonio Destinato») a cui

sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia

e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo' essere articolato in

comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono

rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e

passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti giuridici

di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle

loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le

passivita' rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il

Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e

separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.A. e dagli

altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio

Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente

delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e

rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o

rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse

azioni dei creditori di CDP S.p.A. o nell'interesse degli stessi e,

allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.A. non sono ammesse

azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli

stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle

imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del

Patrimonio Destinato in loro favore.

2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono

effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di

bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta

indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e

rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di

apporto e di iscrizione nella contabilita' del Patrimonio Destinato

sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima

prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e

qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi

da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero

dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione

prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento

economico del Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al

Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio

di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero

dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti

eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della

congruita' del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5,

rispetto alle finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'

costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano

economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo

aggiornato. Le modalita' della restituzione sono stabilite nel

decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati

sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono

gestiti da CDP a valere su di esso in conformita' al presente

articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del

Patrimonio Destinato.

3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con deliberazione

dell'assemblea di CDP S.p.A. che, su proposta del consiglio di

amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti

giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima

deliberazione il revisore legale di CDP S.p.A. e' incaricato della

revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'

depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile.

Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile.

Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del

Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa

allocazione di beni e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti

l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del

Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici

si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP

S.p.A. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti

giuridici relativi agli interventi a favore delle societa'

cooperative, CDP S.p.A. adotta modalita' coerenti con la funzione

sociale delle societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza

fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio

Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. e' integrato

dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f),

della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione

di CDP S.p.A. definisce un sistema organizzativo e gestionale

improntato alla massima efficienza e rapidita' di intervento del

Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e

gestionale e al modello dei poteri delegati. Il valore del Patrimonio

Destinato, o di ciascuno dei comparti, puo' essere superiore al dieci

per cento del patrimonio netto di CDP S.p.A. Di esso non si tiene

conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte

di CDP S.p.A.

4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il

sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano,

secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere

e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di

riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre

2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione

economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle

condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli

aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da «Covid-19» ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del

Patrimonio Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con

azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite

in forma cooperativa, che:

a) hanno sede legale in Italia;

b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo;

c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta

milioni.

5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli

interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello

Sviluppo Economico. Lo schema di decreto e' trasmesso al Senato della

Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere

delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel

termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto puo'

essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del

Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della

Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio

Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di

prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di

capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso

di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il

decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con

riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e

strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita'

ambientale e alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei

rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro.

Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di

ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei squilibri

patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate

prospettive di redditivita'.

6. CDP S.p.A. adotta il regolamento del Patrimonio Destinato nel

rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previsto

dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento e'

sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro

dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra

l'altro, le procedure e attivita' istruttorie e le operazioni

funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP

S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai costi sostenuti

da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il

Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP

S.p.A., e' redatto annualmente un rendiconto separato predisposto

secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al

bilancio di esercizio di CDP S.p.A. I beni e i rapporti giuridici

acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono

intestati a CDP S.p.A. per conto del Patrimonio Destinato e sono

gestiti da CDP S.p.A. in conformita' al presente articolo e al

regolamento del Patrimonio Destinato.

7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio Destinato o

di singoli comparti e' consentita, anche in deroga all'articolo 2412

del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o

su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti

finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli

da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, puo'

essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il

quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva,

esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le

modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni

derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il

Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del

risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa

regolamentazione di attuazione, ne' i limiti quantitativi alla

raccolta previsti dalla normativa vigente.

8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di

incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la garanzia di ultima

istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e

modalita' di operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia

dello Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31

dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi' concessa con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri,

condizioni e modalita', la garanzia dello Stato a favore dei

portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo

di euro 20 miliardi.

9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a

valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse

funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali

e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che

dovessero altrimenti operare.

10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini della

verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione

di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi

dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa

antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla

consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso

agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione

sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con

la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria

responsabilita', di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui

all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP

puo' procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente

articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia

interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento

ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle

condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti

del codice civile, nel decreto di cui al comma 5.

11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e

di rafforzare i presidi di legalita', CDP S.p.A. puo' stipulare

protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con

istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita' di

controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.

12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.A.

e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza

professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonche' le

garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione

di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie

provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato,

purche' realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono

soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato

e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e

i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive

delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.

Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita'

relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal

Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione,

modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque

tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse

dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni

finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle

imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta,

nonche' ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri

proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi

comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle

imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs.

21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui

all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601.

14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla

costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo' essere estesa o

anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP

S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze,

previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a

singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto

approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di

cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di

singoli comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di

CDP S.p.A. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione

del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione

legale, e' depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La

liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il

trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli

eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalita'

individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti

di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro,

dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni

altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.

15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono

essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel

presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in

materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile.

16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse al presente

articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare,

con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza,

valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro

100.000 per l'anno 2020.

17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per

l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite

massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi. Detti titoli

non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno

2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche.

Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del

controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo

e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante

pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo

dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di

prestiti. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

18. E' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di

tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilita'

liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da

allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di

riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono

disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5.

18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31

gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli

effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle

disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e

delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema

economico-produttivo che si intende attuare.

18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche

le disponibilita' liquide dei contribuenti che intendano investire i

loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale,

rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le

disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono

gestite dalla CDP S.p.A. assicurando il massimo coinvolgimento anche

delle societa' di gestione del risparmio italiane per evitare ogni

possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita'

di attuazione del presente comma.

18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter,

all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le

parole: «diverse dalle banche» sono soppresse.

Art. 28

Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non

abitativo e affitto d'azienda

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure

di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o

professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro

nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di

entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta

nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di

locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non

abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' industriale,

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o

all'esercizio abituale e professionale dell'attivita' di lavoro

autonomo.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, in caso di contratti di

servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi

di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento

dell'attivita' industriale, commerciale, artigianale, agricola, di

interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale

dell'attivita' di lavoro autonomo, spetta nella misura del 30 per

cento dei relativi canoni.

3. Il credito di imposta di cui ai commi 1 e 2 spetta alle

strutture alberghiere e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e

turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e

compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

3-bis. Alle imprese esercenti attivita' di commercio al dettaglio,

con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo

d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2

spetta, rispettivamente, nelle misure del 20 per cento e del 10 per

cento.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche agli enti

non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti

religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di

locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non

abitativo destinati allo svolgimento dell'attivita' istituzionale.

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 e'

commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con

riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le

strutture turistico ricettive con attivita' solo stagionale con

riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai

soggetti locatari esercenti attivita' economica, il credito d'imposta

spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato

o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta

per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al

periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l'attivita' a

partire dal 1° gennaio 2019 nonche' ai soggetti che, a far data

dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o

la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti

eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di

dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

5-bis. In caso di locazione, il conduttore puo' cedere il credito

d'imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del

pagamento della corrispondente parte del canone.

6. Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti e' utilizzabile

nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di

sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi

dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito

d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al

comma 5-bis del presente articolo.

7. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si

applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23

dicembre 2000, n. 388.

8. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non e'

cumulabile con il credito d'imposta di cui all'articolo 65 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in relazione alle medesime spese

sostenute.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.499

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 28 bis

Disposizioni in materia di concessioni per il servizio di ristoro

tramite distributori automatici

1. In caso di contratti di appalto e di concessione che prevedono

la corresponsione di un canone a favore dell'appaltante o del

concedente e che hanno come oggetto il servizio di somministrazione

di alimenti e bevande mediante distributori automatici presso gli

istituti scolastici di ogni ordine e grado, le universita' e gli

uffici e le amministrazioni pubblici, qualora i relativi dati

trasmessi all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 2, comma

2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e dei relativi

decreti, disposizioni e provvedimenti attuativi, mostrino un calo del

fatturato conseguito dal concessionario per i singoli mesi

interessati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 superiore al 33

per cento, le amministrazioni concedenti attivano la procedura di

revisione del piano economico finanziario prevista dall'articolo 165,

comma 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine di rideterminare, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e per il solo periodo

interessato dalla citata emergenza, le condizioni di equilibrio

economico delle singole concessioni.

Art. 29

Incremento fondo per il sostegno alle locazioni

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla

diffusione del contagio da COVID-19, il Fondo nazionale per il

sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo

11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' incrementato di ulteriori

160 milioni di euro per l'anno 2020.

1-bis. Una quota dell'incremento di 160 milioni di euro di cui al

comma 1, pari a 20 milioni di euro, e' destinata alle locazioni di

immobili abitativi degli studenti fuori sede con un indice della

situazione economica equivalente non superiore a 15.000 euro, tramite

rimborso, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno

2020 che costituisce tetto di spesa, del canone dei contratti di

locazione stipulati da studenti residenti in luogo diverso rispetto a

quello dove e' ubicato l'immobile locato, per tutto il periodo dello

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31

gennaio 2020. Con decreto del Ministro dell'universita' e della

ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le

modalita' attuative del presente comma, prevedendo l'incumulabilita'

con altre forme di sostegno al diritto allo studio, anche al fine del

rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 viene effettuata

nei termini, nonche' secondo le modalita' e i coefficienti indicati

dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede ai

sensi dell'articolo 265.

Art. 30

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche

1. Per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l'Autorita' di

regolazione per energia reti e ambiente dispone, con propri

provvedimenti, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze

elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici,

con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto

e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema», nel limite

massimo delle risorse di cui al comma 3, che costituiscono tetto di

spesa.

2. Per le finalita' e nei limiti fissati dal comma 1, l'Autorita'

ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in

via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1,

le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica

nonche' le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da

applicare tra il 1° maggio e il 31 luglio 2020, in modo che:

a) sia previsto un risparmio, parametrato al valore vigente nel

primo trimestre dell'anno, delle componenti tariffarie fisse

applicate per punto di prelievo;

b) per le sole utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW,

la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non

superi quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel primo

trimestre dell'anno, si otterrebbe assumendo un volume di energia

prelevata pari a quello effettivamente registrato e un livello di

potenza impegnata fissato convenzionalmente pari a 3 kW.

3. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa

di 600 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede

ai sensi dell'articolo 265. Il Ministero dell'economia e finanze e'

autorizzato a versare detto importo sul Conto emergenza COVID-19

istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella

misura del cinquanta per cento entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e, per il restante cinquanta

per cento, entro il 30 novembre 2020. L'Autorita' assicura, con

propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione

della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui ai

commi 1 e 2 e degli oneri generali di sistema.

Art. 30 bis

Fondo per la compensazione dei pagamenti effettuati con carte di

credito o di debito

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di

euro per l'anno 2021, per la parziale compensazione, nei limiti dello

stanziamento di cui al presente comma, che costituisce limite massimo

di spesa, dei costi sostenuti dagli esercenti attivita' commerciali

per le commissioni dovute per il pagamento delle transazioni

effettuato con carte di credito o di debito a decorrere dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e

fino al 31 dicembre 2020.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,

disciplina l'utilizzo del fondo di cui al comma 1 in relazione al

volume di affari degli esercenti in misura proporzionale al volume di

affari generato dai pagamenti con carte di credito o di debito, e

tenendo conto del limite massimo di spesa di cui al medesimo comma 1.

3. Gli esercenti, tramite le rispettive associazioni di categoria,

sottoscrivono protocolli volontari per definire con equita' e

trasparenza il costo massimo delle commissioni.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 31

Rifinanziamento fondi

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8

aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5

giugno 2020, n. 40, di seguito citato anche come «decreto-legge 8

aprile 2020, n. 23», e' incrementato di 30.000 milioni di euro per

l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione

speciale istituita dall'articolo 35, comma 5.

2. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera

a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementato di 3.950

milioni di euro per l'anno 2020. Al fine di garantire una maggior

efficienza nella gestione delle risorse del Fondo, adeguando le sue

disponibilita' al profilo temporale delle perdite attese, possono

essere assunti impegni a carico del medesimo Fondo anche a fronte di

autorizzazioni di spesa pluriennali del bilancio dello Stato, in base

alla valutazione della probabilita' di escussione delle garanzie,

articolata per annualita', effettuata dagli organi di gestione dello

stesso Fondo.

3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per

l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di

tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8

aprile 2020, n. 23, per essere utilizzate in base al fabbisogno

finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

3-bis. Al fine di sostenere il settore agricolo e agroalimentare,

anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto alle

imprese, la dotazione finanziaria del Fondo per la competitivita'

delle filiere agricole di cui all'articolo 1, comma 507, della legge

27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 5 milioni di euro per

l'anno 2020.

4. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1,

comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono

assegnati 100 milioni di euro nell'anno 2020.

4-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 14, comma 1, del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni,

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, l'apposito comparto del Fondo di

cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

e' incrementatodi 30 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo

onere si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello

Stato, per il corrispondente importo, delle somme di cui all'articolo

56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, giacenti nel conto

corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 2, comma

100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da riassegnare

al pertinente capitolo di spesa.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del presente

articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 31 bis

Confidi

1. Il comma 6 dell'articolo 112 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo

1°settembre 1993, n. 385, e' sostituito dal seguente:

«6. Fermo restando l'esercizio prevalente dell'attivita' di

garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre forme

di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'articolo 106,

comma 1».

Art. 32

Disposizioni in materia di Garanzia cartolarizzazione sofferenze -

GACS

1. In relazione alle operazioni di cartolarizzazione per le quali

sia stata concessa o sara' richiesta la concessione della garanzia

dello Stato ai sensi del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, il

Ministero dell'economia e delle finanze, su istanza documentata della

societa' cessionaria, previa istruttoria della societa' di cui

all'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, e'

autorizzato ad acconsentire alle modifiche del regolamento dei titoli

o dei contratti dell'operazione, concordate tra le parti

dell'operazione, che prevedano la sospensione per una o piu' date di

pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei

pagamenti dovuti ai soggetti incaricati della riscossione dei crediti

ceduti, condizionati ad obiettivi di performance, purche' tali date

di pagamento cadano tra la data di entrata in vigore del presente

decreto ed il 31 luglio 2021, le modifiche non comportino un

peggioramento del rating dei Titoli senior e la temporanea

sospensione sia motivata dal rallentamento dei recuperi causato delle

misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica COVID-19.

2. La societa' di cui all'articolo 13, comma 1, del citato

decreto-legge n. 18 del 2016, provvede alle attivita' di cui al

presente articolo a valere sulle risorse disponibili a legislazione

vigente.

Art. 33

Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi

in modo semplificato nonche' disposizioni in materia di distribuzione

di prodotti assicurativi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge

8 aprile 2020, n. 23, per i contratti bancari, ai fini dell'articolo

23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle

disposizioni di attuazione degli articoli 95 e 98-quater del medesimo

decreto legislativo n. 58 del 1998, fatte salve le previsioni sulle

tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi

o telematici, i contratti conclusi nel periodo compreso tra la data

di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato

di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio

2020 soddisfano il requisito e hanno l'efficacia di cui all'articolo

20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante

comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non

certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che

l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento

di riconoscimento in corso di validita' del contraente, faccia

riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia

conservata insieme al contratto medesimo con modalita' tali da

garantirne la sicurezza, l'integrita' e l'immodificabilita'. Il

requisito della consegna di copia del contratto e della

documentazione informativa obbligatoria e' soddisfatto anche mediante

la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto

e della documentazione informativa obbligatoria su supporto durevole;

l'intermediario consegna al cliente copia del contratto e della

documentazione informativa obbligatoria alla prima occasione utile

successiva al termine dello stato di emergenza. Fino al termine dello

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31

gennaio 2020, il cliente puo' usare il medesimo strumento impiegato

per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare i diritti

previsti dalla legge o dal contratto stesso.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica, altresi', ai fini

dell'articolo 165 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e

dell'articolo 1888 del codice civile.

2-bis. Nell'ambito delle misure di cui al presente articolo volte a

semplificare gli adempimenti concernenti i contratti finanziari e

assicurativi e in considerazione dello stato di emergenza nel

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,

dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio

2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,

gli articoli 4-sexies, 4-septies, 4-decies, 193-quinquies e

194-septies del testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58, nella formulazione vigente il giorno precedente

alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 novembre

2019, n. 165, e le disposizioni regolamentari emanate dalla

Commissione nazionale per le societa' e la borsa ai sensi del

menzionato articolo 4-sexies, comma 5, continuano ad applicarsi fino

alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 33 bis

Disposizioni in materia di assicurazione per la produzione, il

deposito e la vendita di fuochi artificiali

1. Su richiesta dell'assicurato i termini di validita' dei

contratti di assicurazione obbligatoria dei titolari di licenza per

la produzione,il deposito o la vendita di fuochi artificiali di cui

agli articoli 47 e 55 del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' di

quelli di assicurazione obbligatoria a copertura della

responsabilita' civile verso terzi per l'attivita' pirotecnica, in

scadenza dal 1° marzo 2020 al 30 settembre 2020, sono prorogati per

un periodo di tre mesi senza oneri per l'assicurato. La proroga del

contratto ai sensi del presente comma e' aggiuntiva e non sostitutiva

di analoghe facolta' contrattualmente previste in favore

dell'assicurato, che restano esercitabili.

Art. 34

Disposizioni in materia di Buoni fruttiferi postali

1. Al fine di assicurare maggiori risorse per il sostegno al

finanziamento per la realizzazione degli investimenti a supporto

dell'economia del Paese nonche' prevedere l'adozione di procedure

semplificate in linea con le misure di prevenzione della diffusione

del virus Covid-19 di cui alla normativa vigente in materia, i

contratti relativi al servizio di collocamento dei buoni fruttiferi

postali dematerializzati, a decorrere dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al termine del periodo di emergenza

deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020,

possono essere stipulati anche mediante telefonia vocale in deroga

all'articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica

14 marzo 2001, n. 144, previo accertamento con le medesime modalita'

della identita' del sottoscrittore, purche' il consenso del

sottoscrittore reso telefonicamente sia attestato mediante

registrazione vocale, con modalita' tali da garantirne la sicurezza,

l'integrita' e l'immodificabilita', custodita dal proponente. Prima

che il sottoscrittore sia vincolato dal contratto di collocamento

concluso telefonicamente gli dovranno essere fornite le informazioni

previste dalla normativa vigente in materia di commercializzazione a

distanza di servizi finanziari ai consumatori di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ivi comprese le informazioni

relative all'esercizio del diritto di recesso. Successivamente alla

conclusione del contratto relativo al servizio di collocamento viene

in ogni caso trasmessa senza ritardo al sottoscrittore copia cartacea

del contratto relativo al servizio di collocamento, comprensivo delle

condizioni generali di contratto. Il cliente puo' usare il medesimo

strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per

esercitare il diritto di recesso, nel rispetto dei termini previsti

dal citato decreto legislativo n. 206 del 2005, sulla

commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

Il termine per il diritto di recesso decorre dalla ricezione della

copia cartacea, a seguito di trasmissione o spedizione per posta. Per

l'esercizio degli altri diritti previsti dalla legge o dal contratto

stesso, il sottoscrittore puo' usare il medesimo strumento impiegato

per la conclusione del contratto fino al termine del periodo di

emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio

2020.

2. Resta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle

previsioni del citato decreto legislativo n. 206 del 2005, in materia

di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai

consumatori, ivi incluso l'articolo 67-quaterdecies sul pagamento dei

servizi finanziari offerti a distanza.

3. I buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade

nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in

data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi

causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di

emergenza.

Art. 35

Garanzia SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali

1. Al fine di preservare la continuita' degli scambi commerciali

tra aziende e di garantire che i servizi di assicurazione del credito

commerciale continuino ad essere disponibili per le imprese colpite

dagli effetti economici dell'epidemia COVID-19, SACE S.p.A. concede

in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a

breve termine autorizzate all'esercizio del ramo credito che abbiano

aderito mediante apposita convenzione approvata con il decreto di cui

al comma 3, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi

generati dalle esposizioni relative a crediti commerciali maturati

dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31

dicembre 2020 ed entro il limite massimo di 2000 milioni di euro; la

garanzia e' prestata in conformita' alla normativa europea in tema di

aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste

dai commi seguenti.

2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie

disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la garanzia dello

Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operativita' sara'

registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello

Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile. SACE S.p.A. svolge

anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le

attivita' relative all'escussione della garanzia e al recupero dei

crediti, che puo' altresi' delegare alle imprese di assicurazione del

ramo credito. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza

professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione

dell'attivita' di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine

dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti

indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da

emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, sono stabilite ulteriori modalita' attuative e operative, ed

eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle

operazioni di cui al presente articolo.

4. L'efficacia della garanzia e' subordinata all'approvazione della

Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul

Funzionamento dell'Unione europea.

5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituita

nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del

decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 una sezione speciale, con autonoma

evidenza contabile a copertura delle garanzie relative alle imprese

di assicurazione del ramo credito con una dotazione stabilita ai

sensi dell'articolo 31, comma 1, alimentata, altresi', con le risorse

finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di

remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti

da SACE S.p.A. per le attivita' svolte ai sensi del presente articolo

e risultanti dalla contabilita' di SACE S.p.A., salvo conguaglio

all'esito dell'approvazione del bilancio.

Art. 36

Partecipazione al Fondo di Garanzia paneuropeo della Banca Europea

per gli Investimenti e allo strumento di sostegno temporaneo per

attenuare il rischio di disoccupazione nello stato di emergenza

(SURE)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a

stipulare con la Banca europea per gli Investimenti gli accordi

necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di

Garanzia paneuropeo, costituito dal Gruppo Banca Europea per gli

Investimenti per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la

crisi derivante dalla pandemia COVID-19. In attuazione dei predetti

accordi il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a

concedere la garanzia dello Stato, incondizionata e a prima

richiesta, a favore della Banca Europea per gli investimenti. Il

Ministero dell'economia e delle finanze e' altresi' autorizzato a

stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente le

modalita' di pagamento della controgaranzia che gli Stati membri

possono prestare quale contributo dello strumento europeo di sostegno

temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di

emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19 e a rilasciare

la relativa garanzia dello Stato.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito un fondo nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con

una dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Annualmente,

con la legge di bilancio, sulla base dell'evoluzione delle misure di

cui al comma 1, possono essere stanziate ulteriori risorse a presidio

delle garanzie dello Stato o per il rimborso delle linee di

liquidita' concesse dalla Banca europea degli investimenti in caso di

escussione ai sensi degli accordi stipulati nell'ambito del Fondo di

garanzia paneuropeo di cui al comma 1. Per la gestione del fondo di

cui al presente comma e' autorizzata l'apertura di un apposito conto

corrente di tesoreria centrale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.000 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 37

Partecipazione dell'Italia all'International Finance Facility for

Immunization

1. E' autorizzata l'estensione della partecipazione dell'Italia

all'International Finance Facility for Immunization (IFFIm), prevista

dall'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con

un contributo globale di euro 150 milioni, da erogare con versamenti

annuali fino al 2030, valutati in euro 30 milioni a decorrere

dall'anno 2026. E', inoltre, autorizzato il versamento aggiuntivo

all'IFFIm per l'anno 2020 di euro 5 milioni, per il finanziamento

della Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 30

milioni di euro annui dal 2026 al 2030, mediante corrispondente

riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307, e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero

dell'economia e delle finanze.

Art. 38

Rafforzamento del sistema delle start-up innovative

1. Per il rafforzamento, sull'intero territorio nazionale, degli

interventi in favore dellestart-up innovative, alla misura di cui al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264

del 13 novembre 2014, sono destinate risorse aggiuntive pari a euro

100 milioni per l'anno 2020, destinate al rifinanziamento delle

agevolazioni concesse nella forma del finanziamento agevolato.

2. Per sostenere le start up innovative, come definite

dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le

stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020

sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up

innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto

finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di

incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri

soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese

innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del

regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre

2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle

condizioni e con le modalita' e i termini definiti con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. Al fine di promuovere il sistema delle start-up italiane e,

piu' in generale, le potenzialita' del settore dell'impresa

innovativa nell'affrontare l'emergenza derivante dal COV1D-19 e la

fase di rilancio, il decreto di cui al comma 2 destina fino al 5 per

cento delle risorse di cui al medesimo comma 2 al finanziamento di

iniziative:

a) di comunicazione sul sistema italiano delle start-up, con

specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare

l'emergenza derivante dal COVID-19 e a quelle finanziate con le

risorse di cui al comma 2;

b) di promozione e valorizzazione delle attivita' delle imprese

innovative, delle start-up e del sistema di cui al comma 2, anche al

fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese

tradizionali;

c) di informazioni relative alle iniziative condotte in questo

settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, al Fondo di

sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1,

comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate

risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020

finalizzate a sostenere investimenti nel capitale, anche tramite la

sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonche'

mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione

di obbligazioni convertibili, o altri strumenti finanziari di debito

che prevedano la possibilita' del rimborso dell'apporto effettuato, a

beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25

del citato decreto-legge n. 179 del 2012 e delle PMI innovative di

cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. Con

decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottarsi entro 60

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste

dal presente comma, ivi compreso il rapporto di co-investimento tra

le risorse di cui al presente comma e le risorse di investitori

regolamentati o qualificati. La misura massima dei finanziamenti

agevolati di cui al presente comma che ciascuna start-up innovativa e

piccola e media impresa innovativa puo' ottenere e' pari a quattro

volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con

il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

4. Al fine di incentivare le attivita' di ricerca e sviluppo per

fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19,

all'articolo 1, comma 200, lettera c), della legge 27 dicembre 2019,

n. 160, dopo le parole: «universita' e istituti di ricerca» sono

aggiunte le seguenti: «nonche' con start-up innovative, di cui

all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221».

5. Il termine di permanenza nella sezione speciale del registro

delle imprese delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del

citato decreto-legge n. 179 del 2012, e' prorogato di 12 mesi.

Eventuali termini previsti a pena di decadenza dall'accesso a

incentivi pubblici e per la revoca dei medesimi sono prorogati di 12

mesi. Ai fini del presente comma, la proroga della permanenza nella

sezione speciale del registro delle imprese non rileva ai fini della

fruizione delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla

legislazione vigente.

6. Ai fini del rilascio delle garanzie del Fondo di cui

all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,

n. 662, in favore delle start-up innovative come definite

dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

e delle PMI innovative previste dell'articolo 4 del decreto-legge 24

gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

marzo 2015, n. 33, e' riservata una quota pari a 200 milioni di euro

a valere sulle risorse gia' assegnate al Fondo, alla quale le

predette imprese accedono sulla base delle modalita', tempo per tempo

vigenti, ivi incluse le disposizioni applicabili previste

dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23.

7. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo

29 e' inserito il seguente:

«Art. 29-bis (Incentivi in regime "de minimis"all'investimento in

start-up innovative). - 1. A decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto

dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone

fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma

investita dal contribuente nel capitale sociale di una o piu'

start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi

di investimento collettivo del risparmio che investano

prevalentemente in start-up innovative.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up

innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese

al momento dell'investimento. La detrazione e' concessa ai sensi del

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18

dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.

3. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun

periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto

per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,

dell'investi-mento prima del decorso di tale termine, comporta la

decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire

l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. ».

8. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015 n. 33, dopo

il comma 9-bis, e' inserito il seguente:

« 9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone

fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma

investita dal contri-buente nel capitale sociale di una o piu' PMI

innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di

investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente

in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative

iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento

dell'investimento ed e' concessa ai sensi del Regolamento (UE) n.

1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti

de minimis. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in

ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000 e deve essere

mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale,

dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la

decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire

l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. La detrazione

di cui al presente comma spetta prioritariamente rispetto alla

detrazione di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, e fino all'ammontare di investimento di cui al periodo

precedente. Sulla parte di investimento che eccede il limite di cui

al secondo periodo, e' fruibile esclusivamente la detrazione di cui

al citato articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 nei limiti

del regolamento (UE) n. 1407/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre

2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" ».

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono

individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni previste

dai commi 7 e 8.

10. All'articolo 26-bis, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole «di almeno euro

1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una societa'

costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero

di almeno euro 500.000», sono sostituite dalle seguenti: «di almeno

euro 500.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una

societa' costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due

anni ovvero di almeno euro 250.000».

11. Le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo

economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

264 del 13 novembre 2014, in favore delle start up innovative

localizzate nel territorio del cratere sismico aquilano sono altresi'

riconosciute alle start up innovative localizzate nel territorio dei

comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, specificati

negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.

229, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

12. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'industria

dell'intrattenimento digitale a livello nazionale, e' istituito

presso il Ministero dello sviluppo economico il fondo per

l'intrattenimento digitale denominato «First Playable Fund», con

dotazione iniziale di 4 milioni di euro per l'anno 2020.

13. Il Fondo di cui al comma 12 e' finalizzato a sostenere le fasi

di concezione e pre-produzione dei videogiochi, necessarie alla

realizzazione di prototipi, tramite l'erogazione di contributi a

fondo perduto, riconosciuti nella misura del 50 per cento delle spese

ammissibili, e per un importo da 10.000 euro a 200.000 euro per

singolo prototipo.

14. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 12

vengono assegnati dietro presentazione di una domanda da parte delle

imprese che abbiano i requisiti di ammissione di cui al successivo

comma 16. I contributi potranno essere utilizzati esclusivamente al

fine della realizzazione di prototipi. A tal fine si considerano come

spese ammissibili:

a) prestazioni lavorative svolte dal personale dell'impresa nelle

attivita' di realizzazione di prototipi;

b) prestazioni professionali commissionate a liberi

professionisti o ad altre imprese finalizzate alla realizzazione di

prototipi;

c) attrezzature tecniche (hardware) acquistate per la

realizzazione dei prototipi;

d) licenze di software acquistate per la realizzazione dei

prototipi.

15. In tutti i casi, il videogioco deve essere destinato alla

distribuzione commerciale.

16. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 13, le imprese che:

a)abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;

b) siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro

residenza fiscale, ovvero per la presenza di una sede operativa in

Italia, cui sia riconducibile il prototipo di cui al comma 13;

c) abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un

patrimonio netto non inferiori a diecimila euro, sia nel caso di

imprese costituite sotto forma di societa' di capitali, sia nel caso

di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di

societa' di persone;

d) siano in possesso di classificazione ATECO 58.2 o 62.

17. L'impresa beneficiaria e' tenuta a realizzare il prototipo di

videogioco entro il termine di 18 mesi dal riconoscimento

dell'ammissibilita' della domanda di cui al comma 14 da parte del

Ministero dello sviluppo economico.

18. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, sono definite: le modalita' di presentazione delle domande;

i criteri per la selezione delle stesse; le spese ammissibili; le

modalita' di erogazione del contributo; le modalita' di verifica,

controllo e rendicontazione delle spese; le cause di decadenza e

revoca.

19. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a

314 milioni di euro per l'anno 2020, e delle minori entrate valutate

in 72,55 milioni di euro per l'anno 2021 e in 41,5 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 38 bis

Misure di sostegno all'industria del tessile, della moda e degli

accessori

1. Al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli

accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up

che investono nel design e nella creazione, nonche' allo scopo di

promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e

degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto

contenuto artistico e creativo, e' prevista l'erogazione di

contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50

per cento delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro

per l'anno 2020. A tale fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di

euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di

attuazione del comma 1, con particolare riguardo alle modalita' di

presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri

per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalita'

di erogazione dei contributi, alle modalita' di verifica, di

controllo e di rendicontazione delle spese nonche' alle cause di

decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

3. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo e'

subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della

Commissione europea.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 38 ter

Promozione del sistema delle societa' benefit

1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio

nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1,

commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e'

riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella

misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in

societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre

2020. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento

dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di

spesa.

2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle

condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis», al regolamento (UE) n. 1408/2013 della

Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e al regolamento (UE)

n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul

funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore

della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e'

utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo

17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021.

3. Per la promozione delle societa' benefit nel territorio

nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di

euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le

modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al

fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di

euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 38 quater

Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del

bilancio

1. Nella predisposizione dei bilanci il cui esercizio e' stato

chiuso entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, la

valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione

dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1),

del codice civile e' effettuata non tenendo conto delle incertezze e

degli effetti derivanti dai fatti successivi alla data di chiusura

del bilancio. Le informazioni relative al presupposto della

continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui

all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile. Restano

ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni da

fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione,

comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze concernenti gli

eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di continuare

a costituire un complesso economico funzionante destinato alla

produzione di reddito.

2. Nella predisposizione del bilancio di esercizio in corso al 3

dicembre 2020, la valutazione delle voci e della prospettiva della

continuazione dell'attivita' di cui all'articolo 2423-bis, primo

comma, numero 1), del codice civile puo' comunque essere effettuata

sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso

entro il 23 febbraio 2020. Le informazioni relative al presupposto

della continuita' aziendale sono fornite nelle politiche contabili di

cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile

anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

Restano ferme tutte le altre disposizioni relative alle informazioni

da fornire nella nota integrativa e alla relazione sulla gestione,

comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli

eventi successivi, nonche' alla capacita' dell'azienda di continuare

a costituire un complesso economico funzionante destinato alla

produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' limitata

ai soli fini civilistici.

Art. 39

Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e

potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e

per la politica industriale

1. Al fine di potenziare e rendere piu' efficace l'attivita' di

elaborazione delle politiche industriali dei settori maggiormente

colpiti dall'emergenza COVID-19, il Ministro dello sviluppo economico

puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite di spesa di euro

300.000 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, di consulenti ed

esperti, individuati all'esito di una selezione comparativa mediante

avviso pubblico, specializzati in materia di politica industriale,

nel numero massimo di dieci unita' per ciascun anno del periodo

considerato, da destinare al funzionamento del nucleo di esperti di

politica industriale di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio

1999, n. 140.

2. All'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, comma 1,

primo periodo, le parole: «, sentite le Commissioni parlamentari

competenti,» sono soppresse.

3. All'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n.

296,dopo le parole: «e' autorizzata la spesa di 300.000 euro» sono

inserite le seguenti: «destinata, nella misura non superiore al 40

per cento, allo svolgimento di attivita' di supporto finalizzate alla

trattazione di tematiche concernenti le procedure di amministrazione

straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e

al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,».

4. Al fine di potenziare le attivita' di prevenzione e soluzione

delle crisi aziendali, per gli anni 2020, 2021 e 2022 il Ministro

dello sviluppo economico puo' avvalersi, ai sensi dell'articolo 7,

comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel limite

di spesa di 500.000 euro annui, di consulenti ed esperti, individuati

all'esito di una selezione comparativa mediante avviso pubblico,

specializzati in materia di politica industriale e crisi di imprese,

nel numero massimo di dieci unita' per ciascun anno del periodo

considerato da destinare a supporto della struttura di cui

all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 4, pari ad euro 800.000 per

ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' assegnata la

somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione

di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese,

nelle forme di societa' o societa' cooperativa, da parte di

lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi,

nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa' cooperative che

gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata e di

cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione,

di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre

2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015,

nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le

medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui

all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi

indicati, a condizioni piu' favorevoli di quelle esistenti sul

mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per

importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun

finanziamento. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,

del presente decreto.

Art. 40

Misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese titolari del

servizio di distribuzione di carburanti nelle autostrade per il

periodo di emergenza da COVID-19

1. Alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite

dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6

maggio 2003, aventi sede in Italia, che gestiscono il servizio di

distribuzione autostradale di carburanti, che risultavano attive ed

in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali alla data del 1° marzo 2020, in considerazione del

mantenimento del servizio durante il periodo di emergenza sanitaria

pur in presenza di calo considerevole della domanda di carburanti,

puo' essere riconosciuto, nel limite complessivo di 4 milioni di euro

per l'anno 2020, un contributo commisurato ai contributi

previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per

l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di

lavoro, dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente corrisposte

nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

2. Il contributo di cui al comma 1 non viene riconosciuto nei casi

di gestioni dirette degli impianti di distribuzione carburanti in

autostrada da parte delle societa' petrolifere integrate alla

raffinazione e alle gestioni unitarie delle attivita' petrolifere e

di ristorazione.

3. Il contributo e' erogato dal Ministero dello sviluppo economico

su domanda dell'impresa di gestione, nel limite di spesa di cui al

comma 1, mediante riparto proporzionale delle risorse disponibili tra

le domande ammissibili. Con provvedimento del Ministero dello

sviluppo economico sono individuati le modalita' ed il termine di

presentazione delle domande nonche' le procedure per la concessione

del contributo.

4. Per i fini di cui al comma 1, la verifica dell'appartenenza dei

distributori di carburanti alla categoria delle microimprese e delle

piccole e medie imprese e' effettuata calcolando i ricavi con le

modalita' di cui all'articolo 18, comma 10, del Decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 41

Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

1. Ai fini della verifica del conseguimento degli obblighi previsti

dall'articolo 4, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera c), del

decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3

aprile 2017, n. 78, il termine del 15 aprile 2020 previsto

dall'articolo 103, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

come prorogato dall'articolo 37, comma 1,del decreto-legge 8 aprile

2020, n. 23, e' ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020.

Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di

Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di

efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del

Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78,

decorre dal 15 novembre 2020.

2. Per le unita' di cogenerazione entrate in esercizio dal 1°

gennaio 2019, i Certificati Bianchi previsti dal decreto del Ministro

dello sviluppo economico 5 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 19 settembre 2011, n. 218, sono

riconosciuti, subordinatamente all'esito delle verifiche di cui

all'articolo 7 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 4,

comma 3, del medesimo decreto, dalla data di entrata in esercizio di

ciascuna unita', nei termini e per il periodo definiti dallo stesso

decreto.

Art. 42

Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la

difesa ed il sostegno dell'innovazione

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione,

crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale,

rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e

della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico e' istituito un fondo, denominato «Fondo per

il trasferimento tecnologico», con una dotazione di 500 milioni di

euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalita'

di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla

valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le

imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare

riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui

all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a favorire la

collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di

progetti di innovazione e spin-off e possono prevedere lo

svolgimento, da parte del soggetto attuatore di cui al comma 4, nei

limiti delle risorse stanziate ai sensi dell'ultimo periodo del

medesimo comma, di attivita' di progettazione, coordinamento,

promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta

di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti

innovativi, attivita' di rafforzamento delle strutture e diffusione

dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e

formazione, nonche' attivita' di supporto alla crescita delle

start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.

3. Al fine di sostenere le iniziative di cui al comma 1, il

Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilita' del

fondo di cui al comma 1, e' autorizzato ad intervenire attraverso la

partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di

natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia

di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di

affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra

amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i

possibili interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per la

partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al

presente comma.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 il

Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'ENEA-Agenzia

nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo

sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa gia' attribuite in

materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita

convenzione. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro

per l'anno 2020.

5. Per le medesime finalita' di cui al presente articolo, l'ENEA e'

autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di

seguito denominata «Fondazione Enea Tech», sottoposta alla vigilanza

del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione

Enea Tech e' approvato, su proposta dell'ENEA, con decreto del

Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e

dell'operativita' della Fondazione e' autorizzata la spesa di 12

milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il patrimonio della Fondazione e' costituito dalle risorse

assegnate ai sensi del comma 5 e puo' essere incrementato da apporti

di soggetti pubblici e privati. Le attivita', oltre che dai mezzi

propri, sono costituite da contributi di enti pubblici e privati.

Alla fondazione possono, inoltre, esser concessi in comodato beni

immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e

indisponibile dello Stato. La Fondazione promuove investimenti

finalizzati all'integrazione e alla convergenza delle iniziative di

sostegno in materia di ricerca e sviluppo e trasferimento

tecnologico, favorendo la partecipazione anche finanziaria alle

stesse da parte di imprese, fondi istituzionali o privati e di

organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche'

attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.

7. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della

Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi

da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di

neutralita' fiscale.

8. Ai fini del presente articolo, non trova applicazione l'articolo

5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

9. Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari

a 517 milioni di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 42 bis

Disposizioni concernenti l'innovazione tecnologica in ambito

energetico

1. Al fine di sostenere lo sviluppo tecnologico e industriale

funzionale al raggiungimento degli obiettivi nazionali in tema di

energia e di clima:

a) al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'alinea, dopo le parole: «di cui all'articolo 3» sono

inserite le seguenti: «e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale

integrato per l'energia e il clima per gli anni 2021-2030»;

2) alla lettera a), le parole: «di cui al presente Titolo» sono

sostituite dalle seguenti: «di sostegno alla produzione da fonti

rinnovabili e all'efficienza energetica»;

3) il numero i. della lettera b) e' sostituito dal seguente:

«i. ai progetti di validazione in ambito industriale e di

qualificazione di sistemi e tecnologie»;

b) al comma 4 dell'articolo 38 del decreto-legge 18 ottobre 2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,

n. 221, le parole: «di cui ai numeri ii e iv della lettera b)» sono

sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera b)».

Art. 43

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione

dell'attivita' d'impresa

1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

e' istituito il Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e

la prosecuzione dell'attivita' d'impresa, con una dotazione di 100

milioni di euro per l'anno 2020.

2. Il Fondo e' finalizzato al salvataggio e alla ristrutturazione

di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte

nel registro di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10

febbraio 2005, n. 30, e delle societa' di capitali, aventi un numero

di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di

difficolta' economico-finanziaria come individuate sulla base dei

criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5.

3. Per le finalita' di cui al presente articolo, il Fondo opera,

nei limiti delle risorse di cui al comma 1, attraverso interventi nel

capitale di rischio delle imprese che versano nelle condizioni di cui

al comma 2, effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di

quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea 2014/C

19/04, recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a

promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio nonche'

attraverso misure di sostegno al mantenimento dei livelli

occupazionali, in coordinamento con gli strumenti vigenti sulle

politiche attive e passive del lavoro.

4. Le imprese che versano nella condizione di cui al comma 2,

qualora intendano avvalersi del Fondo di cui al presente articolo,

notificano al Ministero dello sviluppo economico le informazioni

relative a:

a) le azioni che intendono porre in essere per ridurre gli

impatti occupazionali, ad esempio attraverso incentivi all'uscita,

prepensionamenti, riallocazione di addetti all'interno dell'impresa o

del gruppo di appartenenza dell'impresa;

b) le imprese che abbiano gia' manifestato interesse

all'acquisizione della societa' o alla prosecuzione dell'attivita'

d'impresa ovvero le azioni che intendono porre in essere per trovare

un possibile acquirente, anche mediante attrazione di investitori

stranieri;

c) le opportunita' per i dipendenti di presentare una proposta di

acquisto ed ogni altra possibilita' di recupero degli asset da parte

degli stessi.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono

stabiliti i criteri e le modalita' di gestione e di funzionamento del

Fondo, nonche' le procedure per l'accesso ai relativi interventi, nel

rispetto di quanto previsto dal presente articolo, dando priorita'

alle domande che impattano maggiormente sui profili occupazionali e

sullo sviluppo del sistema produttivo.

6. L'articolo 185-ter del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.

30, e' abrogato. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 2, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' abrogato.

7. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede: quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2020

mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della

disposizione di cui al comma 6; quanto a 70 milioni di euro per

l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 265.

Art. 43 bis

Contratto di rete con causale di solidarieta'

1. All'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dopo

il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: « 4-sexies. Per l'anno

2020, il contratto di rete puo' essere stipulato per favorire il

mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere

colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati

di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti.

Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle

imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del

posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di

lavoro per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche'

l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le

attivita' produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti

fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della

codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di

prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete.

4-septies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, sentiti gli enti competenti per gli aspetti previdenziali e

assicurativi connessi al rapporto di lavoro, da emanare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono definite le modalita' operative per procedere alle

comunicazioni da parte dell'impresa referente individuata dal

contratto di rete di cui al comma 4-sexies necessarie a dare

attuazione alla codatorialita' di cui all'articolo 30, comma 4-ter,

del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

4-octies. Ferme restando le disposizioni di cui al presente

articolo, ai fini degli adempimenti in materia di pubblicita' di cui

al comma 4-quater, in deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, il

contratto di rete di cui al comma 4-sexies deve essere sottoscritto

dalle parti ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione

digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con

l'assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro

rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale

dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n.

936, che siano espressione di interessi generali di una pluralita' di

categorie e di territori ».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 44

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni

di Co2 g/km

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30

dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 100 milioni di euro per

l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri

derivanti dal presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1031,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle persone fisiche e

giuridiche che acquistano in Italia dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre

2020, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica

sono riconosciuti i seguenti contributi:

a) per l'acquisto di un veicolo con contestuale rottamazione di

un veicolo immatricolato in data anteriore al 1° gennaio 2010 o che

nel periodo di vigenza dell'agevolazione superi i dieci anni di

anzianita' dalla data di immatricolazione, il contributo statale e'

parametrato al numero di grammi (g) di anidride carbonica (CO2)

emessi per chilometro (km) secondo gli importi di cui alla seguente

tabella ed e' riconosciuto a condizione che sia praticato dal

venditore uno sconto pari ad almeno 2.000 euro:

=======================================

| CO2g/km | Contributo (euro) |

+===============+=====================+

|0-20 |2.000 |

+---------------+---------------------+

|21-60 |2.000 |

+---------------+---------------------+

|61-110 |1.500 |

+---------------+---------------------+

b) per l'acquisto di un veicolo in assenza di rottamazione, il

contributo statale e' parametrato al numero di g di CO2 emessi per km

secondo gli importi di cui alla seguente tabella ed e' riconosciuto a

condizione che sia praticato dal venditore uno sconto pari ad almeno

1.000 euro:

=======================================

| CO2g/km | Contributo (euro) |

+===============+=====================+

|0-20 |1.000 |

+---------------+---------------------+

|21-60 |1.000 |

+---------------+---------------------+

|61-110 |750 |

+---------------+---------------------+

1-ter. I contributi di cui al comma 1-bis sono riconosciuti ai

veicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica che:a)abbiano emissioni di

CO2 comprese tra 0 e 60 g/km aventi un prezzo inferiore a quello

previsto dal comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,

n. 145; b) abbiano emissioni di CO2 comprese tra 61 e 110 g/km, siano

omologati in una classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione

e abbiano un prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della

casa automobilistica produttrice inferiore a 40.000 euro al netto

dell'imposta sul valore aggiunto.

1-quater. Qualora il veicolo acquistato sia in possesso dei

requisiti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, i

contributi di cui al citato comma 1-bis sono cumulabili con il

contributo di cui al comma 1031 dell'articolo 1 della legge 30

dicembre 2018, n. 145.

1-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 1-bis del presente

articolo si applicano le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034,

1035,1036, 1037 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,

n. 145.

1-sexies. Le persone fisiche che tra il 1° luglio 2020 e il 31

dicembre 2020 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da

Euro 0 a Euro 3 con contestuale acquisto di un veicolo usato

omologato in una classe non inferiore a Euro 6 o con emissioni di CO2

inferiori o uguali a 60 g/km sono tenute al pagamento del 60 per

cento degli oneri fiscali sul trasferimento di proprieta' del veicolo

acquistato.

1-septies. Le persone fisiche che consegnano per la rottamazione,

contestualmente all'acquisto di un veicolo con emissioni di CO2

comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1

rientrante tra quelli previsti dal comma 1032 dell'articolo 1 della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno diritto a un ulteriore

incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro gia' attribuiti al

primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di

imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,

biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,

servizi di mobilita' elettrica in condivisione o sostenibile.

1-octies. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge

30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per

l'anno 2020 quale limite di spesa da destinare esclusivamente

all'attuazione dei commi da 1-bis a 1-septies del presente articolo.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro quindici

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, sono individuate le modalita' per assicurare il

rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.

1-novies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni

dei commi da 1-bis a 1-octies del presente articolo, pari a 50

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,

del presente decreto.

Art. 44 bis

Modifica all'articolo 1, comma 1057, della legge 30 dicembre 2018, n.

145, in materia di incentivi per l'acquisto di motoveicoli elettrici

o ibridi

1. Il comma 1057 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.

145, e' sostituito dal seguente: «1057. Nel rispetto delle

disposizioni vigenti in materia di aiuti di Stato, a coloro che,

nell'anno 2020, acquistano, anche in locazione finanziaria, e

immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di

fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e'

riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di

acquisto, fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo di cui al

primo periodo e' pari al 40 per cento del prezzo di acquisto, fino a

un massimo di 4.000 euro, nel caso sia consegnato per la rottamazione

un veicolo di categoria Euro 0, 1, 2 o 3 ovvero un veicolo che sia

stato oggetto di ritargatura obbligatoria ai sensi del decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 2011, di cui

si e' proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui

sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare

convivente. Il contributo di cui al presente comma puo' essere

riconosciuto fino a un massimo di cinquecento veicoli acquistati nel

corso dell'anno e intestati al medesimo soggetto. In caso di acquisti

effettuati da soggetti fra i quali sussiste il rapporto di controllo

di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile,

il limite di cinquecento veicoli e' riferito al numero complessivo

dei veicoli da essi acquistati nel corso dell'anno».

Art. 45

Interventi per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 da parte dei comuni

1. I comuni destinatari delle risorse per l'attuazione delle misure

di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono

utilizzare la quota libera da impegni delle risorse ad essi gia'

trasferite dal Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione di

misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 46

Misure urgenti in materia di servizi postali

1. All'articolo 108 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «fino al 30 giugno 2020» sono sostituite con le

seguenti parole: «fino al 31 luglio 2020»;

2) dopo le parole «di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto

legislativo 22 luglio 1999 n. 261,» sono inserite le seguenti parole:

«nonche' per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo

posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,»;

3) e' aggiunto in fine il seguente periodo «Sono fatti salvi i

comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la

continuita' del servizio e la tutela della salute pubblica in

occasione dello stato di emergenza.»;

b) il comma 1-bis e' abrogato.

Art. 46 bis

Credito d'imposta per la mancata partecipazione a fiere e

manifestazioni commerciali

1. Le risorse relative al credito d'imposta di cui all'articolo 49

del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, destinate, per

l'anno 2020, dall'articolo 12-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n.

23, anche alle spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a

fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state

disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione

epidemiologica in atto, sono incrementate di 30 milioni di euro per

l'anno 2020. Le somme aggiuntive di cui al primo periodo sono

destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli

operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei

danni prodotti dall'annullamento o dalla mancata partecipazione a

fiere e manifestazioni commerciali in Italia, nei limiti delle

medesime risorse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 47

Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa S.p.A. - Invitalia

1. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento della

missione societaria ed il conseguimento degli obiettivi di cui al

piano industriale e alla normativa vigente, Invitalia S.p.A. e'

autorizzata ad iscrivere esclusivamente nelle proprie scritture

contabili patrimoniali gli eventuali decrementi conseguenti alle

operazioni immobiliari di razionalizzazione e dismissione poste in

essere, anche attraverso societa' di nuova costituzione o a controllo

pubblico anche indiretto. Alle operazioni di riorganizzazione e

trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma

461, ultimo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 48

Misure per le esportazioni e l'internazionalizzazione

1. All'articolo 72 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole «150 milioni» sono sostituite dalle

seguenti: «400 milioni»;

2) alla lettera d), le parole «di importanza minore (de

minimis)» sono soppresse;

b) al comma 2, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1, il

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

puo' stipulare con enti pubblici e privati convenzioni per

l'acquisizione di servizi di consulenza specialistica in materia di

internazionalizzazione del sistema Paese»;

b-bis) al comma 4-bis, lettera b), le parole: «euro 4 milioni» sono

sostituite dalle seguenti: «euro 6 milioni».

2. Relativamente al fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo

comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono disposte le

seguenti misure:

a) le disponibilita' del fondo sono ulteriormente incrementate di

200 milioni di euro per l'anno 2020;

b) con propria delibera, il Comitato agevolazioni di cui

all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 puo',

in conformita' alla normativa europea in materia di aiuti di Stato,

elevare, fino al doppio di quelli attualmente previsti, i limiti

massimi dei finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui

all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.

251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.

394. La presente lettera si applica alle domande di finanziamento

presentate entro il 31 dicembre 2021;

c) fino al 31 dicembre 2021 i finanziamenti agevolati a valere

sul fondo di cui alla lettera b), nonche' i cofinanziamenti e le

garanzie concessi ai sensi dell'articolo 72, comma 1, lettera d) del

decreto-legge n. 18 del 2020, possono eccedere gli importi massimi

previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis,

fermi restando gli obblighi di notifica alla Commissione europea

stabiliti dalla predetta normativa;

d) i finanziamenti agevolati a valere sul fondo di cui

all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n.

251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n.

394 sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della

garanzia, in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo. La

presente lettera si applica alle domande di finanziamento presentate

entro il 31 dicembre 2020.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 452 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3-bis. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementate di 5 milioni di

euro per l'anno 2020 al fine di sviluppare, in stretto collegamento

con le comunita' di affari residenti all'estero, nei limiti delle

risorse disponibili, servizi di informazione, l'export management e

la promozione di contatti commerciali per le piccole e medie imprese,

anche attraverso piattaforme digitali, da parte delle camere di

commercio italiane all'estero. Agli oneri derivanti dal presente

comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

265, comma 5, del presente decreto.

4. Nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali di cui

all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione

delle imprese italiane e' autorizzata ad assumere, nei limiti della

dotazione organica, un contingente massimo di 50 unita' di personale

non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato della

durata massima di 12 mesi, equiparato, ai fini economici, al

personale appartenente alla terza area funzionale, posizione

economica F1, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Conseguentemente

le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27

dicembre 2019, n. 160 avvengono con decorrenza non antecedente alla

scadenza dei predetti contratti di lavoro a tempo determinato. Agli

oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 1.665.417 per l'anno

2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021, si provvede quanto a euro

713.750 per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale

2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale e quanto a euro

951.667 per l'anno 2020 e a euro 1.189.583 per l'anno 2021 a valere

sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27

dicembre 2019, n. 160.

5. Per gli interventi necessari a completare la realizzazione del

Tecnopolo di Bologna, anche per il potenziamento della partecipazione

italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed

internazionali, e per il connesso potenziamento del sistema di alta

formazione e ricerca meteo-climatica di Bologna, e' autorizzata la

spesa di euro 10 milioni per l'anno 2020, di euro 15 milioni per

l'anno 2021 e di euro 15 milioni per l'anno 2022. Per le finalita' di

cui al presente comma, fino al 31 dicembre 2022, la Regione

Emilia-Romagna, in qualita' di stazione appaltante, opera con i

poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del

decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Agli oneri derivanti dal presente

comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, a 15 milioni di

euro per l'anno 2021 e a 15 milioni di euro per l'anno 2022, si

provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli

affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. (soppresso).

7. (soppresso).

Art. 48 bis

Concessione di un credito d'imposta per contenere gli effetti

negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile,

della moda e degli accessori

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure

di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica

da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori

contraddistinti da stagionalita' e obsolescenza dei prodotti,

limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in

vigore delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, ai soggetti esercenti attivita'

d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della

produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e

accessori) e' riconosciuto un contributo, nella forma di credito

d'imposta, nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze

finali di magazzino di cui all'articolo 92, comma 1, del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre

periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata

in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 9 marzo 2020. Il metodo e i criteri applicati per la

valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta

di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli

utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento

dell'importo massimo di 45 milioni di euro, che costituisce limite di

spesa.

2. Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 1 con bilancio

certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci. Le

imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio

sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza

delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale dei

conti o da una societa' di revisione legale dei conti iscritti nella

sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

27 gennaio 2010, n. 39. Il revisore legale dei conti o il

professionista responsabile della revisione legale dei conti,

nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza

elaborati ai sensi dell'articolo 10, comma 12, del citato decreto

legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli

previsti dal codice etico dell'International Federation of

Accountants (IFAC).

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo d'imposta successivo a

quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i

criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui

operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta di cui al comma

1 e sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente

articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al

comma 1.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della

Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante

«Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive

modifiche. I relativi adempimenti europei sono curati dal Ministero

dello sviluppo economico.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari

a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

265,comma 5, del presente decreto.

Art. 49

Creazione di un polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il

trasferimento tecnologico nel settore automotive nell'area di crisi

industriale complessa di Torino

1. Nell'ambito del programma green new deal e del Piano Transizione

4.0, al fine di favorire i processi di transizione ecologica nei

settori della mobilita' sostenibile pubblica e privata e la

competitivita' dell'industria dell'automotive, e' autorizzata la

spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di

un'infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata

«Centro nazionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento

tecnologico nel campo della mobilita' e dell'automotive» con sede a

Torino. Il finanziamento e' erogato nel rispetto delle condizioni di

cui all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 651/2014.

2. Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca

nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati

delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante

attivita' d'insegnamento e formazione. Il Centro favorisce e

organizza attivita' di ricerca collaborativa tra imprese e altri

centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la

realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di

tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di

mobilita', ivi comprese la mobilita' elettrica, la guida autonoma e

ulteriori applicazioni dell'Intelligenza Artificiale al settore della

mobilita' in genere.

3. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello

sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, da

pubblicare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono individuati i termini e le modalita' di

presentazione della proposta progettuale, le modalita' di attuazione

dell'intervento e di realizzazione dell'infrastruttura logistica e

per l'erogazione delle risorse finanziarie e il monitoraggio

sull'esecuzione del progetto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 49 bis

Centro per l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo

delle scienze della vita con sede in Lombardia

1. Al fine di favorire processi innovativi proposti dai soggetti

pubblici e privati del sistema della ricerca e dell'innovazione della

regione Lombardia, quali gli istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico, le universita', il Consiglio nazionale delle ricerche, i

centri di ricerca, le piccole e medie imprese e le start-up

innovative, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno

2020 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, quale

concorso dello Stato alle spese di promozione e finanziamento di

progetti di ricerca altamente innovativi realizzati in collaborazione

con le imprese dalla Fondazione Human Technopole di cui all'articolo

1, commi da 116 a123, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

attraverso una struttura denominata «Centro per l'innovazione e il

trasferimento tecnologico nel campo delle scienze della vita», con

sede in Lombardia.

2. Il Centro di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra

soggetti privati del sistema dell'innovazione e istituti di ricerca

nazionali ed europei, garantendo l'ampia diffusione dei risultati

delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze e sostenendo

l'attivita' brevettuale e la valorizzazione della proprieta'

intellettuale. Il Centro favorisce le attivita' di ricerca

collaborativa tra imprese e start-up innovative per lo sviluppo di

biotecnologie, tecnologie di intelligenza artificiale per analisi

genetiche, proteomiche e metabolomiche, tecnologie per la

diagnostica, la sorveglianza attiva, la protezione di individui

fragili, il miglioramento della qualita' di vita e l'invecchiamento

attivo.

3. La Fondazione Human Technopole adotta specifiche misure

organizzative e soluzioni gestionali dedicate, con adozione di una

contabilita' separata relativa all'utilizzo delle risorse a tale

scopo attribuite.

4. All'articolo 1, comma 121, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli apporti al fondo di

dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del

bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto

presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione».

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di

euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto;

b) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di

politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 50

Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini

della maggiorazione dell'ammortamento

1. In considerazione della situazione emergenziale COVID-19, il

termine del 30 giugno 2020 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge

del 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 giugno 2019, n. 58, e' prorogato al 31 dicembre 2020.

Art. 51

Proroga dei termini dei programmi di esecuzione delle procedure di

amministrazione straordinaria

1. I termini di esecuzione dei programmi, predisposti secondo gli

indirizzi di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 8

luglio 1999, n. 270, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 57 del

medesimo decreto legislativo, delle societa' ammesse alla procedura

di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 23

dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

febbraio 2004, n. 39, anche qualora gia' prorogati ai sensi

dell'articolo 4, commi 4-ter e 4-septies del medesimo decreto-legge

n. 347 del 2003, aventi scadenza successiva al 23 febbraio 2020, sono

prorogati di sei mesi.

Art. 51 bis

Modifica al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al

decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure

di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19 sulle attivita' d'impresa, all'articolo 379, comma 3, del

codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «bilanci relativi

all'esercizio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «bilanci relativi

all'esercizio 2021».

Art. 52

Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidita' delle imprese

dell'aerospazio

1. I versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia,

relativi ai finanziamenti concessi ai sensi della legge 24 dicembre

1985, n. 808 in scadenza nel 2020, sono sospesi e sono effettuati,

senza applicazione di interessi e di sanzioni, in unica soluzione

entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione fino ad un massimo

di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre

2021. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 15 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24

dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi

precedenti, sono erogate entro il 31 luglio 2020 alle aziende per le

quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di

restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31

dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,

e comunque entro il 30 settembre 2020, nei limiti delle relative

disponibilita' di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi

dal completamento degli adempimenti.

Art. 52 bis

Rinegoziazione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in

ricerca e dei finanziamenti bancari associati

1. Al fine di supportare le imprese colpite dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e per assicurarne la continuita'

aziendale, e' consentito alle predette imprese chiedere, con

comunicazione scritta, senza autorizzazione da parte delle

amministrazioni incentivanti, di poter beneficiare, in relazione ai

finanziamenti agevolati loro concessi a valere sulle risorse del

Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in

ricerca, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre

2004, n. 311, e in relazione ai finanziamenti bancari associati,

della rinegoziazione del piano di ammortamento sia del finanziamento

agevolato del Fondo rotativo, sia di quello bancario associato, sino

alla durata massima complessiva di venticinque anni.Tale

rinegoziazione rispetta il principio dell'equivalenza finanziaria,

assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di

rimborso dei finanziamenti originari, comprensivi degli importi

eventualmente scaduti e dei relativi oneri maturati, e dei

finanziamenti rinegoziati, al tasso da applicare per le operazioni di

attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed

erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese, come

determinato dal Ministero dello sviluppo economico, vigente alla data

della rinegoziazione.

2. La rinegoziazione di cui al comma 1 e' possibile con il consenso

della banca che svolge le attivita' di gestione del finanziamento,

anche in nome e per conto della societa' Cassa depositi e prestiti

Spa, e della banca che ha concesso il finanziamento bancario

associato a quello agevolato, in conformita' con le previsioni

contrattuali in essere, senza alcuna formalita', e comprende gli

elementi accessori ai finanziamenti e le garanzie, inclusa la

garanzia di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre

2004, n. 311. La comunicazione di cui al comma 1 del presente

articolo e' corredata della dichiarazione di un professionista

indipendente, avvocato, dottore commercialista, ragioniere o

ragioniere commercialista, designato dall'impresa, o di una societa'

di revisione ovvero di un istituto di credito, attestante che la

rinegoziazione del piano di ammortamento del finanziamento agevolato

del Fondo rotativo e di quello bancario associato e' funzionale ad

assicurare la continuita' aziendale dell'impresa, nonche' il rimborso

di entrambi i finanziamenti. Nel caso di accordi sulla base di piani

attestati di risanamento, di accordi di ristrutturazione dei debiti e

di concordati in continuita', nonche' di strumenti similari

disciplinati dalla normativa sulla crisi d'impresa e sull'insolvenza

a quella data applicabile, la suddetta dichiarazione e' rilasciata

dal professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo

1942, n. 267, incaricato dal debitore nell'ambito della relativa

procedura.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 52 ter

Disposizioni per la tutela della ceramica artistica e di qualita'

1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla

diffusione del contagio da COVID-19 nei settori della ceramica

artistica e tradizionale e della ceramica di qualita' nonche' di

promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche

tecniche e produttive delle produzioni ceramiche e' disposto il

rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di

spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare

all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al

sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' ceramica artistica e

tradizionale. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma

provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5

della citata legge n. 188 del 1990.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sentiti il Ministro per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo e il Ministro dell'istruzione,

sono individuati i criteri, le finalita', le modalita' di riparto, di

monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui

al comma 1, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale

riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al medesimo comma

1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di

euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Capo II   
  
Regime quadro della disciplina degli aiuti

Art. 53

Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese

beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

1. In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre

2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non

rimborsati, di cui e' obbligatorio il recupero in esecuzione di una

decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i

suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni

determinate dall'epidemia di COVID-19, accedono agli aiuti previsti

da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale,

regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della

comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020,

C(2020)1863, «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e

successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non

rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data

dell'erogazione.

Art. 54

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o

agevolazioni fiscali

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali

azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di

commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie

risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della

Commissione europea C (2020)1863 final - «Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei

limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al

presente articolo, fino a un importo di 800.000 euro per impresa,

salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.

2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette,

agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi

rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che

il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del

massimale di 800000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati

devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 120.000 euro per

ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e

100.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione

primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al

lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di

prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o

della quantita' dei prodotti immessi sul mercato.

5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e

commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati

alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione

di cui al comma 1.

6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e

dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di

cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento

(UE) n. 717/2014 della Commissione.

7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui

si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al

comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la

separazione contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia

rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato

l'importo massimo ammesso.

Art. 55

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali

azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di

commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie

risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della

Commissione europea C(2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei

limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al

presente articolo.

2. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia

prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle

imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti

abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto delle

condizioni di cui alle sezioni 3.2 e 3.4 della Comunicazione di cui

al comma 1.

3. Per ciascun prestito i premi di garanzia sono fissati a un

livello minimo, che aumenta progressivamente all'aumentare della

durata del prestito garantito, come indicato nella tabella di cui al

punto 25, lettera a), della Comunicazione di cui al comma 1.

4. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare

i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della

Comunicazione di cui al comma 1.

5. La durata della garanzia e' limitata a un massimo di sei anni e

la garanzia pubblica rispetta i limiti e le condizioni indicati nel

punto 25, lettera f), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto

concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro

ente, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui al comma

1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai

sensi della sezione 3.3 della Comunicazione dagli stessi enti di cui

al comma 1 o da qualsiasi altro ente sotto forma di tassi d'interesse

agevolati per i prestiti, per lo stesso prestito sottostante. I

predetti aiuti possono essere cumulati per prestiti differenti se

l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario soggetti ad un

regime di aiuto istituito ai sensi della Comunicazione di cui al

comma 1 non supera le soglie di cui al comma 4 del presente articolo

o all'articolo 56, comma 5. Un beneficiario puo' avvalersi di piu'

aiuti concessi ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione di cui

al comma 1, se l'ammontare complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto

non supera le soglie di cui al comma 4.

7. Le garanzie di cui al presente articolo non si applicano a

prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo

giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,

come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione

relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere

addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri

enti finanziari dovrebbero, nella misura piu' ampia possibile,

trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o

dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario

finanziario dovra' essere in grado di dimostrare l'esistenza di un

meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella

misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di

maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosita' dei

portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di

garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo

giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI

non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

8. Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020.

Art. 56

Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle

imprese

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali

azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di

commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie

risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della

Commissione europea C(2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei

limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al

presente articolo.

2. Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il fabbisogno per gli

investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a

favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri

soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nel rispetto

delle condizioni di cui alle sezioni 3.3 e 3.4 della Comunicazione di

cui al comma 1.

3. I contratti di finanziamento sono firmati entro il 31 dicembre

2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni.

4. I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse

agevolato pari almeno al tasso di base (-31 punti base annui)

applicabile il 1° gennaio 2020, piu' i margini per il rischio di

credito indicati nella tabella di cui alla lettera a) del punto 27

della Comunicazione di cui al comma 1. In ogni caso, tale tasso di

interesse agevolato non puo' essere inferiore a 10 punti base annui.

5. L'importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare

i limiti indicati al punto 27, lettera d), paragrafi i) e ii), della

Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo ed ogni altro aiuto

concesso dagli stessi enti di cui al comma 1 o da qualsiasi altro

ente ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma

1, non possono essere cumulati con nessun altro aiuto concesso ai

sensi della sezione 3.2 dagli stessi enti di cui al comma 1 o da

qualsiasi altro ente sotto forma di garanzie sui prestiti, per lo

stesso prestito sottostante. I predetti aiuti possono essere cumulati

per prestiti differenti se l'importo complessivo dei prestiti per

beneficiario soggetti ad un regime di aiuto istituito ai sensi della

Comunicazione di cui al comma 1 non supera le soglie di cui al comma

5 del presente articolo o all'articolo 55, comma 4. Un beneficiario

puo' avvalersi in parallelo di piu' aiuti concessi ai sensi della

sezione 3.3 della Comunicazione di cui al comma 1, se l'ammontare

complessivo dei prestiti soggetti ad aiuto non eccede le soglie di

cui al comma 5 del presente articolo.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non si applicano a

prestiti preesistenti, salva l'ipotesi nella quale sussiste l'obbligo

giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI,

come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione

relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

C(2003) 1422 del 6 maggio 2003; in tal caso non puo' essere

addebitata alcuna commissione di garanzia. Gli enti creditizi o altri

enti finanziari dovrebbero, nella misura piu' ampia possibile,

trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o

dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L'intermediario

finanziario dovra' essere in grado di dimostrare l'esistenza di un

meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella

misura piu' ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di

maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosita' dei

portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di

garanzia o tassi d'interesse inferiori. Quando sussiste l'obbligo

giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI

non puo' essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

Art. 57

Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di

COVID-19

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali

azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di

commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie

risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della

Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei

limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al

presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuto a

favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e

antivirali pertinenti.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette,

anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, nel rispetto delle

condizioni di cui alla sezione 3.6 della Comunicazione di cui al

comma 1.

4. I costi ammissibili sono quelli definiti al punto 35, lettere b)

e c) della sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1.

L'intensita' di aiuto per ciascun beneficiario rientra nei limiti

imposti dal punto 35, lettere d) ed e) della Comunicazione di cui al

comma 1.

5. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della

sezione 3.6 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai

sensi della sezione 3.7 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8

della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se

l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al

presente articolo possono invece essere combinati con il sostegno

proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a

condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali di cui

alle lettere d) ed e) del punto 35 della Comunicazione di cui al

comma 1.

7. Il beneficiario dell'aiuto si impegna a concedere licenze non

esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nello

Spazio economico europeo.

Art. 58

Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di

prova e upscaling

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali

azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di

commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie

risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della

Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei

limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al

presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono concedere aiuti agli

investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 37 della

Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette,

anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle

condizioni di cui alla lettera h) del punto 37 della Comunicazione di

cui al comma 1, sotto forma di garanzia a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono definiti al

punto 37, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di

cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti sono altresi' subordinati al rispetto delle condizioni

di cui alle lettere i) e j) del punto 37 della Comunicazione di cui

al comma 1.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della

sezione 3.7 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai

sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.8

della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se

l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al

presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli

investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Art. 59

Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti

connessi al COVID-19

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali

azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di

commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie

risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della

Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, nei

limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e al

presente articolo.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono istituire regimi di aiuti

agli investimenti nei limiti di cui alla lettera a) del punto 39

della Comunicazione di cui al comma 1.

3. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette,

anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali e, nel rispetto delle

condizioni di cui alla lettera h) del punto 39 della Comunicazione di

cui al comma 1, di garanzie a copertura delle perdite.

4. I costi ammissibili e l'intensita' dell'aiuto sono definiti al

punto 39, lettere c), e) ed f) della Comunicazione di cui al comma 1.

5. Il progetto d'investimento deve essere completato nei termini di

cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo, concessi ai sensi della

sezione 3.8 della Comunicazione di cui al comma 1, quelli concessi ai

sensi della sezione 3.6 e quelli concessi ai sensi della sezione 3.7

della stessa Comunicazione, non possono essere cumulati tra loro, se

l'aiuto riguarda gli stessi costi ammissibili. Gli aiuti di cui al

presente articolo non possono essere combinati con altri aiuti agli

investimenti per gli stessi costi ammissibili.

Art. 60

Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei

dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di

COVID-19

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali

azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle

Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di

commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie

risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della

Commissione europea C (2020)1863 final- «Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni nei

limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al

presente articolo.

2. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi al fine di

contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e

assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono

destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma

di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o

di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di

COVID-19.

4. La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un

periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di

aiuto ovvero dalla data di inizio dell'imputabilita' della

sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero

stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle

attivita' aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione

che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo

continuativo l'attivita' lavorativa durante tutto il periodo per il

quale e' concesso l'aiuto. L'imputabilita' della sovvenzione per il

pagamento dei salari puo' essere retrodatata al 1° febbraio 2020.

5. La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera

l'80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi

previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale

beneficiario.

6. La sovvenzione per il pagamento dei salari puo' essere combinata

con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili

o selettive, purche' il sostegno combinato non comporti una

sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale

interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono

essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i

differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

7. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono in alcun caso

consistere in trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e degli artt. da 19 a 22 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 61

Disposizioni comuni

1. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non possono essere

concessi alle imprese che erano gia' in difficolta', ai sensi

dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014 della

Commissione, dell'articolo 2, punto 14 del regolamento (UE) n.

702/2014 della Commissione e all'articolo 3, punto 5 del regolamento

(UE) n. 1388/2014 della Commissione, alla data del 31 dicembre 2019.

2. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 sono concessi entro il

31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni

fiscali, il termine di concessione dell'aiuto coincide con la data in

cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione

fiscale relativa all'annualita' 2020.

3. La concessione degli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 e'

subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' di cui al

comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al rispetto

delle condizioni e dei limiti della Comunicazione di cui al comma 1.

4. Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del

Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dall'entrata in

vigore del presente decreto, a notificare gli articoli da 54 a 60 al

fine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione

europea, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, per tutte le successive misure che saranno

adottate dagli enti di cui al comma 1. Il medesimo Dipartimento

provvede altresi' alla registrazione esclusivamente del regime-quadro

di cui agli articoli da 54 a 60 nel registro di cui all'articolo 52

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo

64, nonche' nei registri aiuti di Stato SIAN-Sistema Informativo

Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e

dell'Acquacoltura.

5. Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad

eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono

agli adempimenti degli obblighi inerenti al registro nazionale aiuti

di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234,

come modificato dall'articolo 64. Per gli aiuti nei settori

agricoltura e pesca gli enti di cui al primo periodo provvedono, in

analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri

SIAN-Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano

della Pesca e dell'Acquacoltura. Restano fermi in capo agli enti che

adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e

le responsabilita' di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4

della Comunicazione di cui al comma 1.

6. Agli aiuti concessi ai sensi degli articoli da 54 a 60 si

applica la disposizione di cui all'articolo 53.

7. Gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 non devono in ogni

caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste,

calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte

proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui

ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti

ai sensi degli articoli da 54 a 60 verificano, anche mediante

autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo

complessivamente superiore alle soglie massime consentite. Restano

fermi gli obblighi di cui all'articolo 63.

Art. 62

Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione degli

articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.

Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto

dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le

Camere di commercio non possono concedere aiuti sotto forma di

agevolazioni fiscali e per gli aiuti sotto forma di prestiti e

garanzie si applica l'articolo 125, comma 4, decreto-legge 17 marzo

2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27.

Art. 63

Adempimenti relativi alla registrazione degli aiuti

1. Gli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione della

Commissione europea C (2020) 1863 final- «Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19» e successive modifiche e integrazioni, sono

concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento

recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale

degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre

2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31

maggio 2017, n. 115, fatti salvi gli aiuti nei settori agricoltura e

pesca che sono registrati nei registri SIAN- Sistema Informativo

Agricolo Nazionale e SIPA-Sistema Italiano della Pesca e

dell'Acquacoltura.

2. Ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli articoli

da 54 a 60 del presente decreto deve essere identificata, attraverso

l'indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA-CAR»,

acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi

dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 ed

assegnato a ciascuno dei regimi-quadro autorizzati ai sensi dei

precitati articoli. La registrazione di ciascuna misura di aiuto

adottata dagli enti di cui al comma 1 dei predetti articoli e degli

aiuti concessi ai singoli beneficiari e' operata dai soggetti

competenti, sotto la propria responsabilita'.

Art. 64

Adeguamento e modifiche al registro nazionale aiuti di Stato e ai

registri aiuti di Stato SIAN e SIPA

1. Entro il 30 maggio 2020, il registro di cui all'articolo 52

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e' adeguato a cura del

Ministero dello sviluppo economico e i registri aiuti di Stato SIAN e

SIPA sono adeguati dal Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali, mediante sezione aggiuntiva, alle disposizioni

introdotte dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863

final- «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successive

modifiche e integrazioni.

2. Entro il 15 giugno 2020, il Ministero dello sviluppo economico e

il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

modificano i registri di cui al comma 1 per consentire la

registrazione del regime di aiuti autorizzato dalla Commissione

europea ai sensi degli articoli da 54 a 60 del presente decreto e

delle misure di aiuti adottate ai sensi degli stessi articoli,

nonche' per contenere i dati necessari alla concessione degli aiuti,

prevedendo modalita' semplificate per aiuti automatici, sia fiscali

che non fiscali.

3. L'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 e' effettuato previa intesa

in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Sono mantenute tutte le funzionalita' dei registri e in ogni

caso sono mantenute le funzionalita' del registro nazionale degli

aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012,

n. 234, a supporto dello svolgimento delle verifiche di cui agli

articoli 13, 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro

dello sviluppo economico del 31 maggio 2017, n. 115.

5. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti

previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 65

Esonero temporaneo contributi Anac

1. Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati

dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale

anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di

entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020.

L'Autorita' fara' fronte alla copertura delle minori entrate mediante

l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione maturato al 31 dicembre

2019. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 25 milioni di

euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto,

si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Titolo III   
  
MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI   
  
Capo I   
  
Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con  
modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

Art. 66

Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione

individuale

1. All'articolo 16, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «per i lavoratori» sono sostituite dalle

seguenti: «per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no,»;

b) al comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Le

disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai

lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.».

Art. 66 bis

Disposizioni in materia di semplificazione dei procedimenti per

l'importazione e la validazione di mascherine chirurgiche e

dispositivi di protezione individuale

1. Al fine di assicurare alle imprese il necessario fabbisogno di

mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale e

di sostenere la ripresa in sicurezza delle attivita' produttive, per

l'importazione e l'immissione in commercio dei predetti dispositivi

sono definiti criteri semplificati di validazione, in deroga alle

norme vigenti, che assicurino l'efficacia protettiva idonea

all'utilizzo specifico fino al termine dello stato di emergenza

epidemiologica da COVID-19.

2. Per le mascherine chirurgiche i criteri di cui al comma 1 sono

definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto da un comitato tecnico

composto da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita'

(ISS), che lo presiede, da un rappresentante designato dalle regioni,

da un rappresentante dell'Ente italiano di accreditamento - ACCREDIA,

da un rappresentante dell'Ente nazionale italiano di unificazione

(UNI) e da un rappresentante degli organismi notificati indicato

dalle associazioni degli organismi di valutazione della conformita'

socie dell'ACCREDIA. Il supporto amministrativo al comitato e'

assicurato dall'ISS. Ai componenti del comitato tecnico non spettano

compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti

comunque denominati.

3. Per i dispositivi di protezione individuale i criteri di cui al

comma 1 sono definiti entro dieci giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto da un comitato

tecnico composto da un rappresentante dell'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che lo

presiede, da un rappresentante designato dalle regioni, da un

rappresentante dell'ACCREDIA, da un rappresentante dell'UNI e da un

rappresentante degli organismi notificati indicato dalle associazioni

degli organismi di valutazione della conformita' socie dell'ACCREDIA.

Il supporto amministrativo al comitato e' assicurato dall'INAIL. Ai

componenti del comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, le regioni definiscono le

modalita' di presentazione delle domande di validazione delle

mascherine chirurgiche e dei dispositivi di protezione individuale ai

sensi del presente articolo e individuano le strutture competenti per

la medesima validazione, in applicazione dei criteri di cui ai commi

1, 2 e 3, avvalendosi degli organismi notificati e dei laboratori di

prova accreditati dall'ACCREDIA, nonche' delle universita' e dei

centri di ricerca e laboratori specializzati per l'effettuazione

delle prove sui prodotti, e provvedono ai relativi controlli. Il

monitoraggio sull'applicazione dei criteri semplificati di

validazione e' assicurato dai comitati di cui ai commi 2 e 3, che

supportano l'attivita' delle regioni.

5. Restano ferme le validazioni in deroga effettuate dall'ISS e

dall'INAIL in attuazione dell'articolo 15, commi 2 e 3, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. L'ISS e l'INAIL rimangono

competenti per la definizione delle domande pervenute ai predetti

Istituti fino al quindicesimo giorno successivo alla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che

il richiedente rinunci espressamente a presentare domanda alla

regione.

6. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5 del presente

articolo, all'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, importare e immettere in commercio»

sono soppresse;

b) al comma 2, le parole: «e gli importatori», ovunque ricorrono, e

le parole: «e coloro che li immettono in commercio,» sono soppresse;

c) al comma 3:

1) al primo periodo, le parole: «, gli importatori» e le parole: «e

coloro che li immettono in commercio» sono soppresse;

2) al secondo periodo, le parole: «e gli importatori» sono

soppresse;

d) al comma 4, le parole: «e all'importatore e' fatto divieto di

immissione in commercio» sono soppresse.

7. Per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19 resta fermo quanto disposto dall'articolo 5-bis del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 67

Incremento Fondo Terzo Settore

1. Al fine di sostenere le attivita' delle organizzazioni di

volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle

fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze

sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19, la

dotazione della seconda sezione del Fondo di cui all'articolo 72 del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e' incrementata di 100

milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede ai

sensi dell'articolo 265.

Art. 67 bis

Inserimento al lavoro dei care leavers

1. La quota di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge

12 marzo 1999, n. 68, e' attribuita anche in favore di coloro che, al

compimento della maggiore eta', vivono fuori della famiglia di

origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria.

Art. 68

Modifiche all'articolo 19 in materia di trattamento ordinario di

integrazione salariale e assegno ordinario

1. All'articolo 19, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I datori di lavoro

che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attivita' lavorativa per

eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario

di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con

causale "emergenza CO VID-19", per una durata massima di nove

settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto

2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo

per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo

precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.

E' altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata

massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma

per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020

fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Esclusivamente per i datori

di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi

divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, e'

possibile usufruire delle predette quattro settimane anche per

periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020 a condizione

che i medesimi abbiano interamente fruito il periodo precedentemente

concesso fino alla durata massima di quattordici settimane. Ai

beneficiari di assegno ordinario di cui al presente articolo e

limitatamente alla causale ivi indicata spetta, in rapporto al

periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori ad

orario normale, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'art. 2

del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.»;

b) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti

parole: «per l'assegno ordinario, fermo restando l'informazione, la

consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in

via telematica entro i tre giorni successivi a quello della

comunicazione preventiva»;

c) al comma 2, secondo periodo, le parole: «in ogni caso» sono

sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza» e la parola:

«quarto» e' soppressa;

d) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. Il termine di presentazione delle domande riferite a

periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che

hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020 e'

fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Indipendentemente

dal periodo di riferimento, i datori di lavoro che abbiano

erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a

cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne

hanno impedito l'accettazione possono presentare la domanda nelle

modalita' corrette, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla

comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte

dell'amministrazione di riferimento, anche nelle more della revoca

dell'eventuale provvedimento di concessione emanato

dall'amministrazione competente. La predetta domanda, presentata

nelle modalita' corrette, e' considerata comunque tempestiva se

presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52»;

e) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Il trattamento di cassa integrazione salariale operai

agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza

epidemiologica da COVID-19, e' concesso in deroga ai limiti di

fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate

lavorative da svolgere presso la stessa azienda di cui all'articolo 8

della legge 8 agosto 1972, n. 457. I periodi di trattamento sono

concessi per una durata massima di novanta giorni, dal 23 febbraio

2020 al 31 ottobre 2020 e comunque con termine del periodo entro il

31 dicembre 2020, e non sono computati ai fini delle successive

richieste. Per assicurare la celerita' delle autorizzazioni, le

integrazioni salariali a carico del trattamento di CISOA con causale

"emergenza COVID-19" sono concesse dalla sede dell'INPS

territorialmente competente, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457. La domanda di

CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del

mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di

sospensione dell'attivita' lavorativa. Il termine di presentazione

delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attivita'

lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30

aprile 2020 e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. Per i

lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo, ai quali non

si applica il trattamento di CISOA, puo' essere presentata domanda di

concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga, ai

sensi dell'articolo 22»;

f) al comma 6, secondo periodo, le parole: «80 milioni» sono

sostituite dalle eseguenti: «1.100 milioni»;

g) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti: «6-bis. Le risorse

di cui al comma 6 sono assegnate ai rispettivi Fondi con uno o piu'

decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite previo

monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della

prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel

rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze.»;

6-ter. I Fondi di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14

settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno

ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalita' di cui al

presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta

prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 250

milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse di cui al presente comma

sono assegnate ai rispettivi Fondi dall'INPS e trasferite previo

monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell'andamento del costo della

prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel

rispetto del limite di spesa.».

h) al comma 8, le parole: «23 febbraio 2020» sono sostituite

dalle seguenti: «25 marzo 2020»;

i) al comma 9, primo periodo, dopo le parole «da 1 a 5» sono

inserite le seguenti: «e 7»; le parole «pari a 1.347, 2 milioni di

euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 11.599,1 milioni di

euro».

1-bis. In sede di prima applicazione, i termini per la

presentazione delle domande fissati, a pena di decadenza, entro la

fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo

di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa, ai sensi dei

commi 2 e 3-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

come modificati dalle lettere c) ed e) del comma 1 del presente

articolo, se posteriori alla data cosi' determinata, sono stabiliti

al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del

decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 11.521,9

milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 69

Modifiche all'articolo 20 in materia di trattamento ordinario di

integrazione salariale per le aziende che si trovano gia' in Cassa

integrazione straordinaria

1. All'articolo 20 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «per un periodo non superiore a nove

settimane» sono sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di

nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31

agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo

periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il

periodo precedentemente concesso. E' altresi' riconosciuto un

eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di

trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1°

settembre 2020 al 31 ottobre 2020 fruibili ai sensi dell'articolo

22-ter»;

b) al comma 5, le parole: «pari a 338,2 milioni di euro» sono

sostituite dalle seguenti: «pari a 828,6 milioni di euro» .

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 490,4 milioni

di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 70

Modifiche all'articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «nove settimane» sono

sostituite dalle seguenti: «per una durata massima di nove settimane

per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020,

incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i

soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente gia' autorizzato

un periodo di nove settimane. Le predette ulteriori cinque settimane

sono riconosciute secondo le modalita' di cui all'articolo 22-ter e

tenuto conto di quanto disciplinato dall'articolo 22-quater. E'

altresi' riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata

massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma

per periodi decorrenti dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020

fruibili ai sensi dell'articolo 22-ter. Per i datori di lavoro dei

settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo

dal vivo e sale cinematografiche, e' possibile usufruire delle

predette quattro settimane anche per periodi precedenti al 1°

settembre a condizione che i medesimi abbiano interamente fruito il

periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di

quattordici settimane.» e, all'ultimo periodo, le parole «ne' per i

datori di lavoro che hanno chiuso l'attivita' in ottemperanza ai

provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza

epidemiologica da COVID-19» sono soppresse;

b) il primo periodo del comma 3 e' sostituito dal seguente: «Il

trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel limite

massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal

23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla

data del 25 marzo 2020.»;

c) al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il sesto periodo e' soppresso;

2. al settimo periodo le parole: «dal predetto Ministero» sono

sostituite dalle seguenti: «dal Ministero del lavoro e delle

politiche sociali.».

d) dopo il comma 4 e' inserito il seguente comma: «4-bis. Ai

sensi dell'articolo 126, commi 7 e 8, e ai fini della relativa

attuazione, l'INPS comunica settimanalmente al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze

le risultanze, anche in via prospettica, delle autorizzazioni e delle

erogazioni in relazione alle risorse ripartite tra le singole regioni

e province autonome. Con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze da adottare entro il 30 giugno 2020 si provvede ad

individuare le somme ripartite e non corrispondenti ad autorizzazioni

riconosciute e le somme non ripartite al fine di renderle disponibili

all'INPS per le finalita' di cui all'articolo 22-ter, fermo restando

quanto previsto dall'articolo 126, commi 7 e 8.»

e) dopo il comma 5-ter, e' inserito il seguente:

«5-quater. Le risorse finanziarie dei Fondi di solidarieta'

bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi

dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,

possono essere utilizzate dalle Province autonome di Trento e di

Bolzano, a condizione che alla copertura del relativo fabbisogno

finanziario si provveda con fondi provinciali, anche per la finalita'

di assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a

prestazioni connesse a trattamenti di integrazione salariale

ordinaria, straordinaria e in deroga previste dalla normativa

vigente. I rispettivi Fondi, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del

decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, autorizzano le

relative prestazioni.»

f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:

«6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le

disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo, del

presente decreto. Il trattamento puo' essere concesso esclusivamente

con la modalita' di pagamento diretto della prestazione da parte

dell'INPS. Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza,

entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il

periodo di sospensione o di riduzione dell'attivita' lavorativa. In

sede di prima applicazione, il termine di cui al terzo periodo e'

stabilito al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in

vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, se tale ultimo

termine e' posteriore a quello determinato ai sensi del terzo

periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione

dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio

2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza,

al 15 luglio 2020. Indipendentemente dal periodo di riferimento, i

datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per

trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o

comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione

possono presentare la domanda nelle modalita' corrette, a pena di

decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella

precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento,

anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di

concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta

domanda, presentata nelle modalita' corrette, e' considerata comunque

tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52. Il datore di lavoro

e' obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il

pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite

dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e'

collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se

posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del

provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il

termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno

2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello

determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale

termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi

rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente»;

g) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:

«6-bis. Esclusivamente per i datori di lavoro di cui all'ultimo

periodo del comma 4 il trattamento di cui al comma 1 puo', altresi',

essere concesso con la modalita' di cui all'articolo 7 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 1.642,9

milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 70 bis

Norme speciali in materia di trattamenti di integrazione salariale

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal presente

decreto, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano

interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla

durata massima di quattordici settimane, e' consentito usufruire di

ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti di cui ai

medesimi articoli anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1°

settembre 2020. Resta ferma la durata massima di diciotto settimane,

da computare considerando cumulativamente i trattamenti riconosciuti

sia ai sensi dei citati articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del

presente articolo mediante il riconoscimento delle ulteriori quattro

settimane massime da parte dell'INPS ai sensi degli articoli

22-quater e 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

introdotti dall'articolo 71 del presente decreto, nel limite di spesa

di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al

monitoraggio del rispetto del limite di spesa, trasmettendo i

risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via

prospettica, del limite di spesa, l'INPS non potra' in ogni caso

emettere altri provvedimenti di concessione dei trattamenti. Ai

maggiori oneri derivanti dal primo e dal secondo periodo del presente

comma, pari a 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui

all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

introdotto dall'articolo 71 del presente decreto.

Art. 71

Ulteriori modifiche in materia di integrazione salariale

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo l'articolo

22-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 22-ter (Ulteriore finanziamento delle integrazioni

salariali). - 1. Al fine di garantire, qualora necessario per il

prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, la possibilita' di una piu' ampia forma

di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai

rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 e'

istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali apposito capitolo di bilancio con

dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro. Le predette

risorse, che costituiscono in ogni caso limite massimo di spesa,

possono essere trasferite all'INPS e ai Fondi di cui agli articoli 26

e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per il

rifinanziamento delle specifiche misure di cui al primo periodo del

presente comma con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro il 31 agosto 2020, nel rispetto dei saldi

di finanza pubblica, prevedendo eventualmente anche l'estensione del

periodo massimo di durata dei trattamenti di integrazione salariale

di cui all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, nonche' per un

massimo di quattro settimane fruibili per i periodi decorrenti dal 1°

settembre al 31 ottobre 2020 limitatamente ai datori di lavoro che

abbiano interamente fruito il periodo massimo di quattordici

settimane come disciplinato dagli articoli da 19 a 21 e, per i

trattamenti di cui all'articolo 22, dal presente comma.

2. Qualora dall'attivita' di monitoraggio relativamente ai

trattamenti concessi ai sensi degli articoli da 19 a 22 dovessero

emergere economie rispetto alle somme stanziate le stesse possono

essere utilizzate ai sensi del comma 1 nell'ambito dei decreti ivi

previsti.

Art. 22-quater (Trattamento di integrazione salariale in deroga

"Emergenza Covid-19" concesso dall'Istituto Nazionale della

Previdenza Sociale). - 1. I trattamenti di integrazione salariale in

deroga di cui all'articolo 22, per periodi successivi alle prime nove

settimane riconosciuti dalle Regioni, sono concessi dall'Inps a

domanda del datore di lavoro la cui efficacia e' in ogni caso

subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al

comma 5. I datori di lavoro inviano telematicamente la domanda con la

lista dei beneficiari all'Inps indicando le ore di sospensione per

ciascun lavoratore per tutto il periodo autorizzato. L'Inps provvede

all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del

rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al

comma 5. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di

spesa, fornendo i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro

e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle

finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato

raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, l'Inps non

potra' in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Per i

datori di lavoro con unita' produttive site in piu' regioni o

province autonome il trattamento di cui al presente articolo puo'

essere riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche

sociali. Nel decreto di cui al comma 5 e' stabilito il numero di

regioni o province autonome in cui sono localizzate le unita'

produttive del medesimo datore di lavoro, al di sopra del quale il

trattamento e' riconosciuto dal predetto Ministero.

2. Per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto

disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5.

3. La domanda di concessione del trattamento di cui al comma 1 deve

essere presentata, a pena di decadenza, alla sede dell'INPS

territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a

quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di

riduzione dell'attivita' lavorativa. In sede di prima applicazione,

il termine di cui al primo periodo e' stabilito al trentesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno

2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello

determinato ai sensi del primo periodo. Per le domande riferite a

periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa che

hanno avuto inizio tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il

termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.

4. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte

dell'INPS trasmette la domanda di concessione del trattamento di cui

al comma 1, entro il quindicesimo giorno dall'inizio del periodo di

sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, unitamente ai dati

essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della

prestazione ai lavoratori, con le modalita' indicate dall'INPS. Per

le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione

dell'attivita' lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio

2020 e il 30 aprile 2020, il termine di cui al primo periodo e'

fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020. L'INPS autorizza

l'accoglimento della domanda e dispone l'anticipazione del pagamento

del trattamento entro quindici giorni dal ricevimento della domanda

stessa. La misura dell'anticipazione e' calcolata sul 40 per cento

delle ore autorizzate nell'intero periodo. A seguito della successiva

trasmissione completa dei dati da parte del datore di lavoro, l'INPS

provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei

confronti del datore di lavoro degli eventuali importi indebitamente

anticipati. L'INPS disciplina le modalita' operative del procedimento

previsto dalla presente disposizione. Il datore di lavoro e'

obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il

pagamento dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite

dall'Istituto, entro la fine del mese successivo a quello in cui e'

collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se

posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del

provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, il

termine di cui al settimo periodo e' stabilito al trentesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 giugno

2020, n. 52, se tale ultimo termine e' posteriore a quello

determinato ai sensi del settimo periodo. Trascorso inutilmente tale

termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi

rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

5. Il trattamento di cui al presente articolo e' riconosciuto nel

limite massimo di cui all'articolo 22, comma 3 al netto delle risorse

gia' destinate dalle Regioni a valere sul medesimo limite di spesa,

limitatamente ai dipendenti gia' in forza alla data del 25 marzo

2020. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare

entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto sono

stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo e la

ripartizione del limite di spesa complessivo di cui all'articolo 22,

comma 3 tra i differenti soggetti istituzionali preposti al

riconoscimento dei trattamenti di cui al medesimo articolo 22.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 e' stabilita la quota

delle risorse riservata al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali per i trattamenti concessi dal medesimo Ministero ai sensi

del comma 5 ultimo periodo.

Art. 22-quinquies (Modifiche al pagamento diretto del trattamento

di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario). - 1. Le

richieste di integrazione salariale a pagamento diretto previste agli

articoli da 19 a 21 presentate a decorrere dal trentesimo giorno

successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione

sono disciplinate dalla procedura di cui all'articolo 22-quater,

comma 3.»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 2.673,2

milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 72

Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i

dipendenti

1. All'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Per l'anno 2020, a

decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo

continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni,

ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto

a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11 del presente articolo, per i

figli di eta' non superiore ai dodici anni, fatto salvo quanto

previsto al comma 5 del presente articolo, di uno specifico congedo,

per il quale e' riconosciuta un'indennita' pari al 50 per cento della

retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del

testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e

sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del

medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione

figurativa. I periodi di congedo devono essere utilizzati, nelle

ipotesi nelle quali i congedi sono riconosciuti, in maniera alternata

da entrambi i genitori lavoratori conviventi e possono essere

usufruiti in forma giornaliera od oraria, fatti salvi i periodi di

congedo gia' fruiti alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto »;

a-bis) al comma 4, le parole: «quindici giorni» sono sostituite

dalle seguenti: «trenta giorni»;

b) il comma 6 e' sostituito dal seguente: « 6. In aggiunta a

quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti

del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel

nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti

di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione

dell'attivita' lavorativa o che non vi sia altro genitore non

lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l'intero

periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle

attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza

corresponsione di indennita' ne' riconoscimento di contribuzione

figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione

del posto di lavoro.»

c) al comma 8, le parole «un bonus» sono sostituite dalle

seguenti: «uno o piu' bonus» e le parole «600 euro» sono sostituite

dalle seguenti: «1200 euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente

periodo: «Il bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al

richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai

servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio-educativi

territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai

servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione

del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo

precedente e' incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di

cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come

modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160.»

d) al comma 11, le parole: «1.261,1 milioni di euro» sono

sostituite dalle seguenti: «1.569 milioni di euro».

2. All'articolo 25 del citato decreto-legge n. 18 del 2020,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «1000 euro» sono sostituite dalle

seguenti: «2000 euro»;

b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il bonus di cui al

comma 3 e' riconosciuto nel limite complessivo di 67,6 milioni di

euro per l'anno 2020».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 676,7 milioni

di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 73

Modifiche all'articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex

articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

1. All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al

comma 1, dopo le parole «aprile 2020» sono aggiunte le seguenti: «e

di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di

maggio e giugno 2020.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 604,7

milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 74

Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di

sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «fino al 30 aprile 2020» sono sostituite

dalle seguenti: «fino al 31 luglio 2020»;

b) al comma 5, le parole «130 milioni» sono sostituite dalle

seguenti: «380 milioni».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 250 milioni di

euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 75

Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra

indennita'

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Le indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e

44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di cui alla

legge 12 giugno 1984, n. 222.».

Art. 76

Modifiche all'articolo 40 in materia di sospensione delle misure di

condizionalita'

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le

parole: «per due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per quattro

mesi».

Art. 77

Modifiche all'articolo 43 in materia di contributi per la sicurezza e

il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo

settore

1. All'articolo 43 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, le parole: «contributi alle imprese» sono

sostituite dalle seguenti: «contributi alle imprese e agli enti del

terzo settore»;

b) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» sono

aggiunte le seguenti: «nonche' delle attivita' di interesse generale

degli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117»;

2) dopo le parole: «alle imprese» sono aggiunte le seguenti: «e

agli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

Art. 78

Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il

reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal

virus COVID-19

1. Ai fini del riconoscimento anche per i mesi di aprile e maggio

2020 dell'indennita' per il sostegno del reddito dei professionisti

iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di

cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996,

n. 103 all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «300 milioni» sono sostituite dalle

seguenti: «1.150 milioni»;

b) al comma 2, la parola «trenta» e' sostituita dalla seguente:

«sessanta».

2. Ai fini del riconoscimento dell'indennita' di cui al comma 1, i

soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della

domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato;

b) titolari di pensione.

3. L'articolo 34 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 e'

abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di

euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 79

Modifiche all'articolo 45 in materia di personale addetto ai lavori

necessari al ripristino del servizio elettrico

1. All'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le

parole «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno

2020».

Art. 80

Modifiche all'articolo 46 in materia di licenziamento per

giustificato motivo oggettivo

1. All'articolo 46 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 60 giorni » sono sostituite dalle

seguenti: «cinque mesi» ed e' aggiunto infine il seguente periodo:

«Sono altresi' sospese le procedure di licenziamento per giustificato

motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio

1966, n. 604.»;

b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero

dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020

abbia proceduto al recesso dal contratto di lavoro per giustificato

motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966,

n. 604, puo', in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma

10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il

recesso purche' contestualmente faccia richiesta del trattamento di

cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22, a

partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso,

il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di

continuita', senza oneri ne' sanzioni per il datore di lavoro.».

1-bis. Fino al 17 agosto 2020 la procedura di cui all'articolo 47,

comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, nel caso in cui non

sia stato raggiunto un accordo, non puo' avere una durata inferiore a

quarantacinque giorni.

Art. 80 bis

Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 38 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 38 del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ai sensi del quale tutti gli atti

compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella

gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la

somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o

ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la

prestazione, si interpreta nel senso che tra gli atti di costituzione

e di gestione del rapporto di lavoro non e' compreso il

licenziamento.

Art. 81

Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei

procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in

scadenza

1. (soppresso)

2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui

agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.

322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

Capo II   
  
Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 82

Reddito di emergenza

1. Ai nuclei familiari in condizioni di necessita' economica in

conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, identificati

secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, e' riconosciuto un

sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di

seguito «Rem»). Le domande per il Rem sono presentate entro il

termine del mese di luglio 2020 e il beneficio e' erogato in due

quote, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.

2. Il Rem e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso

cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti: a)

residenza in Italia, verificata con riferimento al componente ri

chiedente il beneficio; b) un valore del reddito familiare, nel mese

di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui al

comma 5; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con

riferimento al l'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000,

accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e

fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale e'

incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare

di un componente in condizione di disabilita' grave o di non

autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della

Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; d) un

valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

2-bis. Ai fini del riconoscimento del Rem ai sensi del comma 2 del

presente articolo, durante lo stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2020, le disposizioni

dei commi 1 e 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 2014,

n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.

80, non si applicano, previa autocertificazione, in presenza di

persone minori di eta' o meritevoli di tutela, quali soggetti malati

gravi, disabili, in difficolta' economica e senza dimora, aventi i

requisiti di cui al citato articolo 5 del decreto-legge n. 47 del

2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014.

3. Il Rem non e' compatibile con la presenza nel nucleo familiare

di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennita'

di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, ovvero di una delle indennita' disciplinate in

attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una

delle indennita' di cui agli articoli 84 e 85 del presente

decreto-legge. Il Rem non e' altresi' compatibile con la presenza nel

nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in

una delle seguenti condizioni:

a) essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione

dell'assegno ordinario di invalidita';

b) essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui

retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5;

c) essere percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I

del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ovvero le misure

aventi finalita' analoghe di cui all'articolo 13, comma 2, del

medesimo decreto-legge.

4. Ai fini dell'accesso e della determinazione dell'ammontare del

Rem:

a) il nucleo familiare e' definito ai sensi dell'articolo 3 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.

159;

b) il reddito familiare e' inclusivo di tutte le componenti di

cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed e' riferito al mese di

aprile 2020 secondo il principio di cassa;

c) il patrimonio mobiliare e' definito ai sensi dell'articolo 5,

comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5

dicembre 2013, n. 159;

5. Ciascuna quota del Rem e' determinata in un ammontare pari a 400

euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di

equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28

gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo

2019, n. 26, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro,

ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare

siano presenti componenti in condizioni di disabilita' grave o non

autosufficienza come definite ai fini ISEE.

6. Non hanno diritto al Rem i soggetti che si trovano in stato

detentivo, per tutta la durata della pena, nonche' coloro che sono

ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture

residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione

pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra

i suoi componenti soggetti di cui al primo periodo, il parametro

della scala di equivalenza non tiene conto di tali soggetti.

7. Il Rem e' riconosciuto ed erogato dall'Istituto nazionale della

previdenza sociale (INPS) previa richiesta tramite modello di domanda

predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalita'

stabilite dallo stesso. Le richieste di Rem possono essere presentate

presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una

convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Le richieste del Rem possono essere altresi' presentate presso gli

istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e

valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di

cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193.

8. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al

comma 2, lettera c), l'INPS e l'Agenzia delle entrate possono

scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie del

patrimonio mobiliare dei componenti il nucleo familiare comunicate ai

sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, comma 2,

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle modalita'

previste ai fini ISEE.

9. Nel caso in cui in esito a verifiche e controlli emerga il

mancato possesso dei requisiti, il beneficio e' immediatamente

revocato, ferma restando la restituzione di quanto indebitamente

percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente.

10. Ai fini dell'erogazione del Rem e' autorizzato un limite di

spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020 da iscrivere su

apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali denominato « Fondo per il Reddito di

emergenza ». L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite

di spesa di cui al primo periodo del presente comma e comunica i

risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal

predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in

via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono

adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla

stipula della convenzione di cui al comma 7 e' autorizzato un limite

di spesa pari a 5 milioni di euro.

11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 971,3 milioni

di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 83

Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in

sicurezza delle attivita' produttive e commerciali in relazione al

rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione

dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio

nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la

sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente

esposti a rischio di contagio, in ragione dell'eta' o della

condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da

patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo

svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilita' che

possono caratterizzare una maggiore rischiosita'. Le amministrazioni

pubbliche provvedono alle attivita' previste al presente comma con le

risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione

vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono

tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della

sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma

restando la possibilita' di nominarne uno per il periodo

emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1

del presente articolo puo' essere richiesta ai servizi territoriali

dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su

richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di

personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il

Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' definita la

relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i

medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39,

40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'inidoneita' alla mansione accertata ai sensi del presente

articolo non puo' in ogni caso giustificare il recesso del datore di

lavoro dal contratto di lavoro.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo atte a sostenere le

imprese nella ripresa e nella prosecuzione delle attivita' produttive

in condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di lavoro e

delle modalita' lavorative l'INAIL e' autorizzato, previa convenzione

con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo

determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure

sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di eta' non superiore

a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020

e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede,

a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale

Iniziativa Occupazione Giovani.

Art. 84

Nuove indennita' per i lavoratori danneggiati dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19

1. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo

dell'indennita' di cui all'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il

mese di aprile 2020.

2. Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla

data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla

Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre

forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata

riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre

2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, e' riconosciuta

una indennita' per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. A tal

fine il reddito e' individuato secondo il principio di cassa come

differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese

effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio

dell'attivita', comprese le eventuali quote di ammortamento. A tal

fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale

autocertifica il possesso dei requisiti di cui al presente comma.

L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei

soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica

dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica al l'Inps l'esito dei

riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui

sopra con modalita' e termini definiti con accordi di cooperazione

tra le parti.

3. Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata

e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo

2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di

pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,

che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in

vigore del presente decreto, e' riconosciuta un'indennita' per il

mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

4. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo

dell'indennita' di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il

mese di aprile 2020.

5. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo

dell'indennita' di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata anche per il

mese di aprile 2020. La medesima indennita' e' riconosciuta ai

lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese

utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti

termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non

titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di

NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e

degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il

rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il

17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro

dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della

presente disposizione, e' riconosciuta un'indennita' per il mese di

maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennita' e' riconosciuta

ai lavoratori in regime di somministrazione, impiegati presso imprese

utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti

termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non

titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di

NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo

dell'indennita' di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, la medesima indennita' e' erogata anche per il mese di aprile

2020 con un importo pari a 500 euro.

8. E' riconosciuta un'indennita' per i mesi di aprile e maggio,

pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi

che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno

cessato, ridotto o sospeso la loro attivita' o il loro rapporto di

lavoro, individuati nei seguenti:

a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori

diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno

cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso

tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo

periodo;

b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del

decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la

prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo

compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; per i

lavoratori intermittenti di cui alla presente lettera iscritti al

Fondo lavoratori dello spettacolo, che non beneficiano del

trattamento di integrazione salariale, l'accesso all'indennita' e'

comunque riconosciuto in base ai requisiti stabiliti dal comma 10;

c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad

altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra

il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di

contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui

all'articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in

essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali

contratti, devono essere gia' iscritti alla data del 23 febbraio 2020

alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8

agosto 1995, n. 335, con accredito nello stesso arco temporale di

almeno un contributo mensile;

d) incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019

derivante dalle medesime attivita' superiore ad euro 5.000 e titolari

di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui

all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla

data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali

obbligatorie.

9. I soggetti di cui al comma 8, alla data di presentazione della

domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli

articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81:

b) titolari di pensione.

10. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello

spettacolo che hanno i requisiti di cui all'articolo 38 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' erogata una indennita' di 600

euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima

indennita' viene erogata per le predette mensilita' anche ai

lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con

almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un

reddito non superiore ai 35.000 euro. Per i lavoratori intermittenti

di cui al comma 8, lettera b), e' corrisposta la sola indennita' di

cui alla medesima lettera.

11. Non hanno diritto all'indennita' di cui al comma 10 i

lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di

pensione alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

12. Le indennita' di cui al presente articolo non concorrono alla

formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sono erogate dall'INPS, previa

domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.850,4 milioni di euro

per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del

limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero

del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e

delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il

verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al

predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti

concessori.

13. Ai lavoratori nelle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8 e 10, appartenenti a nuclei familiari gia' percettori del

reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del decreto-legge 28

gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo

2019, n. 26, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento

risulti inferiore a quello dell'indennita' di cui ai medesimi commi

del presente articolo, in luogo del versamento dell'indennita' si

procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino

all'ammontare della stessa indennita' dovuto in ciascuna mensilita'.

Le indennita' di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 non sono

compatibili con il beneficio del reddito di cittadinanza in godimento

pari o superiore a quello dell'indennita'. Conseguentemente

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 72 milioni di

euro per l'anno 2020.

14. Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto si decade dalla possibilita' di richiedere

l'indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativa al mese di marzo 2020.

15. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, pari

a 3.922,4 milioni di euro, si provvede, quanto a 3.912,8 milioni di

euro, ai sensi dell'articolo 265 del presente decreto e, quanto a 9,6

milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte

corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, come rifinanziato dall'articolo 183 del presente

decreto.

Art. 85

Indennita' per i lavoratori domestici

1. Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23

febbraio 2020, uno o piu' contratti di lavoro per una durata

complessiva superiore a 10 ore settimanali e' riconosciuta, per i

mesi di aprile e maggio 2020, un'indennita' mensile pari a 500 euro,

per ciascun mese.

2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta a condizione che

i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro.

3. L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con le

indennita' di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, ovvero con una delle indennita' disciplinate in

attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge, ovvero con

l'indennita' di cui all'articolo 84 del presente decreto e non

concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. L'indennita'

non spetta altresi' ai soggetti di cui all'articolo 103. L'indennita'

non spetta altresi' ai percettori del reddito di emergenza di cui

all'articolo 82 ovvero ai percettori del reddito di cittadinanza, di

cui al Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, per i quali

l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore

all'ammontare delle indennita' medesime. Ai lavoratori appartenenti a

nuclei familiari gia' percettori del reddito di cittadinanza, per i

quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a

quello delle indennita' di cui al comma 1, in luogo del versamento

dell'indennita' si procede ad integrare il beneficio del reddito di

cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennita' dovuto in

ciascuna mensilita'. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.

4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26,

e' incrementata di 8,3 milioni di euro per l'anno 2020.

4. L'indennita' di cui al presente articolo non spetta ai titolari

di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidita' di cui

all'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di

rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal

lavoro domestico.

5. L'indennita' di cui al presente articolo e' erogata dall'INPS in

unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di

460 milioni di euro per l'anno 2020. Le domande possono essere

presentate presso gli Istituti di Patronato, di cui alla legge 30

marzo 2001, n. 152, e sono valutate come al numero 8 della tabella D,

allegata al regolamento di cui al decreto del Ministero del lavoro,

della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10

dicembre 2008, n. 288. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto

del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al

Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero

dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio

emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica,

rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri

provvedimenti concessori.

6. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo pari a

468,3 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 86

Divieto di cumulo tra indennita'

1. Le indennita' di cui agli articoli 84, 85, 78 e 98 non sono tra

loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennita' di cui

all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito

con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette

indennita' sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidita' di

cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 87

Utilizzo risorse residue per trattamenti di integrazione salariale in

deroga

1. L'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

e' sostituito dal seguente:

«251. Ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione

guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre

2018 e non hanno diritto all'indennita' di disoccupazione denominata

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e'

concessa, nel limite massimo di dodici mesi e in ogni caso con

termine entro il 31 dicembre 2020, in continuita' con la prestazione

di Cassa integrazione guadagni in deroga, un'indennita' pari al

trattamento di mobilita' in deroga, comprensiva della contribuzione

figurativa. A tale indennita' non si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 2, comma 67 della legge 28 giugno 2012, n. 92.»

2. L'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

cosi' come sostituito dall'art. 11-bis, comma 1 del decreto-legge 3

settembre 2019, n. 101 e' sostituito dal seguente:

«253. All'onere derivante dall'attuazione del comma 251 si fa

fronte nel limite massimo delle risorse gia' assegnate alle regioni e

alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo

44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,

ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell'articolo

26-ter del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 e ai sensi

dell'articolo 22, commi 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile

2020, n. 27. Le regioni e le province au-tonome concedono

l'indennita' di cui al comma 251, esclusivamente previa verifica

della disponibilita' finanziaria da parte dell'INPS.».

Art. 88

Fondo Nuove Competenze

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attivita' dopo

l'emergenza epidemiologica, per l'anno 2020, i contratti collettivi

di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da

associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente

piu' rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro

rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della

normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono

realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro

per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa, con le

quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi

formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei

relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di

un apposito Fondo denominato «Fondo Nuove Competenze», costituito

presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL),

nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo

Nazionale SPAO.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono

partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,

i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo,

i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi

dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonche', per

le specifiche finalita', il Fondo per la formazione e il sostegno al

reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al

Fondo costituito presso l'ANPAL una quotadelle risorse disponibili

nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare

entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto,

sono individuati criteri e modalita' di applicazione della misura e

di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di

spesa.

Art. 89

Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali

1. Ai fini della rendicontazione da parte di regioni, ambiti

territoriali e comuni al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le

politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, del Fondo nazionale per le non autosufficienze

di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' prive di

sostegno familiare di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 22

giugno 2016, n. 112, del Fondo nazionale per l'infanzia e

l'adolescenza di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.

285, la rendicontazione del 75% della quota relativa alla seconda

annualita' precedente e' condizione sufficiente alla erogazione della

quota annuale di spettanza, ferma restando la verifica da parte dello

stesso Ministero del lavoro e delle politiche sociali della coerenza

degli utilizzi con le norme e gli atti di programmazione. Le

eventuali somme relative alla seconda annualita' precedente non

rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva

erogazione.

2. Ai fini delle rendicontazioni di cui al comma 1, con riferimento

alle spese sostenute nell'anno 2020, le amministrazioni destinatarie

dei fondi possono includere, per le prestazioni sociali erogate sotto

forma di servizi effettivamente erogati, specifiche spese legate

all'emergenza COVID-19, anche finalizzate alla riorganizzazione dei

servizi, all'approvvigionamento di dispositivi di protezione e

all'adattamento degli spazi.

2-bis. I servizi previsti all'articolo 22, comma 4, della legge 8

novembre 2000, n. 328, sono da considerarsi servizi pubblici

essenziali, anche se svolti in regime di concessione, accreditamento

o mediante convenzione, in quanto volti a garantire il godimento di

diritti della persona costituzionalmente tutelati. Allo scopo di

assicurare l'effettivo e continuo godimento di tali diritti, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito

delle loro competenze e della loro autonomia organizzativa, entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, definiscono le modalita' per

garantire l'accesso e la continuita' dei servizi sociali,

socio-assistenziali e socio-sanitari essenziali di cui al presente

comma anche in situazione di emergenza, sulla base di progetti

personalizzati, tenendo conto delle specifiche e inderogabili

esigenze di tutela delle persone piu' esposte agli effetti di

emergenze e calamita'. Le amministrazioni interessate provvedono

all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 89 bis

Applicazione della sentenza della Corte costituzionale in materia di

trattamenti di invalidita' civile

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e' istituito un fondo, con una dotazione iniziale

pari a 46milioni di euro per l'anno 2020, destinato a concorrere a

ottemperare alla sentenza della Corte costituzionale, pronunciata

nella camera di consiglio del 23 giugno 2020, in materia di

riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 38 della legge 28

dicembre 2001, n. 448, in favore degli invalidi civili totali,

indipendentemente dal requisito dell'eta' pari o superiore a sessanta

anni previsto dal comma 4 del medesimo articolo 38.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a

46 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 90

Lavoro agile

1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che

hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo

familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di

sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione

dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore,

hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile

anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il

rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a

23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale

modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di

lavoro in modalita' agile e' riconosciuto, sulla base delle

valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente

esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione

dell'eta' o della condizione di rischio derivante da

immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo

svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilita' che

possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosita'

accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza

sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione

che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della

prestazione lavorativa.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile puo' essere svolta

anche attraverso strumenti informatici nella disponibilita' del

dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del

settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di

cessazione della prestazione di lavoro in modalita' agile, ricorrendo

alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero

del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici,

limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non

oltre il 31 dicembre 2020, la modalita' di lavoro agile disciplinata

dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo'

essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di

lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle

menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali

ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22

della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica

anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito

internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro

(INAIL).

Art. 91

Attivita' di formazione a distanza e conservazione della validita'

dell'anno scolastico o formativo

1. A beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le

esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19, la

partecipazione alle attivita' didattiche dei sistemi regionali di

istruzione e formazione professionale (I e F.P.), dei sistemi

regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione

tecnica superiore (I.F.T.S.), tali attivitasono svolte con modalita'

a distanza, individuate dai medesimi Istituti diistruzione, avuto

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con

disabilita'.

2. Qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i

sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeF.P.),

i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e

Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici

Superiori (I.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore

previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo,

l'anno scolastico o formativo 2019/2020 conserva comunque validita'.

Qualora si determini una riduzione dei livelli qualitativi e

quantitativi di formazione delle attivita' svolte, sono derogate le

disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7 del decreto del

Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22. I medesimi

istituti assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso

individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita'

formative ovvero di ogni altra prova verifica, anche intermedia, che

risultino funzionali al completamento del percorso didattico.

Art. 92

Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

1. Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto

legislativo 4 marzo 2015 n. 22, il cui periodo di fruizione termini

nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020, sono

prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza,

a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennita'

di cui agli articoli 27, 28,29, 30, 38 e 44 del decreto-legge 17

marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, ne' di quelle di cui agli articoli 84, 85 e 98 del

presente decreto. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilita'

aggiuntiva e' pari all'importo dell'ultima mensilita' spettante per

la prestazione originaria.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 613,7 milioni di

euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 93

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e

di proroga di contratti di apprendistato

1. In deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno

2015, n. 81, per far fronte al riavvio delle attivita' in conseguenza

all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' possibile rinnovare o

prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinato a

tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in

assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto

legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

1-bis. Il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti di cui

agli articoli 43 e 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,

e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di

somministrazione, e' prorogato di una durata pari al periodo di

sospensione dell'attivita' lavorativa, prestata in forza dei medesimi

contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 94

Promozione del lavoro agricolo

1. In relazione all'emergenza epidemiologica i percettori di

ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a

zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonche' di

reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del

settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni,

rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la

riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l'anno

2020. Il lavoratore percettore del reddito di cittadinanza e'

dispensato dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 8, del

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, con riferimento ai redditi

percepiti per effetto dei contratti di cui al primo periodo.

Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12,

comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di

57,6 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1 valutato in 58,9 milioni di euro

per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. All'articolo 18, comma 3-bis, della legge 31 gennaio 1994, n.

97, dopo le parole: «diffusione del virus COVID-19,», sono inserite

le seguenti: «e comunque non oltre il 31 luglio 2020,».

Art. 95

Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio di

contagio nei luoghi di lavoro

1. Al fine di favorire l'attuazione delle disposizioni di cui al

Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento ed il

contrasto della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di

lavoro, condiviso dal Governo e dalle Parti sociali in data 14 marzo

2020, come integrato il 24 aprile 2020, l'Istituto nazionale per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) promuove

interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali,

iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese

artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del

Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese

sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte

al Registro delle imprese, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro,

successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, interventi per la riduzione del rischio di

contagio attraverso l'acquisto di:

a) apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il

distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di

installazione;

b) dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento

dei lavoratori;

c) apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei

lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di

aziende terze fornitrici di beni e servizi;

d) dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi

e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro

utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;

e) dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

2. Al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo,

fatti salvi gli interventi di cui all'articolo 1, commi 862 e

seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, sono destinate le

risorse gia' disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI

2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di

cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81, per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.

3. I contributi per l'attuazione degli interventi di cui al

presente articolo sono concessi in conformita' a quanto previsto

nella Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020-C

(2020) 1863-final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato

a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», come

modificata e integrata dalla Comunicazione della Commissione del 3

aprile 2020-C (2020)2215-final. L'importo massimo concedibile

mediante gli interventi di cui al presente articolo e' pari ad euro

15.000 per le imprese di cui al comma 1 fino a 9 dipendenti, euro

50.000 per le imprese di cui al comma 1 da 10 a 50 dipendenti, euro

100.000 per le imprese di cui al comma 1 con piu' di 50 dipendenti. I

contributi sono concessi con procedura automatica, ai sensi

dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono incompatibili

con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i

medesimi costi ammissibili.

5. Conseguentemente il bando di finanziamento ISI 2019, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, parte prima, serie generale n. 297 del 19

dicembre 2019, e' revocato.

6. Al fine di attuare gli interventi di cui al presente articolo,

l'INAIL provvede a trasferire ad Invitalia S.p.A. le risorse di cui

al comma 2 per l'erogazione dei contributi alle imprese, sulla base

degli indirizzi specifici formulati dall'Istituto.

6-bis. Al fine di garantire la ripresa delle attivita' produttive

delle imprese in condizioni di sicurezza, in via eccezionale per

l'anno 2020, l'INAIL utilizza una quota parte delle risorse derivanti

dall'attuazione dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122, pari a 200 milioni di euro. Al medesimo fine di

cui al primo periodo, l'INAIL adotta, entro il 15 settembre 2020, un

bando per il concorso al finanziamento di progetti di investimento

delle imprese ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con modalita' rapide e

semplificate, anche tenendo conto degli assi di investimento

individuati con il bando di finanziamento ISI 2019 revocato ai sensi

del comma 5 del presente articolo. L'INAIL provvede all'aggiornamento

del piano degli investimenti per il triennio 2020-2022 entro quindici

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, al fine della verifica di compatibilita' con i

saldi strutturali di finanza pubblica, ai sensi del citato articolo

8, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.

Art. 96

Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul

lavoro

1. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) puo' provvedere, con

onere a carico del proprio bilancio, al noleggio di autovetture da

utilizzare per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza, anche in

deroga all'articolo 6, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010, n.

78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

nonche', al fine di una tempestiva disponibilita' dei mezzi, in

deroga agli obblighi di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Art. 97

Semplificazioni relative alle prestazioni del Fondo di garanzia di

cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 29 maggio 1982, n. 297,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: «richiesta» e' soppressa la

parola: «dell'interessato» e sono aggiunte, infine, le seguenti:

«mediante accredito sul conto corrente del beneficiario»;

b) al secondo periodo, dopo la parola: «Il fondo» sono inserite

le seguenti: «, previa esibizione della contabile di pagamento,» e

dopo le parole: «dei datori di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «e

degli eventuali condebitori solidali».

Art. 98

Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

1. Per i mesi di aprile e maggio 2020, e' riconosciuta dalla

societa' Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 200 milioni di

euro per l'anno 2020, un'indennita' pari a 600 euro in favore dei

lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il

Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico

(CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive

associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato

Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP),

le societa' e associazioni sportive dilettantistiche, di cui

all'articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gia' attivi alla data del

23 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione

del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto ai percettori di altro

reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza di cui al

decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, del reddito di emergenza e delle

prestazioni di cui agli articoli 19,20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e

44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi' come

prorogate e integrate dal presente decreto.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 le risorse trasferite a Sport

e Salute s.p.a. sono incrementate di 200 milioni di euro per l'anno

2020.

3. Le domande degli interessati, unitamente all'autocertificazione

della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata

percezione di altro reddito da lavoro, e del reddito di cittadinanza

e delle prestazioni indicate al comma 1, sono presentate alla

societa' Sport e Salute s.p.a. che, sulla base del registro di cui

all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186,

acquisito dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) sulla base di

apposite intese, le istruisce secondo l'ordine cronologico di

presentazione. Ai soggetti gia' beneficiari per il mese di marzo

dell'indennita' di cui all'articolo 96 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, la medesima indennita' pari a 600 euro e' erogata, senza

necessita' di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio

2020.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con l'Autorita' delegata in materia di sport, da adottare

entro 7 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono individuate le modalita' di attuazione dei commi da 1 a 3, di

presentazione delle domande, i documenti richiesti e le cause di

esclusione. Sono, inoltre, definiti i criteri di gestione delle

risorse di cui al comma 2, ivi incluse le spese di funzionamento, le

forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonche'

le modalita' di distribuzione delle eventuali risorse residue ad

integrazione dell'indennita' erogata per il mese di maggio 2020.

5. Il limite di spesa previsto dall'articolo 96, comma 1, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' innalzato sino a 80 milioni di

euro. Le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a., ai sensi

dell'articolo 96, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono conseguentemente incrementate di ulteriori 30 milioni di euro.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 5 pari a

230 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

7. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi

Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000

euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui

all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito

con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, limitatamente ad

un periodo massimo di 9 settimane. Al riconoscimento dei benefici di

cui al primo periodo del presente comma si provvede nel limite

massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo

onere pari a 21,1 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai

sensi dell'articolo 265.

Art. 99

Osservatorio del mercato del lavoro

1. Al fine di monitorare tempestivamente gli effetti sul mercato

del lavoro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure

di contenimento adottate, in maniera da programmare efficacemente

adeguate strategie occupazionali, incluse politiche attive per il

lavoro e per la formazione, e' istituito presso il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali l'Osservatorio nazionale per il

mercato del lavoro (di seguito denominato «Osservatorio»).

2. L'Osservatorio realizza i seguenti obiettivi:

a) studio ed elaborazione dei dati relativi all'occupazione con

particolare riferimento all'analisi per competenze, caratteristiche

settoriali, territoriali, sociali, demografiche e di genere;

b) individuazione e definizione dei fabbisogni generati dalle

trasformazioni del mercato del lavoro, anche per effetto dei

mutamenti conseguenti all'emergenza epidemiologica;

c) individuazione di aree prioritarie verso cui indirizzare

azioni e interventi per il superamento degli squilibri tra domanda ed

offerta di lavoro e prevenzione e contrasto al lavoro irregolare;

d) supporto all'individuazione dell'offerta formativa, tecnica e

scolastica professionale in base alle richieste dei nuovi profili

professionali emergenti;

e) analisi di impatto e valutazione delle politiche occupazionali

e di sostegno al reddito attivate;

3. L'Osservatorio promuove la costituzione di Osservatori regionali

aventi analoghe finalita', ove non gia' costituiti, assicurando

indirizzi comuni e funzioni di coordinamento volte a formare una Rete

nazionale degli Osservatori del mercato del lavoro, previo accordo in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni

e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

4. Per le finalita' dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali puo' avvalersi di un Comitato scientifico

appositamente istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, presieduto dal rappresentante del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e composto, oltre a rappresentanti

dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL, dell'ANPAL, dell'INAPP, delle

regioni e province autonome, da esperti indipendenti. Ai componenti

dell'Osservatorio e del Comitato scientifico non spetta alcun

compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o

emolumento comunque denominato.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono

individuati i dati, anche individuali, e le amministrazioni titolari

del trattamento, che li mettono a disposizione del Ministero del

lavoro e delle politiche sociali al solo fine di elaborazione

statistica per le finalita' di cui al comma 2.

6. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non

comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed e'

assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a

legislazione vigente.

Art. 100

Avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro

1. In via eccezionale, al fine di contrastare e contenere la

diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello

stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri, per far

fronte all'emergenza epidemiologica e al fine di assicurare una

tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di

lavoro nel processo di riavvio delle attivita' produttive e comunque

non oltre il 31 dicembre 2020, in base a quanto stabilito dalla

Convenzione concernente gli obiettivi assegnati all'Ispettorato

Nazionale del Lavoro (2019-2021) sottoscritta tra il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali e il Direttore dell'Ispettorato

Nazionale del lavoro, in data 25 novembre 2019, il Ministro del

lavoro e delle politiche sociali si avvale in via diretta, oltre che

dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche del Comando dei

Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni

dipendenti, limitatamente al personale gia' in organico, ai sensi

dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 e del

decreto del Ministro dell'interno 15 agosto 2017.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 101

Spese per acquisto di beni e servizi Inps

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati

all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti

negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica

COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per

acquisto di beni e servizi dall'Istituto nazionale della Previdenza

Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della

legge 27 dicembre 2019, n. 160, puo' essere incrementato, per

l'esercizio 2020, nel limite massimo di 68 milioni di euro. Alla

compensazione dei conseguenti effetti finanziari, si provvede ai

sensi dell'articolo 265.

Art. 102

Spese per acquisto di beni e servizi Inail

1. Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati

all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti

negativi sul reddito dei lavoratori dell'emergenza epidemiologica

COVID-19, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per

acquisto di beni e servizi dall'Istituto Nazionale per

l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, come determinato ai

sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n.

160, puo' essere incrementato, per l'esercizio 2020, nel limite

massimo di 35 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti

effetti finanziari, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 103

Emersione di rapporti di lavoro

1. Al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute

individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed

eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamita' derivante

dalla diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di

rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro italiani o

cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di

lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto

dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e

successive modificazioni, possono presentare istanza, con le

modalita' di cui ai commi 4, 5, 6 e 7, per concludere un contratto di

lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio

nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di

lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o

cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere

stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020

ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla

suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai

sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 o di attestazioni costituite

da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in

entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il

territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i cittadini

stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non

rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono

richiedere con le modalita' di cui al comma 16, un permesso di

soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della

durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i

predetti cittadini stranieri devono risultare presenti sul territorio

nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano

allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attivita' di

lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre

2019, comprovata secondo le modalita' di cui al comma 16. Se nel

termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il

cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato

ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo

svolgimento dell'attivita' lavorativa in conformita' alle previsioni

di legge nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito

in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano ai

seguenti settori di attivita':

a) agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e

attivita' connesse;

b) assistenza alla persona per il datore di lavoro o per

componenti della sua famiglia, ancorche' non conviventi, affetti da

patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;

c) lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

4. Nell'istanza di cui al comma 1 sono indicate la durata del

contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a

quella prevista dal contratto collettivo di lavoro di riferimento

stipulato dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente

piu' rappresentative sul piano nazionale. Nei casi di cui ai commi 1

e 2, se il rapporto di lavoro cessa, anche nel caso di contratto a

carattere stagionale, trovano applicazione le disposizioni di cui

all'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.

286 e successive modificazioni, al fine dello svolgimento di

ulteriore attivita' lavorativa.

5. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono presentate dal 1° giugno

2020 al 15 agosto 2020, con le modalita' stabilite con decreto del

Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed

il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali da

adottarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, presso:

a) l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per i

lavoratori italiani o per i cittadini di uno Stato membro dell'Unione

europea;

b) lo sportello unico per l'immigrazione, di cui all'art. 22 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni

per i lavoratori stranieri, di cui al comma 1;

c) la Questura per il rilascio dei permessi di soggiorno, di cui

al comma 2.

6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresi'

stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per

l'instaurazione del rapporto di lavoro, la documentazione idonea a

comprovare l'attivita' lavorativa di cui al comma 16 nonche' le

modalita' di dettaglio di svolgimento del procedimento. Nelle more

della definizione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 la

presentazione delle istanze consente lo svolgimento dell'attivita'

lavorativa; nell'ipotesi di cui al comma 1 il cittadino straniero

svolge l'attivita' di lavoro esclusivamente alle dipendenze del

datore di lavoro che ha presentato l'istanza.

7. Le istanze sono presentate previo pagamento, con le modalita'

previste dal decreto interministeriale di cui al comma 5, di un

contributo forfettario stabilito nella misura di 500 euro per ciascun

lavoratore; per la procedura di cui al comma 2, il contributo e' pari

a 130 euro, al netto dei costi di cui al comma 16 che restano

comunque a carico dell'interessato. E' inoltre previsto il pagamento

di un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro

a titolo retributivo, contributivo e fiscale, la cui determinazione e

le relative modalita' di acquisizione sono stabilite con decreto del

Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno

ed il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

8. Costituisce causa di inammissibilita' delle istanze di cui ai

commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di

soggiorno in motivi di lavoro, la condanna del datore di lavoro negli

ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, compresa

quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e

dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per

reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla

prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da

impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui

all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi

dell'articolo 603-bis del codice penale;

c) reati previsti dall'articolo 22, comma 12, del testo unico di

cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni.

9. Costituisce altresi' causa di rigetto delle istanze di cui ai

commi 1 e 2, limitatamente ai casi di conversione del permesso di

soggiorno in motivi di lavoro, la mancata sottoscrizione, da parte

del datore di lavoro, del contratto di soggiorno presso lo sportello

unico per l'immigrazione ovvero la successiva mancata assunzione del

lavoratore straniero, salvo cause di forza maggiore non imputabili al

datore medesimo, comunque intervenute a seguito dell'espletamento di

procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro

subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare.

10. Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del

presente articolo i cittadini stranieri:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di

espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell'articolo 3 del

decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni.

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o

convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai fini della non

ammissione nel territorio dello Stato;

c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,

compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su

richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,

per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura

penale o per i delitti contro la liberta' personale ovvero per i

reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento

dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione

clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al

reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo

sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in

attivita' illecite;

d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine

pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali

l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli

alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella

valutazione della pericolosita' dello straniero si tiene conto anche

di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa

quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai

sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei

reati previsti dall'articolo 381 del codice di procedura penale.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla

conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono sospesi i

procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di

lavoro e del lavoratore, rispettivamente:

a) per l'impiego di lavoratori per i quali e' stata presentata la

dichiarazione di emersione, anche se di carattere finanziario,

fiscale, previdenziale o assistenziale;

b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio

nazionale, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del

decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive

modificazioni.

12. Non sono in ogni caso sospesi i procedimenti penali nei

confronti dei datori di lavoro per le seguenti ipotesi di reato:

a) favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e

dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per

reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla

prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da

impiegare in attivita' illecite, nonche' per il reato di cui

all'articolo 600 del codice penale;

b) intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi

dell'articolo 603-bis del codice penale.

13. La sospensione di cui al comma 11 cessa nel caso in cui non

venga presentata l'istanza di cui ai commi 1 e 2, ovvero si proceda

al rigetto o all'archiviazione della medesima, anche per mancata

presentazione delle parti di cui al comma 15. Si procede comunque

all'archiviazione dei procedimenti penali e amministrativi a carico

del datore di lavoro se l'esito negativo del procedimento derivi da

cause indipendenti dalla volonta' o dal comportamento del datore

medesimo.

14. Nel caso in cui il datore di lavoro impieghi quali lavoratori

subordinati, senza preventiva comunicazione di instaurazione del

rapporto di lavoro, stranieri che hanno presentato l'istanza di

rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, sono

raddoppiate le sanzioni previste dall'articolo 3, comma 3, del

decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, dall'articolo 39, comma 7, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'articolo 82, secondo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e

dall'articolo 5, primo comma, della legge 5 gennaio 1953, n. 4.

Quando i fatti di cui all'articolo 603-bis del codice penale sono

commessi ai danni di stranieri che hanno presentato l'istanza di

rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di cui al comma 2, la

pena prevista al primo comma dello stesso articolo e' aumentata da un

terzo alla meta'.

15. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata

l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il

parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi

all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di

soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale

del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e

alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le

parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione

obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del

permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata

presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta

l'archiviazione del procedimento.

16. L'istanza di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo di

cui al comma 2 e' presentata dal cittadino straniero al Questore, dal

1° giugno al 15 luglio 2020, unitamente alla documentazione in

possesso, individuata dal decreto di cui al comma 6, idonea a

comprovare l'attivita' lavorativa svolta nei settori di cui al comma

3 e riscontrabile da parte dell'Ispettorato Nazionale del lavoro cui

l'istanza e' altresi' diretta. All'atto della presentazione della

richiesta, e' consegnata un'attestazione che consente all'interessato

di soggiornare legittimamente nel territorio dello Stato fino ad

eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, di

svolgere lavoro subordinato, esclusivamente nei settori di attivita'

di cui al comma 3, nonche' di presentare l'eventuale domanda di

conversione del permesso di soggiorno temporaneo in permesso di

soggiorno per motivi di lavoro. E' consentito all'istante altresi' di

iscriversi al registro di cui all'articolo 19 del decreto legislativo

14 settembre 2015, n. 150, esibendo agli Uffici per l'impiego

l'attestazione rilasciata dal Questore di cui al presente articolo.

Per gli adempimenti di cui al comma 2, si applica l'articolo 39,

commi 4-bis e 4-ter della legge 16 gennaio 2003, n. 3; il relativo

onere a carico dell'interessato e' determinato con il decreto di cui

al comma 5, nella misura massima di 30 euro.

17. Nelle more della definizione dei procedimenti di cui al

presente articolo, lo straniero non puo' essere espulso, tranne che

nei casi previsti al comma 10. Nei casi di cui al comma 1, la

sottoscrizione del contratto di soggiorno congiuntamente alla

comunicazione obbligatoria di assunzione di cui al comma 15 e il

rilascio del permesso di soggiorno comportano, per il datore di

lavoro e per il lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti

amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 11. Nel caso

di istanza di emersione riferita a lavoratori italiani o a cittadini

di uno Stato membro dell'Unione europea, la relativa presentazione ai

sensi del comma 5, lettera a) comporta l'estinzione dei reati e degli

illeciti di cui al comma 11, lettera a). Nei casi di cui al comma 2,

l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle

violazioni dicui al comma 11 consegue esclusivamente al rilascio del

permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

18. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un'istanza

contenente dati non rispondenti al vero e' nullo ai sensi

dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di

soggiorno eventualmente rilasciato e' revocato ai sensi dell'articolo

5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e

successive modificazioni.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro

dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche

agricole, alimentari e forestali, e' determinata la destinazione del

contributo forfettario, di cui all'ultimo periodo del comma 7.

20. Al fine di contrastare efficacemente i fenomeni di

concentrazione dei cittadini stranieri di cui ai commi 1 e 2 in

condizioni inadeguate a garantire il rispetto delle condizioni

igienico-sanitarie necessarie al fine di prevenire la diffusione del

contagio da Covid-19, le Amministrazioni dello Stato competenti e le

Regioni, anche mediante l'implementazione delle misure previste dal

Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in

agricoltura e al caporalato 2020-2022, adottano soluzioni e misure

urgenti idonee a garantire la salubrita' e la sicurezza delle

condizioni alloggiative, nonche' ulteriori interventi di contrasto

del lavoro irregolare e del fenomeno del caporalato. Per i predetti

scopi il Tavolo operativo istituito dall'art. 25 quater del

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, puo' avvalersi, senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto del

Servizio nazionale di protezione civile e della Croce Rossa Italiana.

All'attuazione del presente comma le Amministrazioni pubbliche

interessate provvedono nell'ambito delle rispettive risorse

finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

21. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 25-quater del

decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dopo le parole:

«rappresentanti» sono inserite le seguenti: «dell'Autorita' politica

delegata per la coesione territoriale, dell'Autorita' politica

delegata per le pari opportunita',».

22. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chiunque

presenta false dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto

nell'ambito delle procedure previste dal presente articolo, e' punito

ai sensi dell'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Se il fatto e'

commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti

oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la

pena della reclusione da uno a sei anni. La pena e' aumentata fino ad

un terzo se il fatto e' commesso da un pubblico ufficiale.

23. Per consentire una piu' rapida definizione delle procedure di

cui al presente articolo, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad

utilizzare per un periodo non superiore a mesi sei, tramite una o

piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a

contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di

euro per il 2020, da ripartire tra le sedi di servizio interessate

dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui

all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. A

tal fine il Ministero dell'interno puo' utilizzare procedure

negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi

dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18

aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni.

24. In relazione agli effetti derivanti dall'attuazione del

presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario

nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato e' incrementato di

170 milioni di euro per l'anno 2020 e di 340 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i

relativi importi sono ripartiti tra le regioni in relazione al numero

dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del presente articolo.

25. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo

e' autorizzata la spesa di euro 6.399.000, per l'anno 2020, ed euro

6.399.000, per l'anno 2021, per prestazioni di lavoro straordinario

per il personale dell'Amministrazione civile del Ministero

dell'interno; di euro 24.234.834, per l'anno 2020, per prestazioni di

lavoro straordinario per il personale della Polizia di Stato; nel

limite massimo di euro 30.000.000, per l'anno 2020, per l'utilizzo di

prestazioni di lavoro a contratto a termine; di euro 4.480.980, per

l'anno 2020, per l'utilizzo di servizi di mediazione culturale; di

euro 3.477.430, per l'anno 2020, per l'acquisto di materiale

igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale e servizi

di sanificazione ed euro 200.000 per l'adeguamento della piattaforma

informatica del Ministero dell'interno-Dipartimento per le liberta'

civili e l'immigrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi del

comma 26.

26. Agli oneri netti derivanti dal presente articolo, pari a

238.792.244 euro per l'anno 2020, a 346.399.000 euro per l'anno 2021

e a 340 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2020, mediante

corrispondente utilizzo delle risorse iscritte, per il medesimo anno,

nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative

all'attivazione, la locazione e la gestione dei centri di

trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

b) quanto ad euro 93.720.000 per l'anno 2020 con le risorse

provenienti dal versamento dei contributi di cui al primo periodo del

comma 7, che sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del

bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

c) quanto ad euro 110.072.744 per l'anno 2020, ad euro

346.399.000 per l'anno 2021 e ad euro 340.000.000 a decorrere

dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 265.

Art. 103 bis

Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri

1. Per l'anno 2020 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per

l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri

residenti in Italia, che svolgono la propria attivita' nei Paesi

confinanti o limitrofi ai confini nazionali, definiti ai sensi del

regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di

sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009,

nonche' dell'allegato II all'Accordo tra la Comunita' europea ed i

suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera,

dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, fatto a

Lussemburgo il 21 giugno 1999 e reso esecutivo dalla legge 15

novembre 2000, n. 364, ovvero che svolgono la propria attivita' in

altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o

limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi

bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione

coordinata e continuativa, ovvero dei lavoratori subordinati nonche'

dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il

rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e

siano privi dei requisiti stabiliti per beneficiare delle misure di

sostegno ai lavoratori previste dal decreto legislativo 4 marzo 2015,

n. 22, e dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri per il

riconoscimento del beneficio di cui al comma 1, nel rispetto del

limite di spesa ivi previsto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Titolo IV   
  
DISPOSIZIONI PER LA DISABILITA' E LA FAMIGLIA NONCHE' MISURE PER IL  
SOSTEGNO DELLE VITTIME DI DISCRIMINAZIONI FONDATE SULL'ORIENTAMENTO  
SESSUALE E SULL'IDENTITA' DI GENERE

Art. 104

Assistenza e servizi per la disabilita'

1. Al fine di potenziare l'assistenza, i servizi e i progetti di

vita indipendente per le persone con disabilita' e non

autosufficienti e per il sostegno di coloro che se ne prendono cura,

in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, lo

stanziamento del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo

1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato

di ulteriori 90 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 20 milioni

destinati alla realizzazione di progetti per la vita indipendente.

2. Al fine di potenziare i percorsi di accompagnamento per l'uscita

dal nucleo familiare di origine ovvero per la

deistituzionalizzazione, gli interventi di supporto alla

domiciliarita' e i programmi di accrescimento della consapevolezza,

di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della

vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di

autonomia possibile, per le persone con disabilita' grave prive del

sostegno familiare, in conseguenza della emergenza epidemiologica da

Covid-19, lo stanziamento del Fondo per l'assistenza alle persone con

disabilita' grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3,

comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, e' incrementato di

ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Al fine di garantire misure di sostegno alle strutture

semiresidenziali, comunque siano denominate dalle normative

regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo,

polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per

persone con disabilita', che in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID 19 devono affrontare gli oneri derivanti

dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti,

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, e' istituito un Fondo denominato «Fondo di sostegno per le

strutture semiresidenziali per persone con disabilita'» volto a

garantire la concessione di un indennizzo agli enti gestori delle

medesime strutture di cui al presente comma, con una dotazione

finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2020, da trasferire al

bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con

uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio, da adottare entro

quaranta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono

definiti i criteri di priorita' e le modalita' di attribuzione

dell'indennizzo di cui periodo precedente.

3-bis. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che

impediscono la piena inclusione sociale delle persone con

disabilita', in via sperimentale per l'anno 2020 e nel limite di 5

milioni di euro che costituisce tetto di spesa, il Servizio sanitario

nazionale provvede all'erogazione degli ausili, ortesi e protesi

degli arti inferiori e superiori, a tecnologia avanzata e con

caratteristiche funzionali allo svolgimento di attivita' sportive

amatoriali, destinati a persone con disabilita' fisica. A tale fine

la dotazione del Fondo sanitario nazionale e' incrementata di 5

milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto delMinistro della

salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono

definiti i tetti di spesa per ciascuna regione che accede al Fondo

sanitario nazionale, i criteri per l'erogazione degli ausili, ortesi

e protesi di cui al primo periodo e le modalita' per garantire il

rispetto dei tetti di spesa regionali e nazionale.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 155 milioni

di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 105

Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta'

educativa

1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul

Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma

1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con

modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse

e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in

collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre:

a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei

servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione

educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei minori di eta'

compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre

2020;

b) progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad

incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori.

2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i

criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e

ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alla lettera a)

e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalita' di

cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata,

ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281.

3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1

medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al

relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 105 bis

Fondo per il reddito di liberta' per le donne vittime di violenza

1. Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto

concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilita', nonche'

di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di

autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in

condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 agosto 2006, n. 2 48, e' incrementato di 3 milioni di

euro per l'anno 2020. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo

sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari

opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e

delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 105 ter

Contributo per l'educazione musicale

1. Per l'anno 2020, ai nuclei familiari con indicatore della

situazione economica equivalente in corso di validita', ordinario o

corrente ai sensi dell'articolo 9 del regolamento di cui al decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159,

non superiore a 30.000 euro e' riconosciuto un contributo fino a 200

euro per le spese sostenute per la frequenza delle lezioni di musica

dei figli minori di anni sedici gia' iscritti alla data del 23

febbraio 2020 a scuole di musica iscritte nei relativi registri

regionali nonche' per la frequenza di cori, bande e scuole di musica

riconosciuti da una pubblica amministrazione.

2. Il contributo puo' essere richiesto per una sola volta da

ciascun nucleo familiare ed e' riconosciuto a condizione che la spesa

sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri

sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. I contributi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel

limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

4. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e

per il turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' e

i termini per l'erogazione del contributo di cui al presente

articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al

comma 3.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 105 quater

Misure per il sostegno delle vittime di discriminazioni fondate

sull'orientamento sessuale e sull'identita' di genere

1. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari

opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno

2020, allo scopo di finanziare politiche per la prevenzione e il

contrasto della violenza per motivi collegati all'orientamento

sessuale e all'identita' di genere e per il sostegno delle vittime. A

tal fine, e' costituito uno speciale programma di assistenza volto a

garantire assistenza legale, psicologica, sanitaria e sociale alle

vittime di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e

sull'identita' di genere nonche' ai soggetti che si trovino in

condizione di vulnerabilita' in relazione all'orientamento sessuale o

all'identita' di genere in ragione del contesto sociale e familiare

di riferimento. Tali attivita' sono svolte garantendo l'anonimato dei

soggetti di cui al presente comma.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nel limite di spesa

costituito dalle risorse di cui al comma 1, si provvede a dare

attuazione agli interventi ivi previsti.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Titolo V   
  
ENTI TERRITORIALI E DEBITI COMMERCIALI DEGLI ENTI TERRITORIALI

Art. 106

Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali

1. Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e

alle citta' metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento

delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla

possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, e'

istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione

di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di

euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di

province e citta' metropolitane. Con decreto del Ministero

dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, da adottare entro il 10 luglio 2020, previa intesa in

Conferenza stato citta' ed autonomie locali, sono individuati criteri

e modalita' di riparto tra gli enti di ciascun comparto del fondo di

cui al presente articolo sulla base degli effetti dell'emergenza

COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate, al netto

delle minori spese, e tenendo conto delle risorse assegnate a vario

titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori

spese, valutati dal tavolo di cui al comma 2. Nelle more

dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente, entro 10

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto- legge,

una quota pari al 30 per cento della componente del fondo spettante a

ciascun comparto e' erogata a ciascuno degli enti ricadenti nel

medesimo comparto, a titolo di acconto sulle somme spettanti, in

proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019 di cui al titolo I e

alle tipologie 1 e 2 del titolo III, come risultanti dal SIOPE. A

seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e

dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si

provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti

finanziari tra Comuni e tra Province e Citta' metropolitane, ovvero

tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione

dell'importo. All'onere di cui al presente comma, pari a 3,5 miliardi

di euro per il 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza COVID-19 con

riferimento alla tenuta delle entrate dei comuni, delle province e

delle citta' metropolitane, ivi incluse le entrate dei servizi

pubblici locali, rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un

tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze,

presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato,

composto da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle

finanze, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, da due

rappresentanti dell'ANCI, di cui uno per le citta' metropolitane, da

un rappresentante dell'UPI e dal Presidente della Commissione tecnica

per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse

all'emergenza Covid-19 per l'espletamento delle funzioni

fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito

relativa alle entrate locali rispetto ai fabbisogni di spesa. Il

tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico

della SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.. Ai componenti

del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese

o altri emolumenti comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai

commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi

di finanza pubblica, monitoraggi presso Comuni, Province e Citta'

metropolitane, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni

fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento

degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di

cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito,

dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione

dei rapporti finanziari tra Comuni, Province e Citta' metropolitane.

3-bis. In considerazione delle condizioni di incertezza sulla

quantita' delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo

107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31

luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola:

«contestuale» e' soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto

legislativo n. 267 del 2000 e' differito al 30 settembre 2020.

Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre

di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27

dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre

e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151,

comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 e' differito

al 31 gennaio 2021».

Art. 106 bis

Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'

istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno

2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data

del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono

destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di

interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di

proprieta' degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da

assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la

restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto

finanziario i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo

143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,

di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il fondo e'

ripartito, sulla base della popolazione residente al 31 dicembre

2018, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in

sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 107

Reintegro Fondo di Solidarieta' Comunale a seguito dell'emergenza

alimentare

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'Ordinanza del Capo del

Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020, al

fine di ripristinare la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale

di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre

2012, n. 228, la stessa e' incrementata, per l'anno 2020,

dell'importo di euro 400.000.000, da destinare alle finalita'

originarie del fondo di solidarieta' comunale. All'onere di cui al

presente comma, pari a 400 milioni di euro per il 2020, si provvede

ai sensi dell'articolo 265.

Art. 108

Anticipazione delle risorse in favore di province e citta'

metropolitane

1. L'articolo 4, comma 6-bis, del decreto- legge 30 dicembre 2015,

n. 210 e' sostituito dal seguente: «6-bis. Dall'anno 2016, sino alla

revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Citta'

metropolitane, sono confermate le modalita' di riparto del fondo

sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate con decreto

del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Al fine di assicurare

l'erogazione del fondo di cui al periodo precedente, per l'anno 2020

la dotazione del capitolo 1352 dello stato di previsione della spesa

del Ministero dell'interno e' rideterminata in 184.809.261 euro. Alla

ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede

annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con

il Ministero dell'economia e delle finanze. Dall'anno 2016, sino alla

revisione del sistema di finanziamento delle Province e delle Citta'

metropolitane, i trasferimenti erariali non oggetto di

fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore

delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione

Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo

10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 58.293.889 nel

2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse

recuperate nel 2020 ai sensi dell'articolo 1, commi 128 e 129, della

legge 24 dicembre 2012, n. 228, che sono versate all'entrata del

bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.

Art. 109

Servizi delle pubbliche amministrazioni

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari). - 1. Durante la

sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo

2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e successive

modificazioni, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi

dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6,

e durante la sospensione delle attivita' sociosanitarie e

socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con

disabilita', dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la

salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora,

dei servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze

regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di

protezione civile e il conseguente stato di necessita', le pubbliche

amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di

specifici progetti per il fine di cui al presente articolo,

avvalendosi del personale disponibile, gia' impiegato in tali

servizi, anche dipendente da soggetti privati che operano in

convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali

domiciliari o a distanza o rese nel rispetto delle direttive

sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi

senza ricreare aggregazione. Tali servizi possono essere svolti

secondo priorita' individuate dall'amministrazione competente,

tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi

operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse

condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali

clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando

specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per

assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti,

secondo quanto stabilito al comma 2.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei

servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le

pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori

privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla

base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra

forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle

previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo

accordo tra le parti secondo le modalita' indicate al comma 1 del

presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte

dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le

modalita' attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente

alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre

corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture

attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli affidatari di

tali attivita', tramite il personale a cio' preposto, fermo restando

che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in

regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento

a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19,

all'atto della ripresa della normale attivita'. Le pubbliche

amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a

copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in

considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a

seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui

al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.

3. A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, e'

fatta comunque salva la possibilita' per i gestori di usufruire, in

relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di

integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove

riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia

di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,

degli altri servizi di cui al comma 1 e dei servizi degli educatori

per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo

4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in

convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti

assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con

ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la

sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilita'.»

b) all'articolo 92, comma 4-bis, primo periodo, le parole: «e di

trasporto scolastico» sono soppresse.

Art. 110

Rinvio termini bilancio consolidato

1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di

cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23

giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020.

1-bis. Il comma 3 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:

«3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di

esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere b), punto i),

e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n.

118 del 2011 e' differito al 30 giugno 2020. Di conseguenza i termini

di cui al comma 7 dell'articolo 32 del medesimo decreto legislativo

n. 118 del 2011 sono cosi' modificati per l'anno 2020:

a) i bilanci di esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle

lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 del citato

decreto legislativo n. 118 del 2011 sono approvati dalla giunta

regionale entro il 31 luglio 2020;

b) il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario

regionale e' approvato dalla giunta regionale entro il 30 novembre

2020 ».

Art. 111

Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province

autonome

1. Al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province

autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in

materia di sanita', assistenza e istruzione per l'anno 2020, in

conseguenza della possibile perdita di entrate connessa all'emergenza

COVID-19, e' istituito presso il Ministero dell'economia e delle

finanze un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il

medesimo anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le

Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e

modalita' di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base

della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal

tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e

tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a

ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. A seguito della

verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle

spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, si provvede

all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra

Regioni e Province autonome.

2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con

riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province

autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo

tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto

dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da

tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un

rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro

rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di

cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente

della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo

esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con

riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate

regionali, non compensata da meccanismi automatici, destinate a

finanziare le spese essenziali connesse alle funzioni in materia di

sanita', assistenza e istruzione. Il tavolo si avvale, senza nuovi o

maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE-Soluzioni per il

Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano

compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti

comunque denominati.

3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalita' di cui ai

commi 1 e 2, puo' attivare, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi

di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome,

da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo

tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di

bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e

della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle

spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti

finanziari tra Regioni e Province autonome.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 112

Fondo comuni ricadenti nei territori delle province di Bergamo,

Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

1. In considerazione della particolare gravita' dell'emergenza

sanitaria da COVID-19 che ha interessato i comuni delle province di

cui al comma 6 dell'articolo 18 del decreto legge 8 aprile 2020, n.

23, e' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una

dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei

predetti comuni. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottarsi

entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

e' disposto il riparto del contributo di cui al primo periodo sulla

base della popolazione residente. I comuni beneficiari devono

destinare le risorse di cui al periodo precedente ad interventi di

sostegno di carattere economico e sociale connessi con l'emergenza

sanitaria da COVID-19. All'onere derivante dal presente articolo,

pari a 200,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

1-bis. In favore del comune di San Colombano al Lambro, interamente

compreso nel territorio dell'azienda socio-sanitaria di Lodi

ancorche' appartenente alla provincia di Milano, e' riconosciuto un

contributo, pari a 500.000 euro per l'anno 2020, ad integrazione di

quanto determinato con decreto del Capo del Dipartimento per gli

affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 27 maggio

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 5 giugno 2020.

Art. 112 bis

Fondo per i comuni particolarmente danneggiati dall'emergenza

sanitaria da COVID-19

1. In considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19 che ha

interessato comuni non compresi tra quelli previsti dall'articolo

112, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'

istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno

2020, finalizzato al finanziamento di interventi di sostegno di

carattere economico e sociale in favore dei comuni particolarmente

colpiti dall'emergenza sanitaria.

2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito con decreto del Ministro

dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al fine della ripartizione del fondo di cui al comma 1 tra i

comuni beneficiari, si tiene conto, sulla base della popolazione

residente, dei comuni individuati come zona rossa o compresi in una

zona rossa in cui, per effetto di specifiche disposizioni statali o

regionali applicabili per un periodo non inferiore a quindici giorni,

e' stato imposto il divieto di accesso e di allontanamento a tutti

gli individui comunque ivi presenti; per i restanti comuni, si tiene

conto dell'incidenza, in rapporto alla popolazione residente, del

numero dei casi di contagio e dei decessi da COVID-19 comunicati dal

Ministero della salute e accertati fino al 30 giugno 2020.

4. Per l'anno 2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le

variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti

locali riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite agli stessi

enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l'emergenza.

Per il medesimo anno, l'articolo 158 del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18

agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse

trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per

fronteggiare l'emergenza.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 113

Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure di

adesione

1. In considerazione delle difficolta' determinate dall'attuale

emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020,

gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o

sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di

prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la

Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio

di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando

l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di

previsione.

2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione

ad accordi promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle

associazioni degli enti locali, che prevedono la sospensione della

quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza nell'anno 2020

dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del relativo

piano di ammortamento, tale sospensione puo' avvenire anche in deroga

all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e

2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando il

pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente

previste. Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il

rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente

prorogate al fine di recepire la modifica del piano di ammortamento.

2-bis. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e

rilancio del sistema economico, produttivo e sociale in conseguenza

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 19, terzo

comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, il terzo periodo e'

sostituito dal seguente: «L'immobile puo' essere destinato

all'amministrazione interessata per finalita' diverse dall'edilizia

giudiziaria, anche in considerazione di particolari condizioni, quali

quelle determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo

parere favorevole del Ministero della giustizia, nel caso in cui i

mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi

derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della

societa' Cassa depositi e prestiti Spa ovvero nel caso in cui i mutui

concessi siano in ammortamento e sia cessata la destinazione

dell'immobile a finalita' di edilizia giudiziaria».

Art. 114

Differimento dei termini per la stabilizzazione dei contributi a

favore dei comuni per interventi di messa in sicurezza di scuole,

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento

delle barriere architettoniche.

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al

fine di assicurare, limitatamente all'anno 2020, a favore dei comuni,

la stabilizzazione dei contributi per gli interventi di messa in

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e

per l'abbattimento delle barriere architettoniche, dalla data di

entrata in vigore del presente decreto sono differiti i termini di

seguito indicati:

a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, terzo

periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15

settembre;

b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, quarto

periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15

ottobre;

c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-ter, sesto

periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15

dicembre.

Art. 114 bis

Enti in riequilibrio. Sospensione di termini

1. Il termine di impugnazione previsto dal comma 5 dell'articolo

243-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in

scadenza dall'8 marzo 2020 fino alla fine dell'emergenza da COVID-19,

decorre dal 1° gennaio 2021.

2. La verifica sullo stato di attuazione del piano di riequilibrio

finanziario pluriennale relativa al primo semestre dell'anno 2020,

prevista dal comma 6 dell'articolo 243-quater del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' effettuata nell'ambito della

verifica relativa al secondo semestre del medesimo anno, la quale

riguarda l'intero anno e tiene conto degli effetti dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19.

Art. 114 ter

Misure urgenti per la distribuzione del gas naturale nei comuni

montani

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 23

maggio 2000, n. 164, e' inserito il seguente:

« 4-bis. Le estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti

esistenti nei comuni gia' metanizzati e le nuove costruzioni di reti

e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona

climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e

classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre

1971, n. 1102, nonche' nei comuni che hanno presentato nei termini

previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del

programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della

deliberazione del Comi-tato interministeriale per la programmazione

economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse

gia' assegnate, si considerano efficienti e gia' valutati

positivamente ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici per i

consumatori. Il Comitato interministeriale per la programmazione

economica aggiorna conseguentemente i tempi per le attivita'

istruttorie sulle domande di cui alle deliberazioni adottate in

materia. A tale fine l'Autorita' di regolazione per energia, reti e

ambiente ammette a integrale riconoscimento tariffario i relativi

investimenti ».

Art. 115

Fondo di liquidita' per il pagamento dei debiti commerciali degli

enti territoriali

1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo per

assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili», con una dotazione di 12.000 milioni di euro per il 2020.

Il Fondo di cui al periodo precedente e' distinto in due sezioni a

cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio

dello Stato, denominate rispettivamente «Sezione per assicurare la

liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli

enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da

quelli finanziari e sanitari» con una dotazione di 8.000 milioni di

euro e «Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle

province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale», con una

dotazione di 4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono

essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e

di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di

utilizzo delle risorse. Nell'ambito della «Sezione per assicurare la

liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli

enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da

quelli finanziari e sanitari» le risorse sono ripartite in due quote:

una quota pari a 6.500 milioni di euro destinata agli enti locali e

una quota pari a 1.500 milioni di euro destinata alle regioni e

province autonome. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a

12.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi

dell'art. 265.

2. Ai fini dell'immediata operativita' del «Fondo per assicurare la

liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» di

cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula

con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 10 giorni dall'entrata

in vigore del presente decreto, un'apposita convenzione e trasferisce

le disponibilita' delle Sezioni che costituiscono il Fondo su due

conti correnti appositamente accesi presso la Tesoreria centrale

dello Stato, intestati al Ministero dell'economia e delle finanze, su

cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e' autorizzata ad effettuare

operazioni di prelevamento e versamento per le finalita' di cui alle

predette Sezioni. La suddetta Convenzione definisce, tra l'altro,

criteri e modalita' per l'accesso da parte degli enti locali e delle

regioni e province autonome alle risorse delle Sezioni, secondo un

contratto tipo, approvato con decreto del Direttore generale del

Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e

delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonche' i

criteri e le modalita' di gestione delle Sezioni da parte di Cassa

depositi e prestiti S.p.A. La convenzione e' pubblicata sui siti

internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa

depositi e prestiti S.p.A.

3. Per le attivita' oggetto della convenzione di cui al comma 2 e'

autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 cui

si provvede ai sensi dell'articolo 265.

4. Per il potenziamento della struttura di gestione e assistenza

tecnica della piattaforma elettronica per la gestione telematica del

rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del

decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, necessario per garantire

l'operativita' di cui agli articoli 116 e 117 del presente decreto,

e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2020 a

cui si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 116

Pagamento dei debiti degli enti locali e delle regioni e province

autonome

1. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le regioni e le province autonome

che in caso di carenza di liquidita', anche a seguito della

situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla

diffusione dell'epidemia da COVID-19, non possono far fronte ai

pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data

del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti

e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con

deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15

giugno 2020 e il 7 luglio 2020 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.

l'anticipazione di liquidita' da destinare ai predetti pagamenti,

secondo le modalita' stabilite nella convenzione di cui all'articolo

115, comma 2. L'anticipazione di liquidita' per il pagamento di

debiti fuori bilancio e' subordinata al relativo riconoscimento.

2. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 1 non comportano

la disponibilita' di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma

consentono di superare temporanee carenze di liquidita' e di

effettuare pagamenti relativi a spese per le quali e' gia' prevista

idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento ai

sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n.

350. Con riferimento agli enti locali, le anticipazioni sono concesse

in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 203 e 204 del testo

unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con

riferimento alle regioni e province autonome, le anticipazioni sono

concesse in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 62 del

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Successivamente al

perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti

adeguano le relative iscrizioni nel bilancio di previsione nel

rispetto di quanto previsto dal paragrafo 3.20-bis del principio

applicato della contabilita' finanziaria di cui all'allegato 4/2 al

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di

amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e'

applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in

disavanzo di amministrazione.

3. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi

del comma 1 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta

dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco

dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al

medesimo comma 1, redatta utilizzando il modello generato dalla

piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle

certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8

aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

giugno 2013, n. 64, e dell'attestazione di copertura finanziaria

delle spese concernenti il rimborso delle rate di ammortamento,

verificata dall'organo di controllo di regolarita' amministrativa e

contabile.

4. L'anticipazione e' concessa, entro il 24 luglio 2020 a valere

sulla «Sezione per assicurare la liquidita' per pagamenti dei debiti

certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e

province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari»

di cui all'articolo 115, comma 1, proporzionalmente alle richieste di

anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme

disponibili nella sezione medesima. Qualora le richieste presentate a

valere su una delle due quote della Sezione di cui al periodo

precedente siano state pienamente soddisfatte, le risorse residue

possono essere destinate alle eventuali richieste non soddisfatte

presentate per l'altra quota della medesima sezione.

5. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate

costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata

fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del

ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni

di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2.

La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non

oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e

sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti,

il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di

preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette

anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali

del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero

dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro alla data della

pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del

medesimo Ministero.

6. Con riferimento alle anticipazioni concesse agli enti locali, in

caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del

contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, sulla base

dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia

delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni

interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta

municipale propria, riscossa tramite modello F24 o altre modalita' di

riscossione e, per le citta' metropolitane e le province, all'atto

del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni

contro la responsabilita' civile, derivante dalla circolazione dei

veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del

decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa tramite

modello F24. Con riferimento alle anticipazioni concesse alle regioni

e alle province autonome, in caso di mancata corresponsione di

qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle

scadenze ivi previste, si puo' procedere al recupero a valere delle

giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la

tesoreria statale.

7. All'esito del pagamento di tutti i debiti di cui al comma 1, gli

enti devono utilizzare eventuali somme residue per la parziale

estinzione dell'anticipazione di liquidita' concessa alla prima

scadenza di pagamento della rata prevista dal relativo contratto. La

mancata estinzione dell'anticipazione entro il termine di cui al

precedente periodo e' rilevante ai fini della misurazione e della

valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili

e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli

articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. Gli enti provvedono all'estinzione dei debiti di cui al comma 1

entro il trentesimo giorno successivo alla data di erogazione. Il

mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo

precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione

della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta

responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli

21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa

depositi e prestiti S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma

elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui

al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere, per

il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche

ricorrendo alle modalita' di cui al comma 6.

9. Le anticipazioni di cui al comma 1 possono essere utilizzate dai

comuni, dalle province, dalle citta' metropolitane, dalle regioni e

dalle province autonome anche ai fini del rimborso, totale o

parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni

concesse dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi

da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,

che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel rispetto

delle pattuizioni contrattuali.

Art. 117

Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario

corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari.

1. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in deroga a quanto

previsto dall'articolo 2, comma 68, lettere b) e c), della legge 23

dicembre 2009, n. 191, e nelle more dell'adozione delle delibere del

CIPE, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato:

a) a concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione

siciliana anticipazioni con riferimento al livello del finanziamento

a cui concorre ordinariamente lo Stato, nella misura del 99 per cento

delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario della quota

indistinta per l'anno 2020, al netto delle entrate proprie e, per la

Regione siciliana, della compartecipazione regionale al finanziamento

della spesa sanitaria. Per le regioni che risultano adempienti

nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti dalla

normativa vigente, la misura della citata erogazione del

finanziamento e' fissata al livello del 99,5 per cento. Le medesime

percentuali di cui alla presente lettera sono applicate all'anno 2019

per cui si procede all'erogazione di quota parte delle quote premiali

accantonate. Sono rideterminate di conseguenza le somme di cui

all'articolo 2, comma 68, lettera c) della citata legge 23 dicembre

2009, n. 191, per gli anni 2019 e 2020;

b) a trasferire alle regioni il finanziamento destinato agli

interventi di medicina penitenziaria, il finanziamento destinato al

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, ove spettante, il

finanziamento destinato agli istituti zooprofilattici sperimentali

per l'anno 2020, nelle misure indicate nella proposta al CIPE di

riparto del Ministero della salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa

in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le

regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020,

rep. atti 55/CSR;

c) a trasferire alle regioni, in deroga a quanto previsto

dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

e ferme restando le verifiche del Comitato permanente per

l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sui progetti

presentati dalle regioni anche ai fini dell'eventuale recupero delle

somme in caso di verifica negativa dei medesimi progetti a valere

sulle somme a qualsiasi titolo spettanti negli esercizi successivi,

il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020 per gli

obiettivi del piano sanitario nazionale nelle misure indicate nella

proposta al CIPE di riparto del Ministero della salute su cui e'

stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza permanente per i

rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano il 31 marzo 2020, rep. atti 56/CSR, nonche' la quota residua

del finanziamento degli obiettivi del piano sanitario nazionale per

gli anni 2018 e 2019;

d) ad anticipare all'Istituto superiore di sanita', all'Istituto

nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e

per il contrasto delle malattie della poverta' e al Centro nazionale

sangue il 100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2020

nell'ambito degli obiettivi del piano sanitario nazionale nelle

misure indicate nella proposta al CIPE di riparto del Ministero della

salute su cui e' stata raggiunta l'Intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e Bolzano il 31 marzo 2020, rep.atti 56/CSR e il

100 per cento del finanziamento stabilito per l'anno 2019 nell'ambito

degli obiettivi del piano sanitario nazionale, nelle more del

perfezionamento dei procedimenti previsti ai fini dell'accesso al

finanziamento e fermi restando eventuali recuperi a valere sulle

somme spettanti negli esercizi successivi in caso di mancato

perfezionamento dei citati procedimenti;

e) ad anticipare alle regioni e agli altri enti un importo fino

al 100 per cento del finanziamento relativo all'anno 2020 assegnato

con Intese raggiunte in sede di Conferenza permanente per i rapporti

fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e

nelle more della relativa delibera del CIPE.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ai

trasferimenti di cui al comma 1 nei limiti delle disponibilita' di

cassa ed e' autorizzato ad effettuare eventuali necessarie

compensazioni ovvero recuperi a valere sulle risorse a qualunque

titolo spettanti alle regioni e agli altri enti anche negli esercizi

successivi.

3. Per l'anno 2020, in deroga a quanto disposto all'articolo 3,

comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le regioni

garantiscono l'erogazione ai rispettivi Servizi sanitari regionali,

entro la fine dell'anno, del 100 per cento delle somme che la regione

incassa nel medesimo anno dallo Stato a titolo di finanziamento del

Servizio sanitario nazionale, e delle somme che la stessa regione, a

valere su risorse proprie dell'anno, destina al finanziamento del

proprio servizio sanitario regionale.

4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti

derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonche' per assicurare al

Servizio sanitario nazionale la liquidita' necessaria allo

svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza, compreso un

tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti

del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o

proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a

debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti

del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data

di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti

dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario

regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalita'

dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al

pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il

suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano

fino al 31 dicembre 2020.

4-bis. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati

nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale in

conseguenza di accordi contrattuali stipulati ai sensi dell'articolo

8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ove non

certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7

del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere

ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a

seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di

espressa accettazione da parte di esso. L'ente debitore, effettuate

le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario

l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro

quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi

inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la

cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata

piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con

l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie

cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al

cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i cui

enti del Servizio sanitario nazionale a seguito della situazione

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione

dell'epidemia da COVID-19 non riescono a far fronte ai pagamenti dei

debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre

2019 relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni

per prestazioni professionali, possono chiedere con deliberazione

della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7

luglio 2020, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di

liquidita' da destinare ai predetti pagamenti, secondo le modalita'

stabilite nella Convenzione di cui all'articolo 115,comma 2, a valere

sulle risorse della «Sezione per assicurare la liquidita' alle

regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi,

liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale» di

cui all'articolo 115, comma 1.

6. Le anticipazioni di liquidita' di cui al comma 5 non comportano

la disponibilita' di risorse aggiuntive per le regioni ne' per i

relativi enti sanitari e consentono esclusivamente di superare

temporanee carenze di liquidita' e di effettuare pagamenti di spese

per le quali e' gia' prevista idonea copertura di bilancio regionale

per costi gia' iscritti nei bilanci degli enti sanitari, non

costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3,comma 17, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350, e sono concesse in deroga alle

disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno

2011, n. 118. Successivamente al perfezionamento delle anticipazioni,

le regioni e le province autonome e i relativi enti sanitari

eseguono, per quanto di rispettiva competenza, le dovute scritture

contabili nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La quota del risultato di

amministrazione accantonata nel fondo anticipazione di liquidita' e'

applicata al bilancio di previsione anche da parte delle regioni e

delle province autonome in disavanzo di amministrazione.

7. La richiesta di anticipazione di liquidita' presentata ai sensi

del comma 5 e' corredata di un'apposita dichiarazione sottoscritta

dal rappresentante legale dell'ente richiedente e dal responsabile

finanziario del medesimo ente contenente l'elenco dei debiti da

pagare con l'anticipazione,come qualificati al medesimo comma 5,

redatta utilizzando il modello generato dalla piattaforma elettronica

per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui

all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

8. L'anticipazione e' concessa entro il 24 luglio 2020,

proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e,

comunque, nei limiti delle somme disponibili e delle coperture per il

relativo rimborso predisposte dalle regioni. Eventuali risorse non

richieste possono essere destinate alle eventuali richieste regionali

non soddisfatte. Alla relativa erogazione si provvede previa verifica

positiva, da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti regionali

in materia sanitaria di cui all'articolo 12 dell'Intesa raggiunta

presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato e le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 23 marzo

2005, dell'idoneita' e della congruita' delle misure legislative

regionali, di copertura del rimborso dell'anticipazione di

liquidita', maggiorata dei relativi interessi. Tali misure

legislative sono approvate dalle regioni entro il 15 luglio 2020 e

sono preliminarmente sottoposte, corredate di puntuale relazione

tecnica che ne dimostri la sostenibilita' economico-finanziaria, al

citato Tavolo di verifica degli adempimenti entro il 15 giugno 2020.

9. L'anticipazione e' restituita, con piano di ammortamento a rate

costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata

fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del

ripristino della normale gestione della liquidita', alle condizioni

di cui al contratto tipo di cui al precedente articolo 115, comma 2.

La rata annuale e' corrisposta a partire dall'esercizio 2022 e non

oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e

sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti,

il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di

preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette

anticipazioni e' pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali

del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero

dell'economia e delle finanze-Dipartimento del tesoro alla data della

pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del

medesimo Ministero.

10. Le regioni provvedono entro dieci giorni dalla relativa

acquisizione al trasferimento dell'anticipazione di liquidita' agli

enti sanitari che provvedono all'estinzione dei debiti di cui al

comma 5 entro i successivi sessanta giorni dall'erogazione

dell'anticipazione. In caso di gestione sanitaria accentrata presso

la regione questa provvede entro sessanta giorni dall'acquisizione

dell'anticipazione all'estinzione dei debiti di sua competenza. Il

mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo

precedente e' rilevante ai fini della misurazione e della valutazione

della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta

responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli

21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa

depositi e prestiti verifica, attraverso la piattaforma elettronica

di cui al comma 7, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al medesimo

comma e, in caso di mancato pagamento, puo' chiedere per il

corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione. Il

rappresentante legale dell'ente richiedente e il responsabile

finanziario forniscono, entro i 5 giorni successivi ai pagamenti, al

Tavolo di verifica per gli adempimenti apposita dichiarazione

sottoscritta attestante i pagamenti avvenuti.

11. In caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai

sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste,

ovvero in caso di mancata restituzione di cui al comma 10, sulla base

dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., il

Ministero dell'economia e delle finanze provvede al relativo recupero

a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti.

Art. 118

Riassegnazione al fondo ammortamento titoli di Stato

1. Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti

territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli

articoli 116 e 117, sono annualmente versati ad appositi capitoli

dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato,

distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi

dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo

per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate

all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per

l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme, di cui

all'articolo 115, non richieste alla data del 31 dicembre 2020.

Art. 118 bis

Disposizioni in materia di assunzioni di personale negli enti in

dissesto

1. Nel rispetto dei principi di risanamento della finanza pubblica

e del contenimento delle spese nonche' per ragioni di celerita' e di

riduzione dei tempi procedimentali, nell'ottica dell'efficacia e

dell'efficienza della pubblica amministrazione, a decorrere dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, le regioni a statuto ordinario, le province, le citta'

metropolitane e i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti alla

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto,

prima di bandire concorsi per nuove assunzioni di personale a

qualsiasi titolo, possono riattivare e portare a termine eventuali

procedure concorsuali sospese, annullate o revocate per motivi di

interesse pubblico connessi alla razionalizzazione della spesa, a

seguito della acquisizione della condizione di ente strutturalmente

deficitario o della dichiarazione di dissesto finanziario o

dell'adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

La definitiva assunzione di personale e' effettuata nel rispetto

delle disposizioni dell'articolo 243, comma 1, del testo unico di cui

al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di

controllo della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti

locali presso il Ministero dell'interno, e in coerenza con i piani

triennali dei fabbisogni di personale.

Art. 118 ter

Riduzione di aliquote e tariffe degli enti territoriali in caso di

pagamento mediante domiciliazione bancaria.

1. Gli enti territoriali possono, con propria deliberazione,

stabilire una riduzione fino al 20 per cento delle aliquote e delle

tariffe delle proprie entrate tributarie e patrimoniali, applicabile

a condizione che il soggetto passivo obbligato provveda ad adempiere

mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto del pagamento

su conto corrente bancario o postale.

Art. 118 quater

Modifiche al comma 346 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,

n. 208

1. All'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, la parola: «2019» e' sostituita dalla

seguente: «2020»;

b) il sesto periodo e' soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni

di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,

del presente decreto.

Art. 118 quinquies

Modifica al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,

n. 145

1. Al comma 368 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.

145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di fornire

supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella

regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle

strutture di proprieta' dei medesimi enti da utilizzare per

l'emergenza da COVID-19, l'Agenzia del demanio e le regioni possono

avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali

finalita' sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000

euro per l'anno 2020».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro

per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente

decreto.

Titolo VI   
  
MISURE FISCALI

Art. 119

Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e

colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno

2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento per le spese

documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1°

luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi

diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache

verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro

dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della

superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unita' immobiliare

situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente

indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno.

La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un

ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli

edifici unifamiliari o per le unita' immobiliari situate all'interno

di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e

dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000

moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono

l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari;

a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che

compongono l'edificio per gli edifici composti da piu' di otto unita'

immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i

criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre

2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione

degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti

centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura

di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari

alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.

811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,

ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati

all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e

relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti

di microcogenerazione o a collettori solari, nonche', esclusivamente

per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di

infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28

maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti

dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento

efficiente, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2,lettera tt),

del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui

alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle

spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle

unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti

fino a otto unita' immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per

il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli

edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari ed e'

riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla

bonifica dell'impianto sostituito;

c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unita' immobiliari

situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano

funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi

autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di

climatizzazione invernale esistenti con impianti per il

riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda

sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A

di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della

Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi compresi

gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di

impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di

accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di

microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree

non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di

infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28

maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi previsti

dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni

emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle

individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre

2017, n. 186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non

interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10

luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza

dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE,

l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai

sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo

4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente lettera e'

calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a

euro 30.000 ed e' riconosciuta anche per le spese relative allo

smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si

applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica

di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei

limiti di spesa previsti,per ciascun intervento di efficienza

energetica, dalla legislazione vigente,a condizione che siano

eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al

citato comma 1. Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei

vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di

cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi

di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi,

urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli

interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti

congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al medesimo

comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3.

3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi di cui ai

commi 1 e 2 del presente articolo devono rispettare i requisiti

minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14

del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro

complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di

cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno

due classi energetiche dell'edificio o delle unita' immobiliari

situate all'interno di edifici plurifamiliari le quali siano

funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu' accessi

autonomi dall'esterno, ovvero, se cio' non sia possibile, il

conseguimento della classe energetica piu' alta, da dimostrare

mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui

all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima

e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma

della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei suddetti requisiti

minimi, sono ammessi all'agevolazione, nei limiti stabiliti per gli

interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di

demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera

d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380.

3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma

9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1 a 3 si applicano anche

alle spese, documentate e rimaste a carico del contribuente,

sostenute dal 1°gennaio 2022 al 30 giugno 2022.

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies

dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,l'aliquota delle

detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese

sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi

di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente

credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione

di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la

detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella

misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del secondo

periodo non si applicano agli edifici ubicati nella zona sismica 4 di

cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274

del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

4-bis.La detrazione spettante ai sensi del comma 4 del presente

articolo e' riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di

monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione

che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi di cui ai

commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4

giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla

legislazione vigente per i medesimi interventi.

5. Per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi

alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1,

lettere a), b), c) e d),del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la detrazione di

cui all'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per

le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella

misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle

stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di

spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto

solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque

quote annuali di pari importo, sempreche' l'installazione degli

impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui

ai commi 1 o 4 del presente articolo. In caso di interventi di cui

all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il

predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di

potenza nominale.

6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta anche per

l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo

integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la

detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli

stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel

limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo

del sistema di accumulo.

7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo e'

subordinata alla cessione in favore del Gestore dei servizi

energetici (GSE),con le modalita' di cui all'articolo 13, comma 3,

del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non

autoconsumata insito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi

dell'articolo 42- bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e

non e' cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di

agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea,

nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di

cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011,

n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo

25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il decreto di

cui al comma 9 del citato articolo 42-bis del decreto-legge n. 162

del 2019, il Ministro dello sviluppo economico individua i limiti e

le modalita' relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia

condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente

comma.

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli

elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e' riconosciuta nella misura del

110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote

annuali di pari importo, sempreche' l'installazione sia eseguita

congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1 del presente

articolo.

9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano agli

interventi effettuati:

a) dai condomini;

b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attivita'

di impresa, arti e professioni, su unita' immobiliari, salvo quanto

previsto al comma 10;

c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati

nonche' dagli enti aventi le stesse finalita' sociali dei predetti

Istituti, istituiti nella forma di societa' che rispondono ai

requisiti della legislazione europea in materia di «in house

providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'

ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale

pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprieta' indivisa, per

interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati

in godimento ai propri soci.

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,

dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui

all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle

associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e

nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di

Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

e) dalle associazioni e societa' sportive dilettantistiche iscritte

nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c),

del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai

lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a

spogliatoi.

10. I soggetti di cui al comma 9, lettera b), possono beneficiare

delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi

realizzati sul numero massimo di due unita' immobiliari, fermo

restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi

effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui

all'articolo 121, il contribuente richiede il visto di conformita'

dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei

presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli

interventi di cui al presente articolo. Il visto di conformita' e'

rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3

dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.

12. I dati relativi all'opzione sono comunicati esclusivamente in

via telematica, anche avvalendosi dei soggetti che rilasciano il

visto di conformita' di cui al comma 11, secondo quanto disposto con

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce

anche le modalita' attuative del presente articolo, da adottare entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente

articolo e dell'opzione per la cessione o per lo sconto di cui

all'articolo121:

a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente

articolo, i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti

previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell'articolo 14 del

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e la corrispondente congruita'

delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una

copia dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via

telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia

e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

sono stabilite le modalita' di trasmissione della suddetta

asseverazione e le relative modalita' attuative;

b) per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi

al fine della riduzione del rischio sismico e' asseverata dai

professionisti incaricati della progettazione strutturale, della

direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo

le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai

collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del

28 febbraio 2017. I professionisti incaricati attestano altresi' la

corrispondente congruita' delle spese sostenute in relazione agli

interventi agevolati.Il soggetto che rilascia il visto di conformita'

di cui al comma 11 verifica la presenza delle asseverazioni e delle

attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.

13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b),del

presente articolo e' rilasciata al termine dei lavori o per ogni

stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei

limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal

tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto

e dell'effettiva realizzazione.Ai fini dell'asseverazione della

congruita' delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal

decreto di cui al comma 13, lettera a).Nelle more dell'adozione del

predetto decreto, la congruita' delle spese e' determinata facendo

riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle

regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini

delle locali camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base

al luogo di effettuazione degli interventi.

14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il

fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e

asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa

pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o

asseverazione infedele resa. I soggetti di cui al primo periodo

stipulano una polizza di assicurazione della responsabilita' civile,

con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni

rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette

attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000

euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello

Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati

dall'attivita' prestata. La non veridicita' delle attestazioni o

asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le

disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto

al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi

dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' individuato

nel Ministero dello sviluppo economico.

15. Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al

presente articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni

e delle asseverazioni di cui ai commi 3 e 13 e del visto di

conformita' di cui al comma 11.

15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle

unita' immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e

A/9.

16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme in materia di

interventi di efficienza energetica e di coordinare le stesse con le

disposizioni dei commi da 1 a 3 del presente articolo, all'articolo

14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le

seguenti modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:

a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del comma 1 sono

soppressi;

b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e' ridotta al 50 per

cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli

interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di

infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a

condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto

prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione,

del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al

presente articolo gli interventi di sostituzione di impianti di

climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a

condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo

precedente. La detrazione si applica nella misura del 65 per cento

per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, di

efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato

regolamento delegato (UE) n. 811/2013, e contestuale installazione di

sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI

oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o

con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di

calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica

ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in

abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l'acquisto e la

posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione».

16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di comunita'

energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o

da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui

all'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8,

non costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale. La

detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del

testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti

da soggetti che aderiscono alle configurazioni di cui al citato

articolo 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino

alla soglia di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non

superiore a euro 96.000.

16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano all'installazione

degli impianti di cui al comma 16-bis. L'aliquota di cui al medesimo

comma 5 si applica alla quota di spesa corrispondente alla potenza

massima di 20 kW e per la quota di spesa corrispondente alla potenza

eccedente 20 kW spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis,

comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di

spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente

articolo,valutati in 63,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 1.294,3

milioni di euro per l'anno 2021, in 3.309,1 milioni di euro per

l'anno 2022, in 2.935 milioni di euro per l'anno 2023, in 2.755,6

milioni di euro per l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per

l'anno 2025, in 1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026,in 27,6

milioni di euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno

2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 119 bis

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8

1. All'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019,

n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,

n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «al 30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:

«al 31 ottobre 2020»;

b) le parole: «, per fatti non imputabili all'amministrazione» sono

soppresse.

Art. 120

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure legate

alla necessita' di adeguare i processi produttivi e gli ambienti di

lavoro, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione

in luoghi aperti al pubblico indicati nell'allegato 2, alle

associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli

enti del Terzo settore, e' riconosciuto un credito d'imposta in

misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un

massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per

far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento

contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi

necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la

realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per

l'acquisto di arredi di sicurezza, nonche' in relazione agli

investimenti in attivita' innovative, ivi compresi quelli necessari

ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o

l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento

dell'attivita' lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il

controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e' cumulabile con altre

agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi

sostenuti ed e' utilizzabile nell'anno 2021 esclusivamente in

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1,

comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo

34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Con uno o piu' decreti del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono

essere individuati le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi

diritto oltre quelli indicati al comma 1, nel rispetto del limite di

spesa di cui al comma 6.

4. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da

emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di

conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalita'

per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di

quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre

2009, n. 196.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 miliardi di

euro, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 121

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni

fiscali

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli

interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo

diretto della detrazione spettante, alternativamente:

a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo

dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso,

anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da

questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo

pari alla detrazione spettante, con facolta' di successiva cessione

del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli

altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con

facolta' di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli

istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1-bis. L'opzione di cui al comma 1 puo' essere esercitata in

relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del

presente comma, per gli interventi di cui all'articolo 119 gli stati

di avanzamento dei lavori non possono essere piu' di due per ciascun

intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi

ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

2. In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e

all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e

1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013,

n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.

90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano per

le spese relative agli interventi di:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis,

comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917;

b) efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge

4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119;

c) adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi

da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di

cui al comma 4 dell'articolo 119;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti,

ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui

all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n.

160;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo

16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6

dell'articolo 119 del presente decreto;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli

elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013,

n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.

90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119;

3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono utilizzati

in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non

fruite. Il credito d'imposta e' usufruito con la stessa ripartizione

in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non puo'

essere usufruita negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a

rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1,

del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti

di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli

31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. I fornitori e i

soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del

credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al

credito d'imposta ricevuto. L'Agenzia delle entrate nell'ambito

dell'ordinaria attivita' di controllo procede, in base a criteri

selettivi e tenendo anche conto della capacita' operativa degli

uffici, alla verifica documentale della sussistenza dei presupposti

che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui al comma 1 del

presente articolo nei termini di cui all'articolo 43 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo

27, commi da 16 a 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito, con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale,

dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, l'Agenzia

delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla

detrazione non spettante nei confronti dei soggetti di cui al comma

1. L'importo di cui al periodo precedente e' maggiorato degli

interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

6. Il recupero dell'importo di cui al comma 5 e' effettuato nei

confronti del soggetto beneficiario di cui al comma 1, ferma

restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre

all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilita' in solido del

fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il

pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei relativi interessi.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalita'

attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese

quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi in via

telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3

dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Art. 122

Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati

per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti

d'imposta elencati al successivo comma 2 possono, in luogo

dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli

stessi ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a

fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli

istituti di credito e altri intermediari finanziari.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano

alle seguenti misure introdotte per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19:

a) credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

b) credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a

uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28;

c) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

di cui all'articolo 120;

d) credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di

dispositivi di protezione di cui all'articolo 125.

3. I cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241. Il credito d'imposta e' usufruito dal cessionario con le stesse

modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

La quota di credito non utilizzata nell'anno non puo' essere

utilizzata negli anni successivi, e non puo' essere richiesta a

rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1,comma 53, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti

Amministrazioni relativi al controllo della spettanza del credito

d'imposta e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei

confronti dei soggetti beneficiari di cui al comma 1. I soggetti

cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito

d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito

ricevuto.

5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono

definite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente

articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da

effettuarsi in via telematica.

Art. 123

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e

accisa

1. L'articolo 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e

l'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono

abrogati.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in

19.821 milioni di euro per l'anno 2021, 26.733 milioni di euro per

l'anno 2022, 27.004 milioni di euro per l'anno 2023, 27.104 milioni

di euro per l'anno 2024, 27.204 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 124

Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il

contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

1. Alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter, e'

aggiunto il seguente: «1-ter.1. Ventilatori polmonari per terapia

intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da

trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per

nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a

pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non

invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi;

strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale

di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile;

elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche;

mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per

finalita' sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile,

visiere e occhiali protettivi,tute di protezione, calzari e

soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici

chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani;dispenser a

muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al

3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA;

strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per analisi

cliniche;provette sterili; attrezzature per la realizzazione di

ospedali da campo;».

2. Per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,

le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate entro il 31

dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con

diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma

1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

633.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in

257 milioni di euro per l'anno 2020 e 317,7 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 125

Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di

protezione

1. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e

contrastare la diffusione del Covid-19, ai soggetti esercenti

attivita' d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali,

compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente

riconosciuti, nonche' alle strutture ricettive extra-alberghiere a

carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del

codice identificativo di cui all'articolo13-quater, comma 4, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta un credito d'imposta in

misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la

sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche'

per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri

dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per

ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro

per l'anno 2020.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese

sostenute per:

a) la sanificazione degli ambienti nei quali e' esercitata

l'attivita' lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati

nell'ambito di tali attivita';

b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali

mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione

e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza

previsti dalla normativa europea;

c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;

d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di

cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e

vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai

requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea,

ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di

sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi

incluse le eventuali spese di installazione.

3. Il credito d'imposta e' utilizzabile nella dichiarazione dei

redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa

ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di

cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito

d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle

imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo

unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e

le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al

fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

5. L'articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l'articolo 30 del decreto-legge

8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per

l'anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi

dell'articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle

risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al

comma 5.

Art. 126

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti

sospesi

1. I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3,

4, 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono effettuati,

senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione

entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un

massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento

della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al

rimborso di quanto gia' versato.

1-bis. Al fine di incrementare le risorse destinate agli

imprenditori che hanno subito danni economici a causa dell'epidemia

di COVID-19 e vittime di richieste estorsive, il Fondo di cui

all'articolo 2,comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n.

225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.

10, e' incrementato di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri

derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno

2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

2. I soggetti i cui ricavi e compensi, percepiti nel periodo

compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono

assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600, da parte del sostituto d'imposta, per effetto delle disposizioni

di cui all'articolo 19, comma 1,del decreto-legge 8 aprile 2020, n.

23, provvedono a versare l'ammontare delle medesime ritenute, in

un'unica soluzione, entro il 16 settembre 2020 o mediante

rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari

importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre

2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo al

rimborso di quanto gia' versato.

3. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27 dopo

il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Gli adempimenti e i

versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 2 marzo

2020, n. 9 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e

interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o

mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di

pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16

settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato».

Art. 127

Proroga dei termini di ripresa della riscossione per i soggetti di

cui agli articoli 61 e 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27

1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 61:

1) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I versamenti

sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di

sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre

2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate

mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il

16 settembre 2020. Nei medesimi termini sono effettuati, anche

mediante il sostituto d'imposta, i versamenti delle ritenute non

operate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020. Non si fa luogo al

rimborso di quanto gia' versato. Gli adempimenti sospesi ai sensi del

comma 1 sono effettuati entro il 16 settembre 2020.»;

2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.Le federazioni

sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni

e le societa' sportive professionistiche e dilettantistiche, di cui

al comma 2, lettera b), applicano la sospensione di cui al comma 1

fino al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i versamenti sospesi ai

sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di

sanzioni ed interessi, con le modalita' e nei termini previsti dal

comma 4. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.»;

b) all'articolo 62 il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5.I

versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3, nonche' del decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020, sono effettuati,

senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione

entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo

di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della

prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di

quanto gia' versato.»

Art. 128

Salvaguardia del credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del

Tuir, ovvero del trattamento integrativo di cui all'articolo 1

della legge 2 aprile 2020, n. 21

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure

di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica

da COVID-19, per l'anno 2020 il credito di cui all'articolo 13, comma

1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e il

trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto legge 5

febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2

aprile 2020, n. 21, spettano anche se l'imposta lorda calcolata sui

redditi di cui all'articolo 49, con esclusione di quelli indicati nel

comma 2, lettera a), del citato testo unico, sia di importo inferiore

alla detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del

medesimo testo unico, per effetto delle misure a sostegno del lavoro

contenute negli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27.

2. Il credito di cui all'articolo 13, comma 1-bis, del citato testo

unico, non attribuito nei mesi in cui il lavoratore fruisce delle

misure a sostegno del lavoro di cui agli articoli da 19 a 22 del

decreto-legge n. 18 del 2020 e' riconosciuto dal sostituto d'imposta

a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini

di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Art. 129

Disposizioni in materia di rate di acconto per il pagamento

dell'accisa sul gas naturale e sull'energia elettrica

1. Le rate di acconto mensili di cui agli articoli 26, comma 13, e

56, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, relative al periodo dal mese di maggio 2020 al

mese di settembre dello stesso anno, sono versate nella misura del 90

per cento di quelle calcolate ai sensi dei predetti articoli. Le rate

di acconto mensili di cui ai predetti articoli del testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, relative ai

mesi di ottobre, novembre e dicembre dell'anno 2020, sono calcolate e

versate con le modalita' previste dai medesimi articoli. L'eventuale

versamento a conguaglio e' effettuato in un'unica soluzione entro il

31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per

l'energia elettrica; in alternativa, il medesimo conguaglio e'

effettuato in dieci rate mensili di pari importo senza interessi da

versare entro l'ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a

dicembre 2021. Le somme eventualmente risultanti a credito sono

detratte, nei modi ordinari, dai versamenti di acconto successivi

alla presentazione della dichiarazione annuale.

2. Il termine per il pagamento della rata di acconto di cui

all'articolo 56, commi 1 e 2 del testo unico delle accise approvato

con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relativa al mese

di maggio 2020, da effettuarsi ai sensi del comma 1, e' differito dal

16 maggio al 20 maggio 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 246,9

milioni di euro per l'anno 2020 e in 134,7 milioni di euro per l'anno

2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 129 bis

Disposizioni in materia di imposte dirette e di accise nel comune di

Campione d'Italia

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 573, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono

soppresse e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:

«dieci»;

b) al comma 574, le parole: «alla data del 20 ottobre 2019» sono

soppresse e la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:

«dieci»;

c) al comma 575, la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:

«dieci»;

d) dopo il comma 576 e' inserito il seguente:

«576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso

al 31 dicembre 2020 le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si

applicano nel limite dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa.

Tale limite e' di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore

della pesca e dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa

attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli »;

e) il comma 577 e' sostituito dal seguente:

«577. In vista del rilancio economico del comune di Campione

d'Italia, alle imprese che effettuano investimenti nel territorio del

medesimo comune facenti parte di un progetto di investimento iniziale

come definito all'articolo 2, punti 49), 50) e 51), del regolamento

(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' attribuito

un credito d'imposta commisurato a una quota dei costi individuati

come ammissibili ai sensi dell'articolo 14 del predetto regolamento

(UE) n. 651/2014. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del

costo complessivo dei beni acquisiti nel limite massimo, per ciascun

progetto di investimento, di 30 milioni di euro per le grandi imprese

nella misura del 25 per cento del costo ammissibile, di 20 milioni di

euro per le medie imprese nella misura del 35 per cento del costo

ammissibile e di 6 milioni di euro per le piccole imprese nella

misura del 45 per cento del costo ammissibile »;

f) dopo il comma 577 sono inseriti i seguenti:

«577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020,

alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il

credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del

medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite

dell'importo di 800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di

120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e

dell'acquacoltura e di 100.000 euro per ogni impresa attiva nel

settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

577-ter. L'efficacia delle disposizioni dei commi 576-bis e 577-bis

e' subordinata all'adozione della decisione di compatibilita' da

parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108,

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla

base della comunicazione C(2020) 1863 final della Commissione, del 19

marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di

Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

».

2. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.

147, le parole: «comma 1» sono sostituite delle seguenti: «commi 1 e

2» e le parole: «come modificato dal comma 631 del presente

articolo,» sono soppresse.

3. Il gasolio usato come combustibile per riscaldamento nel

territorio del comune di Campione d'Italia e' sottoposto ad accisa

con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui all'allegato

I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti

le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali

e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, nella misura ridotta di euro 201,5 per mille litri di gasolio;

per i medesimi consumi non trovano applicazione le disposizioni in

materia di riduzione del costo del gasolio di cui all'articolo 8,

comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,

convertito, con modificazioni,dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e

all'articolo 2, comma 12,della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

4. L'energia elettrica consumata nel territorio del comune di

Campione d'Italia e' sottoposta ad accisa con le aliquote di cui

all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, nelle misure ridotte di seguito indicate:

a) euro 0,001 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi

applicazione nelle abitazioni;

b) euro 0,0005 per ogni kWh di energia impiegata per qualsiasi uso

in locali e in luoghi diversi dalle abitazioni.

5. L'efficacia delle disposizioni dei commi 3 e 4 e' subordinata

all'autorizzazione del Consiglio prevista dall'articolo 19 della

direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003; le medesime

disposizioni trovano applicazione dalla data di efficacia della

predetta autorizzazione e restano in vigore per la durata di sei

anni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,

paria 55.000 euro per l'anno 2020, a 105.000 euro per l'anno 2021, a

103.000 euro per l'anno 2022, a 105.000 euro per l'anno 2023, a

105.000 euro per l'anno 2024, a 6.205.000 euro per l'anno 2025, a

8.729.000 euro per l'anno 2026, a 8.069.000 euro per l'anno 2027, a

8.072.000 euro per l'anno 2028, a 8.070.000 euro per l'anno 2029 e a

1.970.000 euro per l'anno 2030 si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5,

del presente decreto.

Art. 130

Differimento di alcuni adempimenti in materia di accisa

1. Al decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, il secondo periodo e' sostituito dal

seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e

2), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021.»;

b) all'articolo 7, comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal

seguente: «Le disposizioni di cui al presente articolo hanno

efficacia a decorrere dal 1° ottobre 2020»;

c) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il

30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre»;

d) all'articolo 11, comma 1, primo periodo, le parole: «entro il

30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;

e) all'articolo 12, comma 1, le parole: «entro sessanta giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle

parole: «entro il 31 dicembre 2020».

2. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis:

1) al comma 6, dopo le parole: «con particolare riguardo», sono

inserite le seguenti: «alla determinazione di limiti quantitativi di

prodotto e di specifiche modalita' relative al trasporto o al

confezionamento del medesimo per i quali le stesse disposizioni non

trovano applicazione,»;

2) al comma 7, dopo le parole: «20 litri», sono aggiunte le

seguenti: «salvo che al riguardo sia stabilito diversamente dal

decreto di cui al comma 6»;

b) all'articolo 25, comma 4, il quinto periodo e' sostituito dal

seguente «Gli esercenti depositi di cui al comma 2, lettera a),

aventi capacita' superiore a 10 metri cubi e non superiore a 25 metri

cubi nonche' gli esercenti impianti di cui al comma 2, lettera c),

collegati a serbatoi la cui capacita' globale risulti superiore a 5

metri cubi e non superiore a 10 metri cubi, a decorrere dal 1°

gennaio 2021, sono obbligati, in luogo della denuncia, a dare

comunicazione di attivita' all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e

dei monopoli, competente per territorio; ai medesimi soggetti e'

attribuito un codice identificativo. Gli stessi tengono il registro

di carico e scarico con modalita' semplificate da stabilire con

determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei

monopoli.»

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in

320,31 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 131

Rimessione in termini per i versamenti in materia di accisa

1. Per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo

dell'anno 2020, i pagamenti dell'accisa, da effettuarsi ai sensi

dell'articolo 3, comma 4, del testo unico approvato con il decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono considerati tempestivi se

effettuati entro il giorno 25 del mese di maggio 2020; sui medesimi

pagamenti, se effettuati entro la predetta data del 25 maggio, non si

applicano le sanzioni e l'indennita' di mora previste per il

ritardato pagamento.

Art. 132

Disposizioni in materia di pagamenti dell'accisa sui prodotti

energetici

1. In considerazione dello stato di emergenza derivante dalla

diffusione del COVID-19, i pagamenti dell'accisa sui prodotti

energetici immessi in consumo nei mesi di aprile, maggio, giugno,

luglio e agosto dell'anno 2020, da effettuarsi ai sensi dell'articolo

3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, possono essere eseguiti nella misura

dell'ottanta per cento, a titolo di acconto, degli importi dovuti ai

sensi del medesimo articolo 3, comma 4:

a) entro il 25 maggio 2020, per i prodotti energetici immessi in

consumo nel mese di aprile 2020;

b) alle scadenze previste dal predetto articolo 3, comma 4, del

citato testo unico, per i prodotti energetici immessi in consumo nei

mesi di maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2020.

2. Nel caso di cui al comma 1, il versamento del saldo delle somme

dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del predetto testo unico di

cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e' effettuato entro il

termine del 16 novembre 2020, senza il pagamento di interessi.

Art. 133

Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta

sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul

consumo delle bevande edulcorate

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, le parole: «dal primo giorno del secondo mese

successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al

comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021»;

b) al comma 676, le parole: «dal primo giorno del secondo mese

successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 675» sono

sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2021».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 199,1

milioni di euro per l'anno 2020, 120,4 milioni di euro per l'anno

2021 e 42,2 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 134

Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attivita'

finanziarie detenute all'estero per i soggetti diversi dalle persone

fisiche

1. All'articolo 19, comma 20, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: «dall'articolo 13, comma

2-bis,», le parole: «lettera a)», sono sostituite dalle parole:

«lettere a) e b)»;

b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Per i

soggetti diversi dalle persone fisiche l'imposta e' dovuta nella

misura massima di euro 14.000.».

Art. 135

Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo

unificato

1. All'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Dall'8 marzo al 31

maggio 2020 e' sospeso il termine per il computo delle sanzioni di

cui all'articolo 16 e il termine di cui all'articolo 248 del decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il

mancato o ritardato pagamento del contributo unificato.».

2. All'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136,

il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La partecipazione alle

udienze di cui agli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546, puo' avvenire a distanza mediante collegamento

audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da

remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei

soggetti della riscossione, nonche' dei giudici tributari e del

personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da

assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle

persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto.

Il luogo dove avviene il collegamento da remoto e' equiparato

all'aula di udienza. La partecipazione da remoto all'udienza di cui

all'articolo 34 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,

puo' essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo

atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in

segreteria e notificata alle parti costituite prima della

comunicazione dell'avviso di cui all'articolo 31, comma 2, del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Con uno o piu'

provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la

protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia Digitale, sono

individuate le regole tecnico operative per consentire la

partecipazione all'udienza a distanza e le Commissioni tributarie

presso cui e' possibile attivarla. I giudici, sulla base dei criteri

individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, individuano

le controversie per le quali l'ufficio di segreteria e' autorizzato a

comunicare alle parti lo svolgimento dell'udienza a distanza.».

3. In deroga al criterio previsto dall'articolo 37, comma 13, del

decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del

contributo unificato tributario per l'anno 2020 avviene per ciascuna

Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del

personale in servizio nell'anno 2020.

Art. 136

Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

«2-bis. Per i piani di risparmio a lungo termine che, per almeno

i due terzi dell'anno solare di durata del piano, investano almeno il

70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in

strumenti finan-ziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o

in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con

imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo

73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati

membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo

Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio

dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE

Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati

regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonche' in

crediti delle medesime imprese, il vincolo di cui all'articolo 1,

comma 103, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' elevato al 20%.

2-ter. Nel caso di investimenti qualificati di cui all'articolo

1, comma 104, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i vincoli di

investimento di cui ai commi 2 e 2-bis:

a) devono essere raggiunti entro la data specificata nel

regolamento o nei documenti costitutivi dell'organismo di

investimento collettivo del risparmio;

b) cessano di essere applicati quando l'organismo di

investimento inizia a vendere le attivita', in modo da rimborsare le

quote o le azioni degli investitori;

c) sono temporaneamente sospesi quando l'organismo di

investimento raccoglie capitale aggiuntivo o riduce il suo capitale

esistente, purche' tale sospensione non sia superiore a 12 mesi.».

2. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 101, ultimo periodo, e' sostituito dai seguenti: «Per

i piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 13-bis,

comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, gli

investitori possono destinare somme o valori per un importo non

superiore a 150.000 euro all'anno e a 1.500.000 euro complessivi. Ai

soggetti di cui ai commi 88 e 92 non si applicano i limiti di cui al

presente comma.»;

b) il comma 112 e' sostituito dal seguente: «112. Ciascuna

persona fisica di cui al comma 100 puo' essere titolare di un solo

piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101,

e di un solo piano di risparmio costituito ai sensi del comma 2-bis

dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;

ciascun piano di risparmio a lungo termine non puo' avere piu' di un

titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il

quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico acquisisce dal

titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non

essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine

costituito ai sensi del comma 101, o di un altro piano costituito ai

sensi del predetto articolo 13-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 26

ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

dicembre 2019, n. 157.».

3. L'articolo 36-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e'

abrogato.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in

10,7 milioni di euro per l'anno 2020, 55,2 milioni di euro per l'anno

2021, 93,3 milioni di euro per l'anno 2022, 137,8 milioni di euro per

l'anno 2023, 188,8 milioni di euro per l'anno 2024, 240,2 milioni di

euro per l'anno 2025, 291,7 milioni di euro per l'anno 2026, 343,2

milioni di euro per l'anno 2027, 394,7 milioni di euro per l'anno

2028, 446,2 milioni di euro per l'anno 2029, 450,5 milioni di euro

annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 136 bis

Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole

1. Le cooperative agricole e i loro consorzi di cui all'articolo

1,comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in

possesso delle clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del

codice civile,possono rivalutare i beni indicati dal comma 696

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni

stabilite dal comma 697 del medesimo articolo 1, fino alla

concorrenza delle perdite dei periodi precedenti computabili in

diminuzione del reddito ai sensi dell'articolo 84 del testo unico di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, senza assolvere alle imposte sostitutive di cui ai commi 698 e

699 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019, nel limite del

70 per cento del loro ammontare. Le perdite utilizzate ai sensi del

presente comma non possono essere utilizzate in diminuzione del

reddito ai sensi del citato articolo 84 del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, a 2,7

milioni di euro per l'anno 2022 e a 1,2 milioni di euro per l'anno

2023,si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. L'efficacia delle misure di cui al presente articolo e'

subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della

Commissione europea.

Art. 137

Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e

delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

1. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre

2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la

rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non

negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con

destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le

imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di

tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 15

novembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono

dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi

contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono

essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in

mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione

agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal

comma 1, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5,

comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe

all'11 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della

medesima legge e' aumentata all'11 per cento.

3. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in

37 milioni di euro annui dal 2023 al 2028, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 138

Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI

e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione

2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge

27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 139

Rafforzamento delle attivita' di promozione dell'adempimento

spontaneo da parte dei contribuenti e orientamento dei servizi

offerti dalle agenzie fiscali a seguito dell'emergenza sanitaria

derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19

1. Per favorire il rafforzamento delle attivita' di promozione

dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali da parte dei

contribuenti anche alla luce del necessario riassetto organizzativo

dell'amministrazione finanziaria a seguito della situazione

straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione

dell'epidemia di COVID-19, le convenzioni fra Ministro dell'economia

e delle finanze e agenzie fiscali di cui all'articolo 59, comma 2,

del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 stabiliscono per le

agenzie fiscali, a decorrere dal triennio 2020-2022, specifici

obiettivi volti ad ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza

offerti ai contribuenti, favorendone ove possibile la fruizione

online, e a migliorare i tempi di erogazione dei rimborsi fiscali ai

cittadini ed alle imprese. A tal fine, a decorrere dall'attivita'

2020, ai fini dell'integrazione spettante alle agenzie fiscali di cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 24 settembre 2015,

n. 157, e in deroga a quanto ivi previsto sulle modalita' di

riscontro del gettito incassato, per le attivita' di promozione

dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali e di controllo

fiscale si tiene conto del recupero di gettito per il bilancio dello

Stato connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle

convenzioni di cui all'articolo 59,comma 2, del decreto legislativo

30 luglio 1999, n. 300. Analogamente, a decorrere dalle attivita'

2020, per la determinazione delle quote di risorse correlabili

all'attivita' di controllo fiscale di cui all'articolo 12, comma 1,

del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni

dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, si tiene conto del recupero di

gettito per il bilancio dello Stato, anche derivante dalle attivita'

di promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali,

connesso al raggiungimento degli obiettivi fissati nelle convenzioni

di cui all'articolo 59,comma 2, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 300.

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non

derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 140

Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

giornalieri

1. All'articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto

2015, n. 127, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «Nel primo

semestre di vigenza dell'obbligo di cui al comma 1, decorrente dal 1°

luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a euro

400.000 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti, le sanzioni

previste dal comma 6 non si applicano in caso di trasmissione

telematica dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il

mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi

restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore

aggiunto.».

2. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto

legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° luglio 2020» sono

sostituite dalle parole «1° gennaio 2021».

Art. 141

Lotteria dei corrispettivi

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,

all'inizio del primo periodo le parole «A decorrere dal 1° luglio

2020» sono sostituite dalle parole: «A decorrere dal 1° gennaio

2021».

Art. 142

Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte

dell'Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti

IVA

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio

2021, in via sperimentale, nell'ambito di un programma di assistenza

on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture

elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere

nonche' sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente,

l'Agenzia delle entrate mette a disposizione di tutti i soggetti

passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area

riservata del sito internet dell'Agenzia stessa, le bozze dei

seguenti documenti:

a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) liquidazione periodica dell'IVA;

c) dichiarazione annuale dell'IVA.»;

b) il comma 1-bis e' abrogato.

Art. 143

Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di

bollo sulle fatture elettroniche

1. All'articolo 12-novies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile

2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno

2019, n. 58, il quarto periodo e' sostituito dal seguente:

«Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle

fatture inviate dal 1° gennaio 2021 attraverso il sistema di

interscambio di cui al citato articolo 1, commi 211 e 212, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.».

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in

57 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 144

Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi

richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle

dichiarazioni

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3

e3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza

nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il giorno antecedente

l'entrata in vigore del presente decreto, sono considerati tempestivi

se effettuati entro il 16 settembre 2020.

2. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e

3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza

nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente decreto e

il 31 maggio 2020, possono essere effettuati entro il 16 settembre

2020, senza applicazione di ulteriori sanzioni e interessi.

3. I versamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono

essere effettuati anche in 4 rate mensili di pari importo a decorrere

da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese. Non si procede

al rimborso di quanto gia' versato.

Art. 145

Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito

iscritto a ruolo

1. Nel 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si

applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito

iscritto a ruolo prevista dall'articolo 28-ter del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in

termini di indebitamento netto e di fabbisogno in 40 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 146

Indennita' requisizione strutture alberghiere

1. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il

terzo periodo e' sostituito dai seguenti:

«L'indennita' di requisizione e' liquidata in forma di acconto,

nello stesso decreto del Prefetto, applicando il coefficiente dello

0,42%, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della

requisizione, al valore ottenuto moltiplicando la rendita catastale,

rivalutata del cinque per cento, per il moltiplicatore utilizzato ai

fini dell'imposta di registro, di cui al comma 5 dell'articolo 52 del

decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,

relativo alla corrispondente categoria catastale dell'immobile

requisito. L'indennita' di requisizione e' determinata in via

definitiva entro quaranta giorni con successivo decreto del Prefetto,

che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, sulla

base del valore corrente di mercato al 31 dicembre 2019 dell'immobile

requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in

misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva

durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. In tale

decreto e' liquidata la differenza tra gli importi definitivi e

quelli in acconto dell'indennita' di requisizione.».

Art. 147

Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello

F24

1. Per l'anno 2020, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1,

primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e' elevato a 1

milione di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 557,5

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 148

Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilita'

fiscale (ISA)

1. Per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, al

fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della

crisi economica e dei mercati conseguente all'emergenza sanitaria

causata dalla diffusione del COVID-19, nonche' di prevedere ulteriori

ipotesi di esclusione dell'applicabilita' degli indici sintetici di

affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24

aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo

articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

evitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi attraverso la

massima valorizzazione delle informazioni gia' nella disponibilita'

dell'Amministrazione finanziaria:

a) la societa' di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8

maggio 1998 n. 146, per l'applicazione degli indici sintetici di

affidabilita' fiscale di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge del

24 aprile 2017, n. 50,convertito, con modificazioni, dalla legge 21

giugno 2017, n. 96, definisce specifiche metodologie basate su

analisi ed elaborazioni utilizzando,anche attraverso

l'interconnessione e la pseudonimizzazione, direttamente le banche

dati gia' disponibili per l'Amministrazione finanziaria, l'Istituto

nazionale della previdenza sociale, l'Ispettorato nazionale del

lavoro e l'Istituto nazionale di statistica nonche' i dati e gli

elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella

ricerca e nell'analisi economica;

b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4,

secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50,

convertito,con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96,

valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di

categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di

esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge

24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e

informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di

crisi individuale;

c) i termini di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del

decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni,

dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per l'approvazione degli indici e

per la loro eventuale integrazione sono differiti rispettivamente al

31 marzo e al 30 aprile dell'anno successivo a quello di

applicazione.

2. Considerate le difficolta' correlate al primo periodo d'imposta

di applicazione degli indici sintetici di affidabilita' fiscale e gli

effetti sull'economia e sui mercati conseguenti all'emergenza

sanitaria, nella definizione delle strategie di controllo di cui al

comma 14 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

convertito, con modificazioni,dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per

il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle

entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto anche del

livello di affidabilita' fiscale derivante dall'applicazione degli

indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Analogamente, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020,

si tiene conto anche del livello di affidabilita' fiscale piu'

elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi

d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Art. 149

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di

accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione

e di recupero dei crediti d'imposta

1. Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento

delle somme dovute a seguito di:

a) atti di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 7 del

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

b) accordo conciliativo ai sensi dell'articolo 48 e dell'articolo

48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

c) accordo di mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita

ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,

dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26

aprile 1986, n. 131 e dell'articolo 34, commi 6 e 6-bis del decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di

locazione e di contratti diversi ai sensi dell'articolo 10,

dell'articolo 15 e dell'articolo 54 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile1986, n. 131;

f) atti di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 421 della

legge 30 dicembre 2004, n. 311;

g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o

tardivo versamento dell'imposta di registro di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di

cui all'articolo 33, comma 1-bis, del Testo unico delle disposizioni

concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con

decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell'imposta sulle

donazioni di cui al citato Testo unico, dell'imposta sostitutiva sui

finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 601, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla

legge 29 ottobre 1961, n. 1216.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica con riferimento agli

atti ivi indicati, i cui termini di versamento scadono nel periodo

compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

3. E' prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la

notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni

tributarie relativo agli atti di cui al comma 1 e agli atti

definibili ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218, i cui termini di versamento scadono nel periodo

compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche

alle somme rateali, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e

il 31 maggio 2020, dovute in base agli atti rateizzabili ai sensi

delle disposizioni vigenti, individuati ai commi 1, 2, e a quelli in

relazione ai quali opera la disposizione di cui al comma 3, nonche'

dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dagli articoli 1,

2, 6 e 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

5. I versamenti prorogati dalle disposizioni di cui al presente

articolo sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,

in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o, a decorrere dal

medesimo giorno del mese di settembre 2020, mediante rateazione fino

a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di

ciascun mese.

6. Non si procede al rimborso delle somme di cui al presente

articolo versate nel periodo di proroga.

Art. 150

Modalita' di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e

retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Le somme di cui

alla lettera d-bis) del comma 1, se assoggettate a ritenuta, sono

restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri

deducibili.».

2. Ai sostituti d'imposta di cui all'articolo 23, comma 1 e

all'articolo 29, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, ai quali siano restituite, ai sensi del

comma 2-bis dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, le somme al netto delle ritenute operate e

versate, spetta un credito d'imposta pari al 30 per cento delle somme

ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle somme

restituite dal 1° gennaio 2020. Sono fatti salvi i rapporti gia'

definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 151

Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e

per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della

licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio

dell'attivita'/iscrizione ad albi e ordini professionali

1. E' prorogato fino al 31 gennaio 2021, il termine finale della

sospensione disposta dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, per la notifica degli atti e per l'esecuzione dei

provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione

amministrativa all'esercizio dell'attivita', ovvero dell'esercizio

dell'attivita' medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini

professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle

entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma

2-ter dello stesso articolo 12.

2. La proroga della sospensione di cui al comma 1 non si applica

nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle

quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma

2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, o una

delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo,

successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 152

Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su

stipendi e pensioni

1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del

presente decreto e il 31 agosto 2020 sono sospesi gli obblighi di

accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati

prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai

soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto

legislativo 15 dicembre 1997, n.446, aventi ad oggetto le somme

dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al

rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di

licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che

tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che

avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono

sottoposte a vincolo di indisponibilita' e il terzo pignorato le

rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla

data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta

ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi

gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore

del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono

rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data,

all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52,

comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,7

milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della

compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di

fabbisogno, a 27,4 milioni di euro, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 153

Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973

1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e

2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 non si applicano le

disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Le verifiche eventualmente gia'

effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del

comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della

Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione

non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo

72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n.165, nonche' le societa' a prevalente

partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del

beneficiario.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 29,1

milioni di euro per l'anno 2020 che aumentano, ai fini della

compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di

fabbisogno, a 88,4 milioni di euro, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 154

Proroga del periodo di sospensione delle attivita' dell'agente della

riscossione

1. All'articolo 68 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 maggio» sono sostituite dalle

seguenti: «31 agosto»;

b) dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2-ter.

Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo

2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle

richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui

all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, si determinano

in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci

rate, anche non consecutive.»;

c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il mancato ovvero

insufficiente ovvero tardivo versamento, alle relative scadenze,

delle rate, da corrispondere nell'anno 2020, delle definizioni di cui

agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n.119,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n.136,

all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, e

all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n.145,

non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore

effettua l'integrale versamento delle predette rate entro il termine

del 10 dicembre 2020, al quale non si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 3, comma 14-bis, del medesimo decreto-legge n.119

del 2018.»;

d) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis.

Relativamente ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019,

si e' determinata l'inefficacia delle definizioni di cui al comma 3

del presente articolo, in deroga all'articolo 3, comma 13, lettera

a), del decreto-legge n.119 del 2018, possono essere accordate nuove

dilazioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della

Repubblica n.602 del 1973.».

Art. 155

Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle

entrate-Riscossione per il triennio 2020-2022

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n.145, i commi 326,

327 e 328 sono sostituiti dai seguenti:

«326. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 del decreto

legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e tenuto conto dell'esigenza di

garantire, nel triennio 2020-2022, l'equilibrio gestionale del

servizio nazionale di riscossione, l'Agenzia delle entrate, in

qualita' di titolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del

decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni,

dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, della funzione della

riscossione, svolta dall'ente pubblico economico Agenzia delle

entrate-Riscossione, eroga allo stesso ente, a titolo di contributo e

in base all'andamento dei proventi risultanti dal relativo bilancio

annuale, una quota non superiore a 300 milioni di euro per l'anno

2020, a valere sui fondi accantonati in bilancio a favore del

predetto ente, incrementati degli eventuali avanzi di gestione

dell'esercizio 2019, in deroga all'articolo 1, comma 358, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, e sulle risorse assegnate per l'esercizio

2020 alla medesima Agenzia delle entrate. Tale erogazione e'

effettuata entro il secondo mese successivo all'approvazione del

bilancio annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

327. Qualora la quota da erogare per l'anno 2020 all'ente Agenzia

delle entrate-Riscossione a titolo di contributo risulti inferiore

all'importo di 300 milioni di euro, si determina, per un ammontare

pari alla differenza, la quota erogabile allo stesso ente per l'anno

2021, in conformita' al comma 326.

328. La parte eventualmente non fruita del contributo per l'anno

2021, determinato ai sensi del comma 327, costituisce la quota

erogabile all'ente Agenzia delle entrate-Riscossione per l'anno 2022,

in conformita' al comma 326.».

Art. 156

Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per

l'esercizio finanziario 2019

1. Al fine di anticipare al 2020 le procedure per l'erogazione del

contributo del cinque per mille relativo all'esercizio finanziario

2019, nella ripartizione delle risorse allo stesso destinate sulla

base delle scelte dei contribuenti non si tiene conto delle

dichiarazioni dei redditi presentate ai sensi dell'articolo 2, commi

7, 8 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; gli elenchi degli enti ammessi e

di quelli esclusi dal beneficio sono pubblicati sul sito

istituzionale dell'Agenzia delle entrate entro il 31 luglio 2020 e il

contributo e' erogato dalle amministrazioni competenti entro il 31

ottobre 2020.

Art. 157

Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle

attivita' economiche e sociali

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio

2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di

irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di

liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di

decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di

cui all'articolo 67, comma 1,del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro

il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1°

gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilita' e

urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che

richiedono il contestuale versamento di tributi.

2. Dal termine iniziale del periodo di sospensione di cui al comma

1, non si procede altresi' agli invii dei seguenti atti,

comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non

sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020:

a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) comunicazioni di cui all'articolo 54-bis del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633;

c) inviti all'adempimento di cui all'articolo 21-bis del

decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010 n.122;

d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa

automobilistica, di cui all'articolo 23, comma 21, del decreto-legge

6 luglio 2011 n.98, convertito, con modificazioni dalla legge 15

luglio 2011, n.111;

e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al

Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 ed all'articolo 5 del decreto-legge

30 dicembre 1982 n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28

febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia

Giulia e Sardegna ai sensi dell'articolo 17, comma 10, della legge 27

dicembre 1997 n. 449;

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della

tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni

cellulari di cui alla Tariffa articolo 21 del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2

sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso

tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, salvo casi di

indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli

adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di

tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1,

comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n.190.

3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di

pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602,

sono prorogati di un anno relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che

risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista

dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate

nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli

articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le

somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo

formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n.600.

4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati nel

2021 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato

pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze del 21 maggio 2009, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 15 giugno 2009, n. 136, e gli interessi per

ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo

compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto

stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono

dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6

del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21

maggio 2009 dal mese di elaborazione, e gli interessi per ritardata

iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso

tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione.

5. Al fine del differimento dei termini di cui al presente

articolo, l'elaborazione o l'emissione degli atti o delle

comunicazioni e' provata anche dalla data di elaborazione risultante

dai sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate, compresi i

sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

6. Con uno o piu' provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle

entrate sono individuate le modalita' di applicazione del presente

articolo.

7. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in

205 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

7-bis. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si

applicano alle entrate degli enti territoriali.

7-ter. All'articolo 104, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020,

n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,n.

27, le parole: «31 agosto 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31

dicembre 2020».

Art. 158

Cumulabilita' della sospensione dei termini processuali e della

sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000,

n. 212, la sospensione dei termini processuali prevista dall'articolo

83, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si intende

cumulabile in ogni caso con la sospensione del termine di

impugnazione prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Art. 159

Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del

modello 730

1. Con riferimento al periodo d'imposta 2019, al fine di superare

le difficolta' che si possono verificare nell'effettuazione delle

operazioni di conguaglio da assistenza fiscale anche per

l'insufficienza dell'ammontare complessivo delle ritenute operate dal

sostituto d'imposta, i soggetti titolari dei redditi di lavoro

dipendente e assimilati indicati all'articolo 34, comma 4, del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono adempiere agli

obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalita' indicate

all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,

anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il

conguaglio.

Art. 160

Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati

nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della

legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di

cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n.

189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.

229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il

caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma

14-quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214,

e' prorogato al 31 dicembre 2021.

Art. 161

Proroga del pagamento dei diritti doganali

1. I termini per i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra

la data del 1° maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, effettuati secondo

le modalita' previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del

Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono prorogati di

sessanta giorni, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

2. La disposizione di cui al comma 1, laddove il pagamento comporti

gravi difficolta' di carattere economico o sociale, si applica, su

istanza di parte, al titolare del conto di debito che rientri tra i

soggetti individuati dall'articolo 61, comma 2, lettera o) del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

nella legge 24 aprile 2020, n. 27, nonche' tra i soggetti indicati

dall'articolo 18, commi 1 e 3, del decreto-legge 8 aprile 2020, n.

23.

3. Le modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi

1 e 2 sono stabilite con determinazione del Direttore dell'Agenzia

delle dogane e dei monopoli.

Art. 162

Rateizzazione del debito di accisa

1. All'art. 3, comma 4 bis, del testo unico delle disposizioni

legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «che si trovi in» sono

aggiunte le seguenti: «documentate e riscontrabili»;

b) al terzo periodo, le parole «in numero non inferiore a sei e

non superiore a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «in un

numero modulato in funzione del completo versamento del debito di

imposta entro la data prevista per il pagamento dell'accisa sui

prodotti immessi in consumo nel mese di novembre del medesimo anno»;

c) l'ultimo periodo e' soppresso.

Art. 163

Proroga in materia di tabacchi

1. Ferma restando la necessita' di procedere alle rendicontazioni

nei termini previsti, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa

per i tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis, 39-ter e

39-terdecies e dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli

articoli 62-quater e 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre

1995, n. 504, sono autorizzati a versare entro il 31 ottobre 2020,

con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, gli

importi dovuti per i periodi contabili dei mesi di aprile e maggio

2020.

Art. 163 bis

Modifiche all'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

1. Al comma 1 dell'articolo 31 del decreto-legge 8 aprile 2020,

n.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.

40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti:

«Per gli anni 2020, 2021 e 2022»;

b) dopo le parole: «dogane interne» e' inserita la seguente:

«anche»;

c) l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla compensazione

degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento

netto, pari a 4,12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021

e 2022, si provvede, per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse

rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2 del

presente articolo e, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.189».

Art. 164

Valorizzazione del patrimonio immobiliare

1. All'articolo 33, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 6

luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n.111 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole «degli enti territoriali nonche' da parte degli enti

pubblici, anche economici, strumentali delle regioni» sono sostituite

dalle seguenti: «di regioni, provincie, comuni anche in forma

consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto

2000, n.267, e di altri enti pubblici ovvero di societa' interamente

partecipate dai predetti enti»;

b) le parole «ciascuna regione» sono sostituite dalle seguenti:

«ciascuno di detti soggetti»

2. All'articolo 306 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66,

dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Nel rispetto delle finalita' del programma pluriennale di

cui all'articolo 297 ed allo scopo di rendere piu' celeri le

procedure di alienazione degli alloggi di cui al comma 3, il

Ministero della difesa, in caso di gare deserte, puo' procedere alla

dismissione unitaria di piu' immobili liberi inseriti in un unico

fabbricato ovvero comprensorio abitativo, mediante la procedura ad

evidenza pubblica di cui all'articolo 307, comma 10. Il valore dei

beni da porre a base d'asta e' stabilito con decreto del Ministero

della difesa - Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato

generale della difesa sulla base del valore dei singoli alloggi

costituenti il lotto in vendita. Le dismissioni di cui al presente

comma sono effettuate senza il riconoscimento del diritto di

preferenza per il personale militare e civile del Ministero della

difesa di cui al comma 3.».

2-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410,

il comma 17-bis e' sostituito dal seguente:

«17-bis. Il divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si

applica agli enti pubblici territoriali che intendono acquistare,

sulla base dei valori correnti di mercato, unita' immobiliari

residenziali, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13, poste

in vendita ai sensi del presente articolo che risultano libere,

ovvero che intendono acquistare, con le diminuzioni di prezzo

previste dal primo e, in caso di acquisto di un intero immobile, dal

secondo periodo del comma 8, unita' immobiliari a uso residenziale

poste in vendita ai sensi del presente articolo locate ai medesimi

enti pubblici territoriali al fine di fronteggiare l'emergenza

abitativa o per le quali non sia stato esercitato il diritto di

opzione da parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di

disagio economico di cui al comma 4, ai fini dell'assegnazione delle

unita' immobiliari ai predetti soggetti».

3. All'articolo 3-ter, comma 13, del decreto legge 25 settembre

2001, n.351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre

2001, n.410, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:

«In considerazione della specificita' degli immobili militari, le

concessioni e le locazioni di cui al presente comma sono assegnate

dal Ministero della difesa con procedure ad evidenza pubblica, per un

periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio

economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i

cinquanta anni, e per le stesse puo' essere riconosciuta, nei

suddetti limiti temporali, la costituzione di un diritto di

superficie ai sensi degli articoli 952 e seguenti del codice civile."

Conseguentemente, al quinto periodo dell'articolo 3-ter, comma 13,

del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte,

in fine, le seguenti parole «ovvero alla scadenza del termine di

durata del diritto di superficie».

Titolo VII   
  
DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO NEL SETTORE CREDITIZIO   
  
Capo I   
  
Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione

Art. 165

Garanzia dello Stato su passivita' di nuova emissione

1. Al fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione

dell'economia e preservare la stabilita' finanziaria, ai sensi

dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e

dell'articolo 18, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE)

n.806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014,

il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nei sei

mesi successivi all'entrata in vigore del presente decreto, a

concedere la garanzia dello Stato su passivita' delle banche italiane

in conformita' a quanto previsto dal presente capo I, nel rispetto

della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un

valore nominale di 19 miliardi di euro.

2. Per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in

Italia.

3. La garanzia puo' essere concessa solo dopo la positiva decisione

della Commissione europea sul regime di concessione della garanzia o,

nel caso previsto dall'articolo 166, comma 2, sulla notifica

individuale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi'

rilasciare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente

decreto, fermi restando i limiti di cui comma 1, la garanzia statale

per integrare il valore di realizzo del collaterale stanziato da

banche italiane a garanzia di finanziamenti erogati dalla Banca

d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (erogazione di

liquidita' di emergenza-ELA), in conformita' agli schemi previsti

dalla Banca centrale europea.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' con proprio

decreto estendere il periodo di cui al comma 1 e al comma 4, fino a

un massimo di ulteriori sei mesi previa approvazione da parte della

Commissione europea.

6. Nel presente capo I per Autorita' competente si intende la Banca

d'Italia o la Banca centrale europea secondo le modalita' e nei casi

previsti dal Regolamento (UE) del Consiglio n.1024/2013 del 15

ottobre 2013.

7. E' istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura della garanzia

concessa ai sensi del presente capo con una dotazione di 30 milioni

di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo e' autorizzata

l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

8. I corrispettivi delle garanzie concesse sono versati all'entrata

del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di cui al

comma 7. Le risorse del Fondo non piu' necessarie alle finalita' di

cui al comma 1, quantificate con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 166

Condizioni

1 La concessione della garanzia di cui all'articolo 165, comma 1,

e' effettuata sulla base della valutazione caso per caso da parte

dell'Autorita' competente del rispetto dei requisiti di fondi propri

di cui all'articolo 92 del Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, su base individuale e

consolidata, alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza

disponibile. Se nei 6 mesi precedenti la data di entrata in vigore

del presente decreto sono state svolte prove di stress a livello

dell'Unione europea o del Meccanismo di vigilanza unico o sono stati

condotti dalla Banca Centrale Europea o dall'Autorita' bancaria

europea verifiche della qualita' degli attivi o analoghi esercizi, la

valutazione dell'Autorita' competente riguarda altresi' l'inesistenza

di carenze di capitale evidenziate da dette prove, verifiche o

esercizi; in tal caso, per carenza di capitale si intende

l'inadeguatezza attuale o prospettica dei fondi propri rispetto alla

somma dei requisiti di fondi propri di cui all'articolo 92 del

Regolamento (UE) n.575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 26 giugno 2013, su base individuale e consolidata, e degli

eventuali requisiti specifici di carattere inderogabile stabiliti

dall'Autorita' competente.

2. La garanzia di cui all'articolo 165 puo' essere concessa anche a

favore di una banca che non rispetta i requisiti di cui al comma 1 ma

avente comunque patrimonio netto positivo, se la banca ha urgente

bisogno di sostegno della liquidita', a seguito della positiva

decisione della Commissione europea sulla compatibilita'

dell'intervento con il quadro normativo dell'Unione europea in

materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di sostegno alla

liquidita' nel contesto della crisi finanziaria.

3. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente

articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare

del sostegno ricevuto ne' conseguire indebiti vantaggi per il tramite

dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte

al pubblico.

Art. 167

Rinvio al decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15.

1. Per quanto non previsto dal presente capo si applica il capo I

del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.237, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n.15, a eccezione degli

articoli 3, comma 2, e 4, comma 3.

Capo II   
  
Regime di sostegno pubblico per l'ordinato svolgimento delle  
procedure di liquidazione coatta amministrativa di banche di ridotte  
dimensioni

Art. 168

Ambito di applicazione

1. Il presente Capo si applica alle banche, diverse dalle banche di

credito cooperativo, con attivita' totali di valore pari o inferiore

a 5 miliardi di euro, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa

ai sensi dell'articolo 80 del decreto legislativo 1° settembre 1993,

n.385 (di seguito, il «Testo unico bancario») dopo l'entrata in

vigore del presente decreto.

Art. 169

Sostegno pubblico

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure di

liquidazione coatta amministrativa delle banche indicate all'articolo

168, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a

concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una

banca acquirente (di seguito, «l'Acquirente») di attivita' e

passivita', di azienda, rami d'azienda nonche' di beni e rapporti

giuridici individuabili in blocco (di seguito, «il Compendio Ceduto»)

della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle seguenti

forme, anche in combinazione fra di loro:

a) trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per

imposte anticipate della banca posta in liquidazione coatta

amministrativa, anche laddove non iscritte nel bilancio di

quest'ultima;

b) trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per

imposte anticipate dell'Acquirente, anche laddove non iscritte nel

bilancio di quest'ultima;

c) concessione all'Acquirente di garanzie su componenti del

Compendio Ceduto; la garanzia dello Stato e' gratuita, a prima

richiesta, incondizionata, irrevocabile ed esplicita; essa copre

capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo

garantito e prevede il concorso del beneficiario nelle perdite;

d) erogazione all'Acquirente di contributi nella misura in cui le

forme di sostegno pubblico di cui alle lettere precedenti non siano

sufficienti.

2. Possono essere oggetto della trasformazione in crediti di

imposta di cui alle lettere a) e b) del comma precedente le attivita'

per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

a) perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del

reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n.917;

b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito

complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

dicembre 2011, n.214, non ancora dedotto ne' trasformato in credito

d'imposta;

c) componenti reddituali di cui all'articolo 1, commi 1067 e

1068, della legge 30 dicembre 2018, n.145.

3. La trasformazione in credito d'imposta di cui alle lettere a) e

b) del comma 1 puo' essere disposta per un ammontare complessivo

massimo non superiore all'ammontare massimo di cui al comma 4. Il

credito d'imposta derivante dalla trasformazione non e' produttivo di

interessi. Puo' essere utilizzato, senza limiti di importo, in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n.241, ovvero puo' essere ceduto secondo quanto previsto

dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, ovvero puo'

essere chiesto a rimborso. Il credito d'imposta va indicato nella

dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito

di impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive.

4. Gli oneri a carico dello Stato per la concessione del sostegno

pubblico di cui al presente capo non eccedono l'ammontare complessivo

di 100 milioni di euro eventualmente incrementati secondo le

modalita' di cui al comma 6. In caso di concessione di garanzie, il

corrispondente ammontare del sostegno pubblico e' pari al fair value

delle garanzie stesse.

5. Il sostegno pubblico puo' essere concesso a seguito della

positiva decisione della Commissione europea sulla compatibilita' del

regime di cui al presente capo con il quadro normativo dell'Unione

europea in materia di aiuti di Stato nei dodici mesi successivi a

tale decisione ovvero a seguito dell'autorizzazione rilasciata dalla

Commissione europea a seguito della notifica individuale del singolo

sostegno, qualora questa sia necessaria. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze tale periodo puo' essere esteso fino a

un massimo di ulteriori dodici mesi previa approvazione da parte

della Commissione europea.

6. Per far fronte agli oneri derivanti dal presente capo e'

istituito nello stato di previsione del ministero dell'economia e

delle finanze un Fondo di importo pari a 100 milioni di euro per

l'anno 2020. Il predetto fondo puo' altresi' essere alimentato con

gli eventuali minori oneri derivanti dall'attuazione degli articoli

55, 56 e 57 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito con

modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, da accertarsi con uno

o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali

sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto

residui. Qualora i suddetti minori oneri siano conseguiti su risorse

gestite presso la Tesoreria dello Stato, e' autorizzato il versamento

all'entrata del bilancio dello Stato del relativo importo per la

successiva riassegnazione al Fondo di cui al presente comma.

Art. 170

Cessione del compendio

1. Qualora le offerte vincolanti per l'acquisto del Compendio

Ceduto prevedano quale condizione la concessione di misure di

sostegno pubblico, la Banca d'Italia le trasmette al Ministero

dell'economia e delle finanze. Sono trasmesse le sole offerte per le

quali la Banca d'Italia attesta che:

a) l'offerente ha una situazione patrimoniale, finanziaria e

organizzativa idonea, anche in relazione alla dimensione dei suoi

attivi rapportati a quelli del Compendio Ceduto, a sostenere

l'acquisizione del Compendio Ceduto e a integrare quest'ultimo nei

propri processi e nella propria organizzazione aziendale entro un

anno dall'acquisizione;

b) tra l'offerente e la banca posta in liquidazione coatta

amministrativa non sussistono rapporti di controllo ai sensi

dell'articolo 23 del Testo unico bancario;

c) l'offerente e' autorizzato a svolgere l'attivita' bancaria e

le altre attivita' svolte dalla banca in liquidazione coatta

amministrativa in relazione al Compendio Ceduto;

d) il Compendio Ceduto non comprende le passivita' indicate

all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del

decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180;

e) non vi sono condizioni ostative al rilascio

dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 90, comma 2, del Testo

unico bancario.

2. La Banca d'Italia attesta che:

a) la cessione non e' attuabile senza ricorso al sostegno

pubblico, evidenziando le motivazioni per le quali il supporto

pubblico e' necessario per l'ordinato svolgimento della liquidazione,

anche alla luce delle valutazioni espresse dal sistema di garanzia

dei depositi in merito alla possibilita' di effettuare interventi ai

sensi dell'articolo 96-bis del Testo unico bancario; qualora siano

state presentate offerte che non prevedono il sostegno pubblico la

Banca d'Italia motiva le ragioni dell'esclusione delle stesse;

b) le offerte sono state individuate, anche sulla base di

trattative a livello individuale, nell'ambito di una procedura

aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta

di acquisto piu' conveniente, in conformita' al quadro normativo

dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;

c) le offerte trasmesse sono idonee a garantire la liquidazione

ordinata della banca e il mantenimento della redditivita' a lungo

termine del soggetto risultante dalla cessione, indicando per

ciascuna di esse le ragioni sottese alla propria valutazione.

3. Le offerte di acquisto del Compendio Ceduto contengono gli

impegni previsti ai fini del rispetto della disciplina europea sugli

aiuti di Stato, inclusa la comunicazione della Commissione Europea

2013/C-216/01, con particolare riguardo a quelli ivi stabiliti dal

paragrafo 6.4, al divieto di utilizzo dei segni distintivi della

banca in liquidazione coatta amministrativa e agli ulteriori impegni

eventualmente indicati dalla Commissione europea, nella decisione o

nell'autorizzazione di cui all'articolo 169, comma 5, al fine di

limitare le distorsioni della parita' concorrenziale e assicurare la

redditivita' dell'Acquirente dopo l'acquisizione.

Art. 171

Concessione del sostegno

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto,

tenuto conto delle attestazioni fornite dalla Banca d'Italia ai sensi

dell'articolo 170, verificata la conformita' a quanto previsto dal

presente capo e con la decisione della Commissione europea prevista

all'articolo 169, comma 5, selezionata in caso di trasmissione di

piu' offerte quella che, tenuto conto dell'obiettivo di cui

all'articolo 169, comma 1, comporta il minimo sostegno pubblico, puo'

disporre le misure di sostegno.

2. Il decreto e' sottoposto al controllo preventivo di legittimita'

e alla registrazione della Corte dei Conti. L'Acquirente puo'

avvalersi delle misure di sostegno, come disposte con il decreto

previsto dal comma 1, solo successivamente alla cessione del

compendio.

3. Le misure di sostegno concesse ai sensi dell'articolo 169, comma

1, attribuiscono un credito a favore del Ministero dell'economia e

delle finanze nei confronti della liquidazione coatta amministrativa;

il credito e' pagato dopo i crediti prededucibili ai sensi

dell'articolo 111, comma 1, numero 1), e dell'articolo 111-bis della

legge fallimentare e prima di ogni altro credito. Con riferimento

alle misure di cui all'articolo 169, comma 1, lettere a) e b), il

credito del Ministero dell'economia e delle finanze e' commisurato al

valore attuale netto attribuito all'Acquirente per effetto della

trasformazione in crediti di imposta delle attivita' per imposte

anticipate.

4. Se la concentrazione che deriva dall'acquisizione del Compendio

Ceduto all'Acquirente non e' disciplinata dal Regolamento (CE)

n.139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004, essa si intende

autorizzata in deroga alle procedure previste dalla legge 10 ottobre

1990, n.287, per rilevanti interessi generali dell'economia

nazionale.

Art. 172

Altre disposizioni

1. Le cessioni di cui all'articolo 169 si considerano cessioni di

rami di azienda ai fini del decreto del Presidente della Repubblica

del 26 ottobre 1972, n. 633. Agli atti aventi a oggetto le cessioni

di cui al periodo precedente, le imposte di registro, ipotecaria e

catastale si applicano, ove dovute, nella misura fissa di 200 euro

ciascuna.

2. Nelle cessioni di cui all'articolo 169, al soggetto cessionario

e al soggetto cedente si applicano le disposizioni previste,

rispettivamente, per l'ente-ponte e per l'ente sottoposto a

risoluzione dall'articolo 15 del decreto-legge 14 febbraio 2016,

n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n.49.

3. I componenti positivi derivanti dagli interventi a sostegno

della cessione di cui all'articolo 169 non concorrono, in quanto

esclusi, alla formazione del reddito complessivo ai fini delle

imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione

netta del cessionario. Le spese sostenute dal cessionario nell'ambito

delle misure di ristrutturazione aziendale sovvenzionate con i

contributi di cui all'articolo 169, comma 1, lettera d), sono

comunque deducibili dal reddito complessivo ai fini delle imposte sul

reddito e dal valore della produzione netta ai fini dell'imposta

regionale sulle attivita' produttive.

4. Il cessionario non e' obbligato solidalmente con il cedente ai

sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.

5. Sono escluse dalla cessione le controversie relative ad

attivita' e passivita' escluse dalla stessa e le relative passivita'.

Art. 173

Relazioni alla Commissione europea

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli

elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione

Europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti

di Stato previsto dal presente capo ai sensi del paragrafo 6.5 della

comunicazione della Commissione Europea 2013/C-216/01.

Art. 174

Disposizioni di attuazione

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze puo' emanare

disposizioni di attuazione del presente capo con uno o piu' decreti.

Art. 175

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal presente Titolo si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 175 bis

Disposizioni in materia di tutela del risparmio e Fondo indennizzo

risparmiatori

1. Al comma 501-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,

n.145, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La Commissione

tecnica di cui al comma 501, attraverso la societa' di cui al primo

periodo, puo' effettuare, anche successivamente alle erogazioni, i

riscontri necessari per verificare la sussistenza del requisito

relativo al patrimonio mobiliare di proprieta' del risparmiatore, di

cui al comma 502-bis, dichiarato nella domanda di indennizzo,

avvalendosi a tale fine delle informazioni risultanti dalle banche di

dati detenute dall'Agenzia delle entrate, comprese quelle della

sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, commi sesto e

undicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n.605, alimentata ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Per la verifica della

sussistenza del requisito relativo al patrimonio mobiliare di

proprieta' del risparmiatore, con provvedimento del Ministero

dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica

e sentiti l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei

dati personali, sono individuate le tipologie di informazioni

riscontrabili, le modalita' di effettuazione dei controlli e le

misure di sicurezza adeguate ai rischi di accesso non autorizzato o

di trattamento non consentito o non conforme alle finalita' della

raccolta. L'attivita' posta in essere dall'Agenzia delle entrate e'

svolta nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente».

2. Al comma 505 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018,

n.145, dopo le parole: «nonche' i loro» e' inserita la seguente:

«coniugi,».

Titolo VIII   
  
MISURE DI SETTORE   
  
Capo I   
  
Misure per il turismo e la cultura

Art. 176

Tax credit vacanze

1. Per il periodo d'imposta 2020 e' riconosciuto un credito in

favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita', ordinario

o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 40.000

euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il

pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese

turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai bed & breakfast

in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e

regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico ricettiva.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile da un solo componente

per nucleo familiare, e' attribuito nella misura massima di 500 euro

per ogni nucleo familiare. La misura del credito e' di 300 euro per i

nuclei familiari composti da due persone e di 150 euro per quelli

composti da una sola persona.

3. Il credito di cui al comma 1 e' riconosciuto alle seguenti

condizioni, prescritte a pena di decadenza:

a) le spese debbono essere sostenute in un'unica soluzione in

relazione ai servizi resi da una singola impresa turistico ricettiva,

da un singolo agriturismo o da un singolo bed & breakfast;

b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura

elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del

decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale e' indicato il

codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito;

c) il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza

l'ausilio, l'intervento o l'intermediazione di soggetti che

gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di

viaggio e tour operator.

4. Il credito di cui al comma 1 e' fruibile esclusivamente nella

misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i

servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e

per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di

dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 e' rimborsato al fornitore dei

servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente

in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241, con facolta' di successive cessioni a terzi,

anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonche' a

istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta

non ulteriormente ceduto e' usufruito dal cessionario con le stesse

modalita' previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti

di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei

requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei

servizi e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del

credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi

del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero

dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da

adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e

previo parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati

personali, sono definite le modalita' applicative dei commi da 1 a 5,

da eseguire anche avvalendosi di PagoPA S.p.A.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.677,2

milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno

2021, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 177

Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore

turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria

da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata

dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da

738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n.160, relativa a:

a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e

fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;

b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili

degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della

gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane,

degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti

per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a

condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle

attivita' ivi esercitate;

b-bis) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da

parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture

espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti

dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, un fondo con una dotazione di 76,55 milioni di euro per

l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del

Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della

Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia

nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modifiche.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 211,45

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 178

Fondo turismo

1. Al fine di sostenere il settore turistico mediante operazioni di

mercato, e' istituito nello stato di previsione del Ministero per i

beni e le attivita' culturali e per il turismo un fondo con una

dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Il fondo e'

finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di

investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento,

gestiti da societa' di gestione del risparmio, in funzione di

acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad

attivita' turistico-ricettive. Con decreto del Ministro per i beni e

le attivita' culturali e per il turismo, adottato di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite modalita' e

condizioni di funzionamento del fondo, comprese le modalita' di

selezione del gestore del fondo, anche mediante il coinvolgimento

dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma

826, della legge 28 dicembre 2015, n.208, e di altri soggetti

privati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 50 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Il corrispettivo al soggetto gestore e' riconosciuto, a valere

sulla dotazione del fondo di cui al comma 1, nel limite massimo di

200.000euro per l'anno 2020.

3. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato di 100

milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione

delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione

2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre

2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di

pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le

delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al Piano operativo

«Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e

delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le

occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 179

Promozione turistica in Italia

1. Allo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito

nazionale, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo e' istituito il «Fondo per la

promozione del turismo in Italia», con una dotazione di 20 milioni di

euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

individuati, anche avvalendosi dell'Enit-Agenzia nazionale del

turismo, i soggetti destinatari delle risorse e le iniziative da

finanziare e sono definite le modalita' di assegnazione anche al fine

del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma. Anche in

ragione dell'esigenza di assicurare l'attuazione tempestiva ed

efficace di quanto stabilito dal presente comma, all'articolo 16 del

decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, con modificazioni,

dalla legge 29 luglio 2014, n.106, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 5, il primo e il secondo periodo sono soppressi e

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Consiglio di

amministrazione e' composto dal Presidente, da un membro nominato dal

Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, con

funzioni di amministratore delegato, sentite le organizzazioni di

categoria maggiormente rappresentative, e da un membro nominato dal

Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo su

designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato

le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Il collegio

dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi, uno dei

quali designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e da due

supplenti, nominati con decreto del Ministro per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo, che altresi' designa il

Presidente.»;

b) al comma 6, il terzo periodo e' soppresso.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui

all'articolo 16, comma 5, primo e secondo periodo, del decreto-legge

n.83 del 2014,convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio

2014, n.106, come modificato dal comma 1. Nei trenta giorni

successivi, l'Enit-Agenzia nazionale del turismo adegua il proprio

statuto alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 5, del

decreto-legge n.83 del 2014, come modificato dal comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 20 milioni di

euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 180

Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di

soggiorno e altre disposizioni in materia

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro per

l'anno 2020, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori

entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno

o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n.23, nonche' del contributo di soggiorno

di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31

maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n.122, in conseguenza dell'adozione delle misure di

contenimento del COVID-19.

2. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede

con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo

il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter.Il gestore della

struttura ricettiva e' responsabile del pagamento dell'imposta di

soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui

all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio

2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio

2010, n.122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della

presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori

adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La

dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed

esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto

impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o

infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,

ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del

contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

4. All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017,

n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.

96, le parole da «nonche'» alla fine del comma sono sostituite dalle

seguenti: «con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della

presentazione della dichiarazione, nonche' degli ulteriori

adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La

dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed

esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno

successivo a quello in cui si e' verificato il presupposto

impositivo, secondo le modalita' approvate con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed

autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione. Per l'omessa o

infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso,

ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del

contributo di soggiorno si applica la sanzione amministrativa di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.».

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 181

Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attivita'

turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le

imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25

agosto 1991, n.287, titolari di concessioni o di autorizzazioni

concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di

quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge

30 dicembre 2019, n.162, convertito con modificazioni dalla legge 28

febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre

2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993,

n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15

dicembre 1997, n.446.

1-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti

l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su

aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114,

sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento

della tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche,

di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 15 novembre 1993,

n.507, e del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree

pubbliche, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n.446.

1-ter. I comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al

comma 1-bis.

1-quater. Per ristorare i comuni delle minori entrate derivanti dai

commi 1-bis e 1-ter, e' istituito, nello stato di previsione del

Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 12,5 milioni di

euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti

interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa

in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto. Nel caso previsto dal comma 3

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, il

decreto e' comunque adottato.

2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31

ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di

suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici gia' concesse

sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente

locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza

applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di

distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non

oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze,

strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico,

da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili,

quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane,

tavolini, sedute e ombrelloni, purche' funzionali all'attivita' di

cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non e' subordinata

alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3

e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1,

lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n.380.

4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su

aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non gia'

riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza

unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79

del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del

decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sono rinnovate per la durata

di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello

sviluppo economico e con modalita' stabilite dalle regioni entro il

30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare

dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia

conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza

dei requisiti di onorabilita' e professionalita' prescritti, compresa

l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non

sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo

all'esercizio dell'attivita'.

4-ter. Nelle more di un generale riordino della disciplina del

commercio su aree pubbliche, al fine di promuovere e garantire gli

obiettivi connessi alla tutela dell'occupazione, le regioni hanno

facolta' di disporre che i comuni possano assegnare, su richiesta

degli aventi titolo, in via prioritaria e in deroga ad ogni altro

criterio, concessioni per posteggi liberi, vacanti o di nuova

istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei

requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di

selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei

procedimenti stessi, non abbiano conseguito la riassegnazione della

concessione.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal

comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per

l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si

provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra

la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n.281 il decreto medesimo e' comunque

adottato.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 140 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Art. 182

Ulteriori misure di sostegno per il settore turistico

1. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a

seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di

previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo e' istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro

per l'anno 2020. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'

culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le

modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse agli

operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente

all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

1-bis. Al fine di promuovere il turismo culturale, agli studenti

iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, di master

universitario e di dottorato di ricerca presso le universita' e le

istituzioni di alta formazione sono riconosciuti, per l'anno 2020,

nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per il

medesimo anno 2020, la concessione gratuita di viaggio sulla rete

ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a

titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti,

gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e

nelle mostre didattiche che si svolgono in essi.

1-ter. Le disposizioni per l'attuazione del comma 1-bis sono

emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto. Il predetto decreto

definisce le modalita' di concessione e di utilizzo dei benefici di

cui al comma 1-bis, al fine di assicurare il rispetto del limite di

spesa ivi previsto.

2. Fermo restando quanto disposto nei riguardi dei concessionari

dall'articolo 1, commi 682 e seguenti, della legge 30 dicembre

2018,n.145, per le necessita' di rilancio del settore turistico e al

fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni

competenti non possono avviare o proseguire, a carico dei

concessionari che intendono proseguire la propria attivita' mediante

l'uso di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale, i

procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non

amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della navigazione, per

il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica,

delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto. L'utilizzo dei beni

oggetto dei procedimenti amministrativi di cui al periodo precedente

da parte dei concessionari e' confermato verso pagamento del canone

previsto dall'atto di concessione e impedisce il verificarsi della

devoluzione delle opere. Le disposizioni del presente comma non si

applicano quando la devoluzione, il rilascio o l'assegnazione a terzi

dell'area sono stati disposti in ragione della revoca della

concessione oppure della decadenza del titolo per fatto e colpa del

concessionario.

2-bis. Con riferimento alle aree ad alta densita' turistica, in

considerazione della crisi delle attivita' economiche ivi operanti e

al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore

delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle

strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di

turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un

codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette

attivita', mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione

alfanumerica delle attivita' economiche, di un elemento ulteriore, al

fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale. Per

l'individuazione di tali aree ci si avvale:

a) della classificazione relativa alla territorialita' delle

attivita' turistico-alberghiere di cui all'allegato 3 al decreto del

Ministro delle finanze 26 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.67 del 21 marzo 2000, concernente

l'individuazione delle aree territoriali omogenee cui applicare gli

studi di settore, e successivi aggiornamenti;

b) delle rilevazioni sulla capacita' di carico turistica effettuate

dal Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e

degli indicatori di densita' turistica rilevati dall'Osservatorio

nazionale del turismo, quale il rapporto tra il numero di presenze

turistiche e la superficie del territorio, tenuto conto della

popolazione residente;

c) delle eventuali indicazioni, anche correttive, dei comuni,

relative all'individuazione, nel proprio territorio, delle aree a

maggiore densita' turistica ovvero prossime ai siti di interesse

artistico, culturale, religioso, storico, archeologico e ai siti

riconosciuti dall'UNESCO, ovvero individuate nell'area delle citta'

d'arte, purche' rispondenti ai criteri di cui alle lettere a) e b).

3. All'onere derivante dai commi 1, 1-bis e 1-ter, pari a 35

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

3-bis. All'articolo 88-bis del decreto-legge 17 marzo 2020,

n.18,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, le parole: «un anno» sono

sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;

b) al comma 8, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «, nonche' per i soggiorni di studio degli alunni del quarto

anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei

programmi internazionali di mobilita' studentesca riferiti agli anni

scolastici 2019/2020 e 2020/2021»;

c) i commi 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«11. Nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i

rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati

con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di

recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni

da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti

provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa

degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da

COVID 19, la controprestazione gia' ricevuta puo' essere restituita

mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni

dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi

dall'emissione. 12. L'emissione dei voucher a seguito di recesso

esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di

accettazione da parte del destinatario. Il voucher puo' essere emesso

e utilizzato anche per servizi resi da un altro operatore

appartenente allo stesso gruppo societario. Puo' essere utilizzato

anche per la fruizione di servizi successiva al termine di validita',

purche' le relative prenotazioni siano state effettuate entro il

termine di cui al primo periodo»;

d) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

«12-bis. La durata della validita' dei voucher pari a diciotto mesi

prevista dal presente articolo si applica anche ai voucher gia'

emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In

ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non

usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al

presente articolo e' corrisposto, entro quattordici giorni dalla

scadenza, il rimborso del-l'importo versato. Limitatamente ai voucher

emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai

contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque

interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo puo'

essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed e' corrisposto

entro quattordici giorni dalla richiesta.

12-ter. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo, con una

dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1 milione di euro

per l'anno 2021, per l'indennizzo dei consumatori titolari di voucher

emessi ai sensi del presente articolo, non utilizzati alla scadenza

di validita' e non rimborsati a causa dell'insolvenza o del

fallimento dell'operatore turistico o del vettore. L'indennizzo e'

riconosciuto nel limite della dotazione del fondo di cui al periodo

precedente. I criteri e le modalita' di attuazione e la misura

dell'indennizzo di cui al presente comma sono definiti con

regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge

23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro per i

beni e le attivita' culturali e per il turismo, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti.

12-quater. Agli oneri derivanti dal comma 12-ter, pari a 5 milioni

di euro per l'anno 2020 e a 1 milione di euro per l'anno 2021, si

provvede, per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del

Fondo per la promozione del turismo in Italia di cui all'articolo

179, comma 1, del presente decreto e, per l'anno 2021, mediante

corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma

98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

Art. 183

Misure per il settore della cultura

1. All'articolo 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n.27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente «I

Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 245

milioni di euro per l'anno 2020, di cui 145 milioni di euro per la

parte corrente e 100 milioni di euro per gli interventi in conto

capitale»;

b) al comma 2, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle

seguenti: «Con uno o piu' decreti»;

c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis.Il Fondo di

cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella misura di 50 milioni

di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle

risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione

2014-2020-di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre

2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a rimodulare e ridurre di

pari importo, per il medesimo anno, le somme gia' assegnate con le

delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al Piano operativo

"Cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro dell'economia e

delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le

occorrenti variazioni di bilancio.».

2. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo e' istituito un Fondo per le

emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, con una

dotazione di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al

sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi

le imprese e i lavoratori della filiera di produzione del libro, a

partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti

d'autore, nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi della

cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio

2004, n.42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo e'

destinato altresi' al ristoro delle perdite derivanti

dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da

Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o piu'

decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, sono

stabilite le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse,

tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente

all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

3. Al fine di assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi

della cultura statali di cui all'articolo 101 del decreto legislativo

22 gennaio 2004, n.42, afferenti al settore museale, tenuto conto

delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti

all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19, e'

autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le somme

di cui al presente comma sono assegnate allo stato di previsione

della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per

il turismo.

4. La quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30

aprile 1985, n.163, destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche per

l'anno 2020 e per l'anno 2021 e' ripartita sulla base della media

delle percentuali stabilite per il triennio 2017-2019, in deroga ai

criteri generali e alle percentuali di ripartizione previsti

dall'articolo 1 del decreto del Ministro dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo 3 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n.116 del 21 maggio 2014. Per l'anno 2022, detti criteri

sono adeguati in ragione dell'attivita' svolta a fronte

dell'emergenza sanitaria da Covid-19, delle esigenze di tutela

dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli.

5. Per l'anno 2020, agli organismi finanziati a valere sul Fondo

unico per lo spettacolo per il triennio 2018-2020, diversi dalle

fondazioni lirico-sinfoniche, e' erogato un anticipo del contributo

fino all'80 per cento dell'importo riconosciuto per l'anno 2019. Con

uno o piu' decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali e

per il turismo, adottati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del

decreto-legge 8 agosto 2013, n.91,convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, sono stabilite le modalita' per

l'erogazione della restante quota, tenendo conto dell'attivita'

svolta a fronte dell'emergenza sanitaria da Covid-19, della tutela

dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli, nonche',

in deroga alla durata triennale della programmazione, le modalita'

per l'erogazione dei contributi per l'anno 2021, anche sulla base

delle attivita' effettivamente svolte e rendicontate nell'intero anno

2020.

6. Decorso il primo periodo di applicazione pari a nove settimane

previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n. 27, gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le

risorse loro erogate per l'anno 2020 a valere sul Fondo unico per lo

spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per

integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in

misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione

continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva

nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso,

limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli enti.

7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo

puo' adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno

2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui

all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o

piu' decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima

legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di

imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo

stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso

in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori

oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse

disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma

1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,

n.27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti

nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze. Alle finalita' di mitigazione degli effetti subiti dal

settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi

previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge 14

novembre 2016, n.220, nonche', mediante apposito riparto del Fondo di

cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione

prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge,

limitatamente all'anno 2020.

8. Il titolo di capitale italiana della cultura conferito alla

citta' di Parma per l'anno 2020 e' riferito anche all'anno 2021. La

procedura di selezione relativa al conferimento del titolo di

«Capitale italiana della cultura» per l'anno 2021, in corso alla data

di entrata in vigore del presente decreto, si intende riferita

all'anno 2022.

8-bis. Per l'anno 2023, il titolo di «Capitale italiana della

cultura», in via straordinaria e in deroga a quanto previsto

dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.106,

e' conferito alle citta' di Bergamo e di Brescia, al fine di

promuovere il rilancio socio-economico e culturale dell'area

sovraprovinciale maggiormente colpita dall'emergenza epidemiologica

da COVID-19. A tal fine, le citta' di Bergamo e di Brescia presentano

al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,

entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative

finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale

materiale e immateriale.

8-ter. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 13

febbraio 2020, n.15, sono premesse le seguenti parole: «A eccezione

dell'anno 2020,».

9. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83

convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n.106, dopo

le parole: «di distribuzione» sono aggiunte le seguenti: «, dei

complessi strumentali, delle societa' concertistiche e corali, dei

circhi e degli spettacoli viaggianti».

10. Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' culturali, il

Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo

realizza una piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio

culturale e di spettacoli, anche mediante la partecipazione

dell'Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma

826, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che puo' coinvolgere altri

soggetti pubblici e privati. Con i decreti adottati ai sensi

dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, e

con i decreti adottati ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220,

per disciplinare l'accesso ai benefici previsti dalla medesima legge,

possono essere stabiliti condizioni o incentivi per assicurare che

gli operatori beneficiari dei relativi finanziamenti pubblici

forniscano o producano contenuti per la piattaforma medesima. Per le

finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 10

milioni di euro per l'anno 2020.

10-bis. La dotazione del Fondo «Carta della cultura», istituito ai

sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 13 febbraio 2020, n. 15,

e' incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2020.

11. All'articolo 88, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e a decorrere dalla data di entrata in

vigore del medesimo decreto» sono sostituite delle seguenti: «e

comunque in ragione degli effetti derivanti dall'emergenza da

Covid-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo

decreto e fino al 30 settembre 2020»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente «2. I soggetti

acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, o dalla diversa data della comunicazione

dell'impossibilita' sopravvenuta della prestazione, apposita istanza

di rimborso al soggetto organizzatore dell'evento, anche per il

tramite dei canali di vendita da quest'ultimo utilizzati, allegando

il relativo titolo di acquisto. L'organizzatore dell'evento provvede

al rimborso o alla emissione di un voucher di importo pari al prezzo

del titolo di acquisto, da utilizzare entro 18 mesi dall'emissione.

L'emissione dei voucher previsti dal presente comma assolve i

correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di

accettazione da parte del destinatario. L'organizzatore di concerti

di musica leggera provvede, comunque, al rimborso dei titoli di

acquisto, con restituzione della somma versata ai soggetti

acquirenti, alla scadenza del periodo di validita' del voucher quando

la prestazione dell'artista originariamente programmata sia

annullata, senza rinvio ad altra data compresa nel medesimo periodo

di validita' del voucher. In caso di cancellazione definitiva del

concerto, l'organizzatore provvede immediatamente al rimborso con

restituzione della somma versata»;

b-bis) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a

decorrere dalla data di adozione delle misure di contenimento di cui

all'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,

con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, con riferimento

ai titoli di accesso e ai biglietti di ingresso per prestazioni da

rendere nei territori interessati dalle citate misure di

contenimento, nonche' comunque ai soggetti per i quali, a decorrere

dalla medesima data, si sono verificate le condizioni di cui

all'articolo 88-bis, comma 1, lettere a), b) e c). Il termine di

trenta giorni per la presentazione dell'istanza decorre dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione »;

c) il comma 3 e' abrogato.

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 88, comma 2, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n.27, come modificato dal comma 11,

lettera b), del presente articolo, si applicano anche ai voucher gia'

emessi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

11-ter. All'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre

2019,n.160, le parole: «160 milioni» sono sostituite dalle seguenti:

«190 milioni».

11-quater. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo e' istituito un fondo per il

sostegno alle attivita' dello spettacolo dal vivo, con una dotazione

di 10 milioni di euro per l'anno 2020, destinato alle imprese e agli

enti di produzione e distribuzione di spettacoli di musica, ivi

compresi gli enti organizzati in forma cooperativa o associativa,

costituiti formalmente entro il 28 febbraio 2020 e che non siano gia'

finanziati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, per le

attivita' di spettacolo dal vivo messe in scena a decorrere dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto fino al 31 dicembre 2020, anche al fine di sopperire ai

mancati incassi della vendita di biglietti e alle spese organizzative

aggiuntive derivanti dalla restrizione della capienza degli spazi,

nonche' dall'attuazione delle prescrizioni e delle misure di tutela

della salute imposte dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le

risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del

Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto. All'onere derivante dal

presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente

decreto.

12. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3, 9, 10, 10-bis e 11-ter,

pari a 441,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,54 milioni di euro

per l'anno 2021, a 1,04 milioni di euro per l'anno 2022, a 1,54

milioni di euro per l'anno 2023 e a 1,5 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2024 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 184

Fondo per la cultura

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero per i beni

e le attivita' culturali e per il turismo, un fondo con una dotazione

di 50 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di

investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la

conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la

digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.

Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono stabilite modalita' e condizioni di funzionamento del fondo.

2. La dotazione del fondo puo' essere incrementata dall'apporto

finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche

private di cui al titolo II del libro primo del codice civile.

L'apporto finanziario dei soggetti privati di cui al primo periodo

puo' consistere anche in operazioni di microfinanziamento, di

mecenatismo diffuso, di azionariato popolare e di crowdfunding idonee

a permettere un'ampia partecipazione della collettivita' al

finanziamento della cultura.

3. Sulla base di apposita convenzione con il Ministero per i beni e

le attivita' culturali e per il turismo l'Istituto nazionale di

promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 dicembre

2015, n. 208 puo' svolgere, anche tramite societa' partecipate,

l'istruttoria e la gestione delle operazioni connesse alle iniziative

di cui al comma 1, nonche' le relative attivita' di assistenza e

consulenza, con oneri a carico del fondo.

4. Il decreto di cui al comma 1 puo' destinare una quota delle

risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione

di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Il fondo di

cui al presente comma e' gestito e amministrato a titolo gratuito

dall'Istituto per il credito sportivo in gestione separata secondo le

modalita' definite con decreto del Ministro per i beni e le attivita'

culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere incrementato, nella

misura di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente

riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la

coesione-programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,

della legge 27 dicembre 2013, n.147, previa delibera del CIPE volta a

rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno, le somme

gia' assegnate con le delibere CIPE n.3/2016, n.100/2017 e 10/2018 al

Piano operativo «Cultura e turismo» di competenza del Ministero per i

beni e le attivita' culturali e per il turismo. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri

decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

5-bis. Per la realizzazione e il completamento del programma della

citta' di Padova candidata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite

per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) all'iscrizione

nella Lista del patrimonio mondiale con il progetto «Padova Urbs

Pieta', Giotto, la cappella degli Scrovegni ed i cicli pittorici del

Trecento» e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno

2020.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 52 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 185

Sostegno di artisti, interpreti ed esecutori

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, i Commissari liquidatori dell'IMAIE in

liquidazione, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 30 aprile 2010,

n.64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n.

100, depositano il bilancio finale di liquidazione, comprensivo anche

dell'ultimo piano di riparto. Nel bilancio finale di liquidazione e'

indicata, come voce distinta dal residuo attivo, l'entita' dei

crediti vantati da artisti, interpreti ed esecutori e sono altresi'

indicati i nominativi dei creditori dell'ente e i crediti

complessivamente riferibili ad artisti, interpreti, esecutori

dell'area musicale e quelli riferibili ad artisti, interpreti,

esecutori dell'area audiovisiva, come risultanti dagli stati passivi

esecutivi per i quali sia stato autorizzato il pagamento dei

creditori.

2. Ai crediti di cui al comma 1 si applica il termine stabilito

dall'articolo 5, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 93, con

decorrenza dalla pubblicazione dei nominativi degli aventi diritto ai

sensi degli avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale in attuazione

del comma 3 del medesimo articolo, fatto salvo, per i titolari dei

crediti ammessi agli stati passivi i cui nominativi sono stati

pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - Parte Seconda, n. 130 del 3

novembre 2016, il diritto di richiedere il pagamento entro il termine

perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.

3. Approvato il bilancio finale, le somme corrispondenti al residuo

attivo, comprese le somme relative ai diritti non esercitati nei

termini stabiliti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del

Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e sono

ripartite in favore degli artisti, interpreti ed esecutori, per il

tramite degli organismi di gestione collettiva e delle entita' di

gestione indipendente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017,

n.35, che intermediano diritti connessi al diritto d'autore spettanti

agli artisti, interpreti ed esecutori, secondo le modalita' definite

con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo, tenendo conto dell'impatto economico conseguente

all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19 e della

condizione reddituale dei destinatari.

4. Al termine della procedura di esecuzione dell'ultimo piano di

riparto, l'eventuale ulteriore residuo attivo, comprese le ulteriori

somme relative ai diritti non esercitati nei termini stabiliti, e'

versato all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva

riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le

attivita' culturali e per il turismo e ripartito in favore dei

medesimi soggetti secondo le modalita' definite con decreto del

Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo

adottato ai sensi del comma 3.

5. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo

15 marzo 2017, n.35.

Art. 185 bis

Patrimonio culturale immateriale tutelato dall'UNESCO

1. Per sostenere gli investimenti volti alla riqualificazione e

alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza

e la cultura (UNESCO), come definito dalla Convenzione per la

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi

il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n.

167, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle

misure restrittive adottate in relazione ad essa, e' autorizzata la

spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Capo II   
  
Misure per l'editoria

Art. 186

Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n.50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017 n.96, come

modificato dall'articolo 98 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il

comma 1-ter e' sostituito dal seguente:

«1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al

comma 1 e' concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella

misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti

effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione

europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni

di euro, che costituisce tetto di spesa. Il beneficio e' concesso nel

limite di 40 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari

effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel

limite di 20 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari

effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e

nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Alla

copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante

corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e

l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26

ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo e' da imputare

per 40 milioni di euro alla quota spettante alla Presidenza del

Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante

al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del

credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla

presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n.

90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo

5, comma 1, del predetto decreto e' presentata nel periodo compreso

tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalita'

stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche

trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano

comunque valide. Per le finalita' di cui al presente comma, il Fondo

per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui

all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato

nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 32,5

milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 187

Regime di forfettizzazione delle rese dei giornali

1. Limitatamente all'anno 2020, per il commercio di giornali

quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi,

l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1,

lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n.633, puo' applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione,

in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a

titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali

quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti

unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 13 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 188

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di

periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e'

riconosciuto un credito d'imposta pari all'8 per cento della spesa

sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisto della carta utilizzata per la

stampa delle testate edite, entro il limite di 24 milioni di euro per

l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa. Per il riconoscimento

del credito d'imposta si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 4, commi 182, 183, 184, 185 e 186 della legge 24

dicembre 2003, n.350, e al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 21 dicembre 2004, n. 318. Il credito d'imposta di cui al

presente comma non e' cumulabile con il contributo diretto alle

imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2,

commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.198, e al decreto

legislativo 15 maggio 2017, n.70. Si applicano, ove compatibili, le

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25

marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2010, n.73. Alla copertura del relativo onere finanziario si

provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo

per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui

all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n.198. Per le predette

finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 24 milioni di euro per

l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito

d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono

trasferite nella contabilita' speciale n.1778 «Agenzia delle

entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 189

Bonus una tantum edicole

1. A titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari

sostenuti per lo svolgimento dell'attivita' durante l'emergenza

sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, alle persone fisiche

esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e

riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, e'

riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il

limite di 7 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di

spesa.

2. Il contributo e' concesso a ciascun soggetto di cui al comma 1,

nel rispetto del limite di spesa ivi indicato, previa istanza diretta

al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del

Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse

disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla

ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale

al contributo astrattamente spettante ai sensi del comma 1.

3. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla

formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n.917.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le

modalita', i contenuti, la documentazione richiesta e i termini per

la presentazione della domanda di cui al comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse del

Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui

all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della

quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri che e'

corrispondentemente incrementato di 7 milioni di euro per l'anno

2020. All'incremento del predetto fondo si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 190

Credito d'imposta per i servizi digitali

1. Per l'anno 2020, alle imprese editrici di quotidiani e di

periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che

occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, e' riconosciuto

un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa effettiva

sostenuta nell'anno 2019 per l'acquisizione dei servizi di server,

hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato

digitale, e per information technology di gestione della

connettivita'. Il credito d'imposta e' riconosciuto entro il limite

di 8 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce tetto di spesa.

Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso ai sensi e nei

limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18

dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

minimis».

2. L'agevolazione e' concessa a ciascuna impresa di cui al comma 1,

nel rispetto del limite di spesa e dei limiti del citato regolamento

(UE) n. 1407/2013 ivi indicati, previa istanza diretta al

Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del

Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse

disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla

ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale

al credito di imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del

comma 1.

3. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto

dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui

redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita

attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1,

lettera a), e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,

legittimati a rilasciare il visto di conformita' dei dati esposti

nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la

revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice

civile.

4. Il credito d'imposta e' alternativo e non cumulabile, in

relazione alle stesse voci di spesa, con ogni altra agevolazione

prevista da normativa statale, regionale o europea salvo che

successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano

espressamente la cumulabilita' delle agevolazioni stesse. Il credito

d'imposta di cui al presente comma non e' cumulabile con il

contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici,

di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n.

198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

5. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in

compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il

modello F24 deve essere presentato a pena di scarto esclusivamente

tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. Il medesimo

modello F24 e' altresi' scartato qualora l'ammontare del credito

d'imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l'importo

spettante.

6. Il credito d'imposta e' revocato nel caso che venga accertata

l'insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero nel caso in cui

la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o

risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito

d'imposta e' disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti

effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la

misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto

indebitamente fruito, si applica l'articolo 1, comma 6, del

decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le

modalita', i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per

la presentazione della domanda di cui al comma 2.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui

all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Per le predette

finalita' il suddetto Fondo e' incrementato di 8 milioni di euro per

l'anno 2020. Le risorse destinate al riconoscimento del credito

d'imposta medesimo sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono

trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle

entrate-fondi di bilancio» per le necessarie regolazioni contabili.

9. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai

sensi dell'articolo 265.

Art. 191

Procedura straordinaria semplificata per l'accesso ai contributi

diretti per l'editoria

1. Al fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del

rateo del contributo all'editoria in favore delle imprese indicate

all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto

legislativo 15 maggio 2017, n.70, limitatamente al contributo dovuto

per l'annualita' 2019, non si applica quanto previsto dall'articolo

11, comma 3, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Resta

ferma la verifica di regolarita' previdenziale e fiscale in sede di

saldo, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto

legislativo.

Art. 192

Proroga di un termine relativo alla procedura di riequilibrio

dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

1. All'articolo 16-quinquies, comma 2, secondo periodo, del

decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole: «30 giugno 2020» sono

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020».

Art. 193

Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione

in deroga

1. Ferma restando l'erogazione dei trattamenti di cassa

integrazione in deroga a carico dell'INPS, secondo la procedura di

cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, anche

ai giornalisti dipendenti iscritti alla gestione sostitutiva

dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani

(INPGI), la relativa contribuzione figurativa spettante ai sensi del

comma 1 dello stesso articolo 22 e' accreditata presso l'INPGI. A tal

fine, l'INPS trasmette mensilmente all'INPGI l'elenco dei beneficiari

dei suddetti trattamenti e, entro il mese successivo, l'INPGI

presenta all'INPS la rendicontazione necessaria al fine di ottenere

le somme relative alla contribuzione figurativa.

Art. 194

Proroga degli affidamenti dei servizi di informazione primaria

1. All'articolo 11, comma 2-ter, del decreto-legge 30 dicembre

2019,n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio

2020, n.8, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2021».

2. All'attuazione della presente disposizione si provvede

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie

disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per

il bilancio dello Stato.

Art. 195

Fondo per emergenze relative alle emittenti locali

1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di

continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo

sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di

approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, e'

stanziato nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, che

costituisce tetto di spesa, per l'erogazione di un contributo

straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del

contagio da COVID-19. Le emittenti radiotelevisive locali

beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione

istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri

spazi informativi. Il contributo e' erogato secondo i criteri

previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico,

contenenti le modalita' di verifica dell'effettivo adempimento degli

oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017,

n.146.

2. Al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020 si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 195 bis

Disposizioni in materia di tutela del diritto d'autore

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8 della

direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22

maggio 2001, e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, l'Autorita'

per le garanzie nelle comunicazioni, su istanza dei titolari dei

diritti, puo' ordinare ai fornitori di servizi della societa'

dell'informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente,

risorse nazionali di numerazione di porre fine alle violazioni del

diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. Al comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,

dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Se l'inottemperanza

riguarda ordini impartiti dall'Autorita' nell'esercizio delle sue

funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si

applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa

pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato

realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica

della contestazione».

Art. 195 ter

Modifiche all'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n. 416

1. All'articolo 5 della legge 5 agosto 1981, n.416, dopo il quarto

comma sono aggiunti i seguenti:

«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso

di sentenza dichiarativa di fallimento dell'editore, la cui

pubblicazione nel registro delle imprese ha valore di comunicazione

ai sensi e per gli effetti del primo comma.

In caso di fallimento dell'editore, al fine di garantire la

continuita' delle pubblicazioni e dell'attivita' dell'impresa per la

sua migliore liquidazione concorsuale, il giudice delegato puo'

autorizzare, previo parere del curatore e del comitato dei creditori

e previa acquisizione di una perizia sull'ammontare del canone

offerto, la stipulazione con la cooperativa o il consorzio di cui al

secondo comma di un contratto di affitto di azienda o di ramo di

azienda per un periodo non superiore a sei mesi. In tale caso si

applicano le disposizioni dell'articolo 212, commi 1, 3, 4, 5 e 6,

del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto

legislativo 12 gennaio 2019, n. 14».

Capo III   
  
Misure per le infrastrutture e i trasporti

Art. 196

Interventi a favore delle imprese ferroviarie

1. Al fine di sostenere il settore ferroviario per i danni

derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di

115 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete Ferroviaria

Italiana S.p.A. a compensazione dei minori introiti relativi alla

riscossione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria

nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno2020.

2. Nel periodo di cui al comma 1 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A

dispone una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura

ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri e merci non

sottoposti ad obbligo di servizio pubblico pari alla quota eccedente

la copertura del costo direttamente legato alla prestazione del

servizio ferroviario di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto

legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

3. Per le stesse finalita' di cui al comma 1 e allo scopo di

promuovere la ripresa del traffico ferroviario e' autorizzata la

spesa di 155 milioni di euro per l'anno 2020 a favore di Rete

Ferroviaria Italiana S.p.A. Lo stanziamento di cui al periodo

precedente e' dedotto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. dai costi

netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al

fine di disporre, dal 1° luglio 2020 e sino al 31 dicembre 2020,

entro il limite massimo del citato stanziamento, una riduzione del

canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria:

a) pari al 60 per cento della quota eccedente la copertura del

costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario

di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio

2015, n. 112 per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti ad

obbligo di servizio pubblico;

b) pari al 40 per cento della quota eccedente la copertura del

costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario

di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 15 luglio

2015, n. 112 per i servizi ferroviari merci.

4. Il canone per l'utilizzo dell'infrastruttura su cui applicare la

riduzione di cui al comma 3 e' determinato sulla base delle vigenti

misure di regolazione definite dall'Autorita' di regolazione dei

trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011,

n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.

214.

5. Il residuo dello stanziamento di cui al comma 3, conseguente

anche a riduzioni dei volumi di traffico rispetto a quelli previsti

dal piano regolatorio 2016-2021 e riferiti al periodo compreso tra il

1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020, e' destinato a compensare il

gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori

entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo

dell'infrastruttura ferroviaria per l'anno 2020. Entro il 30 aprile

2021 Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. trasmette al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e all'Autorita' di regolazione dei

trasporti una rendicontazione sull'attuazione del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi

270 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 197

Ferrobonus e Marebonus

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 647, della legge

28 dicembre 2015, n.208, fermo restando quanto previsto dall'articolo

1, comma 110, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' autorizzata la

spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 648, della legge

28 dicembre 2015, n. 208, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e'

autorizzata la spesa di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 50 milioni di euro

per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 198

Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal

settore aereo

1. In considerazione dei danni subiti dall'intero settore

dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID 19, e'

istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un

fondo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020, per

la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali, diversi

da quelli previsti dall'articolo 79, comma 2, del decreto-legge 17

marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile

2020, n.27, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo

(COA) in corso di validita' e titolari di licenza di trasporto aereo

di passeggeri rilasciati dall'Ente nazionale dell'aviazione civile,

che impieghino aeromobili con una capacita' superiore a 19 posti.

L'accesso al fondo di cui al presente comma e' consentito

esclusivamente agli operatori che alla data di presentazione della

domanda di accesso applicano ai propri dipendenti, con base di

servizio in Italia ai sensi del regolamento (UE) n. 965/2012 della

Commissione, del 5 ottobre 2012, nonche' ai dipendenti di terzi da

essi utilizzati per lo svolgimento della propria attivita',

trattamenti retributivi comunque non inferiori a quelli minimi

stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato

dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'

rappresentative a livello nazionale. Con decreto adottato dal

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono stabilite le modalita' di applicazione della presente

disposizione nonche' le modalita' di recupero dei contributi

eventualmente riconosciuti ai vettori che non abbiano ottemperato a

quanto disposto dal secondo periodo. L'efficacia della presente

disposizione e' subordinata all'autorizzazione della Commissione

europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul

Funzionamento dell'Unione europea.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 130 milioni

di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 199

Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi

1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani

derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorita' di sistema portuale e

l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie

disponibilita' di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo

9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con

modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:

a) possono disporre, la riduzione dell'importo dei canoni

concessori di cui all'articolo 36 del codice della navigazione, agli

articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di quelli

relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e

servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all'anno 2020

ed ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, comma 2, del

decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n.27, nell'ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di

bilancio, allo scopo anche utilizzando il proprio avanzo di

amministrazione; la riduzione di cui alla presente lettera puo'

essere riconosciuta, per i canoni dovuti fino alla data del 31 luglio

2020, in favore dei concessionari che dimostrino di aver subito nel

periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 30 giugno 2020, una

diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento del

fatturato registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019 e, per i

canoni dovuti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, in favore dei

concessionari che dimostrino di aver subito, nel periodo compreso tra

il 1° luglio 2020 e il 30 novembre 2020, una diminuzione del

fatturato pari o superiore al 20 per cento del fatturato registrato

nel medesimo periodo dell'anno 2019;

b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di

bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui

all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, un contributo, nel

limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, pari ad euro 90

per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro

prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019,

riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del

sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. Tale

contributo e' erogato dalla stessa Autorita' di sistema portuale o

dall'Autorita' portuale.

2. In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura

del lavoro portuale temporaneo e al fine di salvaguardare la

continuita' delle operazioni portuali presso gli scali del sistema

portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto

previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018,

n.109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.

130, le autorizzazioni attualmente in corso, rilasciate ai sensi

dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono prorogate di

due anni.

3. Al fine di ridurre gli effetti economici derivanti dalla

diffusione del COVID-19 e dalle conseguenti misure di prevenzione e

contenimento adottate:

a) la durata delle autorizzazioni rilasciate ai sensi

dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, attualmente in

corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata

in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12 mesi;

b) a durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi

dell'articolo 36 del codice della navigazione e dell'articolo 18

della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonche' delle concessioni per la

gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri,

attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la

data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12

mesi;

c) la durata delle concessioni per il servizio di rimorchio

rilasciate ai sensi dell'articolo 101 del codice della navigazione

attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la

data di entrata in vigore del presente decreto, e' prorogata di 12

mesi.

c-bis) la durata delle concessioni per la gestione del servizio

ferroviario portuale attualmente in corso e' prorogata di 12 mesi.

4. La proroga di cui alle lettere a) e b) del comma 3 non si

applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al

rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni previste dagli

articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ovvero

dell'articolo 36 del codice della navigazione, gia' definite con

l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge 28

dicembre 2015, n. 208, l'agevolazione di cui ai commi da 98 a 106 del

medesimo articolo 1 si applica anche ai soggetti operanti nei settori

del magazzinaggio e supporto ai trasporti.

6. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti

dall'emergenza COVID-19 ed assicurare la continuita' del servizio di

ormeggio nei porti italiani, e' riconosciuto alle societa' di cui

all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994,

n.84, nel limite complessivo di euro 24 milioni per l'anno 2020, un

indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette

societa' dal 1° febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto ai

corrispondenti mesi dell'anno 2019.

7. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 6, e' istituito presso il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una

dotazione complessiva di euro 30 milioni per l'anno 2020, destinato:

a) nella misura di complessivi euro 6 milioni a finanziare il

riconoscimento dei benefici previsti dal comma 1 da parte delle

Autorita' di sistema portuale o dell'Autorita' portuale di Gioia

Tauro, qualora prive di risorse proprie utilizzabili a tali fini;

b) nella misura di complessivi euro 24 milioni all'erogazione,

per il tramite del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,

dell'indennizzo di cui al comma 6.

8. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, si procede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 7,

nonche' alla determinazione delle quote di avanzo di amministrazione,

eventualmente utilizzabili da ciascuna delle Autorita' di sistema

portuale e dall'Autorita' portuale di Gioia Tauro per le finalita'

del comma 1, lettera a), nel limite complessivo di 10 milioni di euro

per l'anno 2020.

8-bis. Al fine di sostenere la competitivita' dei servizi prestati

in ambito portuale nella fase di emergenza da COVID-19, dopo il comma

1 dell'articolo 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' inserito il

seguente:

« 1-bis. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, le unita' di lavoro di cui al comma 1 sono assegnate,

in misura proporzionale, agli uffici periferici cui fanno capo i

principali porti e aeroporti sulla base del numero medio di

certificazioni rilasciate nell'ultimo triennio ».

8-ter. Al fine di accelerare gli interventi di digitalizzazione del

ciclo di operazioni portuali previsti nell'ambito dell'emergenza da

COVID-19, in deroga alle disposizioni vigenti e agli usi commerciali

di piazza, le certificazioni di qualunque natura destinate a

pubbliche amministrazioni o a privati, i documenti di trasporto, i

nulla osta, i titoli di credito e ogni documento necessario ad

assistere le operazioni di importazione e di esportazione di merce

possono essere inviati in formato digitale. Qualora il documento

cartaceo sia richiesto in originale, esso puo' essere sostituito da

idonee forme digitali di autenticazione ovvero trasmesso alle

autorita' richiedenti secondo modalita' conformi alle disposizioni in

materia di salvaguardia della salute adottate a seguito

dell'emergenza da COVID-19.

8-quater. Con riguardo alla societa' capogruppo e alle societa' del

gruppo di cui all'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31

agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

ottobre 2013, n. 125, per il fondo di cui all'articolo 26 del decreto

legislativo 14 settembre 2015, n. 148, qualora, durante lo stato di

emergenza dichiarato dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31

gennaio 2020, siano intervenuti accordi collettivi volti a

modificare, ai sensi del comma 3 del citato articolo 26, l'atto

istitutivo del fondo ma alla data di presentazione della domanda di

accesso alle prestazioni del fondo non sia stato ancora emanato il

decreto di cui al medesimo articolo 26, comma 3, le modifiche

apportate all'atto istitutivo producono effetti a decorrere dai

periodi di sospensione ovvero di riduzione dell'attivita' lavorativa

oggetto della suddetta domanda, anche se antecedenti alla medesima.

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a

legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi

pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7

ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno

2020 e di 1,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

9. Al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali

merci e passeggeri riconducibili all'emergenza COVID-19, fino allo

scadere dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato

d'emergenza, le Autorita' di sistema portuale e l'Autorita' portuale

di Gioia Tauro possono, con provvedimento motivato, destinare

temporaneamente aree e banchine di competenza a funzioni portuali

diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti.

10. Agli oneri derivanti dai commi 7, 8 e 10-bis del presente

articolo, pari a 40 milioni di euro in termini di saldo netto da

finanziare e a 50 milioni di euro in termini di fabbisogno e

indebitamento, per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

10-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una

dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Le disponibilita'

del fondo, nel limite di 5 milioni di euro, sono destinate a

compensare, anche parzialmente, le Autorita' di sistema portuale dei

mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto,

dovuti al calo del traffico dei passeggeri e dei crocieristi per

effetto dei provvedimenti legislativi assunti a tutela della salute

pubblica.

10-ter. Le disponibilita' residue del fondo di cui al comma 10-bis,

nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinate a

compensare, anche parzialmente, le imprese di navigazione operanti

con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone via

mare e per acque interne che dimostrino di aver subito, nel periodo

compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2020, una diminuzione

del fatturato pari o superiore al 20 per cento rispetto al fatturato

registrato nel medesimo periodo dell'anno 2019, tenuto conto,

altresi', della riduzione dei costi sostenuti.

10-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorita' di

sistema portuale, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi

10-bis e 10-ter.

10-quinquies. L'efficacia delle misure di cui ai commi 10-bis e

10-ter del presente articolo e' subordinata, ai sensi dell'articolo

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 199 bis

Disposizioni in materia di operazioni portuali

1. Al fine di fronteggiare le emergenze derivanti dall'epidemia da

COVID-19 e di favorire la ripresa delle attivita' portuali,

all'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) la lettera d) del comma 4 e' abrogata;

b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

« 4-bis. Qualora non sia possibile soddisfare la domanda di

svolgimento di operazioni portuali ne' mediante le imprese

autorizzate ai sensi del comma 3 del presente articolo ne' tramite il

ricorso all'im-presa o all'agenzia per la fornitura di lavoro

portuale temporaneo di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 5

dell'articolo 17, la nave e' autorizzata a svolgere le operazioni in

regime di autoproduzione a condizione che:

a) sia dotata di mezzi meccanici adeguati;

b) sia dotata di personale idoneo, aggiuntivo rispetto all'organico

della tabella di sicurezza e di esercizio della nave e dedicato

esclusivamente allo svolgimento di tali operazioni;

c) sia stato pagato il corrispettivo e sia stata prestata idonea

cauzione.

4-ter. L'autorizzazione di cui al comma 4-bis e' rilasciata previa

verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni ivi

previsti. Tale autorizzazione non e' compresa nel numero massimo di

cui al comma 7 ».

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le

disposizioni per l'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter dell'articolo

16 della legge 28 gennaio 1994, n.84, introdotti dal comma 1 del

presente articolo, anche relativamente alla determinazione del

corrispettivo e della cauzione e alla fissazione dei termini del

procedimento, tenendo conto delle esigenze di economicita' dei

servizi di trasporto pubblico locale di corto raggio.

Art. 200

Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e

regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico a

seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza

epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione iniziale di

500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la

riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal

23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi

tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del

precedente biennio. Il Fondo e' destinato, nei limiti delle risorse

disponibili, anche alla copertura degli oneri derivanti con

riferimento ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale

dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 215 del presente

decreto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottarsi entro trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in

vigore del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza

Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n.281, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il

riconoscimento della compensazione di cui al comma 1 alle imprese di

trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa

della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio

ferroviario Domodossola confine svizzero, alla gestione governativa

navigazione laghi e agli enti affidanti nel caso di contratti di

servizio grosscost. Tali criteri, al fine di evitare

sovracompensazioni, sono definiti anche tenendo conto dei costi

cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli

ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in

conseguenza della medesima emergenza.

3. In considerazione delle riduzioni dei servizi di trasporto

pubblico passeggeri conseguenti alle misure di contenimento per

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, non trovano applicazione, in

relazione al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e

per i servizi ferroviari interregionali indivisi, le disposizioni che

prevedono decurtazioni di corrispettivo o l'applicazione di sanzioni

o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori

percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31

dicembre 2020.

4. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla

diffusione del contagio da COVID-19, l'erogazione alle Regioni a

statuto ordinario dell'anticipazione prevista dall'articolo 27, comma

4, del decreto-legge24 aprile 2017, n.50, convertito con

modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e relativa all'anno

2020, per la parte relativa ai pagamenti non gia' avvenuti alla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

e' effettuata in un'unica soluzione entro la data del 30 giugno 2020.

5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 sul

fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio

2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,

n.135, e' effettuata senza l'applicazione di penalita', fermo

restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del

decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni

dalla legge 21 giugno 2017, n.96, applicando le modalita' stabilite

dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n.148, e

successive modificazioni.

5-bis. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 3

dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e di cui al

comma 1230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296, con

decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa

in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n.281, e' autorizzato il pagamento, a

titolo di anticipazione, dell'80 per cento delle risorse a decorrere

dall'anno 2019, sulla base delle informazioni trasmesse dalle regioni

beneficiarie e salvo conguaglio in esito all'attivita' di verifica.

La relativa erogazione e' disposta con cadenza semestrale.

5-ter. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla

diffusione del contagio da COVID-19, l'assegnazione e l'erogazione

alle regioni beneficiarie delle risorse spettanti per gli anni di

competenza dal 2014 al 2018 ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3,

del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e dell'articolo 1,

comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono effettuate in

un'unica soluzione, sulla base delle informazioni gia' trasmesse

dalle regioni stesse alla data del 23 febbraio 2020, con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n.281, da emanare entro novanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5-quater. Per gli anni di competenza dal 2014 al 2018 le somme

residuate dagli importi di cui al comma 2 dell'articolo 1 del

decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 aprile 2005, n.58, e quelle residuate dagli importi di

cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre

2003, n.355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2004, n.47, sono assegnate alle aziende aventi titolo ai sensi

dell'articolo 1,comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n.266, sulla

base delle istanze gia' presentate dalle aziende stesse alla data del

23 febbraio 2020, con decreto del Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata

in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. Al fine di garantire l'operativita' delle imprese di trasporto

pubblico di passeggeri, le autorita' competenti di cui all'articolo

2, lettere b) e c) del Regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, erogano alle stesse

imprese, entro il 31 luglio 2020, un importo non inferiore all'80 per

cento dei corrispettivi contrattualmente previsti al 31 agosto 2020.

6-bis. Al fine di contemperare le esigenze di mobilita' e le misure

di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, fino al 30

giugno 2021, in deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, possono

essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche

le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5,

lettera b), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n.285

del 1992.

7. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e di favorire lo sviluppo degli

investimenti e il perseguimento piu' rapido ed efficace degli

obiettivi di rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi

stessi, per le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di

trasporto pubblico locale e regionale, non si applicano sino al 31

dicembre 2024 le disposizioni che prevedono un cofinanziamento dei

soggetti beneficiari nell'acquisto dei mezzi. Per le medesime

finalita' di cui al primo periodo non trovano applicazione fino al 30

giugno 2021 le disposizioni relative all'obbligo di utilizzo di mezzi

ad alimentazione alternativa, qualora non sia presente idonea

infrastruttura per l'utilizzo di tali mezzi. E' autorizzato, fino

alla data del 30 giugno 2021, l'acquisito di autobus tramite la

convenzione ConsipAutobus 3 stipulata il 2 agosto 2018, nonche'

l'acquisto di materiale rotabile anche in leasing.

8. Fino al 30 giugno 2021, le risorse statali previste per il

rinnovo del materiale rotabile automobilistico e ferroviario

destinato al trasporto pubblico locale e regionale possono essere

utilizzate, entro il limite massimo del 5 per cento, per

l'installazione di dotazioni sui relativi mezzi, finalizzate a

contenere i rischi epidemiologici per i passeggeri ed il personale

viaggiante, nonche' per il finanziamento di progetti relativi

all'acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, da

parte degli esercenti i servizi di trasporto pubblico locale, di

biciclette elettriche a pedalata assistita e progettate per la

mobilita' condivisa e all'utilizzo di detti mezzi per l'integrazione

dei servizi flessibili e di mobilita' condivisa con i programmi di

esercizio esistenti. Per le finalita' di cui al precedente periodo ed

a valere sulle medesime risorse, il Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti, anche mediante apposite convenzioni sottoscritte con

Enti pubblici di ricerca o Istituti universitari, promuove uno o piu'

progetti di sperimentazione finalizzati ad incrementare,

compatibilmente con le misure di contenimento previste dall'articolo

1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito con

modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e dall'articolo 1 del

decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n.35, nonche' dai relativi provvedimenti

attuativi, l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto, garantendo

la sicurezza dei passeggeri e del personale viaggiante.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

9-bis. Le risorse previste dall'articolo 30, comma 14-ter, nono

periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, come incrementate

dall'articolo 24, comma 5-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n.

162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020,

n.8, sono ulteriormente incrementate di 10 milioni di euro per l'anno

2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014,n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 200 bis

Buono viaggio

1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto

pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero

mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in

considerazione delle misure di contenimento adottate per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione

degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'

istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno

2020, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse,

in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita'

ridotta ovvero con patologie accertate, anche se accompagnate,

residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi

di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa

sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun

viaggio, da utilizzare per gli spostamenti effettuati a mezzo del

servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente dal 15 luglio 2020

al 31 dicembre 2020. I buoni viaggio non sono cedibili, non

costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai

fini del computo del valore dell'indicatore della situazione

economica equivalente.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, si provvede al

trasferimento in favore dei comuni di cui al comma 1 delle risorse

del fondo di cui al medesimo comma, secondo i seguenti criteri:

a) una quota pari all'80 per cento del totale, per complessivi 4

milioni di euro, e' ripartita in proporzione alla popolazione

residente in ciascun comune interessato;

b) una quota pari al restante 20 per cento, per complessivo 1

milione di euro, e' ripartita in parti eguali tra tutti i comuni

interessati.

3. Le risorse di cui al comma 1 spettanti ai comuni delle regioni

Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta e delle

province autonome di Trento e di Bolzano sono assegnate alle predette

autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei comuni

compresi nel proprio territorio.

4. Ciascun comune individua i beneficiari e il relativo contributo

prioritariamente tra i nuclei familiari piu' esposti agli effetti

economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e tra

quelli in stato di bisogno, privilegiando quelli non gia' assegnatari

di misure di sostegno pubblico.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 201

Incremento Fondo salva-opere

1. Al fine di garantire il rapido completamento delle opere

pubbliche, di tutelare i lavoratori e sostenere le attivita'

imprenditoriali a seguito del contagio da COVID-19, il Fondo

salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019,

n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019,

n.58, e' incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per l'anno

2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'erogazione delle

risorse del Fondo salva-opere in favore dei sub-appaltatori,

sub-affidatarie sub-fornitori, che hanno trasmesso

all'amministrazione aggiudicatrice ovvero al contraente generale la

documentazione comprovante l'esistenza del credito alla data del 24

gennaio 2020, e' effettuata, ai sensi dell'articolo 47, comma

1-quinquies del citato decreto legge n.34 del 2019, per l'intera

somma spettante ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 47,

con esclusione dell'applicazione delle previsioni di cui al settimo

ed all'ottavo periodo del comma 1-ter del citato articolo 47.

Art. 202

Trasporto aereo

1. All'articolo 79 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, sono

apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti:

«e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

b) i commi da 3 a 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Per l'esercizio dell'attivita' d'impresa nel settore del

trasporto aereo di persone e merci, e' autorizzata la costituzione di

una nuova societa' interamente controllata dal Ministero

dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una societa' a

prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'efficacia della

presente disposizione e' subordinata all'autorizzazione della

Commissione europea.

4. Ai fini della costituzione della societa' di cui al comma 3,

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro

dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, sottoposto alla registrazione della Corte dei Conti, che

rappresenta l'atto costitutivo della societa', sono definiti

l'oggetto sociale, il capitale sociale iniziale e ogni altro elemento

necessario per la costituzione e il funzionamento della societa'. Con

lo stesso decreto e', altresi', approvato lo statuto della societa',

sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in

carica, sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi

dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, e sono definiti i

criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli

amministratori investiti di particolari cariche da parte del

consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo

comma, del codice civile. Le successive modifiche allo statuto e le

successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate

a norma del codice civile. Il Ministero dell'economia e delle finanze

e' autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la

dotazione patrimoniale della societa' di cui al presente comma con un

apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere

nell'anno 2020 e versare anche in piu' fasi e per successivi aumenti

di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite societa' a

prevalente partecipazione pubblica.

4-bis. La societa' di cui al comma 3 redige, entro trenta

giorni dalla costituzione della societa' ai sensi del comma 4, un

piano industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta, che include

strategie strutturali di prodotto. Tale piano e' trasmesso alle

Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni

parlamentari competenti per materia. Le Commissioni parlamentari

competenti esprimono un parere motivato nel termine perentorio di

trenta giorni dalla data di assegnazione. La societa' puo' costituire

una o piu' societa' controllate o partecipate per la gestione dei

singoli rami di attivita' e per lo sviluppo di sinergie e alleanze

con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri. La

societa' e' altresi' autorizzata ad acquistare e prendere in affitto,

anche a trattativa diretta, rami d'azienda di imprese titolari di

licenza di trasporto aereo rilasciata dall'Ente Nazionale per

l'Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria.

4-ter. Ai fini della prestazione di servizi pubblici essenziali

di rilevanza sociale, e nell'ottica della continuita' territoriale,

la societa' di cui al comma 3, ovvero le societa' dalla stessa

controllate o partecipate, stipula, nel limite delle risorse

disponibili, apposito contratto di servizio con il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze e con il Ministero dello sviluppo

economico, e con gli Enti pubblici territorialmente competenti, anche

subentrando nei contratti gia' stipulati per le medesime finalita'

dalle imprese di cui all'ultimo periodo del comma 4-bis. »;

c) il comma 5 e' sostituito dai seguenti:

« 5. Alla societa' di cui al comma 3 e alle societa' dalla

stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni

previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e

dall'articolo 23-bis del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

5-bis. La societa' di cui al comma 3 puo' avvalersi del

patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del

testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza

e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura

dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e

successive modificazioni.

5-ter. Tutti gli atti connessi all'operazione di cui al

presente articolo sono esenti da imposizione fiscale diretta e

indiretta e da tasse. »;

d) il comma 6 e' abrogato;

e) il comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 e'

istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro per

l'anno 2020. Per l'at-tuazione delle disposizioni di cui ai commi da

3 a 4-bis, e' istituito nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione di 3.000

milioni di euro per l'anno 2020. Per l'attuazione delle disposizioni

di cui ai commi 3, 4 e 4-bis del presente articolo, il Ministero

dell'economia e delle finanze si avvale di primarie istituzioni

finanziarie, industriali e legali nel limite di 300 mila euro per

l'anno 2020. A tal fine, e' autorizzata la spesa di 300 mila euro per

l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

per gli interventi previsti dal comma 4, puo' essere riassegnata,

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una quota degli

importi derivanti da operazioni di valorizzazione di attivi mobiliari

e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve

patrimoniali.».

1-bis. In considerazione del calo del traffico negli aeroporti

italiani derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dalle

misure di contenimento del contagio adottate dallo Stato e dalle

regioni, al fine di contenere i conseguenti effetti economici, e'

prorogata di due anni la durata delle concessioni per la gestione e

lo sviluppo dell'attivita' aeroportuale, in corso alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari

a 2.850,3 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto

da finanziare e fabbisogno e 300 mila euro per l'anno 2020 in termini

di indebitamento netto, si provvede quanto a 2.000 milioni di euro

per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno

mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per

esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti

sull'indebitamento netto delle PA di cui all'articolo 3, comma 3 del

decreto-legge 5 febbraio 2020, n.3, convertito, con modificazioni,

dalla legge 2 aprile 2020, n.21, e quanto a 850,3 milioni di euro per

l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e

300 mila euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento netto ai

sensi dell'articolo 265.

Art. 203

Trattamento economico minimo per il personale del trasporto aereo

1. I vettori aerei e le imprese che operano e impiegano personale

sul territorio italiano e che sono assoggettati a concessioni,

autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa Agenzia

europea per la sicurezza aerea (EASA) o dalla normativa nazionale

nonche' alla vigilanza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile

(ENAC) secondo le vigenti disposizioni, applicano ai propri

dipendenti, con base di servizio in Italia ai sensi del regolamento

(UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, trattamenti

retributivi comunque non inferiori a quelli minimi stabiliti dal

Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato dalle

organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'

rappresentative a livello nazionale.

2. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale

dipendente di terzi ed utilizzato per lo svolgimento delle proprie

attivita' dai vettori aerei e dalle imprese di cui al medesimo comma

1.

3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto, i soggetti di cui al comma 1, a pena di revoca delle

concessioni, autorizzazioni e certificazioni ad essi rilasciate

dall'autorita' amministrativa italiana, comunicano all'ENAC di

ottemperare agli obblighi di cui ai commi 1 e 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, le domande dirette ad ottenere il rilascio delle

concessioni, autorizzazioni o certificazioni di cui al comma 1,

recano, a pena di improcedibilita', la comunicazione all'ENAC

dell'impegno a garantire al personale di cui ai commi 1 e 2

trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli minimi

stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del settore stipulato

dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu'

rappresentative a livello nazionale.

5. In caso di concessioni, autorizzazioni e certificazioni non

rilasciate dall'autorita' amministrativa italiana, la violazione

degli obblighi di cui ai commi 1 o 3 determina l'applicazione da

parte dell'ENAC, secondo le modalita' di cui alla legge 24 novembre

1981, n.689, di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di

euro 5.000,00 ed un massimo di euro 15.000,00 per ciascuna unita' di

personale impiegata sul territorio italiano.

6. Le somme rivenienti dall'applicazione delle sanzioni di cui al

comma 5 sono destinate, nella misura dell'80 per cento,

all'alimentazione del Fondo di solidarieta' per il settore del

trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi

dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291, e

nella restante misura del 20 per cento al finanziamento delle

attivita' dell'ENAC.

Art. 204

Incremento dotazione del Fondo di solidarieta' per il settore aereo

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti

derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione

del traffico aereo, a decorrere dal 1° luglio 2021, le maggiori somme

derivanti dall'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di

imbarco previsto dall'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge

31 gennaio 2005, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 31

marzo 2005, n.43, sono riversate, nella misura del 50 per cento, alla

gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni

previdenziali dell'INPS di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo

1989, n.88, e nella restante misura del 50 per cento sono destinate

ad alimentare il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto

aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo

1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.291.

2. Ai fini della riscossione e del versamento delle somme di cui al

comma 1, si applicano le disposizioni dell'articolo 6-quater, commi

da 3 a 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito

con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n.43.

3. All'articolo 2, comma 47, della legge 28 giugno 2012, n.92, dopo

le parole «A decorrere dal 1° gennaio 2020» sono inserite le

seguenti: «e fino al 30 giugno 2021».

4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 65,7

milioni di euro per l'anno 2021 e in 131,4 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 205

Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime

di servizio pubblico con le isole maggiori e minori.

1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla

diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e

offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle

procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE)

n.3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione

dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico

con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione

stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi

dell'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n.296,e

dell'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.166,

e' prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui

all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n.3577/92 e comunque non

oltre la data del 28 febbraio 2021.

2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata

all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo

108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse

disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.

Art. 206

Interventi urgenti per il ripristino, la messa in sicurezza e

l'ammodernamento delle tratte autostradali A24 e A25 e della strada

statale n. 4 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017,

nonche' per la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali.

1. Al fine di accelerare le attivita' di messa in sicurezza

antisismica e il ripristino della funzionalita' delle Autostrade A24

e A25, e il necessario coordinamento dei lavori per l'adeguamento

alla normativa tecnica nazionale ed europea, con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, e' nominato apposito

Commissario straordinario per l'espletamento delle attivita' di

programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei

necessari interventi, da attuare per fasi funzionali secondo livelli

di priorita' per la sicurezza antisismica, nel limite delle risorse

che si rendono disponibili a legislazione vigente per la parte

effettuata con contributo pubblico. Il Commissario dura in carica

fino al 31 dicembre 2025. Al Commissario straordinario e' attribuito

un compenso, determinato con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, in misura non superiore a quella

prevista dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,

n.98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,

n.111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico

dell'opera.

2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario

straordinario si avvale, come struttura di supporto

tecnico-amministrativo, di una societa' pubblica di gestione di

lavori pubblici con la quale stipula apposita convenzione nonche' di

esperti o consulenti fino al numero massimo di 10, scelti anche tra

soggetti estranei alla pubblica amministrazione ai sensi

dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n.165, di comprovata esperienza nel settore delle opere pubbliche e

nelle discipline giuridiche o tecnico-ingegneristiche, i cui costi

sono posti a carico delle risorse disponibili per il finanziamento

dell'opera nel limite complessivo del 3 per cento.

3. Allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per

l'effettiva realizzazione dei lavori, il Commissario straordinario,

assume ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la

prosecuzione dei lavori, anche sospesi, nella soluzione

economicamente piu' vantaggiosa, provvede allo sviluppo,

rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati,

anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali alle opere

pubbliche, di istituti universitari nonche' di societa' di

progettazione altamente specializzate nel settore, mediante specifici

protocolli operativi per l'applicazione delle migliori pratiche, con

oneri a carico del quadro economico dell'opera. L'approvazione dei

progetti da parte del Commissario straordinario, d'intesa con i

Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad

ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla

osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta

eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i

termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli

relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali

il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla

osta e' fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di

ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorita'

competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono

rilasciati. L'autorita' competente puo' altresi' chiedere chiarimenti

o elementi integrativi di giudizio; in tal caso il termine di

sessanta giorni di cui al secondo periodo e' sospeso fino al

ricevimento della documentazione richiesta e, a partire

dall'acquisizione della medesima documentazione, per un periodo

massimo di trenta giorni, decorso il quale i chiarimenti o gli

elementi integrativi si intendono comunque acquisiti con esito

positivo. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura

tecnica, l'autorita' competente ne da' preventiva comunicazione al

Commissario straordinario e il termine di sessanta giorni di cui al

secondo periodo e' sospeso, fino all'acquisizione delle risultanze

degli accertamenti e, comunque, per un periodo massimo di trenta

giorni, decorsi i quali si procede all'iter autorizzativo.

4. Per l'esecuzione dell'attivita' di cui al comma 3, il

Commissario straordinario, entro trenta giorni dalla nomina,

definisce il programma di riqualificazione delle tratte delle

Autostrade A24 e A25 comprensivo degli interventi di messa in

sicurezza antisismica e adeguamento alle norme tecniche sopravvenute,

tenendo conto della soluzione economicamente piu' vantaggiosa ed

individuando eventuali interventi da realizzare da parte del

concessionario. Per gli interventi individuati, il Commissario

straordinario procede, entro 90 giorni dalla definizione del

programma ed autonomamente rispetto al concessionario, alla

predisposizione o rielaborazione dei progetti non ancora appaltati,

definisce il fabbisogno finanziario e il cronoprogramma dei lavori

nel limite delle risorse che si rendono disponibili a legislazione

vigente e realizza i lavori a carico del contributo pubblico per fasi

funzionali secondo livelli di priorita' per la sicurezza antisismica.

Al perfezionamento dell'iter approvativo, il Commissario

straordinario procede all'affidamento dei lavori. Dal momento

dell'affidamento dei lavori e per l'intera durata degli stessi il

Commissario straordinario sovraintende alla gestione delle tratte

interessate e agli eventuali interventi realizzati dal concessionario

ed emana, d'intesa con il concessionario, i conseguenti provvedimenti

per la regolazione del traffico.

5. In relazione alle attivita' di cui al comma 3, il Commissario

straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante

e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti

pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonche' dei vincoli inderogabili

derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Per le occupazioni di

urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per

l'esecuzione degli interventi, il Commissario straordinario, con

proprio decreto, provvede alla redazione dello stato di consistenza e

del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola

presenza di due rappresentanti della regione o degli enti

territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

5-bis. Al fine di completare gli interventi relativi alla strada

statale n.4 «via Salaria» - variante Trisungo-Acquasanta - 2° lotto

funzionale dal km 155+000 al km 161+500, nonche' gli interventi

relativi alla strada statale n.4 «via Salaria»-Realizzazione di

strada a quattro corsie dal km 36 al km 54, e' autorizzata la spesa

di 3 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per

l'anno 2021 per le attivita' di progettazione, da concludere entro

dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto.

5-ter. Le risorse di cui al comma 5-bis sono trasferite all'ANAS

S.p.A. per le attivita' di progettazione nonche', per la quota

eventualmente residua, per la realizzazione dei medesimi interventi,

che sono inseriti nel contratto di programma con l'ANAS S.p.A. con

priorita' di finanziamento e realizzazione.

5-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis,

pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 17 milioni di euro per

l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

6. Il concessionario autostradale prosegue nella gestione ordinaria

dell'intera infrastruttura riscuotendo i relativi pedaggi. Entro 30

giorni dalla definizione del programma di cui al comma 4 da parte del

Commissario straordinario, il concessionario propone al concedente

l'atto aggiuntivo alla Convenzione e il nuovo Piano economico

finanziario aggiornato secondo la disciplina prevista dall'Autorita'

di Regolazione dei Trasporti, in coerenza con il presente articolo e

con gli eventuali interventi di propria competenza, ai sensi del

comma 4.

7. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al comma 1,

e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata

al Commissario straordinario, alla quale affluiscono annualmente le

risorse gia' destinate agli interventi del presente articolo

nell'ambito dei riparti dei Fondi di investimento di cui all'articolo

1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n.205 e all'articolo 1,

comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n.145, per il finanziamento

dei lavori di ripristino e della messa in sicurezza delle tratte

autostradali A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016

e 2017, nei limiti dei relativi stanziamenti di bilancio annuali e

delle disponibilita' allo scopo destinate a legislazione vigente.

7-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021,

al fine di accelerare la realizzazione delle infrastrutture

autostradali relative a una o piu' regioni, l'affidamento di cui

all'articolo 178,comma 8-ter, del codice di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n.50, puo' avvenire anche in favore di

societa' integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni

nelle forme previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita sulla

societa' il controllo analogo di cui all'articolo 5 del citato codice

di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo le

modalita' previste dal citato articolo 178, comma 8-ter.

Art. 207

Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici

1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo

18 aprile 2016, n.50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una

gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore del

presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione

di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano

gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi,

ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le

procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a

decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino

alla data del 30 giugno 2021, l'importo dell'anticipazione prevista

dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n.50, puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e

compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo

intervento a disposizione della stazione appaltante.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, l'anticipazione di cui al

medesimo comma puo' essere riconosciuta, per un importo non superiore

complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e

compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo

intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore

degli appaltatori che abbiano gia' usufruito di un'anticipazione

contrattualmente prevista ovvero che abbiano gia' dato inizio alla

prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del

riconoscimento dell'eventuale anticipazione, si applicano le

disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto

periodo dell'articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n.50 e la determinazione dell'importo massimo attribuibile

viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle

eventuali somme gia' versate a tale titolo all'appaltatore.

Art. 208

Disposizioni per il rilancio del settore ferroviario

1. All'articolo 47, comma 11-quinquies, del decreto-legge 24 aprile

2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno

2017, n.96, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Al fine di

incrementare la sicurezza del trasporto ferroviario e' istituito,

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti, un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, destinato alla

formazione di personale impiegato in attivita' della circolazione

ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale

dei macchinisti del settore merci.».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a complessivi 2 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del

decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130.

3. A valere sulle risorse attribuite a Rete Ferroviaria Italiana

S.p.A. nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo di cui

all'articolo 1,comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n.232, e non

finalizzate a specifici interventi nell'ambito del Contratto di

programma 2017-2021, la predetta Societa' e' autorizzata ad

utilizzare l'importo di euro 25 milioni per l'anno 2020 e di euro 15

milioni per l'anno 2021 per la realizzazione del progetto di

fattibilita' tecnico-economica degli interventi di potenziamento, con

caratteristiche di alta velocita', delle direttrici ferroviarie

Salerno-Reggio Calabria, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia e

Genova-Ventimiglia.

3-bis. Al fine di dare impulso e rilanciare il porto di Gioia

Tauro, il collegamento ferroviario Rosarno-San Ferdinando e il

relativo impianto assumono la qualificazione di infrastruttura

ferroviaria nazionale e sono trasferiti a titolo gratuito, previa

intesa tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la

regione Calabria, mediante conferimento in natura, al gestore

dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, che ne assume la gestione

ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro dei trasporti e

della navigazione n.138-T del 31 ottobre 2000. Agli interventi per

l'adeguamento e lo sviluppo delle infrastrutture trasferite si

provvede secondo le modalita' previste nei contratti di programma di

cui all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n.112,

prevedendone il finanziamento prioritario nell'ambito del contratto

di programma-parte investimenti. Agli interventi per la manutenzione

della tratta di cui al primo periodo si provvede nell'ambito

dell'efficientamento annuale del contratto di programma-parte

servizi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la

regione Calabria e la societa' Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.,

sentita l'Autorita' portuale di Gioia Tauro, definiscono, d'intesa

tra loro, la programmazione delle attivita' finalizzate allo sviluppo

dell'area logistica a servizio del porto e dei connessi interventi di

adeguamento infrastrutturale e tecnologico nonche' i relativi

fabbisogni.

4. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo utile

per lo svolgimento delle Olimpiadi 2026, Rete Ferroviaria Italiana

S.p.A. e' autorizzata ad utilizzare un importo di euro 7 milioni nel

2020, di euro 10 milioni nel 2021, di euro 14 milioni nel 2022, di

euro 15 milioni nel 2023, di euro 15 milioni nel 2024 e di euro 9

milioni nel 2025 per la realizzazione dell'intervento denominato

«Variante di Riga», nonche' di euro 11 milioni nel 2020, di euro 21

milioni nel 2021, di euro 29 milioni nel 2022, di euro 25 milioni nel

2023, di euro 19 milioni nel 2024, di euro 16 milioni nel 2025 e di

euro 10 milioni nel 2026 per la realizzazione del collegamento

ferroviario «Bergamo-Aeroporto di Orio al Serio».

5. Al fine di effettuare interventi urgenti relativi alla mobilita'

a seguito del crollo del ponte sul fiume Magra e di garantire lo

sviluppo della intermodalita' nel trasporto delle merci nella

direttrice est-ovest del Paese sulla rete TEN-T e' autorizzata la

spesa di euro 5 milioni nel 2020,di euro 16 milioni annui dal 2021 al

2025, di euro 14 milioni nel 2026, di euro 20 milioni nel 2027, di

euro 17 milioni nel 2028, di euro 14 milioni nel 2029, di euro 10

milioni nel 2030, di euro 7 milioni nel 2031 e di euro 3 milioni nel

2032 per gli interventi di raddoppio selettivo e di potenziamento

delle stazioni della linea ferroviaria Pontremolese (Parma-La

Spezia). Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla

data di entrata in vigore del presente decreto ai fini

dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti.

5-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 4 e 5 si

provvede, quanto a euro 18 milioni per l'anno 2020, a euro 24 milioni

per l'anno 2021, a euro 36 milioni per l'anno 2022, a euro 33 milioni

per l'anno 2023, a euro 30 milioni per l'anno 2024, a euro 26 milioni

per l'anno 2025, a euro 24 milioni per l'anno 2026, a euro 20 milioni

per l'anno 2027, a euro 17 milioni per l'anno 2028, a euro 14 milioni

per l'anno 2029, a euro 10 milioni per l'anno 2030, a euro 7 milioni

per l'anno 2031 e a euro 3 milioni per l'anno 2032, a valere sulle

risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 140,

della legge 11 dicembre 2016, n.232, relativamente alle risorse

iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze e attribuite alla societa' Rete Ferroviaria Italiana

S.p.A. e, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni

per ciascuno degli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno

2024 e a euro 15 milioni per l'anno 2025, a valere sulle risorse del

medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n.232

del 2016 gia' trasferite al bilancio della societa' Rete Ferroviaria

Italiana S.p.A. Alla compensazione in termini di indebitamento e

fabbisogno, pari a euro 5 milioni per l'anno 2020, a euro 23 milioni

annui per gli anni dal 2021 al2023, a euro 20 milioni per l'anno 2024

e a euro 15 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti

finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti

all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,

comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 dicembre2008, n.189.

Art. 209

Misure a tutela del personale e dell'utenza dei servizi di

motorizzazione e del personale dei Provveditorati interregionali

alle opere pubbliche.

1. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e

assicurare la continuita' dei servizi erogati dagli Uffici della

motorizzazione civile del Dipartimento per i trasporti, la

navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, salvaguardando, al contempo, la

salute dei dipendenti e dell'utenza attraverso l'utilizzo di appositi

dispositivi e l'adozione di modelli organizzativi e gestionali

adeguati, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti apposito fondo con dotazione pari a 7 milioni di euro per

l'anno 2020 e a 1,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e

2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si

provvede quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2020 mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022,

nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, e, quanto a 1,4 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2021 e 2022, ai sensi dell'articolo 265.

2. Al fine di contenere la diffusione del contagio da COVID-19 e

assicurare la continuita' dei sopralluoghi nei cantieri da parte del

personale dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche,

salvaguardando al contempo la salute dei dipendenti attraverso

l'utilizzo di appositi dispositivi, e' autorizzata la spesa di euro

345.000 per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del

presente comma si provvede quanto a euro 232.000 mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata

dall'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109,

convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,

n.130,quanto ad euro 113.000 mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini

del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di

riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 210

Disposizioni in materia di autotrasporto

1. Al fine di assicurare sostegno al settore dell'autotrasporto,

tenuto conto del ruolo centrale rivestito nella gestione della

situazione emergenziale derivante dalla diffusione del contagio da

COVID-19, che costituisce evento eccezionale ai sensi dell'articolo

107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento

dell'Unione Europea, ed al fine di assicurare, in tale contesto, un

adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del

decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di

euro per l'anno 2020.

2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, i consorzi, anche

in forma societaria, le cooperative e i raggruppamenti aventi sede in

Italia ovvero in altro paese dell'Unione europea iscritti all'Albo

nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano

l'autotrasporto di cose per conto terzi di cui all'articolo 1 della

legge 6 giugno 1974, n.298, ovvero titolari di licenza comunitaria ai

sensi del regolamento CE n.881/92 del 26 marzo 1992, entro novanta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, versano

all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione

per l'anno 2020 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le

somme incassate successivamente al 1° gennaio 2017 e fino al 31

dicembre 2018 a titolo di riduzione compensata dei pedaggi

autostradali ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28

dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 1999 n.40 e dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1999,

n.488, eventualmente rimaste nella loro disponibilita', in ragione

dell'impossibilita' di procedere al loro riversamento in favore dei

beneficiari aderenti al consorzio, alla cooperativa ovvero al

raggruppamento. Le somme restituite sono destinate in favore delle

iniziative deliberate dall'Albo nazionale delle persone fisiche e

giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi,

per il sostegno del settore e per la sicurezza della circolazione,

anche con riferimento all'utilizzo delle infrastrutture.

3. Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli

autotrasportatori di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21

novembre 2005, n.284, anche avvalendosi delle strutture centrali e

periferiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nei

limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede,

nell'ambito delle attivita' di cui alle lettere l-ter) e l-quater)

del comma 2 del medesimo articolo 9, al monitoraggio ed al controllo

dell'adempimento degli obblighi previsti dal comma 2.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 211

Misure per la funzionalita' del Corpo delle Capitanerie di Porto e

per il sostegno di sinergie produttive nei comprensori militari.

1. Ai fini dello svolgimento, da parte del Corpo delle capitanerie

di porto-Guardia Costiera, per un periodo di novanta giorni a

decorrere dalla data di entrata di entrata in vigore del presente

decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della

diffusione del COVID-19, in considerazione del livello di esposizione

al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei

compiti istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, Guardia

Costiera, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione

straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso al

medesimo Corpo, nonche' assicurare l'adeguata dotazione di

dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al

relativo personale impiegato, e' autorizzata la spesa complessiva di

euro 2.230.000 per l'anno 2020, di cui euro 1.550.000 per spese di

sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi

e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, euro

320.000 per l'acquisto di spese per attrezzature tecniche ed euro

360.000 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario.

2. Fatte salve le prioritarie esigenze operative e manutentive

delle Forze armate e al fine di favorire la piu' ampia valorizzazione

delle infrastrutture industriali e logistiche militari, il Ministero

della difesa, per il tramite di Difesa servizi S.p.A., ai sensi

dell'articolo 535 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, puo'

stipulare convenzioni ovvero accordi comunque denominati con soggetti

pubblici o privati, volti ad affidare in uso temporaneo zone,

impianti o parti di essi, bacini, strutture, officine, capannoni,

costruzioni e magazzini, inclusi nei comprensori militari.

3. Le convenzioni e gli accordi di cui al comma 2 definiscono le

zone, le strutture e gli impianti oggetto dell'affidamento in uso

temporaneo e stabiliscono le obbligazioni, le garanzie, le opzioni

per il rinnovo, le penali, i termini economici nonche' le condivise

modalita' di gestione e ogni altra clausola ritenuta necessaria alla

regolazione dei discendenti rapporti tra le parti stipulanti.

4. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro

2.230.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 211 bis

Continuita' dei servizi erogati dagli operatori di infrastrutture

critiche

1. Gli operatori di infrastrutture critiche, al fine di assicurare

la continuita' del servizio di interesse pubblico erogato e il

funzionamento in sicurezza delle infrastrutture stesse, adottano o

aggiornano i propri piani di sicurezza con disposizioni recanti

misure di gestione delle crisi derivanti da emergenze di natura

sanitaria emanate dalle autorita' competenti. Resta fermo, per gli

aspetti di sicurezza cibernetica, quanto previsto dal decreto

legislativo 18 maggio 2018, n.65, e dal decreto-legge 21 settembre

2019, n.105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre

2019, n.133.

2. L'aggiornamento dei piani di sicurezza e' redatto d'intesa con i

rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 3,

del decreto legislativo 11 aprile 2011, n.61, e recepisce il

contenuto di eventuali direttive emanate ai sensi dell'articolo 14

dello stesso decreto legislativo. Le misure adottate sono comunicate

ai Ministeri competenti per materia e al Ministero dell'interno,

anche per gli aspetti di sicurezza informatica connessi alla

protezione delle infrastrutture critiche informatizzate di cui

all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e

alla Segreteria infrastrutture critiche di cui all'articolo 4, comma

3, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61.

3. L'aggiornamento dei piani di sicurezza con riferimento

all'emergenza da COVID-19 tiene conto delle linee guida sulla

gestione dell'emergenza medesima emanate dai Ministeri competenti e

dei principi precauzionali emanati dalla Segreteria infrastrutture

critiche.

4. I Ministeri dell'interno e della salute, nell'ambito delle

attivita' connesse con la gestione dell'emergenza da COVID-19,

informando i Ministeri competenti, emanano, per gli aspetti di

rispettiva competenza, proprie direttive per favorire l'attuazione

delle misure previste nelle linee guida di cui al comma 3 e per

garantire il funzionamento delle infrastrutture critiche, la

protezione del personale operativo dal contagio e la mobilita' sul

territorio nazionale per esigenze di continuita' operativa e

attivita' manutentive, anche se effettuate da soggetti terzi,

compresi coloro che provengono dall'estero.

5. Al fine dell'applicazione del presente articolo sono considerati

operatori di infrastrutture critiche:

a) le societa' che gestiscono le infrastrutture individuate con i

decreti dirigenziali emanati dal Ministero dello sviluppo economico e

dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi

dell'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11

aprile 2011, n.61,nonche' le societa' che gestiscono altre

infrastrutture individuate con successivi decreti direttoriali in

funzione dell'emergenza da COVID-19;

b) gli operatori di servizi essenziali e i fornitori di servizi

digitali, di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n.65;

c) le societa' e gli enti che gestiscono od ospitano i sistemi

spaziali dell'Unione europea ubicati sul territorio nazionale,

nonche' i sistemi spaziali nazionali impiegati per finalita' di

difesa e sicurezza nazionale;

d) ogni altra societa' o ente preposti alla gestione di

infrastrutture o beni che sono dichiarati critici con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri

competenti.

6. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'

previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 212

Rinnovo parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano

nel Comune di Taranto.

1. Al fine di anticipare le misure previste dal Piano strategico

nazionale della mobilita' sostenibile, relative al rinnovo del parco

mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico urbano, sono

attribuiti al comune di Taranto 10 milioni di euro per l'anno 2020 e

10 milioni di euro per l'anno 2021 a valere sulle risorse di cui

all'articolo 1, comma 613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per

la parte destinata al finanziamento di progetti sperimentali e

innovativi di mobilita' sostenibile di cui all'articolo 1, comma 71,

della legge del 27 dicembre 2017, n. 205. Il Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti tiene conto dell'assegnazione di tali

risorse nell'ambito del decreto ministeriale di applicazione

dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 17 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 22 maggio

2019, n. 972.

Art. 212 bis

Rinnovo del parco mezzi destinato ai servizi di trasporto pubblico su

acqua nel comune di Venezia

1. Dopo l'articolo 18 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e'

inserito il seguente:

« Art. 18-bis. - 1. Al fine di incentivare la salvaguardia

ambientale e la prevenzione dell'inquinamento delle acque e dell'aria

nel comune di Venezia, anche promuovendo la sostenibilita' e

l'innovazione del trasporto pubblico locale su acqua, sono attribuiti

al comune di Venezia 5 milioni di euro per l'anno 2020, 10 milioni di

euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022, per

l'ammodernamento della flotta dei mezzi di trasporto pubblico su

acqua ».

2. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a

5 milioni di euro per l'anno 2020, a 10 milioni di euro per l'anno

2021 e a 5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo

delle risorse del Fondo di parte capitale iscritto nello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi

dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.196;

b) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2021 e a 5 milioni di

euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del

programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da

ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 213

Finanziamento del sistema bus rapidtransit

1. Al fine di ridurre la congestione nel comune di Taranto e nelle

aree limitrofe, per agevolare la mobilita' dei cittadini, e'

autorizzata la spesa di 130 milioni di euro in favore del comune di

Taranto per la realizzazione di un sistema innovativo di bus

rapidtransit, ivi comprese le attivita' di progettazione e altri

oneri tecnici, di cui 5 milioni per l'anno 2020, 10 milioni per

l'anno 2021, 35 milioni per l'anno 2022, 40 milioni per l'anno 2023 e

40 milioni per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma

si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di

spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018,

n. 145, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il

finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa.

Art. 213 bis

Interventi di messa in sicurezza del territorio

1. Al fine di assicurare le condizioni per il regolare svolgimento

dei XX Giochi del Mediterraneo nella citta' di Taranto nel 2026, per

l'anno 2020 sono attribuiti al comune di Taranto 4 milioni di euro

per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica

e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei

siti individuati per lo svolgimento dei Giochi. Al relativo onere si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 214

Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS

e delle imprese esercenti attivita' di trasporto ferroviario.

1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale

conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25 milioni di

euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di

compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative

all'anno 2020 riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del

decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15,

comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente

articolo e' determinata nei limiti degli stanziamenti annuali di cui

al comma 1 con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

da adottarsi entro il 31 marzo 2021, previa acquisizione, entro il 31

gennaio 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione

delle entrate di cui al comma 1 per il periodo interessato dalle

misure di contenimento e prevenzione di cui al comma 1 riferita al

differenziale per lo stesso periodo del livello della circolazione

autostradale tra gli anni 2019 e 2020.

2-bis. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo

utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, sono

trasferiti all'ANAS S.p.A. 10 milioni di euro per l'anno 2020 per la

realizzazione dell'intervento denominato «SS 42-variante

Trescore-Entratico». All'onere derivante dal presente comma, pari a

10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

265, comma 5, del presente decreto.

2-ter. Al fine di garantire l'accessibilita' sostenibile in tempo

utile per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali 2026, all'ANAS

S.p.A. e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020

per la realizzazione dell'intervento denominato «Collegamento tra la

strada statale n. 11-tangenziale ovest di Milano-variante di

Abbiategrasso (tratta A da Magenta ad Albairate-tratta B

riqualificazione della strada provinciale 114-tratta C da

Abbiategrasso a Vigevano)». All'onere derivante dal presente comma,

pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo

265, comma 5, del presente decreto.

3. E' autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e

di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le

imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri

e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti

economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19

registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

4. Le imprese di cui al comma 3 procedono a rendicontare entro il

30 settembre 2020 gli effetti economici di cui al medesimo comma 3

secondo le modalita' definite con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Le risorse complessivamente stanziate di cui al comma 3 sono

assegnate alle imprese beneficiarie con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 dicembre

2020.

6. L'erogazione dei fondi assegnati ai sensi del comma 5 e'

subordinata alla dichiarazione di compatibilita' da parte della

Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del

Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

7. Agli oneri di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, pari a

70 milioni di euro per il 2020, e 105 milioni di euro annui dal 2021

al 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 215

Misure di tutela per i pendolari di trasporto ferroviario e TPL

1. In caso di mancata utilizzazione, in conseguenza delle misure di

contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio

2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020,

n. 13, dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

nonche' dai relativi provvedimenti attuativi, di titoli di viaggio,

ivi compresi gli abbonamenti, le aziende erogatrici di servizi di

trasporto ferroviario ovvero di servizi di trasporto pubblico locale

procedono nei confronti degli aventi diritto al rimborso, optando per

una delle seguenti modalita':

a) emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del

titolo di viaggio, ivi compreso l'abbonamento, da utilizzare entro un

anno dall'emissione;

b) prolungamento della durata dell'abbonamento per un periodo

corrispondente a quello durante il quale non ne e' stato possibile

l'utilizzo.

2. Ai fini dell'erogazione del rimborso, gli aventi diritto

comunicano al vettore il ricorrere delle situazioni di cui al

medesimo comma 1, allegando:

a) la documentazione comprovante il possesso del titolo di

viaggio di cui al comma 1, in corso di validita' durante il periodo

di efficacia dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento

previste dall'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 o

dall'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,

con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, relativa al

mancato utilizzo, in tutto o in parte, del titolo di viaggio in

conseguenza dei provvedimenti attuativi delle misure di contenimento

di cui alla lettera a).

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui

al comma 2, il vettore procede al rimborso secondo le modalita' di

cui al comma 1.

Capo IV   
  
Misure per lo sport

Art. 216

Disposizioni in tema di impianti sportivi

1. All'articolo 95, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «al 31 maggio 2020» sono sostituite

dalle seguenti: «al 30 settembre 2020»;

b) al comma 2, le parole «entro il 30 giugno o mediante

rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a

decorrere dal mese di giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti:

«entro il 30 settembre o mediante rateizzazione fino a un massimo di

3 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre

2020».

2. In ragione della sospensione delle attivita' sportive, disposta

con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, convertito, con modificazioni

dalla legge 5 marzo 2020, n.13, e del decreto-legge 25 marzo 2020,

n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,

n.35, e del regime di ripresa graduale delle attivita' medesime

disposta con i successivi decreti attuativi nazionali e regionali, le

parti dei rapporti di concessione, comunque denominati, di impianti

sportivi pubblici possono concordare tra loro, ove il concessionario

ne faccia richiesta, la revisione dei rapporti in essere alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,

mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio

economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la

proroga della durata del rapporto, comunque non superiore a ulteriori

tre anni, in modo da favorire il graduale recupero dei proventi non

incassati e l'ammortamento degli investimenti effettuati o

programmati. La revisione del rapporto concessorio puo' essere

concordata anche in ragione della necessita' di fare fronte ai

sopravvenuti maggiori costi per la predisposizione delle misure

organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli

utenti e ai minori ricavi dovuti alla riduzione del numero delle

presenze all'interno degli impianti sportivi. La revisione deve

consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore

economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario

relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le

parti possono recedere dal contratto. In tale caso, il concessionario

ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate piu' gli

oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui

l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi

effettivamente sostenuti, nonche' delle penali e degli altri costi

sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del

contratto.

3. La sospensione delle attivita' sportive, disposta con i decreti

del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei citati

decreti legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, e' sempre

valutata, ai sensi degli articoli 1256, 1464, 1467 e 1468 del codice

civile, a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi

decreti attuativi, quale fattore di sopravvenuto squilibrio

dell'assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di

palestre, piscine e impianti sportivi di proprieta' di soggetti

privati. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto,

limitatamente alle cinque mensilita' da marzo 2020 a luglio 2020, ad

una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova

di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume

pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.

4. A seguito della sospensione delle attivita' sportive, disposta

con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri attuativi dei

citati decreti-legge 23 febbraio 2020, n.6, e 25 marzo 2020, n.19, e

a decorrere dalla data di entrata in vigore degli stessi, ricorre la

sopravvenuta impossibilita' della prestazione dovuta in relazione ai

contratti di abbonamento, anche di durata uguale o superiore a un

mese, per l'accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e

impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1463 del codice civile. I soggetti acquirenti possono

presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, istanza di rimborso del

corrispettivo gia' versato per tali periodi di sospensione

dell'attivita' sportiva, allegando il relativo titolo di acquisto o

la prova del versamento effettuato. Il gestore dell'impianto

sportivo, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui

al periodo precedente, in alternativa al rimborso del corrispettivo,

puo' rilasciare un voucher di pari valore incondizionatamente

utilizzabile presso la stessa struttura entro un anno dalla

cessazione delle predette misure di sospensione dell'attivita'

sportiva.

Art. 217

Costituzione del «Fondo per il rilancio del sistema sportivo

nazionale»

1. Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti

nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia

di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze il «Fondo per il rilancio del sistema sportivo

nazionale» le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite

al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per

essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di

sostegno e di ripresa del movimento sportivo.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al

31dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della

raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere,

anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su

qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come

determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo

Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al

decreto legislativo 23 dicembre 1998, n.504, viene versata

all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il

finanziamento del Fondo di cui al comma 1 e' determinato nel limite

massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro

per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle

entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma sia

inferiore alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del precedente

periodo, e' corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo

1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.

3. Con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di

concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare

entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi

precedenti.

Art. 217 bis

Sostegno delle attivita' sportive universitarie

1. Per sostenere le attivita' sportive universitarie e la gestione

delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle

universita', danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,

la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n.394, e'

integrata di 3 milioni di euro per l'anno 2020.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

el Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 218

Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi

all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle

competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici

1. In considerazione dell'eccezionale situazione determinatasi a

causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni

sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale

Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), possono

adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell'ordinamento

sportivo, provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione

e alla conclusione delle competizioni e dei campionati,

professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle

classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020, nonche' i

conseguenti provvedimenti relativi all'organizzazione, alla

composizione e alle modalita' di svolgimento delle competizioni e dei

campionati, professionistici e dilettantistici, per la successiva

stagione sportiva 2020/2021.

2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del

CONI, e conseguentemente delle federazioni sportive di cui gli

articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con

specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle

controversie aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1

secondo i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la

competenza degli organi di giustizia sportiva e' concentrata, in

unico grado e con cognizione estesa al merito, nel Collegio di

garanzia dello sport. Il ricorso relativo a tali controversie,

previamente notificato alle altre parti, e' depositato presso il

Collegio di garanzia dello Sport entro sette giorni dalla

pubblicazione dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di

garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso, omessa

ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, entro il termine

perentorio di quindici giorni dal deposito, decorso il quale il

ricorso si ha per respinto e l'eventuale decisione sopravvenuta e'

priva di effetti. La decisione e' impugnabile ai sensi del comma 3.

3. Le controversie sulla decisione degli organi di giustizia

sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui provvedimenti di cui

al comma 1 se la decisione non e' resa nei termini, sono devolute

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e alla

competenza inderogabile del Tribunale Amministrativo Regionale del

Lazio, sede di Roma. Il termine per ricorrere decorre dalla

pubblicazione della decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del

termine relativo, ed e' di quindici giorni. Entro tale termine il

ricorso, a pena di decadenza, e' notificato e depositato presso la

segreteria del giudice adito. Si applicano i limiti dimensionali

degli atti processuali previsti per il rito elettorale, di cui

all'articolo 129 del codice del processo amministrativo, di cui

all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, dal

decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016.

La causa e' discussa nella prima udienza utile decorsi sette giorni

dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, senza avvisi.

A pena di decadenza, i ricorsi incidentali e i motivi aggiunti sono

notificati e depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima

dell'apertura dell'udienza e, ove cio' si renda necessario, la

discussione della causa puo' essere rinviata per una sola volta e di

non oltre sette giorni. Il giudizio e' deciso all'esito dell'udienza

con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro il giorno

successivo a quello dell'udienza. La motivazione della sentenza puo'

consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute

negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare

proprie. Se la complessita' delle questioni non consente la

pubblicazione della sentenza entro il giorno successivo a quello

dell'udienza, entro lo stesso termine e' pubblicato il dispositivo

mediante deposito in segreteria e la motivazione e' pubblicata entro

i dieci giorni successivi.

4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il giudice provvede

sulle eventuali domande cautelari prima dell'udienza con decreto del

presidente unicamente se ritiene che possa verificarsi un pregiudizio

irreparabile nelle more della decisione di merito assunta nel

rispetto dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti riserva

la decisione su tali domande all'udienza collegiale e in tale sede

provvede su di esse con ordinanza solo se entro il giorno successivo

a quello dell'udienza non e' pubblicata la sentenza in forma

semplificata e se la pubblicazione del dispositivo non esaurisce le

esigenze di tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al

comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice del

processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo

2 luglio 2010, n.104.

5. L'appello al Consiglio di Stato e' proposto, a pena di

decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a

quello dell'udienza, se entro tale data e' stata pubblicata la

sentenza in forma semplificata, e in ogni altro caso dalla data di

pubblicazione della motivazione. Al relativo giudizio si applicano le

disposizioni dei commi 3 e 4.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente

ai provvedimenti, richiamati al comma 1, adottati tra la data di

entrata in vigore del presente decreto e il sessantesimo giorno

successivo a quella in cui ha termine lo stato di emergenza

dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio

2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale1° febbraio 2020, n.26.

Art. 218 bis

Associazioni sportive dilettantistiche

1. Al fine di assicurare alle associazioni sportive

dilettantistiche adeguato ristoro e sostegno ai fini della ripresa e

dell'incremento delle loro attivita', in ragione del servizio di

interesse generale da esse svolto per la collettivita' e in

particolare per le comunita' locali e per i giovani, in favore delle

associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito

registro tenuto dal Comitato olimpico nazionale italiano e'

autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020, da

ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Capo V   
  
Misure in materia di giustizia

Art. 219

Misure urgenti per il ripristino della funzionalita' delle strutture

dell'amministrazione della giustizia e per l'incremento delle

risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di

polizia penitenziaria, dei diri-genti della carriera dirigenziale

penitenziaria nonche' dei direttori degli istituti penali per

minorenni

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di

contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti

istituzionali improrogabili ed urgenti degli uffici giudiziari e

delle articolazioni centrali del Ministero della giustizia, nonche'

della necessita' di garantire condizioni di sicurezza per la ripresa

delle attivita' nella fase successiva all'emergenza epidemiologica,

al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione

straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso

all'amministrazione giudiziaria, per l'acquisto di materiale igienico

sanitario e dispositivi di protezione individuale, nonche' per

l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze

di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 31.727.516 per

l'anno 2020.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di

contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti

istituzionali da svolgere in presenza o da remoto da parte del

personale degli istituti e dei servizi dell'amministrazione

penitenziaria e della giustizia minorile e di comunita', per

l'acquisto di apparecchiature informatiche e delle relative licenze

di uso, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 4.612.454 per

l'anno 2020.

3. All'articolo 74 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il

comma 7 e' sostituito dal seguente:

«7. Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza

in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale

connessa alla diffusione del COVID-19, per lo svolgimento da parte

del personale del Corpo di polizia penitenziaria, dei dirigenti della

carriera dirigenziale penitenziaria nonche' dei direttori degli

istituti penali per minorenni, di piu' gravosi compiti derivanti

dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento

epidemiologico, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 9.879.625

di cui euro 7.094.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti

vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.585.125

per gli altri oneri connessi all'impiego temporaneo fuori sede del

personale necessario ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione

e disinfezione degli ambienti nella disponibilita' del medesimo

personale nonche' a tutela della popolazione detenuta.».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari ad

euro 40.000.000 per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 220

Disposizioni urgenti in materia di Fondo unico giustizia di cui

all'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 181 del 2008

1. Per il solo anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui

all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n.143,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.181,

le quote delle risorse intestate al Fondo Unico Giustizia alla data

del 31 dicembre 2018, relative alle confische e agli utili della

gestione finanziaria del medesimo fondo, versate all'entrata del

bilancio dello Stato nel corso dell'anno 2019, sono riassegnate agli

stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero

dell'interno, in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna

delle due amministrazioni, per essere destinate prioritariamente al

finanziamento di interventi urgenti finalizzati al contenimento e

alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 o al ristoro

di somme gia' anticipate per le medesime esigenze.

Art. 220 bis

Interventi urgenti per la corresponsione dei crediti maturati e non

pagati relativi a prestazioni professionali di cui agli articoli 82

e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

1. Al fine di contenere l'impatto economico sulle attivita'

professionali conseguente all'emergenza sanitaria da COVID-19,

l'apposito capitolo sul quale gravano le spese per il pagamento delle

prestazioni professionali di cui agli articoli 82 e seguenti del

testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n.115, iscritto nel programma 1.4 «Servizi

di gestione amministrativa per l'attivita' giudiziaria» della

missione 1 «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della

giustizia, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da

destinare alla corresponsione dei crediti maturati e non pagati

relativi alle predette prestazioni professionali, in riferimento agli

anni pregressi.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo

265, comma 5, del presente decreto.

Art. 221

Modifica all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e

disposizioni in materia di processo civile e penale

1. All'articolo 83, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e'

aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il periodo compreso tra

il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso

del termine di cui all'articolo 124 del codice penale».

2. Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione

del COVID-19, fino al 31 ottobre 2020 si applicano le disposizioni di

cui ai commi da 3 a 10.

3. Negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di

deposito telematico, anche gli atti e i documenti di cui all'articolo

16-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.221,

sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1

del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo

unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n.115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui

all'articolo 30 del medesimo testo unico, connessi al deposito degli

atti con le modalita' previste dal primo periodo del presente comma,

sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la

piattaforma tecnologica prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice

dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n.82. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non

sono funzionanti e sussiste un'indifferibile urgenza, il capo

dell'ufficio autorizza il deposito con modalita' non telematica.

4. Il giudice puo' disporre che le udienze civili che non

richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti

siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti

le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno

trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa e'

sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un

termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il

deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare

istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione

del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque

giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di

note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma

dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

5. Nei procedimenti civili innanzi alla Corte di cassazione, il

deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati puo'

avvenire in modalita' telematica nel rispetto della normativa, anche

regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la

ricezione dei documenti informatici. L'attivazione del servizio e'

preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi

informativi e automatizzati del Ministero della giustizia che accerta

l'installazione e l'idoneita' delle attrezzature informatiche,

unitamente alla funzionalita' dei servizi di comunicazione dei

documenti informatici. Gli obblighi di pagamento del contributo

unificato previsto dall'articolo 14 del testo unico di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, nonche'

l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo testo

unico, connessi al deposito telematico degli atti di costituzione in

giudizio presso la Corte di cassazione, sono assolti con sistemi

telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica

prevista dall'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto

legislativo 7 marzo 2005, n.82.

6. La partecipazione alle udienze civili di una o piu' parti o di

uno o piu' difensori puo' avvenire, su istanza dell'interessato,

mediante collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati

con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e

automatizzati del Ministero della giustizia. La parte puo'

partecipare all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si

collega il difensore. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso

avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e

l'effettiva partecipazione. L'istanza di partecipazione mediante

collegamento a distanza e' depositata almeno quindici giorni prima

della data fissata per lo svolgimento dell'udienza. Il giudice

dispone la comunicazione alle parti dell'istanza, dell'ora e delle

modalita' del collegamento almeno cinque giorni prima dell'udienza.

All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui

accerta l'identita' dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si

tratta delle parti, la loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori

operazioni e' dato atto nel processo verbale.

7. Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, puo'

disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di

soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del

giudice, anche se finalizzata all'assunzione di informazioni presso

la pubblica amministrazione, si svolga mediante collegamenti

audiovisivi a distanza individuati e regolati con provvedimento del

Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del

Ministero della giustizia. L'udienza e' tenuta con la presenza del

giudice nell'ufficio giudiziario e con modalita' idonee a

salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle

parti. Prima dell'udienza il giudice dispone la comunicazione ai

procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la

sua partecipazione, del giorno, dell'ora e delle modalita' del

collegamento. All'udienza il giudice da' atto delle modalita' con cui

accerta l'identita' dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle

parti, la loro libera volonta'. Di questa e di tutte le ulteriori

operazioni e' dato atto nel processo verbale.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente

tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura

civile, il giudice puo' disporre che il consulente, prima di

procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di

bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione

sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo

telematico.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 146-bis e 147-bis

delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989,

n.271, la partecipazione a qualsiasi udienza penale degli imputati in

stato di custodia cautelare in carcere o detenuti per altra causa e

dei condannati detenuti e' assicurata, con il consenso delle parti e,

ove possibile, mediante collegamenti audiovisivi a distanza

individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei

sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,

applicate, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 3, 4 e 5

del citato articolo 146-bis delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al

decreto legislativo n.271 del 1989. Il consenso dell'imputato o del

condannato e' espresso personalmente o a mezzo di procuratore

speciale. L'udienza e' tenuta con la presenza del giudice, del

pubblico ministero e dell'ausiliario del giudice nell'ufficio

giudiziario e si svolge con modalita' idonee a salvaguardare il

contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima

dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al

pubblico ministero e agli altri soggetti di cui e' prevista la

partecipazione il giorno, l'ora e le modalita' del collegamento.

10. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per

minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno

diritto i condannati, gli internati e gli imputati ai sensi degli

articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n.354, 37 del regolamento di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.230,

e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n.121, su richiesta

dell'interessato o quando la misura e' indispensabile per

salvaguardare la salute delle persone detenute o internate, possono

essere svolti a distanza mediante, ove possibile, le apparecchiature

e i collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e

minorile o mediante corrispondenza telefonica, che nei casi di cui al

presente comma puo' essere autorizzata oltre i limiti stabiliti

dall'articolo 39, comma 2, del citato regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica n.230 del 2000 e dal predetto

articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n.121 del 2018.

11. Al fine di consentire il deposito telematico degli atti nella

fase delle indagini preliminari, con decreto del Ministro della

giustizia non avente natura regolamentare e' autorizzato il deposito

con modalita' telematica, presso gli uffici del pubblico ministero,

di memorie, documenti, richieste e istanze di cui all'articolo

415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nonche' di atti e

documenti da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria,

secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore

generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della

giustizia, anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai

sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009,

n.193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010,

n.24. Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della

ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo

le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo

periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo

accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi

e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei

servizi di comunicazione dei documenti informatici.

Capo VI   
  
Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura

Art. 222

Disposizioni a sostegno delle filiere agricole, della pesca e

dell'acquacoltura

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle

filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le

conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo.

2. A favore delle imprese di cui al comma 1, appartenenti alle

filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole,

florovivaistiche, vitivinicole nonche' dell'allevamento,

dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, e' riconosciuto

l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e

assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo

dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l'aliquota di

computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro

del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, sono definiti i criteri e le modalita' attuative del

presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in

426,1 milioni di euro per l'anno 2020. L'efficacia delle disposizioni

del presente comma e' subordinata all'autorizzazione della

Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

3. A favore delle filiere in crisi del settore zootecnico, e'

istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali, un fondo denominato «Fondo

emergenziale per le filiere in crisi», con una dotazione di 90

milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di aiuti

diretti e alla definizione di misure di sostegno all'ammasso privato

e al settore zootecnico. Con uno o piu' decreti del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro venti

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per

i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento

e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione

del presente comma. Gli aiuti di cui al presente comma sono definiti

nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE)

2019/316 della Commissione, del 21 febbraio 2019, che modifica il

regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, nonche' di quanto

previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863

final, del 19 marzo 2020, recante «Quadro temporaneo per le misure di

aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del

COVID-19» e successive modificazioni e integrazioni.

4. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore

delle imprese agricole e della pesca, in attuazione del regime di

aiuto autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2020)

2999 del 4 maggio 2020, e' trasferita all'Istituto di servizi per il

mercato agricolo alimentare la somma di 30 milioni di euro per l'anno

2020.

5. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 1,

comma 502, della legge 27 dicembre 2019, n.160, la dotazione del

Fondo di solidarieta' nazionale-interventi indennizzatori, di cui

all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e'

incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Il comma 520 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.

160, e' sostituito dal seguente:

« 520. Al fine di aumentare il livello di sostenibilita' economica,

sociale e ambientale delle filiere agroalimentari, incentivando una

maggiore integrazione e una migliore e piu' equa distribuzione del

valore lungo la catena di approvvigionamento attraverso l'utilizzo

delle nuove tecnologie emergenti, e' concesso alle imprese agricole e

agro-alimentari un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di

100.000 euro e dell'80 per cento delle spese ammissibili, per il

finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi

produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla

tracciabilita' dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti

previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis. Con

decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti

i criteri, le modalita' e le procedure per l'erogazione dei

contributi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma

521 ».

7. Il comma 2 dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

e' sostituito dal seguente:

«2. Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle

imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da

COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali e' istituito un fondo con una

dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione

dell'attivita' economica delle imprese del settore della pesca e

dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, da adottare previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e

le modalita' di attuazione del presente comma, nel rispetto di quanto

previsto dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27

giugno 2014, relativo all'applicazione degli arti-coli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de

minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura nonche' di

quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea C(2020)

1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le

misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni ».

8. Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che

esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e

lagunari, di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, non titolari di

pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad

esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,

della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' riconosciuta un'indennita' di

950 euro per il mese di maggio 2020. L'indennita' e' erogata con le

modalita' previste dall'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, e non concorre alla formazione del reddito ai

sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tal fine e' autorizzata una

spesa complessiva massima di 3,8 milioni di euro per l'anno 2020.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3, 4, 5 e 8

del presente articolo, determinati in 579,9 milioni di euro per

l'anno 2020,si provvede, quanto a 499,9 milioni di euro, ai sensi

dell'articolo 265 e, quanto a 80 milioni di euro, mediante utilizzo

delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 7 del

presente articolo.

Art. 222 bis

Imprese agricole danneggiate dalle eccezionali gelate occorse nel

periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020

1. Le imprese agricole ubicate nei territori che hanno subito danni

in conseguenza delle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24

marzo al 3 aprile 2020 e per le produzioni per le quali non hanno

sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi,

in deroga all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 102, possono accedere agli interventi

previsti per favorire la ripresa dell'attivita' economica e

produttiva di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo n.

102 del 2004. Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano possono conseguentemente deliberare la proposta di

dichiarazione di eccezionalita' degli eventi di cui al presente

comma, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per fare fronte ai danni subiti dalle imprese agricole danneggiate

dalle eccezionali gelate occorse nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile

2020, la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale-interventi

indennizzatori, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 10 milioni di

euro per l'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 223

Contenimento della produzione e miglioramento della qualita'

1. Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore

vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello

stato di previsione del Ministero delle politiche agricole,

alimentari e forestali e' stanziato l'importo di 100 milioni di euro

per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano

alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a

denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la

pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente

campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla

vinificazione non puo' essere inferiore al 15 per cento rispetto al

valore medio delle quantita' prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo

le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle

dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale

del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla

campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico

istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con

decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro

30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

stabilite le procedure attuative, le priorita' di intervento e i

criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese

viticole.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni

di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 224

Misure in favore della filiera agroalimentare

1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «50 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «70 per cento»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole «per l'anno 2020», sono

inserite le seguenti «, in alternativa all'ordinario procedimento,».

2. All'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Nel caso di utilizzo agronomico delle materie sopra citate, compreso

il siero puro, la gestione dei prodotti viene equiparata a quella

prevista dalla normativa per gli effluenti di allevamento.»;

b) dopo il comma 3-novies e' aggiunto il seguente:

« 3-decies. Considerata la particolare situazione di emergenza

del settore agricolo, ed il maggiore conseguente sviluppo di nuove

pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica

e acquaponica, per le quali e' necessaria valorizzazione e

promozione, l'Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,

definisce una specifica classificazione merceologica delle attivita'

di coltivazione idroponica e acquaponica ai fini dell'attribuzione

del codice ATECO. »;

c) il comma 4-sexies e' sostituito dal seguente:

« 4-sexies. Al fine di garantire la continuita' aziendale delle

imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma

singola o associata, i mutui e gli altri finanziamenti concessi dalle

banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito

destinati a soddisfare le esigenze di conduzione o miglioramento

delle strutture produttive, in essere al 1° marzo 2020, anche

perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, possono essere

rinegoziati, tenuto conto delle esigenze economiche e finanziarie

delle imprese agricole ed assicurando condizioni migliorative

incidendo sul piano di ammortamento e sulla misura del tasso di

interesse. Le operazioni di rinegoziazione sono esenti da ogni

imposta e da ogni altro onere, anche amministrativo, a carico

dell'impresa, ivi comprese le spese istruttorie. ».

3. All'articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A

decorrere dal 1° gennaio 2021 o, se successiva, dalla data di entrata

in vigore del decreto di cui al comma 10-bis, la resa massima di uva

a ettaro delle unita' vitate iscritte nello schedario viticolo

diverse da quelle rivendicate per produrre vini a DOP e a IGP e' pari

o inferiore a 30 tonnellate.»;

b) dopo il comma 10 e' inserito il seguente: «10-bis.In deroga al

comma 10, con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le aree vitate ove e'

ammessa una resa massima di uva a ettaro fino a 40 tonnellate,

tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultanti dalle

dichiarazioni di produzione.».

4. All'articolo 8, sesto comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590,

le parole «entro il termine di tre mesi», sono sostituite dalle

seguenti: «entro il termine di sei mesi».Tale previsione si applica a

tutti i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto.

5. Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, l'articolo 3, comma

3, e' sostituito dal seguente:

«3. Le modalita' di applicazione del presente articolo sono

stabilite con distinti decreti del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province

autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 31 dicembre

2020 e riguardanti, rispettivamente, il settore del latte vaccino e

il settore del latte ovi-caprino.».

5-bis. Il comma 4-octies dell'articolo 78 del decreto-legge 17

marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente:

« 4-octies. In relazione alla necessita' di garantire l'efficienza

e la continuita' operativa nell'ambito della filiera agroalimentare,

la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni

e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150,

nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici

rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo

n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 o in corso di rinnovo, e'

prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno

successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza

».

Art. 224 bis

Sistema di qualita' nazionale per il benessere animale

1. Al fine di assicurare un livello crescente di qualita'

alimentare e di sostenibilita' economica, sociale e ambientale dei

processi produttivi nel settore zootecnico, migliorare le condizioni

di benessere e di salute degli animali e ridurre le emissioni

nell'ambiente, e' istituito il «Sistema di qualita' nazionale per il

benessere animale», costituito dall'insieme dei requisiti di salute e

di benessere animale superiori a quelli delle pertinenti norme

europee e nazionali, in conformita' a regole tecniche relative

all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli

animali destinati alla produzione alimentare, compresa la gestione

delle emissioni nell'ambiente, distinte per specie, orientamento

produttivo e metodo di allevamento. L'adesione al Sistema e'

volontaria e vi accedono tutti gli operatori che si impegnano ad

applicare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli

previsti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute, secondo

le rispettive competenze, adottati previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti la disciplina

produttiva, il segno distintivo con cui identificare i prodotti

conformi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei

sistemi di certificazione e di qualita' autorizzati alla data di

entrata in vigore della presente disposizione, le misure di vigilanza

e controllo, le modalita' di utilizzo dei dati disponibili nelle

banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore

agricolo e sanitario, nonche' di tutte le ulteriori informazioni

utili alla qualificazione delle stesse banche di dati, comprese le

modalita' di alimentazione e integrazione dei sistemi in cui sono

registrati i risultati dei controlli ufficiali, inclusi i

campionamenti e gli esiti di analisi, prove e diagnosi effettuate

dagli istituti zooprofilattici sperimentali, dei sistemi alimentati

dal veterinario aziendale e le garanzie di riservatezza. A tale fine,

senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di

concerto con il Ministro della salute, e' istituito e regolamentato

un organismo tecnico-scientifico, con il compito di definire il

regime e le modalita' di gestione del Sistema, incluso il ricorso a

certificazioni rilasciate da organismi accreditati in conformita' al

regolamento (CE) n.765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 9 luglio 2008, con la partecipazione di rappresentanti dell'Ente

unico nazionale per l'accreditamento. Ai componenti del predetto

organismo tecnico-scientifico non spettano compensi, gettoni di

presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

All'attuazione del presente comma le amministrazioni pubbliche

interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e

strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 224 ter

Sostenibilita' delle produzioni agricole

1. Al fine di migliorare la sostenibilita' delle varie fasi del

processo produttivo del settore vitivinicolo, e' istituito il sistema

di certificazione della sostenibilita' della filiera vitivinicola,

come l'insieme delle regole produttive e di buone pratiche definite

con uno specifico disciplinare di produzione. I requisiti e le norme

tecniche che contraddistinguono il disciplinare di produzione sono

aggiornati con cadenza almeno annuale, con l'obiettivo di recepire i

piu' recenti orientamenti in materia di sostenibilita' economica,

ambientale e sociale e si traducono in specifiche modalita'

produttive e gestionali, sottoposte a monitoraggio ai sensi del comma

2.

2. Al fine di definire e aggiornare il disciplinare di produzione

di cui al comma 1, nonche' di valutare l'impatto delle scelte

operate, e' istituito il sistema di monitoraggio della sostenibilita'

e delle aziende della filiera vitivinicola italiana, i cui indicatori

sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali, sentito il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare.

3. I dati e le informazioni ricavati dal sistema di monitoraggio di

cui al comma 2 confluiscono nella rete di informazione contabile

agricola di cui al regolamento (CE) n.1217/2009 del Consiglio, del 30

novembre 2009, che, a questo fine, adegua il relativo sistema di

rilevazione, in conformita' alla comunicazione della Commissione

europea 20 maggio 2020, relativa alla strategia dal produttore al

consumatore.

4. In sede di prima applicazione, il disciplinare di cui al comma1

si basa sulle linee guida nazionali di produzione integrata per la

filiera vitivinicola, di cui alla legge 3 febbraio 2011, n.4, alle

cui procedure si fa riferimento per l'adesione al sistema di

certificazione, opportunamente integrate introducendo i principi

della sostenibilita' richiamati, quale sintesi dei migliori sistemi

di certificazione esistenti a livello nazionale.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 e' approvato dal Ministero

delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere

dell'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata di cui

all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali 8 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n.174 del 29 luglio 2014.

6. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui al

presente articolo, la certificazione della sostenibilita' del

processo produttivo puo' essere estesa ad altre filiere

agroalimentari.

Art. 225

Consorzi di bonifica ed enti irrigui

1. Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidita'

derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica

disposta dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27,

aggravata dalla difficolta' di riscossione del contributo dovuto

dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa

depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono

erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti

istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilita' di

assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico.

2. I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500

milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari

importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025.

3. Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano

nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza

dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel

limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui.

4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la

spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di

concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore

del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' di

presentazione delle domande, nonche' i criteri per la rimodulazione

dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi

complessivamente richiesti superino la disponibilita' indicata al

comma 2.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

6-bis. In considerazione della sospensione del pagamento dei

contributi dovuti per il servizio di bonifica idraulica, disposta

dall'articolo 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito,

con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, e della

difficolta' da parte dei consorzi di bonifica e degli enti irrigui di

realizzare gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria per

la corretta gestione dei sistemi idrici e della rete di distribuzione

dell'acqua, anche al fine di evitare situazioni di rischio idraulico

nelle aree situate all'interno dei loro comprensori, e' consentita la

riprogrammazione delle economie realizzate su interventi

infrastrutturali irrigui approvati e finanziati prima dell'anno 2010

dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, anche

con fondi provenienti da gestioni straordinarie in tale settore,

soppresse e attribuite alla competenza dello stesso Ministero.

6-ter. L'utilizzo delle economie di cui al comma 6-bis e'

consentito limitatamente alle somme che sono nella disponibilita' dei

consorzi di bonifica e degli enti irrigui in conseguenza della

chiusura delle opere finanziate, ivi compresi gli interessi attivi

maturati sui conti correnti accesi per la realizzazione delle opere

infrastrutturali irrigue.

6-quater. I consorzi di bonifica e gli enti irrigui interessati

comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali le economie e i relativi interessi di cui ai commi 6-bis e

6-ter, i fabbisogni manutentivi della rete idrica cui intendono

destinare le risorse, il cronoprogramma della spesa e, dopo la

conclusione degli interventi, il rendiconto dei costi sostenuti.

Art. 226

Fondo emergenza alimentare

1. A valere sulle disponibilita' del Fondo di Rotazione di cui alla

legge 16 aprile 1987, n. 183, e' destinato l'importo di 250 milioni

di euro ad integrazione delle iniziative di distribuzione delle

derrate alimentari per l'emergenza derivante dalla diffusione del

virus COVID-19 e con le procedure previste dal fondo di cui

all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cui

concorre il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 2014/2020,

istituito dal regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e

del Consiglio dell'11 marzo 2014. 2. Alle erogazioni delle risorse di

cui al comma 1 provvede l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Capo VII   
  
Misure per l'ambiente

Art. 227

Sostegno alle zone economiche ambientali

1. Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti

dall'emergenza COVID-19 alle imprese che operano nelle zone

economiche ambientali (ZEA) di cui all'articolo 4-ter, commi 1 e 2,

del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, e' istituito un Fondo con la dotazione di 40 milioni di

euro per l'anno 2020 volto a riconoscere un ulteriore contributo

straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono

attivita' economiche eco-compatibili, ivi incluse le attivita' di

guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni

professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n.

4, e di guida del parco ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394,

e che hanno sofferto una riduzione del fatturato in conseguenza

dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro per

l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

3. Il contributo straordinario e' corrisposto, sino ad esaurimento

delle risorse del fondo di cui al comma 1, in proporzione alla

differenza tra il fatturato registrato nel periodo tra gennaio e

giugno 2019 e quello registrato nello stesso periodo del 2020,

secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini della

corresponsione del contributo straordinario, le imprese e gli

operatori di cui al comma 1 devono risultare attivi alla data del 31

dicembre 2019, avere sede legale e operativa nei comuni aventi almeno

il 45 per cento della propria superficie compreso all'interno di una

ZEA, svolgere attivita' ecocompatibile secondo quanto definito dal

suddetto decreto ed essere iscritti all'assicurazione generale

obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima

oppure alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della

legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo non concorre alla

formazione del reddito, ai sensi del Testo unico delle imposte sui

redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 ed e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei

limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del

18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de

minimis », del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del

18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de

minimis » nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014

della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea agli aiuti « de minimis » nel settore della pesca e

dell'acquacoltura.

Art. 227 bis

Rafforzamento della tutela degli ecosistemi marini

1. Al fine di promuovere l'attivita' turistica del Paese e di

rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette,

anche attraverso il servizio antinquinamento dell'ambiente marino, e'

autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2020 per il

rifinanziamento della legge 31 dicembre 1982, n. 979. 2. All'onere

derivante dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno

2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 228

Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

1. Al fine di assicurare l'immediato insediamento della Commissione

di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006

n. 152, alla luce dell'emergenza sanitaria in atto, al medesimo

articolo 8 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « a norma della legge 28 giugno

2016, n. 132 » sono aggiunte le seguenti «e, senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica, degli altri enti pubblici di

ricerca»;

b) il comma 3 e' abrogato;

c) al comma 4, le parole « e del Comitato tecnico istruttorio »

sono soppresse;

d) al comma 5, al primo periodo le parole «e del Comitato tecnico

istruttorio» sono soppresse e, al secondo periodo, le parole «e del

Comitato» sono soppresse.

Art. 228 bis

Abrogazione dell'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.

18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.

27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito

temporaneo di rifiuti

1. L'articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'

abrogato.

Art. 229

Misure per incentivare la mobilita' sostenibile

1. All'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo periodo del comma 1 e' sostituito dai seguenti:

«Le disponibilita' di bilancio relative all'anno 2020, anche in

conto residui, sono destinate, nei limiti della dotazione del fondo

di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle risorse, alla

concessione in favore dei residenti maggiorenni nei capoluoghi di

Regione, nelle Citta' metropolitane, nei capoluoghi di Provincia

ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un

"buono mobilita'", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e,

comunque, in misura non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio

2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche

a pedalata assistita, nonche' di veicoli per la mobilita' personale a

propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo 33-bis del

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ovvero per

l'utilizzo dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale

esclusi quelli mediante autovetture. Il "buono mobilita'" puo' essere

richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle

destinazioni d'uso previste. Con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, sono definite le modalita' e i termini per

l'ottenimento e l'erogazione del beneficio di cui al terzo periodo

del presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, le risorse relative

agli anni dal 2021 al 2024 sono destinate nei limiti della dotazione

del fondo di cui al primo periodo e fino ad esaurimento delle

risorse, alla concessione, ai residenti nei comuni interessati dalle

procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o

n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia

agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE che rottamano, dal

1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, autovetture omologate fino alla

classe Euro 3 o motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3

a due tempi, di un "buono mobilita'", cumulabile con quello previsto

al terzo periodo, pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro

500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare, entro i successivi

tre anni, per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di

abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonche' di

biciclette anche a pedalata assistita, e di veicoli per la mobilita'

personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all'articolo

33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 o per l'utilizzo

dei servizi di mobilita' condivisa a uso individuale.».

b) all'ultimo periodo del comma 1, le parole « presente comma »

sono sostituite dalle seguenti: «sesto periodo»;

c) al comma 2, al primo periodo, le parole « corsie preferenziali

per il trasporto pubblico locale » sono sostituite dalle seguenti:

«corsie riservate per il trasporto pubblico locale o piste

ciclabili», e al terzo periodo le parole: «e n. 2015/2043» sono

sostituite dalle seguenti: «o n. 2015/2043»;

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, quinto periodo, del

decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni,

dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, e' adottato entro sessanta

giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il fondo di cui

al medesimo articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 111 del

2019, e' incrementato di ulteriori 70 milioni di euro nell'anno 2020.

Al relativo onere si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l'anno

2020, mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto

residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati

con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di

CO2 , di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013,

n. 30, di competenza del medesimo stato di previsione, e, quanto a 20

milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio, anche in conto residui.

2-bis. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti

derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione

dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di

contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un

fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le

risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare

le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite

di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 281

del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse

del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere

derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno

2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come

rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 33-bis del decreto-legge 30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 2020, n. 8, per le medesime finalita' di cui al comma 1, al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1:

1) dopo il numero 7), e' inserito il seguente: « 7-bis) Casa

avanzata: linea di arresto per le biciclette in posizione avanzata

rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli; »;

2) dopo il numero 12) e' inserito il seguente: «12-bis): Corsia

ciclabile: parte longitudinale della carreggiata, posta a destra,

delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad

uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade

urbane dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri

veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede. La Corsia

ciclabile e' parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione

alla circolazione dei velocipedi;»;

b) all'articolo 182, dopo il comma 9-bis, e' inserito il

seguente: «9-ter. Nelle intersezioni semaforizzate, sulla base di

apposita ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 7, comma 1, previa

valutazione delle condizioni di sicurezza, sulla soglia

dell'intersezione puo' essere realizzata la casa avanzata, estesa a

tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata. La casa

avanzata puo' essere realizzata lungo le strade con velocita'

consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fornite di piu'

corsie per senso di marcia, ed e' posta a una distanza pari almeno a

3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso

veicolare. L'area delimitata e' accessibile attraverso una corsia di

lunghezza pari almeno a 5 metri riservata alle biciclette, situata

sul lato destro in prossimita' dell'intersezione.».

4. Al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle

aree urbane mediante la riduzione dell'uso del mezzo di trasporto

privato individuale, le imprese e le pubbliche amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, con singole unita' locali con piu' di 100 dipendenti ubicate in

un capoluogo di Regione, in una Citta' metropolitana, in un capoluogo

di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000

abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno,

un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale

dipendente finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto

privato individuale nominando, a tal fine, un mobility manager con

funzioni di supporto professionale continuativo alle attivita' di

decisione, pianificazione, programmazione, gestione e promozione di

soluzioni ottimali di mobilita' sostenibile. Il Mobility Manager

promuove, anche collaborando all'adozione del piano di mobilita'

sostenibile, la realizzazione di interventi di organizzazione e

gestione della domanda di mobilita' delle persone, al fine di

consentire la riduzione strutturale e permanente dell'impatto

ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e

metropolitane, tramite l'attuazione di interventi di mobilita'

sostenibile. Per le pubbliche amministrazioni tale figura e' scelta

tra il personale in ruolo. Con uno o piu' decreti di natura non

regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalita' attuative

delle disposizioni di cui al presente comma. Le amministrazioni

pubbliche provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse

umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

sui propri bilanci, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

4-bis. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti e' autorizzata

la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020, destinata alla

concessione di un contributo in favore dei residenti nei comuni della

gronda della laguna di Venezia che abbiano compiuto diciotto anni di

eta'. Il contributo di cui al presente comma puo' essere concesso nel

limite delle risorse autorizzate dal primo periodo e fino a

esaurimento delle stesse ed e' pari al 60 per cento della spesa

sostenuta, dal 19 maggio 2020 al 31 dicembre 2020, per la

sostituzione di motori entro o fuoribordo a due tempi con motori

entro o fuoribordo elettrici e non puo' superare l'importo di euro

500.

4-ter. Il contributo di cui al comma 4-bis puo' essere richiesto

per una sola volta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono definiti le modalita' e i termini per la concessione e

l'erogazione del contributo, anche ai fini del rispetto del limite di

spesa di cui al medesimo comma 4-bis.

4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, pari a 1 milione di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Art. 229 bis

Disposizioni per lo smaltimento dei dispositivi di protezione

individuale

1. Per fare fronte all'aumento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo

diffuso di mascherine e guanti monouso da parte della collettivita',

ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con

una o piu' linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentiti l'Istituto superiore di sanita' e

l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per

quanto di competenza, sono individuate misure da applicare durante il

periodo dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non

oltre il 31 dicembre 2020, volte a definire:

a) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione

individuale usati presso gli esercizi della grande distribuzione, le

pubbliche amministrazioni e le grandi utenze del settore terziario;

b) specifiche modalita' di raccolta dei dispositivi di protezione

individuale utilizzati dagli operatori per le attivita' economiche

produttive mediante installazione di box dedicati presso i propri

impianti.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, e' istituito, nello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, un fondo per l'attuazione di un programma sperimentale

per la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di

protezione individuale, con una dotazione pari a 1 milione di euro

per l'anno 2020, al fine di promuovere gli obiettivi di cui al comma

1 nonche' la prevenzione, il riuso e il riciclo dei dispositivi di

protezione individuale utilizzati a seguito dell'emergenza

determinata dalla diffusione del COVID-19. Il programma di cui al

presente comma e', altresi', finalizzato all'adozione di protocolli e

di campagne di informazione per la disinfezione dei dispositivi di

protezione individuale al fine di prolungarne la durata, alla

progettazione di sistemi dedicati di raccolta, alla ricerca di mezzi

tecnologici innovativi al fine del recupero di materia da tali

dispositivi nel rispetto della sicurezza degli utenti e degli

operatori. Il programma puo', altresi', includere lo svolgimento di

test e prove finalizzati a dimostrare il mantenimento delle

caratteristiche dei prodotti monouso ricondizionati, anche attraverso

il coinvolgimento dei produttori.

3. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute, sono

stabilite le modalita' per il riparto del fondo di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All'articolo 15 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e'

aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di favorire la sostenibilita' ambientale e ridurre

l'inquinamento causato dalla diffusione di dispositivi di protezione

individuale monouso, entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, il Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute,

definisce con proprio decreto i criteri ambientali minimi, ai sensi

dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

relativi alle mascherine filtranti e, ove possibile, ai dispositivi

di protezione individuale e ai dispositivi medici, allo scopo di

promuovere, conformemente ai parametri di sicurezza dei lavoratori e

di tutela della salute definiti dalle disposizioni normative vigenti,

una filiera di prodotti riutilizzabili piu' volte e confezionati, per

quanto possibile, con materiali idonei al riciclo o biodegradabili».

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare sottopone alla Presidenza del Consiglio dei ministri una

relazione sui risultati dell'attivita' svolta in base al Piano

d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore

della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 1126,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in termini di impatto sulla

sostenibilita' ambientale e sulle procedure di acquisto di beni e

servizi delle amministrazioni pubbliche, svolte sulla base dei

criteri previsti dal medesimo comma 1126, nonche' una proposta di

sviluppo del medesimo Piano in coerenza con l'esigenza di applicare

criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto.

7. In caso di abbandono di mascherine e guanti monouso si applica

la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 255, comma

1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di

euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del

presente decreto.

Capo VIII   
  
Misure in materia di istruzione

Art. 230

Incremento del numero dei posti relativi a concorsi gia' indetti

1. Il numero dei posti destinati alla procedura concorsuale

straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre

2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre

2019, n. 159, viene elevato a trentaduemila. A tal fine, fermo

restando il limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del citato

decreto-legge n. 126 del 2019, le immissioni in ruolo dei vincitori

possono essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui

e' stata bandita la procedura con decreto del Capo del Dipartimento

per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero

dell'istruzione, 23 aprile 2020, n. 510, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono

fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno

scolastico 2022/2023, sino all'assunzione di tutti i trentaduemila

vincitori. 2. Il numero dei posti destinati alla procedura

concorsuale ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, lettera d),

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e' incrementato

complessivamente di ottomila posti. A tal fine, fermo restando il

limite annuale di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 29

ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20

dicembre 2019, n. 159, le immissioni in ruolo dei vincitori possono

essere disposte, per le regioni e classi di concorso per cui e' stata

bandita la procedura con decreto del Capo Dipartimento per il sistema

educativo di istruzione e di formazione, del Ministero

dell'istruzione, 21 aprile 2020, n. 499, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, 4ª serie speciale, 28 aprile 2020, n. 34, di cui sono

fatti salvi tutti gli effetti, anche successivamente all'anno

scolastico 2021/2022, sino all'assunzione di tutti i vincitori.

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 4

milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

2-ter. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19, di favorire la piena ripresa dell'attivita' didattica in

presenza e di assicurare la continuita' occupazionale e retributiva,

con i soggetti di cui all'articolo 58, comma 5-ter, del decreto-legge

21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9

agosto 2013, n. 98, che siano stati assunti in ruolo a tempo

parziale, e' stipulato, nel corso dell'anno scolastico 2020/2021, un

contratto aggiuntivo a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, a

completamento dell'orario di servizio presso la sede di titolarita'.

2-quater. All'onere derivante dal comma 2-ter del presente

articolo, pari a 18,8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato

dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

Art. 230 bis

Disposizioni finalizzate al reclutamento di assistenti tecnici nelle

istituzioni scolastiche dell'infanzia e del primo ciclo, di proroga

degli incarichi dei dirigenti tecnici e di bonus ai dirigenti

scolastici

1. Limitatamente ai mesi da settembre a dicembre 2020, al fine di

assicurare la funzionalita' della strumentazione informatica anche

nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole

secondarie di primo grado, nonche' per il supporto all'utilizzo delle

piattaforme multimediali per la didattica, le istituzioni scolastiche

sono autorizzate a sottoscrivere contratti fino al 31 dicembre 2020

con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unita'. Con

decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, il contingente di cui al primo periodo e' ripartito

tra le istituzioni scolastiche, tenendo conto del numero degli

studenti di ciascun istituto scolastico. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020, si

provvede ai sensi dell'articolo 265.

2. Nelle more dello svolgimento del concorso di cui all'articolo 2,

comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con

modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, il Ministero

dell'istruzione e' autorizzato a prorogare i contratti a tempo

determinato di cui al comma 4 del citato articolo 2 con una durata

massima fino al 31 dicembre 2021. Conseguentemente le assunzioni di

cui al medesimo articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 126 del

2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 159 del 2019,

avvengono con decorrenza successiva alla scadenza dei predetti

contratti di lavoro a tempo determinato. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari a 7,9 milioni di euro per l'anno 2021, si

provvede a valere sulle risorse previste dal citato articolo 2, comma

3, del decreto-legge n. 126 del 2019, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 159 del 2019.

3. Al fine di evitare la ripetizione di somme gia' erogate in

favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2017/2018 e

2018/2019, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e'

istituito un fondo con la dotazione di 13,1 milioni di euro per

l'anno 2020, da destinare alla copertura delle maggiori spese

sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza

dell'ultrattivita' riconosciuta ai contratti collettivi regionali

relativi all'anno scolastico 2016/2017. In nessun caso possono essere

riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta

ultrattivita'. Il fondo di cui al primo periodo e' ripartito con

decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, informate le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative dell'area dirigenziale «Istruzione e

ricerca». Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 231

Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche

statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno

scolastico 2020/ 2021

1. Al fine di assicurare la ripresa dell'attivita' scolastica in

condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell'anno

scolastico 2020/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica,

il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui

all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'

incrementato di 331 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle seguenti

finalita':

a) acquisto di servizi professionali, di formazione e di

assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la

didattica a distanza e per l'assistenza medico-sanitaria e

psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di

rifiuti;

b) acquisto di dispositivi di protezione e di materiali per

l'igiene individuale e degli ambienti, nonche' di ogni altro

materiale, anche di consumo, in relazione all'emergenza

epidemiologica da COVID-19;

c) interventi in favore della didattica degli studenti con

disabilita', disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni

educativi speciali;

d) interventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e

a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la

fruizione di modalita' didattiche compatibili con la situazione

emergenziale nonche' a favorire l'inclusione scolastica e ad adottare

misure che contrastino la dispersione;

e) acquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici

innovativi;

f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle loro

dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in condizioni di

sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia

straordinaria e sanificazione, nonche' interventi di realizzazione,

adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre,

di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e

dell'infrastruttura informatica.

3. Ove gli interventi di cui al comma 2 richiedano affidamenti, ad

essi collaterali e strumentali, inerenti a servizi di supporto al

responsabile unico del procedimento e di assistenza tecnica, le

istituzioni scolastiche ed educative statali destinatarie delle

risorse di cui al comma 1 potranno provvedervi utilizzando le

medesime risorse, nel limite del 10 per cento delle stesse e nel

rispetto dei termini stabiliti dal comma 5.

4. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle istituzioni

scolastiche ed educative statali dal Ministero dell'istruzione sulla

base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del fondo

per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato

articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5. Le istituzioni scolastiche ed educative statali provvedono entro

il 30 settembre 2020 alla realizzazione degli interventi o al

completamento delle procedure di affidamento degli interventi di cui

al comma 2, secondo le proprie esigenze. Sulla base di apposito

monitoraggio, il Ministero dell'istruzione dispone un piano di

redistribuzione delle risorse non impegnate dalle istituzioni alla

data del 30 settembre 2020. Le predette risorse sono tempestivamente

versate ad apposito capitolo dell'Entrata del Bilancio dello stato

per essere riassegnate al fondo per il funzionamento delle

istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed assegnate, in favore delle

istituzioni che, alla data del 30 settembre 2020, hanno gia'

realizzato gli interventi o completato le procedure di affidamento

degli stessi e che comunicano al Ministero dell'istruzione, con le

modalita' dallo stesso stabilite, la necessita' di ulteriori risorse

per le medesime finalita' previste al comma 2. Tali risorse dovranno

essere utilizzate per la realizzazione di interventi o impegnate in

procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2020.

6. Al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di

Stato per l'anno scolastico 2019/2020, assicurando la pulizia degli

ambienti scolastici secondo gli standard previsti dalla normativa

vigente e la possibilita' di utilizzare, ove necessario, dispositivi

di protezione individuale da parte degli studenti e del personale

scolastico durante le attivita' in presenza, il Ministero

dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche

statali e paritarie, che sono sede di esame di Stato, apposite

risorse finanziarie tenendo conto del numero di studenti e di unita'

di personale coinvolti.

7. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati euro 39,23

milioni per l'anno 2020 sui pertinenti capitoli del fondo per il

funzionamento delle istituzioni scolastiche e delle scuole paritarie.

7-bis. Per le finalita' di cui al comma 6 sono stanziati ulteriori

2 milioni di euro per l'anno 2020 da trasferire alla regione autonoma

Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano per il

riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori

di competenza.

8. Il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad anticipare alle

istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione dei commi 6

e 7, nel limite delle risorse iscritte in bilancio.

9. Il Ministero dell'istruzione, dal giorno seguente all'entrata in

vigore del presente decreto-legge, comunica alle istituzioni

scolastiche ed educative statali l'ammontare delle risorse

finanziarie da assegnare di cui al comma 1, con l'obiettivo di

accelerare l'avvio delle procedure di affidamento e realizzazione

degli interventi.

10. I revisori dei conti delle istituzioni scolastiche svolgono

controlli successivi sull'utilizzo delle risorse finanziarie di cui

al presente articolo in relazione alle finalita' in esso stabilite.

11. Il Ministero dell'istruzione garantisce la gestione coordinata

delle iniziative di cui al presente articolo ed assicura interventi

centralizzati di indirizzo, supporto e monitoraggio in favore delle

istituzioni scolastiche, attraverso il servizio di Help Desk

Amministrativo-Contabile e la predisposizione di procedure operative,

modelli informatici e documentazione funzionali alla gestione e alla

rendicontazione delle risorse.

12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 7 e 7-bis, pari a 372,23

milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo

265.

Art. 231 bis

Misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza

1. Al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno

scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, con ordinanza del Ministro

dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti,

misure volte ad autorizzare i dirigenti degli uffici scolastici

regionali, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a:

a) derogare, nei soli casi necessari al rispetto delle misure di

cui all'alinea ove non sia possibile procedere diversamente, al

numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun

ordine e grado di istruzione, dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81;

b) attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e

amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato dalla

data di inizio delle lezioni o dalla presa di servizio fino al

termine delle lezioni, non disponibili per le assegnazioni e le

utilizzazioni di durata temporanea. In caso di sospensione

dell'attivita' in presenza, i relativi contratti di lavoro si

intendono risolti per giusta causa, senza diritto ad alcun

indennizzo;

c) prevedere, per l'anno scolastico 2020/2021, la conclusione degli

scrutini entro il termine delle lezioni.

2. All'attuazione delle misure di cui al comma 1 del presente

articolo si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui

all'articolo 235, da ripartire tra gli uffici scolastici regionali

con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. L'adozione delle predette misure e'

subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti dello stesso.

3. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 maggio 2021, provvede

al monitoraggio delle spese di cui al comma 2 per il personale

docente e ATA, comunicando le relative risultanze al Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, entro il mese successivo. Le eventuali economie

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono destinate al

miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Art. 232

Edilizia scolastica

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013,

n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,

n. 128, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Eventuali

successive variazioni relative ai singoli interventi di edilizia

scolastica, ivi comprese l'assegnazione delle eventuali economie,

sono disposte con decreto del Ministro dell'istruzione qualora

restino invariati le modalita' di utilizzo dei contributi pluriennali

e i piani di erogazione gia' autorizzati a favore delle singole

regioni, e comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze.».

2. In considerazione dell'attuale fase emergenziale e' ammessa

l'anticipazione del 20 per cento del finanziamento sulle procedure

dei mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12

settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

novembre 2013, n. 128, nell'ambito della programmazione triennale

nazionale 2018-2020 e nei limiti dei piani di erogazione gia'

autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24

dicembre 2003, n. 350.

3. All'articolo 1, comma 717, terzo periodo, della legge 28

dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «vincolate» e' aggiunta la seguente «

prioritariamente »;

b) dopo la parola «cantierizzazione» sono aggiunte le seguenti «e

al completamento».

4. Al fine di semplificare le procedure di pagamento a cura degli

enti locali per interventi di edilizia scolastica durante la fase

emergenziale da Covid-19, per tutta la durata dell'emergenza gli enti

locali sono autorizzati a procedere al pagamento degli stati di

avanzamento dei lavori anche in deroga ai limiti fissati per gli

stessi nell'ambito dei contratti di appalto.

4-bis. Per l'anno 2020 e' assegnato un contributo straordinario di

5 milioni di euro alla citta' metropolitana di Milano per

l'ampliamento e l'adeguamento strutturale dell'istituto superiore «

Salvatore Quasimodo » in Magenta, al fine di ridurre i rischi

connessi alla diffusione del COVID-19. Agli oneri derivanti dal

presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato

dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.

5. Al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia

durante la fase emergenziale di sospensione delle attivita'

didattiche, per tutti gli atti e i decreti relativi a procedure per

l'assegnazione delle risorse in materia di edilizia scolastica i

concerti e i pareri delle Amministrazioni centrali coinvolte sono

acquisiti entro il termine di 10 giorni dalla relativa richiesta

formale. Decorso tale termine, il Ministero dell'istruzione indice

nei tre giorni successivi apposita conferenza di servizi convocando

tutte le Amministrazioni interessate e trasmettendo contestualmente

alle medesime il provvedimento da adottare.

6. La conferenza di servizi di cui al comma 5 si svolge in forma

simultanea e in modalita' sincrona, anche in via telematica, e si

conclude entro sette giorni dalla sua indizione. La determinazione

motivata di conclusione della conferenza sostituisce a ogni effetto

tutti gli atti di assenso, comunque denominati, da parte delle

amministrazioni coinvolte nel procedimento. La mancata partecipazione

alla conferenza di servizi, indetta ai sensi del comma 5, e' da

intendersi quale silenzio assenso. Con la determinazione motivata di

conclusione della conferenza, il Ministero dell'istruzione procede

all'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutti i

procedimenti in corso per i quali il Ministero dell'istruzione deve

ancora acquisire concerti o pareri da parte di altre pubbliche

amministrazioni centrali. 8. Al fine di supportare gli enti locali in

interventi urgenti di edilizia scolastica, nonche' per l'adattamento

degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del

contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico

2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per

l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' incrementato di euro 30

milioni per l'anno 2020.

9. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 8 si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 233

Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria e al sistema

integrato da zero a sei anni

1. Il fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 65, e' incrementato, per l'anno 2020, di 15 milioni

di euro anche in conseguenza dell'emergenza causata dalla diffusione

del Covid-19.

2. Al fine di assicurare la necessaria tempestivita'

nell'erogazione delle risorse, al riparto del fondo di cui al comma

1, solo per l'anno 2020, si provvede con decreto del Ministro

dell'istruzione, previa intesa in Conferenza unificata, fermi

restando i criteri previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo

13 aprile 2017, n. 65, anche nelle more dell'adozione del Piano di

azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8 del predetto

decreto legislativo. Si prescinde dall'intesa qualora la stessa non

pervenga entro il termine di 15 giorni.

3. Ai soggetti che gestiscono in via continuativa i servizi

educativi e alle istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di

cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e'

erogato un contributo complessivo di 165 milioni di euro nell'anno

2020, a titolo di sostegno economico in relazione alla riduzione o al

mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque

denominate, da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei

servizi in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare

la diffusione del Covid-19. Con decreto del Ministro dell'istruzione

il predetto contributo e' ripartito tra gli uffici scolastici

regionali in proporzione alla popolazione residente in eta' compresa

tra zero e sei anni. Gli uffici scolastici regionali provvedono al

successivo riparto in favore dei servizi educativi e delle

istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali di cui all'articolo

2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in proporzione al

numero di bambini iscritti nell'anno scolastico 2019/2020.

4. Alle scuole primarie e secondarie paritarie, facenti parte del

sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10

marzo 2000, n. 62, e' erogato un contributo complessivo di 120

milioni di euro nell'anno 2020, a titolo di sostegno economico in

relazione alla riduzione o al mancato versamento delle rette o delle

compartecipazioni comunque denominate, da parte dei fruitori,

determinato dalla sospensione dei servizi in presenza a seguito delle

misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19. Con

decreto del Ministro dell'istruzione il predetto contributo e'

ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al

numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie

di cui al precedente periodo. Gli uffici scolastici regionali

provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni

scolastiche paritarie primarie e secondarie in proporzione al numero

di alunni iscritti nell'anno scolastico 2019/2020, compresi i servizi

educativi autorizzati.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3 e 4, pari a 300 milioni di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 234

Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione

scolastica

1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il

supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per

la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei

relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il

personale scolastico, nonche' per il supporto alla gestione giuridica

ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie

dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza, e'

autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Gli

interventi di cui al periodo precedente riguardano anche

l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali

centrali e periferiche. Il Ministero dell'istruzione affida la

realizzazione del sistema informativo alla societa' di cui

all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere

sulle risorse del Programma operativo nazionale « Per la scuola -

competenze e ambienti per l'apprendimento », riferito al periodo di

programmazione 2014/2020 a titolarita' del Ministero dell'istruzione,

di cui alla decisione della Commissione europea C(2014) 9952 del 17

dicembre 2014, in coerenza con quanto previsto dalla stessa

programmazione.

Art. 235

Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero

dell'istruzione

1. Al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione

all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021, nello stato di previsione

del Ministero dell'istruzione e' istituito un fondo, denominato «

Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 », con lo

stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di

euro nel 2021. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro

dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di

contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le

istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati

di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Capo IX   
  
Misure in materia di universita' e ricerca

Art. 236

Misure a sostegno delle universita', delle istituzioni di alta

formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

1. Il « Fondo per le esigenze emergenziali del sistema

dell'Universita', delle istituzioni di alta formazione artistica

musicale e coreutica e degli enti di ricerca » di cui all'articolo

100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' incrementato,

per l'anno 2020, di 62 milioni di euro. L'incremento di cui al

precedente periodo e' prioritariamente assegnato alle iniziative a

sostegno degli studenti per i quali, in considerazione dell'emergenza

in atto, si renda necessario l'accesso da remoto a banche dati ed a

risorse bibliografiche, nonche' per l'acquisto di dispositivi

digitali, ovvero per l'accesso a piattaforme digitali, finalizzati

alla ricerca o alla didattica a distanza.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, del decreto-legge 29

ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

dicembre 2019, n. 159, si applicano anche all'acquisto di beni e

servizi informatici e di connettivita', inerenti all'attivita'

didattica delle universita' statali e delle istituzioni di alta

formazione artistica musicale e coreutica.

3. Al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero,

totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo

per il finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo

5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'

incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto

del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza

dei Rettori delle Universita' Italiane, da adottare entro 60 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono

individuate le modalita' di definizione degli esoneri, totali o

parziali, da parte delle universita' e i criteri di riparto delle

risorse tra le universita'. Per le medesime finalita' di cui al primo

periodo, il fondo per il funzionamento amministrativo e per le

attivita' didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica,

musicale e coreutica statali e' incrementato, per l'anno 2020, di 8

milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'universita' e della

ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto, sono individuate le modalita' di definizione

degli esoneri, totali o parziali, da parte delle istituzioni di alta

formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto

delle risorse.

3-bis. I titoli ottenuti al termine dei corsi biennali sperimentali

per il conseguimento del diploma di specializzazione in

musicoterapia, attivati dalle istituzioni di cui all'articolo 2 della

legge 21 dicembre 1999, n. 508, e autorizzati dal Ministero

dell'universita' e della ricerca, sono equipollenti, anche ai fini

concorsuali, ai diplomi accademici di secondo livello rilasciati

dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

4. Al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli

studenti capaci e meritevoli, ancorche' privi di mezzi, che

presentino i requisiti di eleggibilita' di cui all'articolo 8 del

decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, il fondo di cui

all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo

e' incrementato, per l'anno 2020, di 40 milioni di euro. Tale

incremento e' finalizzato a sostenere prioritariamente gli ordinari

interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano

idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonche', fino alla

concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali

ulteriori interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti

gli idonei, in favore degli studenti che, in conseguenza della

emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle

graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilita'

collegati al merito.

5. I dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8

febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n.

210, che terminano il percorso di dottorato nell'anno accademico

2019/2020, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a

due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione

della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine

previsto dall'articolo 8, comma 1, primo periodo, del citato decreto

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 8

febbraio 2013 n. 45, e' differito, per l'anno 2020, al 30 novembre.

Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo di finanziamento

ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24

dicembre 1993, n. 537 e' incrementato di 15 milioni di euro per

l'anno 2020.

6. La durata degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della

legge 30 dicembre 2010, n. 240, in essere alla data del 9 marzo 2020,

puo' essere prorogata dai soggetti conferenti l'assegno per il

periodo di tempo corrispondente alla eventuale sospensione

dell'attivita' di ricerca intercorsa a seguito delle misure di

contenimento del contagio da Covid-19, nei limiti delle risorse

relative ai rispettivi progetti di ricerca o, comunque, nell'ambito

delle proprie disponibilita' di bilancio, qualora cio' risulti

necessario ai fini del completamento del progetto di ricerca.

7. All'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

le parole: « A decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle

seguenti: « A decorrere dall'anno 2023 ».

8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, 4 e 5, pari a euro 290

milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Art. 237

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di

abilitazione all'esercizio delle professioni ed in materia di

specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai medici

1. In relazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio

delle professioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8

aprile 2020, n. 22, le cui prove siano in corso di svolgimento alla

data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro

dell'universita' e della ricerca puo' disporre, con proprio decreto,

su proposta dei consigli o degli organi nazionali, comunque

denominati, degli ordini, collegi e federazioni delle professioni

interessate, modalita' di svolgimento di tali prove diverse da quelle

indicate dalle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui venga

disposta l'eliminazione di una prova, il decreto di cui al primo

periodo individua le modalita' e i criteri per la valutazione finale,

salvaguardando criteri di uniformita' sul territorio nazionale per lo

svolgimento degli esami relativi a ciascuna professione, nonche' il

rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007,

n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali.

2. Nelle more della ricostituzione dell'Osservatorio nazionale di

cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,

l'accreditamento definitivo o provvisorio concesso per l'anno

accademico 2018/ 2019, ai sensi del decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il

Ministro della salute, 13 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 14 luglio 2017, n. 163, alle Scuole di specializzazione di

area sanitaria ad accesso riservato ai medici e' prorogato per l'anno

accademico 2019/2020. Le Scuole di specializzazione di area sanitaria

ad accesso riservato ai medici che non hanno superato

l'accreditamento ministeriale per l'anno accademico 2018/2019,

possono ripresentare istanza di accreditamento per l'anno accademico

2019/2020 secondo le modalita' ed i tempi comunicati dal Ministero

dell'universita' e della ricerca. Le istanze sono sottoposte ad una

Commissione di esperti, costituita dai componenti dell'Osservatorio

nazionale alla data del 29 settembre 2018, con il compito di

verificare standard e requisiti di idoneita' delle Scuole, delle loro

reti formative e delle singole strutture che le compongono, e di

formulare le conseguenti proposte di accreditamento. Ai componenti

della commissione non spettano indennita', gettoni di presenza o

altri emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle

spese documentate.

3. Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n.

130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208,

possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e

Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame

secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di

esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della

professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio

delle attivita' didattiche delle scuole. Conseguentemente e'

soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto

del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca 10

agosto 2017, n. 130.

Art. 238

Piano straordinario di investimenti nell'attivita' di ricerca

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca,

l'autonomia responsabile delle universita' e la competitivita' del

sistema universitario e della ricerca italiano a livello

internazionale, e' autorizzata nell'anno 2021, in deroga alle vigenti

facolta' assunzionali e, comunque, in aggiunta alle assunzioni

previste dall'articolo 6, comma 5-sexies del decreto-legge 30

dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

febbraio 2020, n. 8, l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo

24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel

limite di spesa di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2021. Ai fini del riparto tra le universita' delle risorse di cui al

presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6,

comma 5-sexies del decreto-legge n. 162 del 2019. Per le finalita' di

cui al presente comma il Fondo per il finanziamento ordinario delle

universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge

24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 200 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2021.

2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il fondo ordinario

per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del

decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' incrementato di 50

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 per l'assunzione di

ricercatori negli enti pubblici di ricerca. Le risorse di cui al

presente comma, nella misura di 45 milioni di euro annui, sono

ripartite tra gli enti pubblici di ricerca secondo i criteri di

riparto del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca

di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

I restanti 5 milioni di euro sono destinati, per le medesime

finalita' di cui al comma 1, agli enti di ricerca di cui all'articolo

1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non compresi nel

precedente periodo, fatta eccezione per l'Istituto superiore di

sanita' e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo

sviluppo economico sostenibile (ENEA) destinatari di specifiche

disposizioni del presente decreto. I criteri di riparto sono

stabiliti d'intesa con i Ministri vigilanti dei singoli enti.

3. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le

finalita' di cui ai commi 1 e 2 rimane a disposizione, nel medesimo

esercizio finanziario, per le altre finalita' del fondo per il

finanziamento ordinario delle universita' e del fondo ordinario per

gli enti e le istituzioni di ricerca.

4. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca, di

rafforzare le interazioni tra universita' e enti di ricerca e

favorire la partecipazione italiana alle iniziative relative ai

programmi quadro dell'Unione Europea, il Ministro dell'Universita' e

della Ricerca, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce un

nuovo programma per lo sviluppo di Progetti di Rilevante Interesse

Nazionale (PRIN) i quali, per complessita' e natura, richiedano la

collaborazione di piu' atenei o enti di ricerca. Per le finalita' di

cui al presente comma, il Fondo per gli investimenti nella ricerca

scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e' incrementato, per l'anno 2021

di 250 milioni e per l'anno 2022 di 300 milioni di euro.

5. Al fine di promuovere l'attivita' di ricerca svolta dalle

universita' e valorizzare il contributo del sistema universitario

alla competitivita' del paese, il Fondo per il finanziamento

ordinario delle universita', di cui all'articolo 5, comma 1, lettera

a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato, per l'anno

2021, di 100 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2022, di 200

milioni di euro. Con Decreto del Ministro dell'universita' e della

ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Universita'

Italiane, da adottarsi entro il 31 luglio dell'anno precedente a

quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto tra le

universita' delle risorse di cui al presente comma.

6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma

610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle

universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale

e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di

cui all'articolo 4 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

7. Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'articolo 62

del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero

dell'universita' e della ricerca puo' disporre l'ammissione al

finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti

del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26

luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n.

999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie

adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti

internazionali di cui all'articolo 18 del decreto del Ministro

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n.

593.

8. All'articolo 1, comma 971, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

dopo le parole « di cui all'articolo 10-bis della legge 31 dicembre

2009, n. 196 » sono aggiunte le seguenti « e delle maggiori risorse

assegnate, in ciascun anno di riferimento, al Fondo per il

finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5,

comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ».

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5, pari a euro 600

milioni per l'anno 2021, a euro 750 milioni per l'anno 2022 e a euro

450 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 238 bis

Misure urgenti per la realizzazione di specifici percorsi formativi a

sostegno dell'industria nazionale

1. Al fine di sviluppare percorsi formativi che favoriscono

l'integrazione interdisciplinare fra mondo accademico nazionale e

ricerca nel settore della difesa nonche' di integrare il sistema

della formazione universitaria, post universitaria e della ricerca a

sostegno del rilancio e di un piu' armonico sviluppo dei settori

produttivi strategici dell'industria nazionale, il Centro alti studi

per la difesa si riconfigura, in via sperimentale per un triennio, in

Scuola superiore ad ordinamento speciale della Difesa di alta

qualificazione e di ricerca nel campo delle scienze della difesa e

della sicurezza.

2. La Scuola di cui al comma 1, previo accreditamento ai sensi del

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 45, anche in

deroga al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), primo

periodo, del predetto regolamento relativamente al numero minimo di

docenti per la formazione del collegio del dottorato, puo' emanare

bandi annuali per corsi di dottorato in scienze della difesa e della

sicurezza a favore di un massimo di otto candidati per la durata di

tre anni estensibili a quattro, fino al raggiungimento, a regime, di

un numero di frequentatori non superiore a trentadue unita'.

3. L'offerta formativa della Scuola di cui al comma 1 e' attivata

sulla base di un piano strategico predisposto da un comitato

ordinatore, composto da due membri designati dal Ministro della

difesa e da tre esperti di elevata professionalita' scelti dal

Ministro dell'universita' e della ricerca. Lo stesso comitato

ordinatore cura l'attuazione del piano, ne coordina tutte le

conseguenti attivita' e formula le proposte e i pareri prescritti

dalla normativa vigente in materia di didattica, ricerca e servizi

agli studenti.

4. Ai componenti del comitato ordinatore di cui al comma 3 non

spettano compensi, indennita', gettoni di presenza o altri emolumenti

comunque denominati.

5. Al termine del periodo sperimentale di cui al comma 1, fermo

restando quanto previsto al comma 2, previa valutazione dei risultati

da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema

universitario e della ricerca, la riconfigurazione puo' assumere

carattere di stabilita', mediante il riconoscimento dell'autonomia

statutaria e regolamentare da attuare con decreto del Ministro

dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della

difesa e con il Ministro per la pubblica amministrazione, anche per

quanto concerne l'approvazione dello statuto e dei regolamenti

interni.

6. Per le esigenze di cui al presente articolo la dotazione

organica del personale civile del Ministero della difesa di cui alla

tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87

del 13 aprile 2013, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di quattro unita'

di personale, di cui due professori ordinari e due professori

associati, da assumere entro i limiti delle ordinarie facolta'

assunzionali e nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni del

personale, redatto secondo le previsioni degli articoli 6 e 6-ter del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

7. Le spese per il funzionamento e per le attivita' istituzionali

della Scuola di cui al comma 1, comprese quelle per il personale

docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione

delle strutture e per la ricerca scientifica, non gravano sul Fondo

di finanziamento ordinario delle universita' di cui all'articolo 5,

comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e restano

a carico del bilancio ordinario del Ministero della difesa.

8. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' autorizzata la spesa

di euro 587.164 per l'anno 2021, di euro 694.112 per l'anno 2022, di

euro 801.059 per l'anno 2023 e di euro 908.007 annui a decorrere

dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare

previsto dall'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di

cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Capo X   
  
Misure per l'innovazione tecnologica

Art. 239

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di

euro per l'anno 2020, per l'innovazione tecnologica e la

digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per

interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia

di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini

istituzionali, della diffusione dell'identita' digitale, del

domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e

dell'erogazione di servizi in rete, dell'accesso ai servizi in rete

tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e

64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' per i

servizi e le attivita' di assistenza tecnico-amministrativa

necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo

della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al

Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la

digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.

2. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri

o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la

digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate

le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati

alla sicurezza cibernetica.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari

a euro cinquanta milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi

dell'articolo 265.

Art. 240

Misure organizzative per gli uffici di livello dirigenziale generale

del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

1. E' istituita presso il Ministero dell'interno, nell'ambito del

Dipartimento della Pubblica Sicurezza di cui all'articolo 4 della

legge 1° aprile 1981, n. 121, una Direzione Centrale competente a

sviluppare le attivita' di prevenzione e di tutela informatica e

cibernetica previste dall'articolo 7-bis del decreto legge 27 luglio

2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio

2005 n. 155, e quelle attribuite al predetto Ministero dall'articolo

1 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, nonche' ad

assicurare l'unita' di indirizzo e coordinamento delle attivita'

svolte dalla specialita' della polizia postale e delle comunicazioni

della Polizia di Stato e degli altri compiti di natura tecnica che ne

costituiscono il completamento al fine dell'organico supporto alle

attivita' investigative. Alla Direzione Centrale e' preposto un

dirigente generale della Polizia di Stato, del ruolo ordinario della

carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia.

2. Il numero delle Direzioni Centrali e degli uffici di livello

equiparato in cui si articola il Dipartimento della Pubblica

Sicurezza, sulla scorta di quanto previsto dal comma 1, e',

conseguentemente, incrementato di una unita', fermo restando il

numero complessivo dei posti dirigenziali generali di pubblica

sicurezza di cui alla tabella A del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335.

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede ad adeguare alle

previsioni di cui al presente articolo il regolamento recante

l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale

generale del Ministero dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo

4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si

provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili

a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a

carico della finanza pubblica.

Capo XI   
  
Coesione territoriale

Art. 241

Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto

all'emergenza Covid-19

1. A decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le

risorse Fondo per lo sviluppo e la coesione rivenienti dai cicli

programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via

eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere

nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza

sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia di COVID-19

in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalita', le

amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei

Programmi operativi dei Fondi SIE ai sensi del regolamento (UE)

2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e

del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 23 aprile 2020. La riprogrammazione e' definita nel rispetto del

vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse,

pari all'80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20 per cento

nelle aree del Centro-Nord, di cui all'articolo 1, comma 6, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147, e della conseguente ripartizione

regionale. Al fine di accelerare e semplificare la riprogrammazione

del Fondo, nelle more della sottoposizione all'approvazione da parte

del CIPE, entro e non oltre il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo

e coesione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019,

n. 34 la Cabina di regia di cui all'articolo 1, comma 703, lettera c)

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, procede all'approvazione di

tali riprogrammazioni, secondo le regole e le modalita' previste per

il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni viene

fornita apposita informativa al Comitato interministeriale per la

programmazione economica e alle Commissioni parlamentari competenti

da parte dell'Autorita' politica delegata per le politiche di

coesione.

Art. 242

Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza

Covid-19

1. In attuazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE)

2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020,

le Autorita' di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi

strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di

cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le

spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che

decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere

sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al

contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e

sociali generati dall'epidemia di COVID-19.

2. Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese

rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 sono

riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla

rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per

essere destinate alla realizzazione di programmi operativi

complementari, vigenti o da adottarsi.

3. Ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 sono

altresi' destinate le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui

all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili

per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei

programmi di cui al comma 1.

4. Nelle more della riassegnazione delle risorse di cui al comma 2,

le Autorita' di gestione dei Programmi dei fondi strutturali europei

possono assicurare gli impegni gia' assunti relativi a interventi poi

sostituiti da quelli emergenziali di cui al comma 1 attraverso la

riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la

coesione (FSC) che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 44,

comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Al fine di

accelerare e semplificare le suddette riprogrammazioni, con

riferimento alle risorse rivenienti dai cicli programmatori

2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 nelle more della sottoposizione

all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione

economica, entro il 31 luglio 2020, dei Piani di sviluppo e coesione

di cui al citato articolo 44, la Cabina di regia di cui all'articolo

1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

procede all'approvazione di tali riprogrammazioni secondo le regole e

le modalita' previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di

tali riprogrammazioni viene fornita apposita informativa al Comitato

interministeriale per la programmazione economica da parte

dell'Autorita' politica delegata per le politiche di coesione. Per le

Amministrazioni titolari di programmi dei fondi strutturali europei

2014-2020 per le quali non siano previste assegnazioni oggetto della

verifica di cui al citato articolo 44, ovvero nel caso in cui le

risorse rivenienti dalla riprogrammazione del Fondo per lo sviluppo e

la coesione (FSC) non dovessero risultare sufficienti per le

finalita' del presente comma, e' possibile procedere attraverso

l'assegnazione, con apposite delibere CIPE, delle necessarie risorse

a valere e nei limiti delle disponibilita' del FSC, nel rispetto

degli attuali vincoli di destinazione territoriale.

5. Le risorse di cui al comma 4 ritornano nelle disponibilita' del

Fondo per lo sviluppo e la coesione nel momento in cui siano rese

disponibili nei programmi complementari le risorse finanziarie di cui

al comma 2. 6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il

Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla

definizione di appositi accordi con le Amministrazioni titolari dei

programmi dei fondi strutturali europei anche ai fini della

ricognizione delle risorse attribuite ai programmi operativi

complementari e propone al Comitato Interministeriale per la

Programmazione Economica, ove necessario, le delibere da adottare per

la definitiva approvazione delle suddette risorse.

7. La data di scadenza dei programmi operativi complementari

relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 e' fissata al 31

dicembre 2025.

Art. 243

Incremento del Fondo di sostegno alle attivita' economiche nelle aree

interne a seguito dell'emergenza Covid-19

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il

comma 65-quater sono inseriti i seguenti:

«65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di

euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e

di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai

Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori

necessita' di sostegno del settore artigianale e commerciale

conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri

derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione

2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre

2013, n. 147.».

65-sexies. Il fondo di cui al comma 65-ter e' incrementato di 30

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di

realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei

comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si

provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo

per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui

all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con

apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono

individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri:

spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle

persone fisiche inferiori alle medie di riferimento. Con il medesimo

decreto il Fondo e' ripartito tra i comuni svantaggiati e sono

stabiliti i termini e le modalita' di accesso e di rendicontazione al

fine di realizzare i seguenti interventi: a) adeguamento di immobili

appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso

gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per

l'apertura di attivita' commerciali, artigianali o professionali per

un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione

di inizio attivita'; b) concessione di contributi per l'avvio delle

attivita' commerciali, artigianali e agricole; c) concessione di

contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza

e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso

per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da

destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalita'

di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo

periodo del presente comma, sono altresi' autorizzati alla

concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al

loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad

abitazione principale, nonche' alla concessione in uso gratuito di

locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare

forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei

concessionari.

65-septies. In coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo

delle aree interne, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la

coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, un importo pari a 3 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e' destinato al

finanziamento, in via sperimentale, da parte dei comuni presenti

nelle aree interne, anche in forma associata, di borse di studio per

dottorati denominati, ai soli fini del presente comma, "dottorati

comunali". I dottorati comunali sono finalizzati alla definizione,

all'attuazione, allo studio e al monitoraggio di strategie locali

volte allo sviluppo sostenibile in coerenza con l'Agenda 2030

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e in particolare alla

transizione ecologica, alla transizione digitale, al contrasto delle

diseguaglianze sociali ed educative, al rafforzamento delle attivita'

economiche e al potenziamento delle capacita' amministrative. I

dottorati comunali sono soggetti all'accreditamento da parte del

Ministero dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'articolo 4,

comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di cui

al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della

ricerca 8 febbraio 2013, n. 45. Entro trenta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro

dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per il

Sud e la coesione territoriale, stabilisce, con proprio decreto,

criteri e modalita' per la stipula delle convenzioni tra i comuni e

le universita' per l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma,

nonche' i contenuti scientifici e disciplinari dei dottorati

comunali. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono

ripartite con decreto del Ministro per il Sud e la coesione

territoriale tra i comuni delle aree interne selezionati con apposito

bando».

Art. 244

Credito d'imposta per le attivita' di ricerca e sviluppo nelle aree

del Mezzogiorno e nelle regioni colpite dagli eventi sismici degli

anni 2016 e 2017.

1. Al fine di incentivare piu' efficacemente l'avanzamento

tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e

sviluppo delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nonche' nelle

regioni Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici del 24

agosto, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, la misura

del credito d'imposta per gli investimenti in attivita' di ricerca e

sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre

2019, n. 160, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di

COVID-19, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle

suddette regioni, e' aumentata dal 12 al 25 per cento per le grandi

imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, il cui

fatturato annuo e' almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui

totale di bilancio e' almeno pari a 43 milioni di euro, dal 12 al 35

per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone

e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, e dal

12 al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di

cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di

bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite

dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio

2003.

2. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista

dal comma 1 si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni

previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17

giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con

il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare

dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di «Aiuti a

progetti di ricerca e sviluppo».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 106,4

milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo

e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27

dicembre 2013, n. 147.

Art. 245

Misura di sostegno al fabbisogno di circolante dei beneficiari di

«Resto al Sud» per far fronte agli effetti dell'emergenza

sanitaria.

1. Al fine di salvaguardare la continuita' aziendale e i livelli

occupazionali delle attivita' finanziate dalla misura agevolativa

«Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno

2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto

2017, n. 123, nonche' di sostenere il rilancio produttivo dei

beneficiari della suddetta misura e la loro capacita' di far fronte a

crisi di liquidita' correlate agli effetti socioeconomici

dell'emergenza Covid-19, i fruitori del suddetto incentivo possono

accedere, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 4,

ad un contributo a fondo perduto a copertura del loro fabbisogno di

circolante, il cui ammontare e' determinato, ai sensi del Regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e nei

limiti dallo stesso previsti all'articolo 3, comma 2, in misura pari

a:

a) 15.000 euro per le attivita' di lavoro autonomo e

libero-professionali esercitate in forma individuale;

b) 10.000 euro per ciascun socio, fino ad un importo massimo di

40.000 euro per ogni impresa.

2. Per accedere al contributo di cui al comma 1, i liberi

professionisti, le ditte individuali e le societa', ivi incluse le

cooperative, devono:

a) aver completato il programma di spesa finanziato dalla

suddetta misura agevolativa;

b) essere in possesso dei requisiti attestanti il corretto

utilizzo delle agevolazioni e non trovarsi quindi in una delle

condizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto del Ministro

per la coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n.

174;

c) avere adempiuto, al momento della domanda, agli oneri di

restituzione delle rate del finanziamento bancario di cui

all'articolo 7, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro per la

coesione territoriale e il Mezzogiorno del 9 novembre 2017, n. 174.

3. Il contributo di cui al comma 1 e' erogato in un'unica soluzione

dal soggetto gestore di cui all'articolo 1, comma 3, del

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a seguito dello svolgimento delle

verifiche di cui al comma 2 e contestualmente all'erogazione della

quota a saldo di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto del

Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno del 9 novembre

2017, n. 174, ovvero, qualora sia gia' stata completata l'erogazione

delle risorse, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa

richiesta.

4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a valere sulle

risorse assegnate, con delibere Cipe n. 74 del 7 agosto 2017 e n. 102

del 22 dicembre 2017, all'incentivo di cui all'articolo 1 del

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica.

Art. 245 bis

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

1. Al fine di sostenere il rilancio produttivo del Mezzogiorno e di

promuovere la costituzione di nuove start-up nelle regioni Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia

attraverso la misura denominata «Resto al Sud», all'articolo 1 del

decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,

dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: «fino ad un massimo di

50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di

60.000 euro»;

b) al comma 8, lettera a), le parole: «35 per cento» sono

sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;

c) al comma 8, lettera b), le parole: «65 per cento» sono

sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

Art. 246

Sostegno al Terzo settore nelle regioni del Mezzogiorno e nelle

regioni maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da

COVID-19.

1. Con risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di

cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

sono concessi contributi volti al sostegno del terzo settore nelle

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia nonche' nelle Regioni Lombardia e Veneto, con la

finalita' di rafforzare l'azione a tutela delle fasce piu' deboli

della popolazione a seguito dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19. Lo stanziamento complessivo per la misura e' pari ad euro

100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad

interventi per il contrasto alla poverta' educativa, e a euro 20

milioni per l'anno 2021.

2. Il contributo e' concesso in forma di sovvenzione diretta per il

finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica

nel rispetto dei principi di trasparenza e parita' di trattamento. Il

contributo puo' essere cumulato con il sostegno proveniente da altre

fonti per gli stessi costi ammissibili.

3. Il contributo e' destinato agli enti che svolgono almeno una

delle attivita' di interesse generale previste all'articolo 5, comma

1, lettere a), c), d), e), f), i), l), m), p), q), r), s), t), u),

v), w) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4. L'Agenzia per la coesione territoriale provvede a definire le

finalita' degli interventi da finanziare, le categorie di enti a cui

sono rivolti, i requisiti di accesso al contributo, nonche' i costi

ammissibili e le percentuali di copertura tramite il contributo.

5. Le Regioni di cui al comma 1, in attuazione delle modifiche

introdotte dal Regolamento 2020/558 del Parlamento Europeo e del

Consiglio, possono procedere attraverso le risorse dei propri

Programmi Operativi FERS e FSE a concedere ulteriori contributi per

le finalita' di cui al comma 1.

Capo XII   
  
Accelerazione dei concorsi   
  
Sezione I   
  
Decentramento e digitalizzazione delle procedure

Art. 247

Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica

delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata in vigore

del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020, nel rispetto delle

misure di contrasto al fenomeno epidemiologico da Covid19 e di quelle

previste dall'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, le

procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale

di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre

2013, n. 125, e di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte, presso sedi

decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale secondo

le previsioni del presente articolo.

2. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei Ministri individua le sedi di svolgimento delle prove

concorsuali anche sulla base della provenienza geografica dei

candidati, utilizzando idonei locali di plessi scolastici di ogni

ordine e grado, di sedi universitarie e di ogni altra struttura

pubblica o privata, anche avvalendosi del coordinamento dei prefetti

territorialmente competenti. L'individuazione da parte del

Dipartimento della funzione pubblica delle strutture disponibili di

cui al presente comma avviene tenendo conto delle esigenze di

economicita' delle procedure concorsuali e nei limiti delle risorse

disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni destinatarie

delle predette procedure concorsuali a carico delle quali sono posti

gli oneri derivanti dall'utilizzo delle strutture.

3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso

l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque

l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della

stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza

delle comunicazioni e la loro tracciabilita'.

4. La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente

articolo e' presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del

bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica,

attraverso apposita piattaforma digitale gia' operativa o predisposta

anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti

specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di

soluzioni o applicativi esistenti.

5. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in

possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui

intestato e registrarsi nella piattaforma attraverso il Sistema

pubblico di identita' digitale (SPID). Ogni comunicazione concernente

il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro

esito, e' effettuata attraverso la predetta piattaforma. Data e luogo

di svolgimento delle prove sono resi disponibili sulla piattaforma

digitale con accesso da remoto attraverso l'identificazione del

candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo

svolgimento delle stesse.

6. Per l'applicazione software dedicata allo svolgimento delle

prove concorsuali e le connesse procedure, ivi compreso lo

scioglimento dell'anonimato anche con modalita' digitali, il

Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio

dei ministri, anche per il tramite di FormezPA, puo' avvalersi di

CINECA Consorzio Interuniversitario, con oneri a carico delle

amministrazioni interessate alle procedure concorsuali nei limiti

delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7. La commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai

candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La commissione

esaminatrice e le sottocommissioni possono svolgere i propri lavori

in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la

tracciabilita' delle comunicazioni.

8. Il requisito di accesso alle qualifiche e ai profili

professionali del personale reclutato secondo le modalita' di cui al

presente articolo, e' individuato esclusivamente in base al titolo di

studio definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, anche

in deroga agli specifici titoli professionali previsti dalle singole

pubbliche amministrazioni per ciascuna qualifica o profilo.

9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3,

comma 15, della legge 19 giugno 2019, n. 56, il Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri

individua i componenti delle commissioni esaminatrici sulla base di

manifestazioni di interesse pervenute a seguito di apposito avviso

pubblico. A tal fine e per le procedure concorsuali di cui al

presente articolo, i termini di cui all'articolo 53, comma 10, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativi

all'autorizzazione a rivestire l'incarico di commissario nelle

procedure concorsuali di cui al presente articolo, sono

rideterminati, rispettivamente, in dieci e quindici giorni.

10. All'articolo 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, le

parole da « I compensi stabiliti » a « della presente legge » sono

soppresse.

11. Alle procedure concorsuali di cui al presente articolo non si

applica la riserva di cui all'articolo 52, comma 1-bis, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 12. Per le procedure di cui al

presente articolo, i termini previsti dall'articolo 34-bis, commi 2 e

4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono stabiliti,

rispettivamente, in sette e quindici giorni.

Art. 248

Disposizioni per la conclusione delle procedure di reclutamento della

Commissione Ripam per il personale delle pubbliche amministrazioni

1. Per le procedure concorsuali per il personale non dirigenziale,

di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto

2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre

2013, n. 125, e all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, gia' bandite alla data di entrata in vigore del

presente decreto e per quelle nelle quali, alla medesima data, sia

stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste, la

Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle

Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) puo' modificare, su richiesta delle

amministrazioni destinatarie delle procedure concorsuali, le

modalita' di svolgimento delle prove previste dai relativi bandi di

concorso, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti alle

procedure, prevedendo esclusivamente:

a) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali per lo

svolgimento delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in

videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di

soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa,

l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni

e la loro tracciabilita';

b) lo svolgimento delle prove anche presso sedi decentrate

secondo le modalita' dell'articolo 247.

2. Alle commissioni esaminatrici e alle sottocommissioni si applica

il comma 7 dell'articolo 247.

3. In attuazione delle modalita' di svolgimento delle prove

concorsuali stabilite ai sensi del comma 1, FormezPA puo' risolvere i

contratti stipulati per l'organizzazione delle procedure concorsuali

indette dalla Commissione per l'attuazione del Progetto di

Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) che, alla

data di entrata in vigore del presente decreto, non hanno avuto un

principio di esecuzione, fermo restando l'indennizzo limitato alle

spese sostenute dall'operatore economico sino alla data della

risoluzione, con oneri a carico delle amministrazioni interessate

alle procedure concorsuali a valere sulle risorse disponibili a

legislazione vigente. Sono conseguentemente adeguati gli accordi

convenzionali con Formez PA.

4. Il pagamento dell'indennizzo al ricorrere dei presupposti di cui

al comma 3 non costituisce ipotesi di danno erariale.

Art. 249

Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica

delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi

concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita'

decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle

lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonche' le modalita'

di svolgimento delle attivita' delle commissioni esaminatrici di cui

al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda

di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247,

possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165. 2. Per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia

ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 259 e 260.

Sezione II   
  
Disposizioni per l'accelerazione dei concorsi e per la conclusione  
delle procedure sospese

Art. 250

Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi,

gia' banditi, degli enti pubblici di ricerca

1. Entro il 30 giugno 2020 la Scuola nazionale dell'Amministrazione

bandisce l'VIII corso-concorso selettivo per la formazione

dirigenziale, prevedendo:

a) la presentazione della domanda di partecipazione anche con le

modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 247;

b) lo svolgimento con modalita' telematiche di due prove scritte,

effettuate anche nella medesima data e nelle sedi decentrate di cui

all'articolo 247, comma 2;

c) un esame orale nel corso del quale saranno accertate anche le

conoscenze linguistiche, che puo' essere anche svolto in

videoconferenza secondo le modalita' di cui all'articolo 247, comma

3;

d) una commissione di concorso articolata in sottocommissioni. Si

applica comunque il comma 7, dell'articolo 247.

2. Il corso si articola in quattro mesi di formazione generale

presso la Scuola nazionale dell'Amministrazione, anche attraverso

l'utilizzo della didattica a distanza, e in sei mesi di formazione

specialistica e lavoro presso le amministrazioni di destinazione; i

programmi del corso forniscono ai partecipanti una formazione

complementare rispetto al titolo posseduto all'accesso alla Scuola.

3. Per quanto non diversamente disposto si applicano le

disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24

settembre 2004, n. 272 ed al decreto del Presidente della Repubblica

16 aprile 2013, n. 70, in quanto compatibili.

4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1

i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di

dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno

superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in

graduatoria oltre i posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo

l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il

Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a

decorrere dal 1° gennaio 2021, attingono, fino ad esaurimento, per la

copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando

l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia' banditi alla data di

entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono

procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento

degli iscritti al predetto elenco.

5. Le procedure concorsuali di reclutamento, gia' bandite alla data

di entrata in vigore del presente decreto dagli enti pubblici di

ricerca e le procedure per il conferimento, ai sensi dell'articolo 22

della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di assegni di ricerca possono

essere concluse, anche in deroga alle previsioni dei bandi, sulla

base di nuove determinazioni, rese pubbliche con le medesime

modalita' previste per i relativi bandi, che possono consentire la

valutazione dei candidati e l'effettuazione di prove orali con le

modalita' di cui all'articolo 247, comma 3.

Art. 251

Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici presso

il Ministero della salute

1. Tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto e della necessita'

di assicurare tempestivamente i controlli sanitari presso i

principali porti e aeroporti del Paese, all'articolo 2, comma 1, del

decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: «a tempo

indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero mediante concorsi

per titoli ed esame orale, da svolgersi anche in modalita' telematica

e decentrata. Al termine del periodo di prova, cui sono soggetti

anche coloro che lo abbiano gia' superato in medesima qualifica e

profilo professionale presso altra amministrazione pubblica,

l'assunzione e' condizionata alla valutazione con esito positivo di

un esame teorico-pratico, scritto od orale, sulle materie individuate

dai relativi bandi di concorso».

2. Le prove dei concorsi pubblici per il reclutamento di 40

dirigenti sanitari medici, 12 dirigenti sanitari veterinari e 91

funzionari tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di

lavoro, avviati ai sensi dell'articolo 1, commi da 355 a 359, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i cui bandi sono pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale -

del 27 settembre 2019, n. 77, e del 4 febbraio 2020, n. 10, possono

essere concluse, previa riapertura dei termini per la presentazione

delle domande di partecipazione, anche con le modalita' di cui

all'articolo 249 e mediante la valutazione dei titoli e un esame

scritto e orale.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, il Ministero della

salute e' autorizzato, altresi', ad assumere, mediante concorso

pubblico espletato anche con le modalita' di cui all'articolo 247, 7

ingegneri biomedici, appartenenti all'Area III, posizione economica

F1, nell'ambito del contingente di 80 unita' gia' previsto

dall'articolo 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. Il Ministero della salute, in deroga alle disposizioni di cui ai

decreti del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, 24

settembre 2004, n. 272 e 9 maggio 1994, n. 487, e' altresi'

autorizzato a reclutare il personale di cui all'articolo 1, comma

5-ter, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, limitatamente ai

dirigenti da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, mediante

concorsi pubblici per titoli ed esame orale, da svolgersi anche con

le modalita' di cui all'articolo 249. Al termine del periodo di

prova, cui sono soggetti anche coloro che lo abbiano gia' superato in

medesima qualifica e profilo professionale presso altra

amministrazione pubblica, l'assunzione e la conseguente immissione in

ruolo e' condizionata alla valutazione con esito positivo di un esame

teorico-pratico, di una prova scritta e di una prova orale, sulle

materie individuate dai relativi bandi di concorso.

Art. 252

Misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del

Ministero della giustizia

1. Per assicurare il regolare svolgimento dell'attivita'

giudiziaria, il Ministero della giustizia, entro novanta giorni

dall'entrata in vigore del presente decreto, puo' avviare le

procedure gia' autorizzate per il reclutamento delle seguenti unita'

di personale:

a) 400 unita' di personale amministrativo non dirigenziale da

inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, con la

qualifica di direttore - Area III/F3, di cui all'articolo 7 del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno 2019;

b) 150 unita' di personale amministrativo non dirigenziale di

Area III/F1 residue rispetto a quanto previsto ai sensi degli

articoli 3-bis, comma 1, lettera b), e 3-ter, comma 1, lettera b),

del decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro

per la semplificazione e la pubblica amministrazione 20 ottobre 2016,

in deroga alle modalita' ivi previste, per l'urgente necessita' di

far fronte alle gravi scoperture di organico degli uffici giudiziari

che hanno sede nei Distretti di Torino, Milano, Brescia, Venezia,

Bologna.

2. Ai fini di cui al comma 1 si provvede mediante concorsi per

titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per

l'accesso alla selezione delle figure professionali di cui al comma

1, lettere a) e b), e' richiesto il titolo di studio della laurea in

giurisprudenza o equivalente nonche' il possesso di almeno uno dei

seguenti titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso:

a) aver svolto almeno cinque anni di servizio

nell'amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario

giudiziario, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle

figure professionali di cui al comma 1, lettera a);

a-bis) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione

giudiziaria, senza demerito, per l'accesso alla selezione delle

figure professionali di cui al comma 1, lettera b);

b) aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato

onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati,

per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni

disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi,

attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso

A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie

di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza

svolti in attivita' di supplenza annuale;

e) essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell'articolo

24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in

materie giuridiche;

f) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di

polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori,

o nei ruoli superiori;

g) avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie

giuridiche e avere svolto attivita' lavorativa per almeno 6 mesi

presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per

l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea.

g-bis) aver svolto attivita' lavorativa per almeno cinque anni

presso una pubblica amministrazione in una posizione funzionale per

l'accesso alla quale e' richiesto il possesso del diploma di laurea.

3. Per le procedure di cui al comma 2, il bando di selezione,

emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,

stabilisce:

a) i punteggi sono attribuiti ai titoli di cui al comma 2 secondo

i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di iscrizione maturata

nel termine di cui al comma 1, votazione relativa al titolo di studio

richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici

universitari o post universitari in possesso del candidato. I

punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso

ciascun Distretto giudiziario, anche attraverso le modalita' di cui

all'articolo 248, comma 1;

c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici,

eventualmente articolate su base distrettuale;

c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale,

individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per

ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in

sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni

ex aequo.

4. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1, lettera

b), e' destinato in via esclusiva agli uffici giudiziari ivi

indicati, presso i quali deve prestare servizio per un periodo non

inferiore a cinque anni ai sensi dell'articolo 35, comma 5-bis, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero della giustizia, entro

novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, puo'

procedere, altresi' ad avviare procedure per il reclutamento,

autorizzato dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri del 20 giugno 2019, di 2.700 unita' di personale

amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli

dell'Amministrazione giudiziaria, con la qualifica di cancelliere

esperto - Area II/F3.

6. Ai fini di cui al comma 5, si provvede mediante concorsi per

titoli ed esame orale su base distrettuale, ai sensi dell'articolo 35

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'articolo 1 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per

l'accesso alla selezione delle predette figure professionali il

candidato deve essere in possesso del titolo di studio previsto per

la qualifica di cui al comma 5, nonche' di almeno uno dei seguenti

titoli maturati alla data di scadenza del bando di concorso, ai fini

dell'attribuzione di punteggio aggiuntivo:

a) aver svolto almeno tre anni di servizio nell'amministrazione

giudiziaria, senza demerito;

b) aver svolto, per almeno un anno, le funzioni di magistrato

onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

c) essere stato iscritto all'albo professionale degli avvocati,

per almeno due anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni

disciplinari;

d) aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi,

attivita' di docente di materie giuridiche nella classe di concorso

A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie

di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza

svolti in attivita' di supplenza annuale;

e) aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di

polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori,

o nei ruoli superiori.

7. Per le procedure di cui al comma 6, il bando di selezione,

emanato dal Ministero della giustizia d'intesa con il Dipartimento

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,

stabilisce:

a) i punteggi attribuiti ai titoli di cui al comma 6, lettere da

a) ad e), secondo i seguenti criteri: anzianita' di servizio o di

iscrizione maturata nel termine di cui al comma 1, eccedente il

periodo minimo indicato, votazione relativa al titolo di studio

richiesto per l'accesso e ad eventuali ulteriori titoli accademici

universitari o post universitari in possesso del candidato. I

punteggi relativi ai requisiti di cui al comma 2 sono cumulabili;

b) lo svolgimento di un esame del candidato, svolto presso i

Distretti giudiziari, anche attraverso le modalita' di cui

all'articolo 248, comma 1;

c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici,

eventualmente articolate su base distrettuale:

c-bis) il numero dei candidati ammessi a sostenere la prova orale,

individuato in un multiplo del numero dei posti messi a concorso per

ciascun distretto giudiziario, sulla base dei punteggi attribuiti in

sede di valutazione dei titoli e considerate le eventuali posizioni

ex aequo.

8. La successiva assunzione delle unita' di personale di cui al

comma 1, lettera a), e di cui al comma 5, per le quali l'articolo 7

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 giugno

2019 ha concesso la sola autorizzazione a indire procedure di

reclutamento, dovra' avvenire a valere sulle facolta' assunzionali

disponibili a legislazione vigente e secondo l'ordinaria procedura di

cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del

2001.

9. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo,

l'Amministrazione giudiziaria puo' indicare l'attribuzione di un

punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno svolto, con

esito positivo, il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi

dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 o che hanno

maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi

1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 253

Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario

1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute, dei commissari e

del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga

a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre

1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per

magistrato ordinario puo' effettuare le operazioni di correzione

degli elaborati scritti con modalita' telematica, garantendo comunque

la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo i

criteri e le modalita' di cui al comma 7 dell'articolo 247.

2. Il termine del 31 luglio 2020 puo' essere prorogato con

provvedimento motivato del presidente della commissione, ove

necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e

del personale amministrativo.

3. Con le medesime modalita' indicate al comma 1 si svolgono le

riunioni riservate dei componenti della commissione.

4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione

esaminatrice, con provvedimento motivato, puo' autorizzare lo

svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario

mediante collegamento da remoto con le modalita' di cui all'articolo

247, comma 3, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche

che assicurino la pubblicita' delle stesse prove, l'identificazione

dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro

tracciabilita'.

5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui

all'articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del

2006 dovuto alla necessita' di rispettare le norme e le prescrizioni

sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela

della salute dei candidati, dei commissari e del personale

amministrativo non e' valutabile ai fini dell'applicazione del comma

8 dello stesso articolo 6.

Art. 254

Misure urgenti in tema di concorso notarile ed esame di abilitazione

all'esercizio della professione forense

1. Ai fini del completamento delle procedure e delle attivita'

relative al concorso per esame a 300 posti per notaio bandito con

decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all'esame di abilitazione

all'esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del

Ministro della giustizia 11 giugno 2019, e' consentita la correzione

degli elaborati scritti con modalita' di collegamento a distanza, ai

sensi dell'articolo 247, comma 7, con le modalita' di cui al comma 2.

2. Il presidente della commissione notarile nominata a norma

dell'articolo 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 e, su

richiesta motivata dei presidenti delle sottocommissioni del

distretto di Corte d'appello nominate a norma dell'articolo 22, commi

4 e 7, del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, il presidente

della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del

medesimo regio decreto possono autorizzare la correzione da remoto

degli elaborati scritti, purche' siano mantenuti i medesimi criteri

di correzione gia' adottati dalle commissioni d'esame. Ove si proceda

ai sensi del periodo precedente, il presidente della commissione

notarile e i presidenti delle sottocommissioni per l'esame di

abilitazione alla professione di avvocato fissano il calendario delle

sedute, stabiliscono le modalita' telematiche con le quali effettuare

il collegamento a distanza e dettano le disposizioni organizzative

volte a garantire la trasparenza, la collegialita', la correttezza e

la riservatezza delle sedute, nonche' a rispettare le prescrizioni

sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela

della salute dei commissari e del personale amministrativo. I

presidenti delle sottocommissioni per l'esame di abilitazione alla

professione di avvocato provvedono ai sensi del periodo precedente in

conformita' ai criteri organizzativi uniformi stabiliti dalla

commissione centrale.

3. Il presidente della commissione nominata a norma dell'articolo 5

del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 166 per il concorso

notarile e, su richiesta motivata dei presidenti delle

sottocommissioni del distretto di Corte d'appello, il presidente

della commissione centrale di cui all'articolo 22, quinto comma, del

regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578 per l'esame di abilitazione

all'esercizio della professione di avvocato possono autorizzare, per

gli esami orali delle procedure di cui al comma 1 programmati sino al

30 settembre 2020, lo svolgimento con modalita' di collegamento da

remoto ai sensi dell'articolo 247, comma 3, secondo le disposizioni

di cui al comma 2, ferma restando la presenza, presso la sede della

prova di esame, del presidente della commissione notarile o di altro

componente da questi delegato, del presidente della sottocommissione

per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonche' del

segretario della seduta e del candidato da esaminare, nel rispetto

delle prescrizioni sanitarie relative all'emergenza epidemiologica da

COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del

personale amministrativo. I presidenti delle sottocommissioni per

l'esame di abilitazione alla professione di avvocato procedono allo

svolgimento delle prove in conformita' ai criteri organizzativi

uniformi stabiliti dalla Commissione centrale.

4. Nel caso di adozione di modalita' telematiche per l'esame orale,

il presidente impartisce, ove necessario, disposizioni volte a

disciplinare l'accesso del pubblico all'aula di esame.

5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche alle

prove orali dell'esame per l'iscrizione all'albo speciale per il

patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione e alle altre

giurisdizioni superiori bandito con decreto dirigenziale 10 aprile

2019.

6. All'articolo 47, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247,

alla fine, dopo le parole: «in materie giuridiche», aggiungere le

parole: «, anche in pensione».

Art. 255

Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento

della durata dei procedimenti giudiziari pendenti

1. Al fine di dare attuazione ad un programma di misure

straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della

durata dei procedimenti giudiziari pendenti nonche' per assicurare

l'avvio della digitalizzazione del processo penale, il Ministero

della giustizia e' autorizzato ad assumere, nel biennio 2020-2021,

con decorrenza non anteriore al 1° settembre 2020, con contratto di

lavoro a tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi,

anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle

assunzioni gia' programmate, un contingente massimo di 1.000 unita'

di personale amministrativo non dirigenziale di area II/F1.

L'assunzione del personale di cui al periodo precedente e'

autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga ai limiti di spesa di

cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.

122. 2. L'amministrazione procede alle assunzioni di cui al comma 1

secondo le procedure previste dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 e

successive modificazioni ovvero mediante colloquio di idoneita' e

valutazione dei titoli, nel rispetto dei principi di imparzialita' e

trasparenza. Tra i titoli valutabili ai sensi del presente comma sono

compresi quelli di cui all'articolo 50, commi 1-quater e 1-quinquies,

del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonche'

l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai fini

dello svolgimento delle attivita' di tirocinio e collaborazione

presso gli uffici giudiziari, come attestato dai capi degli uffici

medesimi.

3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa

di euro 12.508.014 per l'anno 2020, di euro 37.524.040 per l'anno

2021 e di euro 25.016.027 per l'anno 2022, cui si provvede:

a) quanto a euro 12.508.014 per l'anno 2020 e a euro 7.877.769

per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e

speciali della missione « Fondi da ripartire » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo

al Ministero dello sviluppo economico per euro 1.700.000 per l'anno

2020, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle

finanze per euro 2.500.000 per l'anno 2020, l'accantonamento relativo

al Ministero della giustizia per euro 5.500.000 per l'anno 2020 e per

euro 7.877.769 per l'anno 2021, l'accantonamento relativo al

Ministero della difesa per euro 1.700.000 per l'anno 2020 e

l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali per euro 1.108.014 per l'anno 2020;

b) quanto a euro 15.000.000 per l'anno 2021, a euro 18.000.000

per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a euro 14.646.271 per l'anno 2021 e a euro 7.016.027

per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 256

Misure straordinarie per la definizione dell'arretrato penale presso

le Corti di appello

1. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole « definizione dei

procedimenti », sono aggiunte le seguenti: « penali e » e dopo le

parole « Corti di appello » sono aggiunte le seguenti: « ai sensi

dell'articolo 132-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale ovvero »;

b) all'articolo 63, comma 1, le parole «trecentocinquanta» sono

sostituite dalle seguenti: «ottocentocinquanta».

2. Entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e'

adottato il decreto di cui all'articolo 65, commi 1 e 2, del

decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, per la rideterminazione della

pianta organica ad esaurimento dei giudici ausiliari e per le

modalita' e i termini di presentazione delle domande.

3. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata la spesa

di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 257

Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica

delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei

conti

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto

e fino al 31 dicembre 2020 i principi e i criteri direttivi

concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita'

decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possono

applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al

personale della Corte dei conti, indette anche congiuntamente ad

altre Amministrazioni. Il Presidente della Corte medesima determina,

con proprio decreto, le modalita' tecniche per l'applicazione del

presente articolo.

Art. 258

Semplificazione di procedure assunzionali e formative del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco

1. In relazione alla necessita' di attuare le misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19, e' autorizzata nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

l'assunzione eccezionale di 25 medici a tempo determinato per la

durata di sette mesi a decorrere dal 1° giugno 2020. Il personale di

cui al presente comma non instaura un rapporto di impiego con il

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma un rapporto di servizio con

immediata esecuzione per la durata stabilita. Detto personale e'

assegnato alle sedi di servizio individuate dall'Amministrazione e ad

esso e' attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto per

i Vice Direttori Sanitari appartenenti ai ruoli direttivi sanitari

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'art. 178 del

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come integrato dal

decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127. Ai fini di cui al

presente comma il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso

pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, previe

intese con il Ministero della Difesa, puo' utilizzare il personale

medico selezionato e non assunto, nell'ambito delle procedure di

arruolamento temporaneo di medici militari previste dall'articolo 7,

commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, secondo l'ordine

predisposto dal Ministero della Difesa e previo assenso degli

interessati. Le attivita' professionali sanitarie svolte dai medici

di cui alla presente disposizione costituiscono titolo nelle

procedure concorsuali per l'assunzione di personale nella qualifica

di Vice Direttore Sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1 e per garantire la

migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso

la piena efficienza operativa del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, assicurando l'immediato supporto e la piu' rapida copertura di

posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo

144 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il corso di

formazione per l'accesso alla qualifica iniziale di vice direttore,

avviato a seguito del concorso pubblico indetto con decreto del Capo

del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile del 27 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale - 4^ Serie Speciale - « Concorsi ed Esami » n. 5 del 16

gennaio 2018, in svolgimento alla data di entrata in vigore del

presente decreto, ha, in via straordinaria, la durata di nove mesi e

si articola nella sola fase della formazione teorico-pratica. Al

termine dei nove mesi, i vice direttori in prova sostengono un esame

all'esito del quale, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco, su proposta del direttore centrale per la formazione del

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della

difesa civile, esprime il giudizio di idoneita' ai servizi di

istituto.

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a euro

706.625 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del

decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Art. 259

Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di

procedure concorsuali

1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da

indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate,

delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al

fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da

COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica

dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al

permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni

dei commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. Le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali delle

pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni

concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono

essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello

previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di

settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a:

a. la semplificazione delle modalita' del loro svolgimento,

assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo

svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove

previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla

presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con

quesiti a risposta multipla;

b. la possibilita' dello svolgimento delle prove anche con

modalita' decentrate e telematiche di videoconferenza.

2-bis. Restano ferme le modalita' di accesso e, ove previste, le

relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso,

nonche' la validita' delle prove concorsuali gia' sostenute.

3. Per esigenze di celerita', previa pubblicazione di apposito

avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi gia' banditi, i

provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di

pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole

amministrazioni.

4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle

misure di contenimento del COVID-19, a una o piu' fasi delle

procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle

Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza

dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso

successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali

risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito

dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i

criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i

candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito

di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo

corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la

medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del

concorso cui sono stati rinviati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5,

del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzato lo

svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche

e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel

rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della

salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della

Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della

difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro

della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica

amministrazione.

6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con

l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al

personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4

novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020

della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque

spettanti, la parte residua e' fruita entro i dodici mesi successivi

ai termini previsti a ordinamento vigente.

7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020,

dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.

133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno

2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre

2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30

dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge

30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31

dicembre 2021.

Art. 259 bis

Misure in materia di assunzione e di formazione di allievi agenti del

Corpo di polizia penitenziaria

1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti

penitenziari, anche in conseguenza della situazione determinata

dall'emergenza sanitaria da COVID-19, per la copertura dei posti non

riservati ai sensi dell'articolo 703, comma 1, lettera d), del codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66, e allo scopo di semplificare e di velocizzare le

medesime procedure, e' autorizzata, nei limiti delle facolta'

assunzionali non soggette alla riserva dei posti di cui al citato

articolo 703, comma 1, lettera d), previste per l'anno 2020 previa

individuazione delle cessazioni intervenute entro la data del 31

dicembre 2019 e nei limiti del relativo risparmio di spesa,

determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione di 650 allievi agenti

del Corpo di polizia penitenziaria, di cui 488 uomini e 162 donne, in

via prioritaria, mediante scorrimento della graduatoria degli idonei

del concorso pubblico a 302 posti, elevati a 376, di allievo agente

del Corpo di polizia penitenziaria maschile e femminile, indetto con

provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5 marzo 2019, e, per

la parte residua, mediante scorrimento della graduatoria della prova

scritta del medesimo concorso. Per il predetto scorrimento della

graduatoria della prova scritta, l'amministrazione penitenziaria

procede alle assunzioni previa convocazione per gli accertamenti

psicofisici e attitudinali degli interessati, individuati secondo

specifici criteri stabiliti con decreto del Direttore generale del

personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione

penitenziaria del Ministero della giustizia, che tiene conto del

numero residuo dei posti rispetto allo scorrimento della graduatoria

degli idonei e dell'ordine decrescente del voto conseguito, ferme

restando le riserve e le preferenze previste dalla normativa vigente.

2. Il corso di formazione previsto dall'articolo 6 del decreto

legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per il personale assunto ai

sensi del comma 1 del presente articolo, nonche' quello destinato ai

vincitori del concorso pubblico a complessivi 754 posti, elevati a

938, di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria maschile e

femminile, indetto con provvedimento direttoriale 11 febbraio 2019,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 18 del 5

marzo 2019, ha la durata di sei mesi. 3. All'attuazione delle

disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica.

Art. 260

Misure per la funzionalita' delle Forze Armate, delle Forze di

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di

corsi di formazione

1. Per lo svolgimento dei corsi di formazione previsti per il

personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili

fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello

stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei

ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive

e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre

2021, si applicano i commi da 2 a 6 del presente articolo.

2. In riferimento ai corsi di formazione svolti presso ogni tipo di

istituto di istruzione, scuola o centro di addestramento, le

amministrazioni di cui al comma 1 possono disporre con decreto

direttoriale o dirigenziale generale, secondo quanto previsto dai

rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere universitario,

previa intesa con gli atenei interessati:

a) la rimodulazione del corso al fine di definire le modalita' di

svolgimento della didattica e degli esami, ivi comprese le procedure

di formazione delle relative graduatorie, idonee a preservare la

validita' dei percorsi formativi, anche in deroga alle disposizioni

di settore dei rispettivi ordinamenti e, in caso di corsi a carattere

universitario, previa intesa con gli atenei;

b) la temporanea sospensione del corso ovvero il rinvio dello

stesso, qualora sia prevista una data per il suo inizio.

3. Sulla base di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con

decreto adottato dal Ministro competente o con decreto dirigenziale

generale, puo' essere disposta la conclusione anticipata dei corsi di

formazione anche a carattere universitario previa intesa con gli

atenei interessati, qualora non sia stato necessario adottare le

misure di cui al comma 2 in considerazione del fatto che sono stati

gia' raggiunti i prescritti obiettivi formativi. In tal caso, resta

ferma la validita' dei corsi e delle prove gia' sostenute ai fini

della formazione delle graduatorie di merito e per il personale

interessato e' corrispondentemente aumentata la permanenza per

l'accesso alla qualifica o al grado superiore, se decorrente dalla

data di conclusione del corso di formazione.

4. Nell'ipotesi di sospensione di cui al comma 2, lettera b), sono

mantenuti i gradi e le qualifiche possedute dai frequentatori e la

condizione giuridica degli allievi, con il relativo trattamento

giuridico ed economico fino alla ripresa dei corsi. I frequentatori e

gli allievi sono destinati, compatibilmente con il rispettivo stato

giuridico, a funzioni ausiliarie del personale gia' in servizio

presso gli uffici, reparti o istituti di interinale assegnazione da

individuarsi a cura di ciascuna Amministrazione ovvero, se gia'

appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione, presso gli uffici,

reparti o istituti di istruzione di provenienza. Per i frequentatori

e gli allievi che concludano positivamente il corso, il tempo di

applicazione del regime di cui al comma 2, lettera b), e' considerato

valido ai fini della permanenza richiesta per l'accesso alla

qualifica o al grado superiore.

5. I periodi di assenza dai corsi di formazione del personale delle

Amministrazioni di cui al comma 1, effettuati anche prima

dell'entrata in vigore del presente decreto per motivi comunque

connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al

raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il

rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai

medesimi corsi.

6. Fermi restando gli ulteriori requisiti richiesti per

l'iscrizione in ruolo, in caso di sospensione per ragioni connesse al

fenomeno epidemiologico da COVID-19, dei corsi per il transito

interno tra i ruoli delle Amministrazioni di cui al comma 1 il

personale interessato e' iscritto in ruolo con la decorrenza

giuridica che a esso sarebbe spettata senza la sospensione.

7. Il Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica

Sicurezza, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di

controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza

pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze poste

dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' con proprio decreto,

in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, primo

periodo, e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile

1982, n. 335, ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi

agenti della Polizia di Stato, fermo restando il primo semestre

finalizzato, previa attribuzione del giudizio di idoneita', alla

nomina ad agente in prova, che hanno inizio negli anni 2020, 2021 e

2022. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze

fissato dall'articolo 6-ter, comma 1, lettera d), del decreto del

Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 e' ridefinito

proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.

Art. 260 bis

Assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato

1. Al fine di definire i contenziosi insorti con riguardo al

possesso dei requisiti di partecipazione e semplificare le procedure

per la copertura dei posti non riservati ai sensi dell'articolo 703,

comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al

decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' autorizzata l'assunzione

degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle

facolta' assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al

citato articolo 703, comma 1, lettera c), mediante scorrimento della

graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per

l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con

decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica

sicurezza 18 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a

serie speciale, n. 40 del 26 maggio 2017.

2. L'Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle

assunzioni di cui al comma 1 del presente articolo a valere sulle

facolta' assunzionali previste per l'anno 2020, entro un massimo di

1.650 unita', e per l'anno 2021, entro un massimo di 550 unita',

quale quota parte delle relative facolta' assunzionali, previa

individuazione delle cessazioni intervenute rispettivamente negli

anni 2019 e 2020 e nei limiti dei relativi risparmi di spesa

determinati ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Si provvede ai sensi del primo

periodo del presente comma limitatamente ai soggetti:

a) risultati idonei alla relativa prova scritta d'esame e secondo

l'ordine decrescente del voto in essa conseguito, purche' abbiano

ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a

quella minima conseguita dai soggetti destinatari della disposizione

di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre

2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio

2019, n. 12, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili

secondo la normativa vigente alla data dell'indizione della procedura

concorsuale di cui al comma 1 del presente articolo;

b) che siano stati ammessi con riserva alla fase successiva della

procedura concorsuale di cui al comma 1 in forza di provvedimenti del

giudice amministrativo, ovvero che abbiano tempestivamente impugnato

gli atti di non ammissione con ricorso giurisdizionale ovvero con

ricorso straordinario al Capo dello Stato tempestivamente e

ritualmente proposti, e che i giudizi siano pendenti;

c) che risultino idonei all'esito degli accertamenti

dell'efficienza fisica, psicofisici e attitudinali previsti dalla

disciplina vigente, ove non gia' espletati.

3. Resta fermo che l'Amministrazione della pubblica sicurezza

procede all'assunzione, ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, primo

periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei soggetti

inclusi nell'elenco allegato al decreto del Capo della Polizia -

Direttore generale della pubblica sicurezza 13 agosto 2019, degli

aspiranti in possesso dei requisiti della procedura assunzionale di

cui all'articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018,

n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,

n. 12, nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al comma 2,

primo periodo, del presente articolo.

4. La posizione in ruolo dei soggetti da assumere, secondo l'ordine

decrescente di voto conseguito nella prova scritta d'esame, ai sensi

dei commi 2 e 3, e' determinata in base ai punteggi ottenuti in

quest'ultima e all'esito del corso di formazione, secondo la

normativa vigente.

5. Gli interessati sono avviati a uno o piu' corsi di formazione di

cui all'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24

aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilita' organizzative e

logistiche degli istituti di istruzione dell'Amministrazione della

pubblica sicurezza.

6. In conseguenza dell'applicazione delle disposizioni del presente

articolo, puo' essere rideterminato il numero dei posti di allievi

agenti della Polizia di Stato di cui ai concorsi indetti con decreto

del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza

29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie

speciale, n. 9 del 31 gennaio 2020, e con decreto del Capo della

Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 13 maggio 2020,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 38 del 15

maggio 2020.

7. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede

il Ministero dell'interno nell'ambito delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,

comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Art. 261

Procedure assunzionali del Dipartimento della protezione civile

1. Al fine di assicurare la piena operativita' del Servizio

nazionale di protezione civile per fronteggiare le crescenti

richieste d'intervento in tutti i contesti di propria competenza,

nonche' con riferimento alle complesse iniziative in atto per la

gestione dell'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, in

aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali, la Presidenza del

Consiglio dei ministri, per le esigenze del Dipartimento della

protezione civile e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento

e ad assumere a tempo indeterminato, tramite concorso pubblico ovvero

utilizzo di graduatorie vigenti di concorsi pubblici, n. 30 unita' di

personale di qualifica non dirigenziale e specializzazione di tipo

tecnico da inquadrare nella categoria A, fascia retributiva F1, del

ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-ter del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Ai relativi oneri

assunzionali, pari ad euro 1.166.608 per l'anno 2020 e a euro

1.999.899 a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante

corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui

all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016,

n. 232.

Art. 262

Procedure assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze

1 Il Ministero dell'economia e delle finanze, in considerazione

delle specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico

connesse allo svolgimento delle attivita' connesse alla Presidenza

italiana del G20, ai negoziati europei e internazionali, nonche' allo

sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi informativi e

delle nuove funzionalita' strumentali all'attuazione della riforma

del bilancio dello Stato, entro il 31 dicembre 2020 avvia le

procedure di reclutamento di 56 unita' di personale non dirigenziale

da inquadrare in Area 3 F3 autorizzate dall'articolo 19, comma 1, del

decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, e dall'articolo 1, comma 1130,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, mediante concorsi per titoli ed

esame orale per l'accesso ai quali e' richiesto il possesso, oltre

che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di

inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di almeno

uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali

richiesti:

a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in

diritto europeo e internazionale, o in materia di contabilita' e

bilancio;

b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche

concernenti il diritto europeo e internazionale, nonche' in materie

inerenti alla contabilita' e al bilancio anche ai fini dello sviluppo

e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi.

2. I bandi di selezione stabiliscono:

a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

b) lo svolgimento di un esame orale del candidato, anche

finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonche'

dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali

dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore

al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di

riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi

e secondo le modalita' che saranno indicate dall'Amministrazione,

anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali nel

rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalita'

decentrata e telematica delle procedure concorsuali recate

dall'articolo 249 del presente decreto, garantendo l'identificazione

dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro

tracciabilita';

c) le modalita' di composizione delle commissioni esaminatrici.

Sezione III   
  
Disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle  
pubbliche amministrazioni

Art. 263

Disposizioni in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di

lavoro agile

1. Al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa

e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle

esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio

delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31

dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1,

lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,

organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei

servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro,

rivedendone l'artico lazione giornaliera e settimanale, introducendo

modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni

digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile,

con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del

medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle

attivita' che possono essere svolte in tale modalita'. In

considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con

uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione

possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e

principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro

agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi

quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020,

l'articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18

del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020

cessa di avere effetto.

2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti

prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle

competenti autorita'.

3. Ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni assicurano

adeguate forme di aggiornamento professionale alla dirigenza.

L'attuazione delle misure di cui al presente articolo e' valutata ai

fini della performance.

4. La presenza dei lavoratori negli uffici all'estero di pubbliche

amministrazioni, comunque denominati, e' consentita nei limiti

previsti dalle disposizioni emanate dalle autorita' sanitarie locali

per il contenimento della diffusione del Covid-19, fermo restando

l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei

dispositivi di protezione individuali.

4-bis. All'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « e, anche al fine » fino a: « forme

associative » sono sostituite dalle seguenti: « . Entro il 31 gennaio

di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono, sentite le

organizzazioni sindacali, il Piano organizzativo del lavoro agile

(POLA), quale sezione del documento di cui all'articolo 10, comma 1,

lettera a), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Il POLA

individua le modalita' attuative del lavoro agile prevedendo, per le

attivita' che possono essere svolte in modalita' agile, che almeno il

60 per cento dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli

stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di

professionalita' e della progressione di carriera, e definisce,

altresi', le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i

percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti

di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti,

anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza

dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi,

nonche' della qualita' dei servizi erogati, anche coinvolgendo i

cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative. In

caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno

al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento

delle predette percentuali e' realizzato nell'ambito delle risorse

disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti

dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna

amministrazione pubblica »;

b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti:

« 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,

sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere definiti, anche

tenendo conto degli esiti del monitoraggio del Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nei

confronti delle pubbliche amministrazioni, ulteriori e specifici

indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e

della legge 22 maggio 2017, n. 81, per quanto applicabile alle

pubbliche amministrazioni, nonche' regole inerenti all'organizzazione

del lavoro finalizzate a promuovere il lavoro agile e la

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.

3-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito l'Osservatorio

nazionale del lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche. Con

decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono definiti la composizione, le competenze e il

funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento

dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione

all'Osservatorio non comporta la corresponsione di emolumenti,

compensi, indennita' o rimborsi di spese comunque denominati ».

4-ter. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 25

gennaio 2010, n. 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il

Dipartimento della funzione pubblica e' socio fondatore

dell'associazione, con una quota associativa non inferiore al 76 per

cento; il diritto di voto di ciascun associato e' commisurato

all'entita' della quota versata».

Capo XII-bis   
  
Disposizioni in materia di servizi di connettivita' e di reti  
telematiche o di telecomunicazione

Art. 263 bis

Modifica all'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di poteri

dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 27 del codice del consumo, di cui

al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e' inserito il

seguente:

« 3-bis. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in

conformita' a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento (UE)

2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

2017, puo' ordinare, anche in via cautelare, ai fornitori di servizi

di connettivita' alle reti internet, ai gestori di altre reti

telematiche o di telecomunicazione nonche' agli operatori che in

relazione ad esse forniscono servizi telematici o di

telecomunicazione la rimozione di iniziative o attivita' destinate ai

consumatori italiani e diffuse attraverso le reti telematiche o di

telecomunicazione che integrano gli estremi di una pratica

commerciale scorretta. I destinatari dei predetti ordini, disposti ai

sensi del primo periodo, hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione

delle reti delle quali sono gestori o in relazione alle quali

forniscono servizi, al fine di evitare la protrazione di attivita'

pregiudizievoli per i consumatori e poste in essere in violazione del

presente codice. In caso di inottemperanza, senza giustificato

motivo, a quanto disposto dall'Autorita' garante della concorrenza e

del mercato ai sensi del primo periodo del presente comma,

l'Autorita' stessa puo' applicare una sanzione amministrativa fino a

5.000.000 di euro ».

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo XIII   
  
Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza  
COVID-19

Art. 264

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in

relazione all'emergenza COVID-19

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione

dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo

burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione

all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente

decreto e fino al 31 dicembre 2020:

a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad

oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati,

indennita', prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni,

contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e

sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione

all'emergenza COVID-19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47

del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i

requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di

riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla

normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle

disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art.

21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottati in relazione

all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio,

sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di

tre mesi, in deroga all'art. 21-nonies comma 1 della legge 7 agosto

1990, n. 241. Il termine decorre dalla adozione del provvedimento

espresso ovvero dalla formazione del silenzio assenso. Resta salva

l'annullabilita' d'ufficio anche dopo il termine di tre mesi qualora

i provvedimenti amministrativi siano stati adottati sulla base di

false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di

certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto

di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in

giudicato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, ivi

comprese quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

c) qualora l'attivita' in relazione all'emergenza Covid-19 sia

iniziata sulla base di una segnalazione certificata di cui agli artt.

19 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per

l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 4 del medesimo art.

19 e' di tre mesi e decorre dalla scadenza del termine per l'adozione

dei provvedimenti di cui al comma 3 del medesimo articolo 19;

d) per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione

dell'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e'

ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico

sopravvenute;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 17-bis, comma 2, ovvero di

cui all'art. 14-bis, commi 4 e 5 e 14 ter, comma 7 della legge 7

agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento e' tenuto ad

adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del

silenzio assenso;

f) gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare

l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte

all'emergenza sanitaria da COVID-19 sono comunque ammessi, secondo

quanto previsto dal presente articolo, nel rispetto delle norme

antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di

tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del

paesaggio. Detti interventi, consistenti in opere contingenti e

temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di

emergenza, sono realizzati, se diversi da quelli di cui all'articolo

6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,

previa comunicazione all'amministrazione comunale di avvio dei lavori

asseverata da un tecnico abilitato e corredata da una dichiarazione

del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, attesta che si

tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza

prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19. Per

tali interventi, non sono richiesti i permessi, le autorizzazioni o

gli atti di assenso comunque denominati eventualmente previsti, ad

eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E' comunque salva la facolta'

dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti permessi,

autorizzazioni o atti di assenso. L'eventuale mantenimento delle

opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed

edilizia vigente, e' richiesto all'amministrazione comunale entro il

31 dicembre 2020 ed e' assentito, previo accertamento di tale

conformita', con esonero dal contributo di costruzione eventualmente

previsto, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta

giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli

atti di assenso comunque denominati, ove prescritti, e' indetta una

conferenza di servizi semplificata ai sensi degli articoli 14 e

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione

paesaggistica e' rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai

sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

42.

2. Al fine di accelerare la massima semplificazione dei

procedimenti nonche' l'attuazione di misure urgenti per il sostegno a

cittadini e imprese e per la ripresa a fronte dell'emergenza

economica derivante dalla diffusione dell'infezione da Covid-19, il

presente comma reca ulteriori disposizioni urgenti per assicurare

piena attuazione ai principi di cui all'articolo 18 della legge 7

agosto 1990, n. 241 e al decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, che non consentono alle pubbliche

amministrazioni di richiedere la produzione di documenti e

informazioni gia' in loro possesso:

a) al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000

sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 dell'articolo 71 e' sostituito dal seguente: «1.

Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei

controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e

all'entita' del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla

veridicita' delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche

successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per

i quali sono rese le dichiarazioni. (L)»;

2) all'articolo 75 dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

«1- bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli

eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a

contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni

decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di

decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in

favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di

particolare disagio. (L)»;

3) all'articolo 76, comma 1, e' aggiunto in fine il seguente

periodo: «La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'

aumentata da un terzo alla meta'.»;

b) all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole «salvo il disposto dell'articolo 43,

comma 4» sono sostituite dalle seguenti: « salvo il disposto degli

articoli 43, commi 4 e 71, »;

2) dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente comma:

«2-ter. Le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici

dei dati di cui al comma 1 ne assicurano la fruizione da parte delle

pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici,

attraverso la predisposizione di accordi quadro. Con gli stessi

accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano,

su richiesta dei soggetti privati di cui all'articolo 2 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conferma

scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze

dei dati da essa custoditi, con le modalita' di cui all'articolo 71,

comma 4 del medesimo decreto.»;

c) all'articolo 50-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.

82, apportare le seguenti modifiche: le parole «lettera a),», ovunque

ricorrono, sono soppresse; al comma 2, la parola «sperimentazione» e'

sostituita con la parola «gestione» e le parole «al Commissario

straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 15

settembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «alla Presidenza del

Consiglio dei ministri»; al comma 3, primo periodo, le parole «il

Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale» sono

sostituite dalle seguenti: «la Presidenza del Consiglio dei ministri»

e, al secondo periodo, le parole «del Commissario» sono sostituite

dalle seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri».»

d) nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli

comunque denominati sulle attivita' dei privati, la pubblica

amministrazione non richiede la produzione di informazioni, atti o

documenti in possesso della stessa o di altra pubblica

amministrazione. E' nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei

privati per omessa esibizione di documenti gia' in possesso

dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione.

3. Le amministrazioni predispongono gli accordi quadro di cui

all'articolo 50, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente

decreto.

4. Le disposizioni del presente articolo attengono ai livelli

essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma 2,

lettera m), della Costituzione e prevalgono su ogni diversa

disciplina regionale.

Art. 265

Disposizioni finanziarie finali

1. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con

l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 aprile

2020 dalla Camera dei Deputati e il 30 aprile 2020 dal Senato della

Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al

Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge 24

dicembre 2012, n. 243. Il presente decreto utilizza altresi' una

quota pari a 3.340 milioni di euro del margine disponibile, in

termini di fabbisogno, risultante a seguito dell'attuazione del

decreto-legge, 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso

all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le Risoluzioni di

approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa

Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della

legge 24 dicembre 2012, n. 243. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Allegato 1

annesso al presente decreto.

2. All'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,

le parole «83.000 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti «

148.330 milioni di euro».

3. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti

dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma 1 primo

periodo sono determinati nel limite massimo di 119 milioni di euro

nel 2020, 1.130 milioni di euro per l'anno 2021, 1.884 milioni di

euro nel 2022, 2.625 milioni di euro nel 2023, 3.461 milioni di euro

nel 2024, 4.351 milioni di euro nel 2025, 5.057 milioni di euro nel

2026, 5.288 milioni di euro per l'anno 2027, 5.450 milioni di euro

nel 2028, 5.619 milioni di euro nel 2029, 5.814 milioni di euro nel

2030 e 5.994 milioni di euro annui a decorrere dal 2031 e, ai fini

della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto,

di 326 milioni di euro nel 2020, 1.413 milioni di euro per l'anno

2021, 2.136 milioni di euro per l'anno 2022, 2.925 milioni di euro

per l'anno 2023, 3.832 milioni di euro per l'anno 2024, 4.747 milioni

di euro per l'anno 2025, 5.345 milioni di euro per l'anno 2026, 5.569

milioni di euro per l'anno 2027, 5.815 milioni di euro per l'anno

2028, 6.003 milioni di euro per l'anno 2029, 6.193 milioni di euro

per l'anno 2030 e 6.387 milioni di euro annui a decorrere dall'anno

2031.

4. Quale concorso per il finanziamento degli interventi di cui al

titolo I, il fondo sanitario nazionale e' incrementato di 500 milioni

di euro per l'anno 2021, di 1.500 milioni di euro per l'anno 2022, di

1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.

5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23

dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di 475,3 milioni di euro per

l'anno 2020, di 67,55 milioni di euro per l'anno 2021 e di 89 milioni

di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

6. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di

contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del

decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, e' incrementato di 200 milioni di

euro per l'anno 2021.

7. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 5, 14, 15, 19, 20, 22,

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 40, 42, 43, 44, 48, 49,

52, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 78, 82, 84, 85, 89-bis, 92,

94, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 112, 115, 119, 120,

123, 124, 125, 129, 130, 133, 136, 137, 143, 145, 147, 152, 153, 157,

175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189,

190, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 209, 210, 211,

213-bis, 214, 219, 222, 223, 225, 227, 230, 230-bis, commi 1 e 3,

231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, e dai commi 3, 4, 5 e 6 del

presente articolo, con esclusione di quelli che prevedono autonoma

copertura, si provvede:

a) quanto a 364,92 milioni di euro per l'anno 2020, a 1.025

milioni di euro per l'anno 2021, a 1.145,5 milioni di euro per l'anno

2022, a 278,53 milioni di euro per l'anno 2023, a 138,83 milioni di

euro per l'anno 2024, a 129,97 milioni di euro per l'anno 2025, a

125,47 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.080,72 milioni di euro

per l'anno 2027, a 329,32 milioni di euro per l'anno 2028, a 325,07

milioni di euro per l'anno 2029, a 301,06 milioni di euro per l'anno

2030, a 105,52 milioni di euro per l'anno 2031 e a 99,82 milioni di

euro per l'anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e

indebitamento netto, a 1.006,27 milioni di euro per l'anno 2020, a

1.450,37 milioni di euro per l'anno 2021 e a 60,62 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente utilizzo di quota

parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli

articoli 1, 2, 5, 19, 20, 22, 23, 48, 95, 103, 115, 119, 129, 133,

136, 137, 141, 157, 176, 211, 219, 235, 238, 255 e 258;

b) quanto a 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, mediante

corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui

all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

c) mediante il ricorso all'indebitamento di cui al comma 1.

8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,

dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dal decreto-legge 8 aprile 2020,

n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.

40, e dal presente decreto sono soggette a un monitoraggio effettuato

dal Ministero dell'economia e delle finanze. Limitatamente

all'esercizio finanziario 2020, alla compensazione degli eventuali

maggiori effetti finanziari che si dovessero verificare rispetto alle

previsioni di spesa relative alle misure di cui al primo periodo del

presente comma, comprese quelle sottostanti ad autorizzazioni

legislative quantificate sulla base di parametri stabiliti dalla

legge, in deroga a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 17

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a causa dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, si provvede con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri competenti,

mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di

previsione del bilancio dello Stato, nel rispetto dei vincoli di

spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della

citata legge n. 196 del 2009, utilizzando le risorse destinate a

ciascuna delle predette misure che, all'esito del monitoraggio di cui

al primo periodo, risultino non utilizzate, fermo restando quanto

stabilito dall'articolo 169, comma 6, secondo periodo, del presente

decreto, a invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. A

tale fine, eventuali risorse non utilizzate relative alle misure di

cui al primo periodo del presente comma trasferite su conti di

tesoreria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per

essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa. Gli schemi dei

decreti di cui al secondo periodo sono trasmessi alle Camere per

l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti

per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni

dalla data della trasmissione. Gli schemi dei decreti sono corredati

di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli

scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi

utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle relative

misure.

8-bis. I commi 7 e 8 dell'articolo 126 del decreto-legge 17 marzo

2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile

2020, n. 27, sono abrogati.

9. Nel caso in cui, dopo l'attuazione del comma 8, residuassero

risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate

dai soggetti responsabili delle misure di cui al medesimo comma 8

entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di

previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

10. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle

misure di cui al presente decreto sono tempestivamente trasferite dal

bilancio dello Stato all'Istituto medesimo.

11. Le risorse erogate all'Italia dall'Unione Europea o dalle sue

Istituzioni per prestiti e contributi finalizzate ad affrontare la

crisi per l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19

e le relative conseguenze sul sistema economico sono versate sul

conto corrente di Tesoreria n. 23211 intestato a «Ministero del

Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche

comunitarie: finanziamenti CEE»

12. Le risorse di cui al comma 11:

a) qualora siano destinate a garantire la provvista di liquidita'

a fronte delle misure autorizzate dai provvedimenti urgenti adottati

dal Governo nel corso del 2020 in relazione alla situazione

emergenziale in atto, sono versate dal Ministero dell'Economia e

delle finanze all'entrata del bilancio dello Stato sull'apposito

capitolo relativo all'accensione di prestiti.

b) qualora siano destinate a finanziare interventi connessi alla

situazione emergenziale in atto che prevedano contributi a fondo

perduto, sono versate dal Ministero dell'Economia e delle finanze

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad

apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze. Il predetto fondo e' ripartito con uno

o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i

Ministri interessati.

13. All'articolo 1, della legge 27 dicembre2019, n. 160 apportare

le seguenti modificazioni:

a) i commi 624 e 625 sono abrogati;

b) al comma 609 apportare le seguenti modifiche:

1) al secondo periodo le parole: «per gli anni 2021 e 2022»

sono sostituite dalle seguenti «per l'anno 2022»;

2) il quarto periodo e' soppresso;

3) al sesto periodo le parole: «il 15 marzo 2020, il 15

settembre 2020, il 15 marzo 2021, il 15 settembre 2021» sono

soppresse;

14. L'elenco 1, dell'articolo 1, comma 609, allegato alla legge 27

dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dall'Elenco 1 allegato al

presente decreto.

15. Le disposizioni indicate dall'articolo 1, comma 98, secondo

periodo, della legge 30 dicembre 2018, n 145, non si applicano per

l'anno 2020.

16. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal

presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al

comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio,

anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle

finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di

tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di

pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, e' effettuata entro la

conclusione dell'esercizio 2020.

Art. 265 bis

Clausola di salvaguardia

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a

statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18

ottobre 2001, n. 3.

Art. 266

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e

sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1

(Articolo 265, comma 1)

« Allegato 1

(articolo 1, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

Elenco 1

(Articolo 265, comma 14)

« Elenco 1

(Articolo 1, comma 609)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato C

(Articolo 2, commi 5, 7 e 10)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A

(Articolo 1, comma 11)

Articolo A - Ripartizioni somme complessive per articolo 1

(commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

(Articolo 1, comma 10)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato D

(Articolo 2, comma 11)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

(Articolo 120, comma 1)

Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |